Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Digitized by Google

181
6
26
BIBLIOTECA NAZ. NAPOLI

BIBLIOTECA NAZ.
STATUTI
170
NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

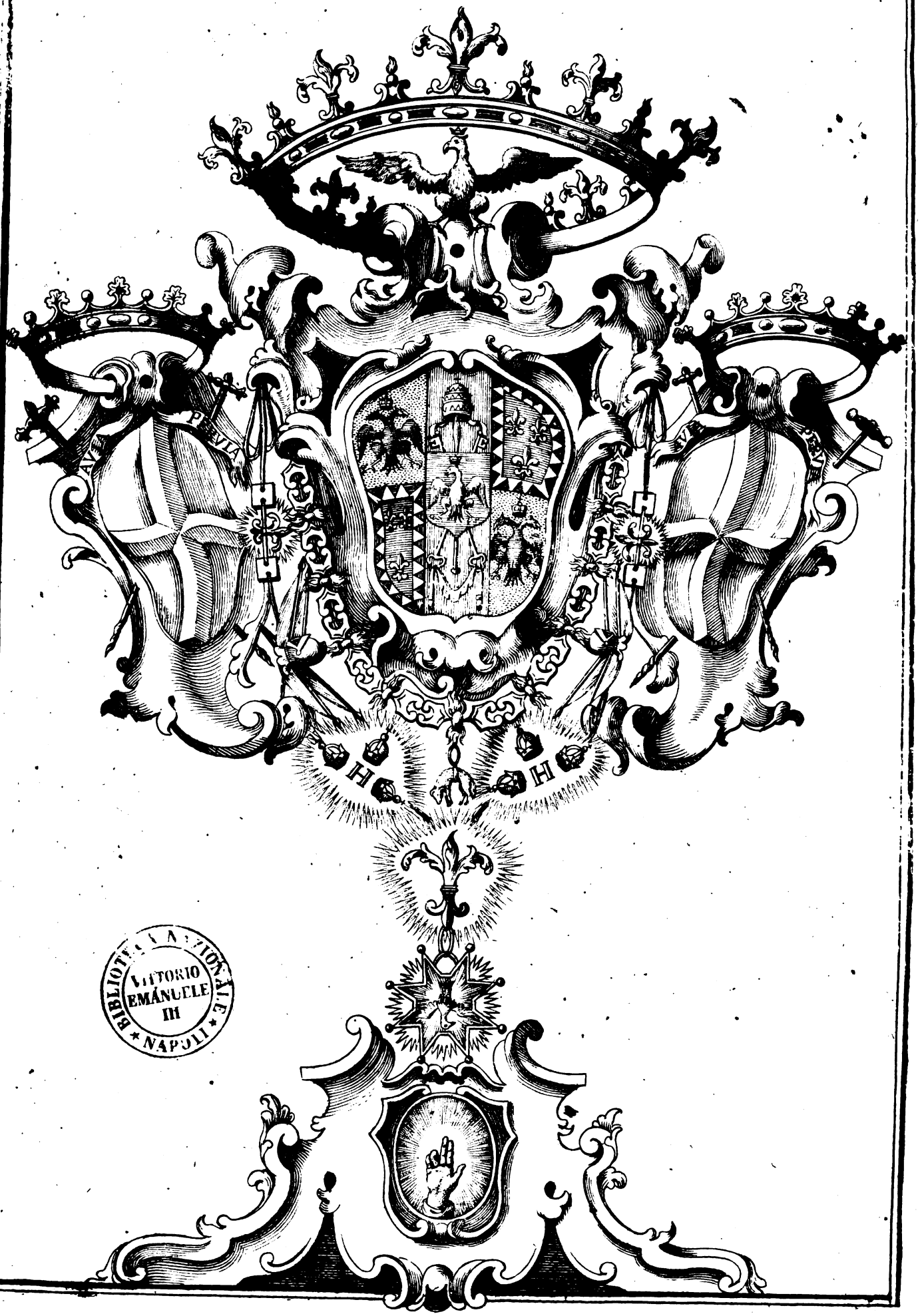

BIBLIOTECA NAZIONALE
VITTORIO EMANUELE III
NAPOLI

Digitized by Google

DEGLI STATUTI,
E
REGOLAMENTI
DEL
GRANDE SPEDALE
DEGL' INFERMI
DI MODENA
ED OPERE ANNESSE
Libri Tre
STESI, E COMPILATI
Per comando di S. A. S.
IL SIGNOR DUCA
FRANCESCO III.

IN MODENA MDCCLIX.
PER GLI EREDI DI BARTOLOMEO SOLIANI
STAMPATORI DUCALI.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

Digitized by Google

1407387

Digitized by Google

ILLUSTRISSIMI SIGNORI

CONSERVADORI DI MODENA.

Uesto è il Codice degli Statuti, e Regolamenti del Grande Spedale degl' Infermi di Modena, e delle Opere annesse al medesimo, che abbiamo formato con quella diligenza, che ben convenivasi, per corrispondere all' onore della Deputazione avuta. Le maggiori nostre sollecitudini, ed attenzioni più serioſe sono state dirette a conciliare con le circostanze dei tempi correnti, e con la specialità del luogo le Regole, e Leggi più necessarie, più vantaggioſe, e più eseguibili, norma prendendo da altri Re-

golamenti esteri, e dalle informazioni ricevute da Malta, Milano, Firenze, Bologna, Parigi, e Londra.

Sarà ben fortunata quest' opera di qualche fatica, se incontrerà in alcuna parte le soddisfazioni delle Signorie Vostre Illustrissime, ed infinitamente gloriosa riuscirebbe, se riportasse la sovrana clementissima approvazione di Sua Altezza Serenissima. Elleno intanto si degnino di accettare queste nostre attenzioni, in riprova della nostra ubbidienza, con la quale ci siamo rassegnati agli ordini avuti, ed anche del vero rispetto, che ci professiamo.

Delle Sig. VV. Illustrissime Modena 22. Ottobre 1758.

Devotissimi, ed Obbligatissimi Servitori

Bartolomeo Fedrezoni.
Lodovico Castelvetri.
Girolamo Parmi.
Francesco Valentini.
Antonio Bignardi Zironi.
Giuseppe Antonio Canonico Lotti.
Gaetano Araldi.
Lodovico Fedrezoni.
Giuseppe Gaetano Benzi Cancelliere perpetuo del Pubblico, e destinato alla Deputazione.

Digitized by Google

SERENISSIMA ALTEZZA.

I Conservadori di Modena umilissimi Servidori, e Sudditi di Vostr' Altezza Serenissima, umiliano allo augusto di Lei Trono il Codice degli Statuti, e Regolamenti per il Grande Spedale, formato dalla Deputazione con la scorta dei lumi ricevuti dai Paesi Esteri. Tutti gli Articoli compresi nel medesimo, comecchè più profittevoli, ed eseguibili sono di pub-

Digitized by Google

di pubblica soddisfazione, ma però non sortiranno la natura di Legge se non dipendentemente dall' approvazione autorevole di Vostr' Altezza Serenissima qualora ne comandi la Osservanza, e con profonda venerazione s' inchinano.

Modena 13. Ottobre 1758.

FRAN.

Digitized by Google

FRANCESCO III.

Per la Grazia di DIO Duca di Modena ec. ec. ec.

Ompita già felicemente la Fondazione, e condotta anche a termine, ed uſo la Fabbrica del nuovo Spedale della Noſtra Città di Modena, nella quale si è distinto, colla emulazione la più commendevole il zelo, l'impegno, e l'Opera di que' Conſervadori, e Deputati alla medeſima, e del Noſtro Intendente del Buon Governo, e Segretario di Stato Abate Bianchi, che ne ha avuta, ed eſercitata la direzione, era di eguale importanza, e indiſpenſabilità il provvedere con adeguati Regolamenti all'Amminiſtrazione, alla Conſervazione, ed

alla

alla utilità di un Opera ſopra ogni altra univerſale, pia, ed intereſſante. Perciò, eſſendoſi da Noi commeſſo a medeſimi Rappreſentanti Pubblici il penſare, e proporre quanto da loro ſarebbe giudicato più conveniente, ed opportuno per queſti importantiſſimi oggetti, ſono venuti a preſentarci in ſeguito il Codice degli Statuti diviſati, e ſteſi da quelli infra loro, che ſono ſtati ſpecialmente incaricati di un tale aſſunto.

E con Noſtra ſomma compiacenza nel minuto, e maturo eſame, che ne abbiamo fatto ſi è riconoſciuto da Noi eſſerſi anche a queſto compito colle avvertenze, la diligenza, e la eſattezza più deſiderabile; coſicchè diretto, e condotto il nuovo Spedale conformemente alle preſcrizioni propoſte non v'ha luogo a dubitare, che non rieſca a quel ſollievo, vantaggio, e bene

Digitized by Google

maggiore della Povertà, che è ſtato il motivo, ed il fine inſieme della ſua intrapreſa, e delle tante ſpeſe, e cure impiegate in eſſo.

Preſſo pertanto alla lode, che merita la puntualità, lo ſtudio, e la fatica riſpettivamente degli uni, e degli altri, e che loro diamo con tutta la pienezza, ci facciamo ad approvare egualmente gli ſteſſi Statuti; e volendo che queſti ſortiſcano la forza di legge Sovrana, e perpetua, e come tale ſieno ſempre nella più verde, e rigoroſa oſſervanza, ordiniamo, che vengano ſubito dati alle Stampe unitamente al preſente Noſtro Chirografo; e che indi ſi paſſino alle Deputazioni, ed agli Uffizj, e ſi intimino alle Perſone tutte in qualunque maniera deſtinate, ed inſevienti allo Spedale pel preciſo del loro dovere, e dell' adempimento, derogando per tal effet-

Digitized by Google

to a quanto poteſſe oſtare. Sopra di queſto dovrà poi eſſere continvo carico de' Conſervadori della Città l'invigilare: Siccome ſarà parte della Giuriſdizione, ed incombenza dell'Intendente pro tempore del Buongoverno l'avere la ſuperiore Iſpezione, e autorità. Di eſſo pure ſarà il comunicare a' Primi queſta Noſtra mente, affinchè venga eſeguita colla prontezza dovuta. Tanto

Milano li 4. Aprile 1759.

FRANCESCO.

L. ✠ S.

CAPPONI.

IN-

Digitized by Google

INDICE

DEI CAPITOLI.

A

LIBRO PRIMO.

	Pag.	Cap.
Avvocato della Santa Unione.	40.	6.
Archivio, ed Archivista della S. Unione.	46.	9.

LIBRO SECONDO.

Astante.	209.	7.
Anatomia.	247.	13.

LIBRO TERZO.

Aguzzino per la Casa di Correzione.	287.	4.

B

LIBRO PRIMO.

Balie Nutrici.	138.	31.

LIBRO SECONDO.

Becchini.	264.	16.

C

LIBRO PRIMO.

Congregazione Generale.	17.	1.
Congregazione Ordinaria.	30.	3.

Digitized by Google

	Pag.	Cap.
Congregazione di Residenza, o sia di Giornata.	35.	4
Cancelliere della S. Unione.	43.	8
Computista dello Spedale.	50.	10
Sotto Computista.	11.	56
Cappellano Primo, o sia Cappellano Curato, e Cappellani inferiori, e subordinati.	60.	13.
Cantina.	98.	20.
Cantiniere.	100.	21.
Cucina.	110.	24.
Cuoco.	112.	25.
Casa di Dio.	123.	30.
LIBRO SECONDO.		
Cimiterio.	259.	45.
LIBRO TERZO.		
Casa di Correzione.	271.	1.
Custode della Casa di Correzione.	282.	3.
Capitoli per le Locazioni de' Beni dell' Opera ricavati dagl' antichi Libri della S. Unione.	304.	7.
Convenzione per collocare li Pazzarelli nello Spedale di S. Lazaro di Reggio.	320.	9.
D		
LIBRO PRIMO.		
Dispensa.	92.	18.
Dispensiere.	94.	19.
Donna di Governo Maestra per le Femmine Esposte.	163.	34.
LIBRO TERZO.		
Doti Molza, e Tedeschi.	338.	10.

Digitized by Google

E

LIBRO PRIMO.

	Pag.	Cap.
Effetti, e Beni dell' Opera del Grande Spedale	76.	14.
Eſpoſti.	144	32.

F

LIBRO PRIMO.

Fattori del Grande Spedale.	80.	15.

G

LIBRO PRIMO.

Governo attuale perpetuo del Grande Spedale.	23.	2.
Guardaroba.	85.	16.
Guardarobiere.	87.	17.
Granajo.	118	28.
Granariſta.	120.	29.
Guardiano, e Guardiana per gli Uffizj della Caſa di Dio.	152.	33.

I

LIBRO SECONDO.

Inſtruzione del Collegio de' Signori Medici di queſta Città a ſuoi Deputati Viſitatori Collegiali, ed a' ſuoi Medici Attuali della Pia Opera del Grande Spedale, non meno che agli Aſtanti, agl' Infermieri, Chirurghi, ed alli Speziali inſervienti a detta Pia Opera.	167.	1.
Inſtruzione Collegiale a Signori Medici attuali del Grande Spedale.	176	2.

Digitized by Google

	Pag.	Cap.
Instruzione Collegiale agli Astanti.	193.	3.
Instruzione Collegiale ai Speziali Medicinalisti.	196.	4.
Instruzione Collegiale ai Chirurghi tutti inservienti nel Grande Spedale.	199.	5.
Infermerie.	204.	6.
Infermieri.	212.	8.
Donne Infermiere.	220.	9.
Infermerie. Della vigilanza de' Signori Presidenti Deputati alle medesime.	224.	10.
Infermeria delli Venerei.	240.	11.

LIBRO TERZO.

Indulgenza Plenaria per gli Esposti.	317.	8.

L

LIBRO PRIMO.

Legnara.	104.	22.
Legnajuolo.	106.	23.

M

LIBRO TERZO.

Metodo di vivere per la costumatezza, e per il vitto dei Relegati.	279.	2.

O

LIBRO TERZO.

Ospizio de' Poveri fondato dalla Serenissima Casa d' Este nella Città di Modena.	288.	5.
Ospizio suddetto.	291.	6.

LI-

Digitized by Google

P

Pag. Cap.

LIBRO PRIMO.

Prefazione Storica. 1. ad 14.
Priori del Grande Spedale. 38. 5.
Procuratore della S. Unione. 42. 7.
Portinaro. 115. 26.

LIBRO SECONDO.

Pazzarelli. 243. 12.
Portori. 266. 17.

S

LIBRO PRIMO.

Spenditore. 117. 27.

LIBRO SECONDO.

Spezieria. 251. 14.

T

LIBRO PRIMO.

Teſoriere della S. Unione. 58. 12.

PRE-

Digitized by Google

Digitized by Google

PREFAZIONE
STORICA.

Ra le opere singolari di Cristiana pietà, le quali pure moltissime si esercitarono dagli antichi Modenesi, quella, che praticossi con principal zelo, ed attenzione, la cura fu certamente dei Poveri Infermi, e degli Esposti, o Bastardini, siccome Persone rese inabili dalla indisposizione, o dalla età per procacciarsi di perse l' occorrevole sollievo alle grandi miserie, che le circondano. Il perchè nella Città di Modena vi avevano a que' tempi diverse Confraternite Secolari (*a*), cadauna delle quali nel proprio rispettivo Spedale all' assistenza impiegavasi degl' Infermi, secondo l' impegno del lei proprio Instituto; e due particolarmente ve n' erano, che oltre il pensiere degl' Infermi, quello altresì prendevansi degli Esposti, e Bastardini (*b*). Fosse però che in tal una di esse il fervore si rallentasse, o piuttosto fosse il zelo di aumentare la carità col risparmio di quelle spese, che dal moltiplico dei Stipendiati ca-

(*a*) Ospitali del Gesù, della Morte, di S. Lazaro, di S. Bartolomeo.

(*b*) Ospitali della Ca di Dio, e di S. Maria de' Battuti.

Digitized by Google

gionavanſi, nacque il provvido penſiere di tale Unione formarne, per cui tutti riducendoſi gli Ammalati, ed Eſpoſti in un ſolo Oſpitale, queſto con le Rendite accomunate di tutti, e di alcune altre Opere Pie, (*a*) provedeſſe con maggior vigore, e riſparmio all' univerſale biſogno. Fu lungamente trattato, e dibattuto l' affare, anche preſſo l' Auguſto Sovrano Ercole Secondo Duca di Ferrara, e finalmente ſotto li 8. Luglio 1541. in un Generale Conſiglio tenutoſi dalla Illuſtriſſima Comunità di Modena, in cui intervenne ancora Franceſco Villa Governatore della Città, oltre un grandiſſimo numero di Cittadini d' ogni Claſſe, reſtò ſtabilito, e concluſo, che nello Spedale detto la CA' DI DIO (creduto forſe per la ſua vaſtità il più capace ed oppurtuno) ſi faceſſe l' Unione medeſima caratterizzata dal ſanto del fine, ed eſercizio, col nome, e titolo di SANTA, la quale però vollero, che s' intendeſſe dei ſoli frutti, e temporanea, fino ad altra determinazione contraria, reggendoſi mai ſempre dai varj Preſidenti, tra quali foſſe compreſo un Canonico di queſta Cattedrale, da nominarſi tutti, ed eleggerſi dalla Comunità, ſecondo le Conſtituzioni, e Capitoli allora eſteſi (che furono poi inſeriti negli Statuti

(*a*) Un Opera del *Deſco de' Poveri*, l' *Oratorio del Sepolcro*, l' Opera Pia *diretta alla celebrazione delle Meſſe in Duomo*, e l' *Opera del Priatto*.

Digitized by Google

tuti di Modena), (a) li quali con la Santa Unione medesima furono contestualmente approvati, e confirmati da Innocenzo Foschieri Vicario Generale del Vescovo, il Cardinale Giovanni Moroni, allora assente da Modena, perchè Nunzio Appostolico appresso la Maestà Imperiale in Germania. In seguito di che dalle Confraternite, ed Opere Pie predette, passarono alli Presidenti di essa Santa Unione i loro Beni, i quali con scrupolosa diligenza, trovata poi superflua dai Successori, furono nei di lei Libri dal Massaro Girolamo Quattrofrati intestati col nome rispettivo degli antichi loro Padroni, ed ai quali Beni furono dalla Comunità predetta aggiunti quelli, che godeva per il mantenimento delli due Ponti Alto, e Basso, cedendoli all' Opera con l' onere della manutenzione predetta, che in progresso per ragionevoli motivi patì poi notabile cangiamento.

Effettuatasi così la idea, da sì gran tempo concepita, sembrava ben ragionevole lo sperare, che per il pubblico bene, a cui era diretta, universale fosse per incontrarsi l' aggradimento; e pure le doglianze delle anzidette Confraternite, ed Opere Pie, porte al Tribunale del Vescovo, quando tornò alla propria Sede (b), lo indussero a pronunciare

(a) Libro primo Rub. 95.
(b) Atti di Bartolomeo Mirandola 11. Settembre 1547.

Digitized by Google

Sentenza di nullità, e reintegrazione, la quale [comunque ciò foſſe] rimaſta eſſendo ineſeguita, continuarono le coſe nel metodo iſteſſo novellamente introdotto.

Pagava però la Santa Unione alle Confraternite una ſomma ogni anno, perchè ſubire poteſſero i proprj peſi, e dell' anno 1605. ricorſero alla Comunità predetta, per ottenere aumento, come di fatti fu loro accordato fino (a) alla ſomma, che odiernamente ſi oſſerva. Entrati dunque al poſſeſſo de' Beni accennati, cominciarono li Preſidenti della Santa Unione ad intraprendere valoroſamente nel prefato Spedale della Ca' di Dio la Cura degl' Infermi tutti, e l'aſſiſtenza degli Eſpoſti, come hanno fatto fin ora con iſtancabile zelo, e premura, tanto più, che alle prime Entrate, quelle ſonoſi aggiunte, che ſono ſtate con gran merito laſciate dalla pietà dei ſucceſſivi Fedeli, molti eſſendo li Benefattori, che vedonſi nelle Scritture dell' Opera, ai quali tutti giuſtamente ſi deve onorevole ricordanza, e in modo ſpeziale a Lodovico Caſtelvetri (b), a Matteo Pagliaroli (c), a Coſtanzio Boſelli (d), a Pietro Martelli (e), a Stefano Bigli,

alla

(a) Rogito di Roberto Pelliciari 30. Dicembre 1606.
(b) Rogito Girolamo Secchiari 30. Luglio 1636.
(c) Rogito Giacomo Mareſcotti 25. Aprile 1637.
(d) Rogito Gioſeffo Guidani 4. Aprile 1679.
(e) Rogito Gioſeffo Guidani 20. Giugno 1683.

Digitized by Google

(a) alla Girolama Martini (b), a D. Terenzio Santagata Modenese, Capellano in Vicenza (c), a Tommaso Guldoni (d), ad Andrea Pedrazzi (e), alla Elisabetta Tosatti Alboni (f), alla Camilla Bertuzzi (g); ed in modo sempre più distinto, gloriosa ricordanza devesi a quella gran donna virtuosa, e Nobile, che meritossi il sopranome di unica la Tarquinia Molza, Vedova Porrini, la quale nell'ultimo suo Testamento (h) lasciato avendo Erede la Santa Unione di un considerabile valore, l'annuale distribuzione impose di tre Doti di Lir. 200. per ciascuna a tre povere Vergini oneste Cittadine, escluse solamente le Figlie dell' Opera come Esposte.

Anche la Orsina Tedeschi Molinovi, Donna di singolare Pietà, lasciò Erede la Santa Unione (i) di un'annuale rendita sopra lire duemila, e dell'onere incaricolla di dovere [sostene le necessarie spese] distribuirne la metà in tante Doti a Donzelle di buona vita, e fama, e Cittadine originarie di Modena.

Il

(a) Rogito di Lodovico Tassoni 23. Dicembre 1690.
(b) Rogito di Carlo Guldoni 2. Marzo 1699.
(c) Rogito Teotaldo Suardi 20. Ottobre 1699.
(d) Rogito di Gio: Francesco Buzzalini 15. Aprile 1702.
(e) Rogito Giovanni Manini 18. Febbrajo 1721.
(f) Rogito Giovanni Sangiovanni 12. Settembre 1725.
(g) Rogito Giacinto Degni 20. Giugno 1732.
(h) Rogito Flaminio Fontanelli 14. Dicembre 1611.
(i) Rogito del Cancelliere Lodovico Caldani 16. Settembre 1636.

Digitized by Google

Il Medico per fine Dottore Franceſco Cavalca, in grado di ſoſtituzione alla di lui Linea Maſcolina, chiamò Erede la Santa Unione (*a*); ed infatti eſtinta la di lui Diſcendenza Maſcolina (*b*), reſtò queſta in poſſeſſo di tanti redditi, da ſupplire all' obbligo ingionto di due Meſſe quotidiane, e di far curare gl' Infetti di male Venereo, preferendo con parzialità le Baglie dei Baſtardini, come oggetto primario di attenzione.

Egli è ben vero, che toltene alcune più particolari obbligazioni, come ſono le tre ultime recitate diſpoſizioni, non ſi è per lo addietro curato dalli Signori Preſidenti una ſpeziale ſeparazione delle Rendite, per dimoſtrare le ſingole riſpettivamente erogate nel ſolo fine di loro ſpeziale deſtino; e poichè la materiale inteſtatura de' Beni ſovraccennati ſembra che ſomminiſtrare ne doveſſe ben facilmente il comodo, ſottratto in oggi per lunghezza di tempo dalla multiplicità delle diſpoſizioni, dal cangiamento dei nomi, e da ſucceſſivi Contratti giuſta il migliore intereſſe dall' Opera, biſogna quindi inferirne, che inutile riputaſſero un tale multiplico di Scrittura, quando gl' Infermi doveſſero eſſere, come ſono di fatti, intieramente provveduti ſecondo il biſogno.

Di tal maniera dunque ſono fin quì camminate

le

(*a*) Rogito del Cancelliere Lodovico Caldani 1. Marzo 1630.
(*b*) Rogito di Tommaſo Manetti 17. Aprile 1653.

Digitized by Google

le cose della Santa Unione, parzialmente sempre rimirata, e sovvenuta dalla Comunità di Modena, con tanto più di vigore, quanto più animata nella importanza di tale impegno si è in ogni tempo veduta dalla Protezione Clementissima degli Estensi Sovrani.

Emulata pertanto la sempre gloriosa munificenza degli Estensi Dominanti, fra essi tutti si è in singolar modo distinto nell' amore al Pio Luogo il Serenis., ed Eccelso Sovrano, il Signor Duca FRANCESCO TERZO felicemente Regnate, il quale ripieno, com' è, in sua mente di vaste, a lui glorioſe, ed a suoi Popoli vantaggiosissime idee, e compreso in suo Cuore da quella Paterna Clemenza, e Carità, per cui quasi proprie le Miserie de' suoi Sudditi mira pietoso, e risente, non ha potuto riflettere al Vecchio Spedale, senza pensare al modo di abilitarlo ad una perpetua sussistenza nella capacità di vaste Fabbriche, e nell' abbondanza di rendite, ampliandolo di più a soccorso di due indigenze pubbliche, per veruna delle quali, nè Luogo, nè Fondi previamente godeva. La prima è in riguardo ai Giovani discoli, bisognosi di verace Casa di Correzione; e la seconda per curare li poveri Forsennati, alli quali giusto diritto non davasi nello Spedale. Quindi nella contigua Casa della Confraternita di San Pietro Martire furono subito disposte le Camere per serrare

a cor-

Digitized by Google

a correzione la Gioventù traviata; e per l' altra parte concorse la Comunità predetta cedendo alla Santa Opera la Eredità del fu Ottavio Balugoli (*a*), a lei pervenuta in forza di Teſtamento (*b*), i redditi della quale, con approvazione di Monſignor Veſcovo Sabbatini, furono deſtinati a ſoſtentamento, e cura de' Poveri Pazzarelli Cittadini (*c*), e per ſucceſſiva eſtenſione ancora (*d*) ai Pazzarelli del Diſtretto in diffetto dei primi.

Nel luogo adunque, dove fu anticamente la Chieſa, e Monaſtero di S. Girolamo, acquiſtato per la Santa Unione (*e*), e che era di ragione della Congregazione dei Canonici Regolari dell'ordine Agoſtiniano, fu intrapreſa dell'anno 1753. la Fabbrica del nuovo Grande Spedale, con la poſizione della prima Pietra fondamentale per l' Auguſta Mano dello ſteſſo Sereniſs. Signor Duca Regnante, e in breve tempo videſi al ſuo termine ridotta, mediante li Comunali Carreggi accordati dalla Comunità, e le larghe ſovvenzioni di denaro ſomminiſtrato dalla medeſima, e da altre parti confluito, compreſe le ſpontanee offerte di Settimana, caritativamente rilaſciate da ogni genere di Perſone,

(*a*) Rogito del Cancelliere Giuſeppe Gaetano Benzi 11. Novembre 1751.
(*b*) Rogito di Aleſſandro Tabignani 5. Maggio 1650.
(*c*) Nel citato Rogito Benzi.
(*d*) Atti del Conſiglio 1755.
(*e*) Rogito Giuſeppe Piſa 31. Ottobre 1722.

Digitized by Google

sone, oltre quelle Somme, che dalla medesima A. S. Sereniſſima con pari Carità, e grandezza ſono ſtate del proprio generoſamente donate.

Nè di ciò pago lo ſteſſo Signor Duca impegnò già, non ha molto, gli autorevoli Uffizj ſuoi preſſo la felice memoria del Sommo Pontefice BENEDETTO XIV. ultimamente defonto, affinchè, oltre le inſigni Somme di denaro dalla medeſima Santità Sua paſſate a queſta pubblica Opera, applicato pur foſſero alla medeſima [come fu accordato] alcune rendite di queſto Veſcovato, allora vacante per morte di Monſignor Giuliano Sabbatini di ſempre lodevole ricordanza; ed affinchè alla medeſima veniſſero incorporati i Beni ancora, e i Redditi di certa Confraternità della Centura eretta già nella Chieſa di Santa Catterina de' PP. Agoſtiani della Concordia, e d' ordine Pontifizio ultimamente ſoppreſſa; come da Breve del prelodato Pontefice (a), e da ſucceſſivo Decreto in ſequela di eſſo Breve emanato da Monſignore Caſtelvetri Veſcovo di Reggio ſotto li 28. di detto meſe, ed anno per gli Atti del Notaro, e Cancelliere Veſcovile D. Franceſco Franceſchi.

Col mezzo pertanto di tali, e sì luminoſi ſuſſidii, e colla continua vegliante aſſiſtenza de' Preſidenti Deputati, è ſtata intrapreſa,

(a) Chirografo Ducale delli 20. Maggio 1755.

Digitized by Google

proſeguita, e in sì breve tempo a fine ridotta la Fabbrica di queſto grandioſo Edifizio, giuſtamente intitolato Grande Spedale, il quale in oggi è un nobile ornamento di queſta Città, e ſarà certamente in appreſſo uno de' maggiori ſollievi de' noſtri Poveri, ſtanti maſſime le ſingolari provvidenze, che ſi è preſa l' amoroſo penſiere dell' A. S. di dare per la ſicura perpetua di lui ſuſſiſtenza.

Al qual' effetto da ciò principiando, che lo ſpirituale riguarda, per impegnare all' attenzione, e ſollievo de' poveri Infermi la contigua Confraternita di San Pietro Martire, dopo avere benignamente dichiarata (a) quella Chieſa, la Chieſa dell' Oſpitale, decorò altresì quei Confratelli col nome di Oſpitalieri; e ad accreſcere in eſſa Chieſa a comodo del Grande Spedale l' amminiſtrazione de' Sagramenti, il numero de' Sagrifizj, il concorſo del Popolo, e l' ufficiatura del Coro, procurò nell' Anno ſcorſo 1757. che cedendo al proprio ſito, che godeva di ragione diretta di queſto Veſcovado, in eſſa Chieſa ſi uniſſe (come ſeguì ſotto li 12. Dicembre 1757.) a quella l' altra Confraternita del Santiſſimo Nome di Gesù, e degl' Agonizzanti in S. Eraſmo, per modo però, che laſciata ugualmente da ambe le Confraternite l' antica denominazione, quella ugualmente con-

for-

(a) Chirografo Ducale delli 20. Maggio 1755.

Digitized by Google

forme da loro si assumesse di Confraternita degli Ospitalieri in San Pietro Martire, e ciò senza pregiudizio veruno delle Prerogative, Anzianità, e Privilegi a cadauna competenti (a).

Per quello poi, che spetta al temporale, sua cura fu, che molte, e antiche, e moderne Confraternite, ed Arti della Città, e Ducato di Modena s' inducessero, come hanno fatto, ad obbligarsi di soccorrere l'Ospitale medesimo con annuali prestazioni, e furono (b) l'Arte de' Macellaj (c), l'Arte de' Calzolari (d), l' Arte de' Fabbri (e), l' Opera della Carità (f), la Confraternita di S. Pietro Martire di Formiggine (g), la Confraternita delle Sacre Stimmate di Modena (h), il Santo Monte di Pietà in S. Martino in Rio (i), la Confraternita di S. Sebastiano di Modena. Fece ancora la Sovrana Provvidenza applicare all' Opera del nuovo Spedale tutti li fondi dell' antico già decaduto Collegio delli Banchieri di Modena (l).

(a) Chirografo Ducale delli 28. Novembre 1757.
(b) Rogito del Cancelliere dell' Opera Giuseppe Pisa 14. Giugno 1752.
(c) Rogito suddetto.
(d) Rogito suddetto.
(e) Rogito suddetto 20. Dicembre 1753.
(f) Rogito predetto 22. Dicembre 1753.
(g) Rogito del detto Pisa 28. Febbrajo 1754.
(h) Rogito predetto 7. Luglio 1758.
(i) Rogito del sopradetto Pisa 25. Marzo 1758.
(l) Chirografo Ducale 28. Aprile 1753.

Digitized by Google

Anzi persuaso, com'egli è, il Padron Serenissimo, che a movere gli animi, ed incitarli a generose imprese, assai più opportuni, ed efficaci sono i fatti, che le parole, oltre le manuali prestazioni, come dicemmo, da lui già fatte, ha il medesimo ordinato, che dopo la mancanza di varie persone, a cui dalla real sua munificenza è stato assegnato il Reddito di alcuni lui Patrimoniali insigni Effetti, consolidandosi allora colla proprietà l' usufrutto, in pieno dominio cadan essi dell' Ospitale medesimo (a).

Nè ha già molto tardato il Grande Spedale a provare i sperati effetti di un esempio così luminoso. L' Antonia Polastri dal Finale (b) donò alla Santa Unione parecchi Censi. L' Opera Pia de' Mendicanti di questa Città (c) cedè alla Santa Unione la Eredità della Vienna Melini. Antonio Guldoni di Modena (d), fece al Pio Luogo Donazione *inter vivos* di certa sua Casa in questa Città; come pure dell' anno stesso (e) Leandro Cavaglieri Modenese gli fece simile donazione della metà de' suoi averi, che porteranno all' Opera un valore di circa 70000. lire; di modo che in virtù principal-

(a) Rogito di Giambattista Ferrari delli 3. Luglio 1753.
(b) Rogito del Dott: Giuseppe Zeno Amadelli del Finale delli 3. Luglio 1753.
(c) Rogito di Giuseppe Pisa delli 30. Dicembre 1754.
(d) Rogito Pisa suddetto delli 2. Dicembre 1756.
(e) Rogito del Dott: Gaetano Tonani delli 26. Aprile 1757.

Digitized by Google

cipalmente dell' amore, e clemenza di S. A. Sereniſſima, ed a riguardo della medeſima, a miſura che creſciuto è di molto lo Spedale nella capacità, e nella bellezza delle Fabbriche, così, ed anche maggiormente è creſciuto nella moltiplicità delle Rendite a gloria di DIO, a ſollievo de' Poverelli, e ad onore perpetuo, e gloria di queſta noſtra Patria, e de' Sereniſſimi di lei Dominanti.

Conſtituita in tal modo dalla glorioſa munificenza Sovrana un' Opera tanto inſigne, tutta diretta al pubblico bene, volle quella ampliarne la inſpezione, e le parti, aggregando alla medeſima l' Oſpizio de' Poveri (a) già fondato, ed eretto con le altre moderne Opere del Secolo dalla Eſtenſe Caſa Dominante.

Senonchè ſaggiamente riflettendo l' A. S. Sereniſs. non eſſere abbaſtanza, ch' Ella ſteſſa aveſſe preſo il penſiere, e dati gli ordini per la conſtruzione di queſto nuovo Grande Spedale, ed aveſſe in appreſſo fiſſate le migliori, e più accertate provvidenze per la di lui ſpirituale non meno che temporale ſuſſiſtenza, ſe non ſi penſava altresì a preſcrivere al medeſimo una forma di Governo, che metteſſe in ſicuro per ſempre lo ſtabile di lui regolamento: quindi ebbe la clemenza di abbaſſare al Conſiglio della Comunità per mezzo del ſuo Segretario di Stato il Sig. Abbate Felice Antonio Bianchi la notizia della

(a) Chirografo Ducale 28. Marzo 1753.

Digitized by Google

la Deputazione d' alcuni Soggetti, creduti idonei, e capaci di formare le Leggi, e di proporre le Ordinazioni, che foſſero ſtimate più confacenti all' ottimo fine, a cui eſſer debbono dirette, e come ſi vede da Polize per eſſo Miniſtro diretta alli Signori Priori di Città ſotto li 17. Giugno 1757. La Deputazione anzidetta però in eſecuzione di ſua incombenza raunataſi più volte, e fatte le più mature dovute, rifleſſioni, è convenuta di unanime ſentimento nelle ſeguenti determinazioni, le quali umiliate all' A. S. Sereniſs. dipendentemente dalla Sovrana approvazione, dovranno nella direzione del medeſimo Grande Spedale d' ordine Sereniſſimo inviolabilmente oſſervarſi.

Libro Primo.

Digitized by Google

Digitized by Google

DELLA

CONGREGAZIONE GENERALE.

Cap. Primo.

PREAMBOLO.

I. L retto fine d' impegnare li Ceti principali del Corpo Civico per la conservazione, ed accrescimento della Pia Opera del Grande Spedale, provvidamente ne resta loro affidata da S. A. S. l' Amministrazione Generale, constituendo la primaria Congregazione di sì importante Governo, di Soggetti abili, levati, e tolti dai detti Ceti, e perciò Generale sarà chiamata una tale Congregazione.

II. Per la qual cosa si uniranno a formare la Congregazione Generale il Ministro Intendente Generale pro tempore di Buon Governo per l' A. S. Serenis. (a cui si dovrà ricorrere, e far capo tanto dalle Congregazioni, quanto dalli Priori in qualunque occorrenza, o di riportare la mente Sovrana di S. A. S., o di provvedere

CONGREGAZIONE GENERALE
Chi la compone.

Digitized by Google

vedere alle istantaneità di qualche accidente, o interesse di somma rilevanza, massimamente dei non contemplati dal Codice) li due Sotto-Priori del Consiglio di Città; come rappresentanti il medesimo Consiglio, dodici Presidenti d' Ordine Conservatorio, nominati dal predetto Consiglio, e prescielti dalla prelodata A. S. Serenissima, un Canonico della Cattedrale annualmente eletto dallo stesso Consiglio di Città, il Presidente de' Parrochi, il Presidente dell' Opera della Carità, il Medico Anziano Visitatore, un Notaro Collegiato, cioè il Massaro annualmente più anziano dello stesso Collegio, l' Ordinario degl' Ospitalieri, l' Ordinario delle Stimmate, il Massaro dei Mercanti, nominato col titolo di Rettore nel nuovo Collegio della Seta, ed il Massaro de' Fabbri: dichiarandosi, che qualora alcuno degli Uffiziali suddetti intervenisse per altro titolo alla Congregazione, sia come Presidente, sia come Cancelliere, debba in quell' Anno subentrare quello, che nel rispettivo Corpo succederà immediatamente nell' ordine di dignità; e così tutti, a riserva del Ministro Supremo, dovranno prestare Giuramento in forma, gli Ecclesiastici negli Atti Vescovili, e li Secolari in quelli del Consiglio di Città per l' osservanza,

ed

Digitized by Google

ed esatto adempimento de' Statuti dell' Opera, esibendone nel primo ingresso autentico Documento, da registrarsi dal Cancelliere della medesima.

III. Dovrà prima dell' aprimento del nuovo Grande Spedale radunarsi nella Camera delle Udienze, per eleggere a Partito di voti segreti il Cancelliere, e tutti gli altri Uffiziali, restando successivamente alla Congregazione Ordinaria la facoltà di correggerli, ed anche di licenziarli, con sostituirne de' nuovi, eccettuati il Cancelliere, Archivista, Computista, Tesoriere, Capellano Maggiore, e Procuratore, li quali principali Uffiziali non potranno mai essere rimossi, o licenziati, se non se dalla stessa Congregazione Generale.

Uffiziali da eleggersi dalla CONGREGAZIONE GENERALE.

IV. Procederà indi alla divisione de' Dipartimenti fra li dodici Presidenti Amministratori, ed ~~alla destinazione~~ de' Presidenti di Reggenza in ciascun Trimestre per il primo Anno, da incominciarsi alle Calende di Luglio, disponendone d' anno in anno le mutazioni, secondo il metodo, che in seguito viene prescritto.

CONGREGAZIONE GENERALE divide li Partimenti fra li Signori Presidenti Amministratori, e destina la Reggenza.

V. Perchè la Congregazione suddetta formalmente radunata possa legittimamente risolvere, e conchiudere con validità gli affari, norma prendendo dalle Constituzioni del Pubblico, richiederassi il personale

CONGREGAZIONE GENERALE per la validità delle Risoluzioni, ed Atti, deve essere formata almeno con tre quarti delli Signori Votanti.

Digitized by Google

ſonale intervento di tre quarti almeno di quel numero, che conſtituiſce lo intiero della Congregazione medeſima, proibendoſi affatto lo affidare in aſsenza perſonale il proprio Voto ad un' altro, ancorchè limitato, e preciſo, ſtante il poſſibile cangiamento di volontà nell' atto della diſcuſſione, o eſame unitamente: anzi non potrà mai dirſi ottenuto un Partito di Voti ſegreti, quando il numero dei Voti favorevoli non oltrepaſſi li due Terzi del numero congregato legittimamente come ſopra.

Voti ſegreti non ſi poſſono affidare ad altri.

Partiti ſegreti non ſon' ottenuti, ſe non con più di due terzi.

VI. Due volte l' anno almeno, cioè nel meſe di Maggio, ed in quello di Novembre, con previa intelligenza del mentovato Miniſtro, ſe ne farà la convocazione mediante avviſo, che a tal effetto in iſcritto, per mezzo del Nunzio a ciò deſtinato, di commeſſione de' Priori, e de' Preſidenti di Reggenza, ſi farà tenere a tutti li Componenti la medeſima un giorno prima della Radunanza, per trattare, eſaminare, rivedere, e determinare ſopra le più rilevanti materie intereſſanti l' univerſale Amminiſtrazione, e buon governo, che dalli ſteſſi Priori, e Preſidenti della Congregazione Ordinaria verranno propoſte, affine di promovere il migliore regolamento, togliere gli abuſi, e tenere infor-

CONGREGAZIONE GENERALE si raduna almeno due volte l' Anno per eſaminare li Conti, e per trattare gl' intereſſi dell' Opera.

Digitized by Google

informato il Consiglio di Città dello stato, ed interessi della Pia Opera, cosicchè lo stesso possa renderne conto accertatamente a S A. Serenissima. Al qual effetto sarà obbligo della Congregazione Ordinaria il presentare li Conti di Spese, ed Entrate di ciaschedun' Anno nella prima destinata generale radunanza dell' Anno susseguente, da trasmettersi parimenti dalla Congregazione Generale al Consiglio di Città, da cui verranno umiliati alla prelodata A. S. Serenissima.

VII. Da Priori, o da qualche altro Componente la Congregazione, cui possa occorrere, si esporranno con chiarezza, e ben detagliata Informazione gli affari, de' quali avrà a trattarsi, sicchè da tutti il merito non meno, che la premura ne restino compresi; indi sentito il parere di ciascheduno partitamente con maturità, e metodo, ove tutti senza opposizione concorrino nello stesso sentimento, si passerà da Priori coll' approvazione del Ministro alla deliberazione, e Decreto conforme, da registrarsi immediatamente per il Cancelliere negl' Atti. Ma quando si riscontri discrepanza manifesta, od anche presunta, o temuta, come pure richiedendolo alcuno de' Congregati, si commetterà la proposizione semplice, e senza equivoco espressa in sen-

CONGREGAZIONE GENERALE si tiene con chiarezza, e metodo, e può risolvere con partito verbale, purchè niuno discordi.

Digitized by Google

senso affirmativo, oppure negativo al solenne Partito di voti segreti.

CONGREGAZIONE GENERALE nella occasione di qualche distratto, o di Fabbrica ragguardevole, deve informare il Consiglio della Comunità.

VIII. Trattandosi di alienazioni di Beni stabili, concessioni di Livelli perpetui, remissioni di caducità degli stessi, o di qualunque altra obbligazione, o contratto de' Beni medesimi, come pure di Fabbriche, la di cui spesa ecceda la somma di Lir. 5000., tagliamenti d' Alberi verdi di qualunque sorte, sia per venderli, o per impiegarli in altro uso fuori dell' ordinario del Fuoco, o delle Fabbriche, dovrà la Congregazione Generale specialmente esaminarne la utilità, e necessità, riferendo il suo sentimento al Consiglio di Comunità, per ottenerne dallo stesso l' approvazione, da spiegarsi a Partito di voti segreti. Ritenendo in se stessa la distribuzione delle Doti sul fondamento delle cognizioni prese, e riferite dalla Congregazione Ordinaria.

DELL'

Digitized by Google

DELL' ATTUALE PERPETUO GOVERNO DEL NUOVO GRANDE SPEDALE.

Cap. Secondo.

I. LI due Priori infrascritti, e li dodici Presidenti d'Ordine Conservatorio, maggiori d' anni 30., di lodevoli costumi, e sufficiente patrimonio, come quelli, che intervengono a formare la Congregazione Generale, saranno gli attuali perpetui Amministratori del nuovo Grande Spedale, presupponendo già la di loro elezione a partito di Voti segreti dal Consiglio di Città, e successiva proposizione nella solita regola di tre per uno a S. A. Sereniſſima, al di cui arbitrio è riserbato il prescegliere quelli, che fra li proposti vorrà onorare della Sovrana sua approvazione, e questi uniti formeranno la Congregazione Mensale, o sia Ordinaria, alla quale potrà intervenire, volendo, il Canonaco della Cattedrale, come dirassi in appresso.

GOVERNO attuale perpetuo.

CONGREGAZIONE ORDINARIA Chi la compone.

II. Interverranno dunque a quest' Ordinaria Congregazione, come Rappresentanti il

CONGREGAZIONE ORDINARIA ha per Priori li

Sotto-Priori del Pubblico con alternativa.

il Consiglio di Città li due Sotto-Priori de' Signori Conservadori, con grado, ed esercizio di Priori del Grande Spedale. E perchè oltre lo spazio di quattro mesi non si estende la loro Residenza in Consiglio però compiuti li detti quattro mesi, siccome l' uno d'essi sarà del Collegio degli Avvocati, e l' altro Cavaliere, così l' uno, o l' altro soltanto dimetterà l' impiego di Priore del Grande Spedale, ed in luogo di lui verrà sostituito quegli, o Avvocato, o Cavaliere rispettivamente, che nell' entrante Quadrimestre si troverà succedere in di lui luogo fra li Sotto-Priori de' Signori Conservadori, alternando così la successione progressiva in perpetuo, sicchè ognuno d' essi rimanga in impiego per otto mesi continui; e ciò affinchè non interrotta ne' medesimi la notizia degli affari si conservi, e la Informazione tanto necessaria a tenerli in attività, e disposizione di servire con premura, non meno che con quell' esattezza, che richiedesi per il maggiore vantaggio della grand' Opera.

CONGREGAZIONE ORDINARIA divisione dei Partimenti.

III. Si divideranno le incombenze fra li dodici Presidenti per tale maniera, che nella parte assegnata trovino i singoli una particolare a loro riserbata temporanea occupazione, e praticando la sotto indicata

cata regola, ciascuno al fine di sua Presidenza abbia partecipato di tutte le varie, e distinte occupazioni del Grande Spedale.

IV. Onde in tre Classi, o Dipartimenti verrà distinto tutto il Governo attuale del Grande Spedale, accrescendo a ciascheduno Dipartimento la Presidenza ancora di altri Uffizj minori, e subalterni, come siegue.

DIPARTIMENTO PRIMO.

Infermerie Generali, e Particolari.
Specieria.) Subalterni.
Cucina.)

SECONDO.

Casa di Dio.
Guardarobbe.) Subalterni.
Dispensa.)

TERZO.

Beni di Città, e Campagna.]
Crediti, e Debiti.]
Obblighi dell' Opera.] Subalterni.
Granaro.]
Legnara.]
Cantina.]

V. Quattro Presidenti saranno destinati ad ognuno degli esposti Dipartimenti, e giacchè dee supporsi uguale in essi l' abilità, non meno che la premura, ed il zelo per il bene di un Opera così commendabile, per la prima volta si ricorrerà al giudizio della sorte, e formando due Bussoli, nel primo de' quali sieno descritti li nomi di sei Presidenti li più provetti, e nell' altro delli sei più giovani, se ne estraeranno dal primo Bussolo due, e parimenti due dal secondo per speciali Presidenti del primo Dipartimento, poi altri due dal primo, e due dal secondo Bussolo per il secondo Dipartimento, e così per il terzo, con obbligo di frequentemente radunarsi, e conferire insieme sopra la esigenza dei rispettivi Dipartimenti, e sopra le provvidenze in seguito più convenienti, e necessarie, a norma di quanto ne' Capi di ciaschedun Uffizio verrà più precisamente spiegato.

VI. Affinchè fra essi Presidenti sia colla maggiore possibile uguaglianza ripartito il carico, col riflesso ancora, che una ordinata variazione delle incombenze, oltre il portare alla cognizione universale degli affari tutti della Grand' Opera, può molto contribuire a renderne meno incomoda, e fastidiosa la durazione, terminato il primo Anno, che s' intenderà

avere

Digitized by Google

avere il ſuo compimento l' ultimo giorno di Giugno, s' incomincierà fra li ſteſſi un Turno, mediante il quale li due più giovani del primo Dipartimento alle Calende di Luglio paſſare dovranno al terzo, aſcendendo li due più giovani del terzo al ſecondo, e quelli del ſecondo al primo; indi compiuto il ſecondo Anno, li due più provetti del primo paſſeranno al terzo, da queſto due al ſecondo, e finalmente dal ſecondo li due più provetti al primo alternativamente, con tale metodo proſeguendo fino al ſeſto Anno, nel fine del quale ogni Preſidente avrà impiegato un Biennio intiero in ciaſcheduno Dipartimento.

CONGREGAZIONE ORDINARIA
Turno dei Dipartimenti.

VII. Per fiſſare però una regola certa, con cui ſenza di troppo aggravare li primi eletti venga a determinarſi in avvenire una Preſidenza di dodici Anni in ciaſcuno, ſcorſi li primi ſei Anni, ſi laſcieranno in libertà li ſei più provetti, e reſtando li ſei più giovani nel preciſo impiego, e Dipartimento, in cui ſi troveranno nel fine del ſeſto Anno; altrettanti eletti come ſopra dal Conſiglio di Città, e preſcelti da S. A. Sereniſſima, dovranno ſoſtituirſi in luogo dei dimeſſi, preferendo ſempre li più provetti nell' ordine de' Dipartimenti, ed indi ogni ſeſt' Anno si proſeguirà mediante nomi-

CONGREGAZIONE ORDINARIA
li di lei Preſidenti reſtano in impiego per 12. anni.

Digitized by Google

na, e rispettiva preelezione di sei nuovi Soggetti da farsi con lo stesso metodo a rilevare quelli, che avranno con grande loro merito, e spirituale vantaggio impiegato il tempo di dodici Anni ad onore di DIO in un' Opera della più perfetta Cristiana Carità.

CONGREGAZIONE ORDINARIA la sostituzione di alcuna Presidenza si adempisce nel Partimento, dove accade la vacanza, ed il supplemento temporaneo si compie fra gli stessi Colleghi.

VIII. In caso d' Infermità, o temporaneo impedimento di alcuno d' essi, sarà premura dei Colleghi in Uffizio supplire per lo Infermo, o Impedito; ma se l' impedimento fosse perpetuo, ovvero venisse qualcuno d' essi a mancare di vita, prima d' avere compito il tempo prescritto, in tale caso, per evitare la confusione, che cagionare potrebbe l' interrompimento del divisato regolare movimento, si dovrà tosto avvisarne la Comunità per avere la sostituzione secondo le ordinarie pratiche di un' altro Soggetto, collocandolo nel Luogo già occupato dal Presidente impedito, o defonto, per intraprenderne la incombenza, e compierla in quello stesso modo, ed in quel tempo, in cui l' avrebbe esso compiuta, se impotenza, o morte non lo avesse vietato.

IX. Tre Presidenti, uno cioè per cadaun Dipartimento, dovranno personalmente assistere al Grande Spedale con titolo di Presidenti di Residenza giornale, perchè

in

Digitized by Google

in attuale quotidiana assistenza, come dirassi più abbasso, e perciò l' unione giornaliera di questi tre Presidenti chiamerassi Congregazione di Residenza, o sia di giornata, dovranno questi in ogni Trimestre regolarmente cambiarsi, onde ogn' uno de' dodici nel corso di ciaschedun Anno tre mesi di Residenza compiere debba, con che però nel susseguente trimestre debba sempre rimanere per un mese ad informazione de' subentrati Presidenti uno de' Presidenti del Trimestre antecedente, cominciando dal primo Dipartimento, e proseguendo così secondo l' ordine de' Dipartimenti medesimi: ben inteso, che per tutto ciò non s' intende mettere limite al zelo, ed alla Carità degli altri Presidenti, che quantunque non Residenti volessero, o per aumento di merito presso DIO, o per maggiore instruzione unire la volontaria loro continua, o maggiore personale assistenza a quella de' loro Colleghi.

CONGREGAZIONE DI RESIDENZA, o sia di giornata, Chi la compone.

DEL-

Digitized by Google

DELLA
CONGREGAZIONE ORDINARIA.

Cap. Terzo.

CONGREGAZIONE ORDINARIA osserva nel di lei ordine quello stesso della Congregazione Generale per la validità degli Atti, e dei Partiti.

I. SArà composta la Congregazione Ordinaria delli dodici Presidenti destinati all' attuale perpetuo Governo del Grande Spedale, e de' due Priori, come rappresentanti il Consiglio di Città, con libertà d' intervenirvi al Canonaco della Cattedrale, annualmente, come sopra, eletto dal Consiglio medesimo, osservandosi nelle radunanze le regole stesse stabilite per la Congregazione Generale rapporto al numero de' Congregati, e de' voti per la validità delle deliberazioni, alla proibizione di commettere in assenza il proprio voto altrui, ed al metodo di proporre, esaminare e risolvere gli affari.

CONGREGAZIONE ORDINARIA si tiene almeno una volta il Mese previo lo invito, da spedirsi d' ordine Priorale.

II. Ogni mese una volta almeno dovrà unirsi la Congregazione Ordinaria nella Camera delle Udienze, con avviso in iscritto, che per mezzo del solito Nunzio destinato di commessione de' Priori, e Presidenti di Residenza si farà tenere a tutti li componenti la medesima un gior-

Digitized by Google

giorno avanti la convocazione, affine di esaminare le spese il maneggio de' redditi distintamente in tutti li Dipartimenti, dovendo a tal' effetto li rispettivi Presidenti riferire l' operato loro nell' antecedente mese, ed esporre lo stato, ed occorrenze de' medesimi, per ottenere approvazione, e provvidenza.

III. Oltre le mensali suddette Convocazioni si radunerà la Congregazione Ordinaria quantunque volte ne verrà fatta istanza alli Priori, e Presidenti di Residenza, da qualunque altro Presidente, od anche quando sarà creduto necessario per il migliore servizio della grand' Opera.

CONGREGAZIONE ORDINARIA si tiene per qualunque occorrenza, ed anche quando ne sia fatta una istanza semplice.

IV. Obbligo della Congregazione Ordinaria sarà il prevenire il Consiglio di Città in iscritto del tempo, in cui regolarmente andranno a compiere li Presidenti il loro impiego, siccome ancora immediatamente avvertirlo de' casi di morte, o d'impedimento perpetuo, che in alcuni di essi accadessero durante il tempo della di lui Presidenza, perchè secondo le massime, e prescrizioni del suo instituto provedere possa tempestivamente colle necessarie sostituzioni.

CONGREGAZIONE ORDINARIA deve annunziare al Consiglio di Città le vacanze, o impedimenti perpetui di Presidenza.

V. Spetterà alla stessa il licenziare quegli Uffiziali, o Ministri inservienti al Grande Spedale, ed Opere annesse, che non sono riservati alla Congregazione Generale,

CONGREGAZIONE ORDINARIA può licenziare quegli Uffiziali, che non sono eletti dalla Con-

Digitized by Google

gregazione Generale, ed anzi deve metterli a Partito ogni anno.

rale; anzi nel principio di ciaſchedun' Anno, in una, o più Radunanze, dovrà richiamarli al Partito di voti ſegreti per la loro conferma, o dimiſſione, ſecondo il riſultato da voti. Così lo eſcomiare Mezzadri, o Lavoratori delle Poſſeſſioni, e l' accettarne de' nuovi, conoſcere li requiſiti concorrenti nelle povere Zitelle ſupplicanti per Doti ſecondo la Mente de' Teſtatori, affine di riferire alla Generale Congregazione, che dovrà diſtribuirle, ordinare fabbriche, o riparazioni alle quali maggiore ſomma ſi richiegga di lire mille, fino a lire 2000. incluſivamente, facendo precedere le dovute ſtime, e perizie, anche di diverſi Profeſſori, ed Operaj, per preferire quelli, il progetto de' quali, eſaminate minutamente tutte le circoſtanze, ſia per rieſcire più vantaggioſo, non tanto per il minore diſpendio, quanto per la maggiore conſiſtenza, o durazione dell' operazione da farſi.

CONGREGAZIONE ORDINARIA diviene alle Locazioni mediante Incanto.

VI. Trattandoſi di affittare Beni ſtabili, dovrà oſſervarſi la ſolennità del Pubblico Incanto, affiggendo alla ſcala del Palazzo della Comunità, ed altri Luoghi pubblici per tre volte in tempo conveniente, e diſcreto le Cedole d' avviſo formate dal Cancelliere dell' Opera, nelle quali ſiano eſpreſſi il giorno, l' ora, ed

il

Digitized by Google

il luogo, in cui dovranno preſentarſi gli Oblatori, e ſpecificatamente li ſingoli Effetti da affittarſi. All' Incanto, e ſucceſſiva deliberazione verranno deſtinati due Preſidenti unitamente alli Priori, e queſta ſi farà nella Camera delle Udienze al maggiore Oblatore, e ſi eſeguirà con Scrittura autentica, a norma de' Capitoli già pubblicati dell' Anno 1715. in iſtampa, allora ſolo, che per eſſo diaſi un' idonea Sigurtà, la quale reſti approvata a Partito dalla ſteſſa Congregazione, la quale in caſo di Subaſta, ſenza che ſiasi potuto divenire a deliberazione, o per difetto di concorrente, o per altro incidente, riſolverà ſu quel partito, che crederà più confacente all' intereſſe dell' Opera, per quindi eſporlo alla Congregazione Generale per averne approvazione, o provvidenza, per cui reſtaſſe provveduto al diffetto di deliberazione in formale Subaſta.

VII. Quanto ſia per le Caſe abitabili, ſi laſcia in libertà la Congregazione ſuddette di recedere dall' Incanto in que' caſi ſolamente, ne' quali la qualità delle Perſone, o la provata condotta loro dimoſtraſſero evidentemente eſſere più vantaggioſo l' affittare loro privatamente a giuſta penſione, piuttoſtochè riccorrere alla eventualità della maggiore Oblazione, e

CONGREGAZIONE ORDINARIA è in libertà di affittare le Caſe ſenza Incanto.

Digitized by Google

porsi a pericolo di fare Conduttori difficili al pagamento delle pensioni, e meno attenti, e premurosi per la conservazione delle Case, esigendosi però idonea Sigurtà, da approvarsi come sopra, ove sia creduta necessaria tale cautela ad indennità, postochè l' evento non corrispondesse in seguito alle precedenti lodevoli apparenze, o si mutassero le circostanze, e restringendo l' Affitto a soli tre Anni avvenire. Di questa libertà però sarà cautela della Congregazione usarne meno, ove si trattasse di affittare Granaj, Osterie, Botteghe, poichè quantunque Effetti Urbani, non sono poi in fine dello immediato uso Civico.

CONGREGAZIONE ORDINARIA ha facoltà di accettare le Estinzioni dei Censi, e di rinovare i Livelli.

VIII. Le sarà pure permesso il retrovendere Censi ad istanza de' Censualisti, giusta il disposto nella Bolla di S. Pio V. erogando il denaro in altri Censi, o cosa Stabile, fare rinovazioni ordinarie di Livelli già prima creati, e le nuove Investiture delli stessi a favore dei legittimi Successori, a norma delle precedenti concessioni, facendone indi relazione alla Congregazione Generale, a cui come sopra viene prescritto, dovrà anche presentar li Conti dell' Opera in ciascheduno' Anno.

DE'

Digitized by Google

DE' PRESIDENTI DI RESIDENZA, E DELLA CONGREGAZIONE DI GIORNATA.

Cap. Quarto.

Congregazione di Residenza o sia di Giornata, si tiene ogni Giorno.

I. Risederanno ogni giorno li Presidenti di Trimestre, detti perciò di Residenza nel Grande Spedale, e nella Camera destinata per le udienze mattina, e dopo pranzo alle ore consuete, e per quel tempo, che richiederanno le diverse circostanze, ed esigenze dell' Opera. Verrà da questi constituita la Congregazione di Settimana, o sia di Giornata, quale formalmente dovrà tenersi fra loro quante volte farà di mestieri, per risolvere a pluralità di voti, o verbali sentimenti sopra le quotidiane occorrenze, coll' intervento di quegl' Uffiziali dell' Opera, de' quali potranno essi Presidenti avere bisogno, secondo la qualità dell' affare, di cui avrà a trattarsi. Restando sempre in libertà de' Priori l' assistervi, quando potranno, come rappresentanti il Consiglio di Città.

CONGREGAZIONE DI RESIDENZA incombe al regolamento, e provvidenze quotidiane con la firma dei Mandati, ed è autorizzata sopra tutti li Partimenti.

II. Uffizio di tutti, e ciascheduno de' Presidenti di Residenza sarà la sollecita premura per il retto quotidiano regolamento della grande Opera, a norma delle Leggi, dare gli ordini opportuni per le necessarie Provvisioni, e Distribuzioni delle medesime, secondo le Regole, e Tabelle, a tal' effetto formate, spedire li Mandati de' soliti, e consueti Salariati, sottoscrivendoli almeno due di loro, lo che eseguiranno pure in tutti gli altri Mandati di ordinarie provviste, e spese, che sieno da Tabelle autorizzate, o in altra maniera spettanti alla giornaliera loro incombenza: Gli altri di spese straordinarie, o eccedenti la discreta loro autorità, non verranno da loro spediti, o sottoscritti, prima che ne sia fatta la formale autentica spedizione nella Congregazione Ordinaria. In oltre loro impegno sarà il vegliare attenti sul contegno di tutti gli Uffiziali, correggerli, ed ammonirli, ed in somma tutto ciò eseguire, che riguarda la quotidiana regolare, ed ordinaria direzione dell' Opera; e quantunque ciascheduno d' essi debba avere principale cura, ed attenzione per ciò, che appartiene al proprio Dipartimento, ciò nondimeno tutto quello che alla giornata sarà necessario trattare in relazione a qual siasi Dipartimento, dovrà

dovrà determinarsi, ed eseguirsi di comune consiglio, ed intendimento degli altri Presidenti di Residenza, li quali in oltre avranno universale autorità esercibile sopra ogni Dipartimento in caso di temporaneo accidentale impedimento, o assenza de' rispettivi Presidenti de' medesimi.

III. Nelle occorrenze di qualche considerazione, e difficoltà, o negl' improvvisi emergenti, come pure all' occasione di eleggere, o licenziare bassi Uffiziali, o Serventi, dovrà risolversi a pluralità di sentimenti dalli stessi Presidenti, come sopra in Congregazione di giornata radunati, e quando l'emergente, od affare ecceda i limiti della loro autorità, dovranno avvertire li Priori, ove non si trovassero presenti, per portare l'affare alla Congregazione Ordinaria, ovvero ancora, quando la dilazione fosse per riuscire di grave pericolo, o pregiudizio dell' Opera, determinare seco loro immediatamente le provvidenze necessarie, con indi sollecitamente riportare le loro deliberazioni all' approvazione della medesima Congregazione.

DE'

Digitized by Google

DE' PRIORI DEL GRANDE SPEDALE.

Cap. Quinto.

PRIORI DEL GRANDE SPEDALE sono allo Spedale almeno due volte la Settimana.

I. DOvranno due volte la settimana regolarmente li due Priori portarsi al Grande Spedale, e generalmente qualunque volta lo giudicheranno spediente, o per qualunque interesse, od urgenza saranno avvisati; ed ivi trattenersi per tempo conveniente, aggiungendo la personale loro assistenza a quella de' Presidenti di Residenza per via maggiormente promovere in tutti il zelo, e premura, ed esatta osservanza de' Statuti, e Regolamenti prescritti, con autorità di provvedere unitamente alla Congregazione di Giornata, o Settimana a tutti quegl' inconvenienti, e risolvere in tutti quegl' affari, ne' quali l' ulteriore dilazione di provvidenza, o deliberazione in evidente grave pregiudizio della grand' Opera ritornare potrebbe, e dare generalmente tutte le disposizioni, quali Eglino con la suddetta Congregazione di Giornata crederanno necessarie all' interesse

teresse presentaneo, e regolamento della medesima, riferendo alla Congregazione Ordinaria colla maggiore possibile sollecitudine l' operato, quando riguardi cose da quella dipendenti, od alla stessa riservate.

DELL'

Digitized by Google

DELLO AVVOCATO.

Cap. Sesto.

AVVOCATO DELLA SANTA UNIONE sia somministrato dal Collegio, ed accettato dalla Congregazione Generale.

I. COme un Opera sì vasta, quale è quella del Grande Spedale, non può restare sfornita dell' assistenza di un' Avvocato, così nel caso, che per morte del prescelto, o per altro accidente ne restasse sproveduta, sarà impegno della vigilanza della Congregazione Ordinaria il far passare per Polizza al Collegio degli Avvocati la richiesta, perchè venga destinato da quello uno dei Dottori Collegiati, che a partito segreto di esso Collegio verrà riputato per il più abile a sostenere l' impiego d' Avvocato in essa Opera; e siccome tale elezione non deve avere altr' oggetto, che l' utilità, e vantaggio di Opera sì Santa, così dal Collegio non dovrassi avere altro in mira, che di provedere tale impiego di Persona capace di sostenerlo con zelo, e pari sapere, come gli viene ingiunto da di lui Statuti giurati da ciaschedun Collegiato nell' atto del di lui ingresso in Collegio; il quale, quando avrà conformemente al lui zelo per il Pubblico dato sfogo al suo impegno colla scelta di un Soggetto fornito di tutte

le

Digitized by Google

le qualità ricercate, ne parteciperà con Polizza la nomina alla Congregazione Generale, la quale conferirà al Dottore nominato la carica di Avvocato dell' Opera, quand' ella non aveſſe rifleſſi, che ritardaſſero tale inſtallazione, e che credeſſe di dovere rilevare con nuova Polizza al Collegio ſteſſo per altra nomina.

II. Sarà dovere del detto Avvocato, non ſolo il preſtare la lui aſſiſtenza all' Opera in tutte le di lei Cauſe, sì attive, che paſsive, col conferirne la direzione col Procuratore, e col formarne le allegazioni opportune; ma in oltre dovrà ſpiegare il lui voto in iſcritto in tutti quegl' incidenti, nelli quali foſſe ricercato il di lui ſentimento dalla Congregazione Generale, Ordinaria, e Giornale, ſecondo le riſpettive inſpezioni. Sarà pure dell' impegnato lui zelo il promovere tutte le ragioni, che ſpettaſſero all' Opera, coll' informarſene minutamente col mezzo dell' Archivio, e maſſime in materie di rinovazione di Livelli, di Oneri fiſsi, e reali, ed altre ſimili coſe, che non poſſono ſfuggire alla diligenza di un Dotto, ed Eſperto Legale.

AVVOCATO DELLA SANTA UNIONE deve aſſiſtere, e dirigere le Cauſe, tanto attive, che paſſive dello Spedale, ed Opere anneſſe, e promoverne le ragioni.

Digitized by Google

DEL PROCURATORE.

Cap. Settimo.

PROCURATORE Causidico dello Spedale.

I. DAlli due soliti Procuratori della Città, come quei, che si considerano di singolare abilità, attesa la pubblica elezione di loro fatta, ne verrà dalla Congregazione Generale prescelto uno a voti segreti in Procuratore dell' Opera, il quale unitamente all' Avvocato dovrà promovere, ed assistere le ragioni dell' Opera, sì in Giudizio, che in Private occorrenze. Dovrà egli stendere, e presentare le dovute istanze in qualunque Tribunale, o a qualsiasi Persona in particolare, che si credesse di dovere interpellare a compiere alcun dovere inverso l' Opera, e dovrà unirsi al Cancelliere, o a cadauno Notajo per l' estensione delle Minute d' Instrumenti continenti, o riguardanti interessi dell' Opera, perchè vengano eseguiti, e stipulati colle dovute cautele, ed avvertenze Legali. Insomma compirà a tutte quelle parti, che dalle Leggi, e dalle Pratiche già introdotte sonosi riconosciute appartenenti all' uffizio di un dotto, e puntuale Causidico.

DEL

DEL CANCELLIERE.

Cap. Ottavo.

I. SArà eletto dalla Generale Congregazione per Cancelliere del Grande Spedale, ed Opere annesse un Notaro Collegiato di Modena dei più accreditati, ed abili, al quale si darà lo stipendio nella quantità risultante dalla nota delle Spese Generali dell' Opera, ed in oltre godrà il medesimo di tutti li profitti convenienti a regola di giuste Tasse per gl' Instrumenti, Incanti, ed Atti nelle Cause contenziose, che riguardino, tanto gli uni, che le altre l' interesse dell' Opera, purchè però il medesimo fedelmente adempisca con esattezza, e diligenza li seguenti Articoli.

CANCELLIERE DELL' OPERA fia un Notaro Collegiato.

II. Primo dovrà personalmente intervenire a tutte le Congregazioni, che si faranno fra li Presidenti, e notare fedelmente, e con chiarezza in un Libro, che sarà somministrato dall' Opera, tutti gli Atti, e Partiti di dette Congregazioni a perpetua memoria, facendo un copioso, e ben regolato Repertorio per Cognomi al Libro stesso, ogni volta che sarà seguita, e registrata ciascuna Congregazione, e dovrà tenere ben ordinato

CANCELLIERE obbligato alle Congregazioni agli Atti, ai Repertorj, ed al Libro degl' Incanti.

Digitized by Google

altro Libro degl' Incanti, o ſieno Subaſte dell' Opera, che dovranno farſi per eſſo.

CANCELLIERE obbligato ai Viglietti invitatorj delle Congregazioni, alle Polizze, Lettere ed altro.

III. Dovrà ſpedire i viglietti per radunare le Congregazioni ogni volta che ſarà ricercato per ordine dei Priori, e dovrà del pari ſpedire tutte le Polizze di Congregazione, ſervati li convenevoli formolarj per ſottoſcriverle, col Nome Generale della Congregazione, e con la propria Firma, in qualità di Cancelliere. In ſeguito degli ordini di detta Congregazione, dovrà ſpedire le commeſſioni, gli ordini, ed anche le catture in caſo ec.

CANCELLIERE obbligato al Regiſtro degl' Inſtrumenti.

IV. Sarà obbligato a regiſtrare nei Libri dell' Opera con il di lui Autentico tutti gl' Inſtrumenti, che riguardano il perpetuo intereſſe della medeſima, facendone Repertorio, giuſta le maſſime lodevoli della migliore chiarezza, che riſulta dal praticato in oggi.

CANCELLIERE obbligato agl' Inventarj degli Uffizj.

V. Obbligo, ed incombenza del medeſimo ſarà di formare gl' Inventarj dei ſeparati Uffizj con l'intervento de' Signori Preſidenti riſpettivamente Deputati, e dovrà intervenire al rincontro delli medeſimi ad ogni caſo di mutazione di Uffiziali, per autenticare il debito delle conſegne ſoggette a reſtituzione.

CANCELLIERE deve regiſtrare in Libro a parte le ultime Volontà.

VI. Sempre che ſia chiamato a ſcrivere un Teſtamento, od ultima volontà degl' Infermi, o detenuti nelle Opere del medeſimo,

Digitized by Google

simo, dovrà essere di sua puntualità, ed obbligazione prestarsi con prontezza, ed in correspettività della multiplicazione di detti Atti dovrà subito registrarli con autentico nel Libro, che sarà per tal'effetto destinato dall'Opera, da mantenersi questo pure chiaramente repertoriato, e ciò s'intenda senza aggravio delle Parti, ed oltre al debito comune del Notariato, riguardo al pubblico Archivio. Che se poi queste ultime volontà fossero consegnate implicite, dovrassi differirne il registro, da eseguirsi però fedelmente, qualora sia seguita la solita solenne apertura in Archivio pubblico. Allo stesso Registro faranno del pari soggette, ed obbligate tutte quelle ultime volontà, che fossero ricevute dalli Ministri Spirituali dell'Opera, li quali tutti saranno obbligati a consegnarle immediatamente, e riconoscerle in mano del Cancelliere.

VII. Niun Libro, o sia Atto originale della Congregazione, e dell'Opera potrà mai tenersi presso del Cancelliere, ma dovrassi sempre custodire nell'Opera stessa, dove dovrà trasferirsi il Cancelliere medesimo, quando bisogno abbia di Registro, o di Copia.

Cancelliere non può tenere i Libri dell'Opera fuori dello Spedale.

DEL-

Digitized by Google

DELL' ARCHIVIO, ED ARCHIVISTA.

Cap. Nono.

ARCHIVISTA

I. SArà eletto dalla Generale Congregazione un Soggetto abile di sperimentata idoneità, e fede, capace di custodire in buon ordine l' Archivio dell' Opera, già ridotto nel ben regolato metodo plausibile, che in oggi serve del pari all' utilità dell' Opera, ed a perpetua testimonianza delle sode premure de' Presidenti, che ne hanno diretto lo riattamento con le più decenti pratiche magistrali.

ARCHIVIO da custodirsi gelosamente a due Chiavi differenti.

II. Lo Archivio sarà custodito, e chiuso almeno nei rispettivi Armarj, e Scanzie a due Serrature differenti, mantenendosi una Chiave sotto la gelosa custodia de' Presidenti di Residenza in Luogo cauto, e comune a ciascuno dei medesimi, e l' altra presso dello Archivista, di modo che per nessun caso tanto pensato, che impensato si possi mai aprire senza lo intervento delli rispettivi Custodi di esse Chiavi differenti.

III.

Digitized by Google

III. Sarà della particolare premura delli Presidenti di Reggenza, od altri Deputati all' Archivio, d' invigilare, perchè nessuno vi s' introduca con lume, o fuoco: ed in caso di qualche grave necessità indispensabile, dovranno assicurarsi, che i lumi sieno ben custoditi dentro fanali trasparenti, di modo che niuna favilla possa produrre alcun sinistro accidente.

ARCHIVIO non si può introdurre lume, nè fuoco nel medesimo.

IV. Si farà un Inventario di tutte le Scritture esistenti nel medesimo, appiedi del quale Inventario l' Archivista se ne farà formalmente debitore, ed una Copia di questo sarà subito consegnata al Consiglio della Comunità di Modena, da custodire ne' proprj Memorabili, a perpetuo riscontro di verità.

ARCHIVIO si faccia un Inventario a debito dello Archivista, e se ne dia Copia all' Archivio del Consiglio di Comunità.

V. Non sarà permesso di estraere mai qualsivoglia Scrittura, o Libro da esso Archivio, ma si dovranno solamente cavare le Copie dentro del medesimo, con lo intervento suddetto; e seppure alcuna urgenza costringesse una qualche estrazione indispensabile, in tal caso li Presidenti di Reggenza terranno un Libro separato, sopra del quale faranno notare di propria mano dell' Archivista, che il medesimo si fa debitore della tale Scrittura, ben descrivendola con numero, giorno, contratto, e nome de' contraenti, esprimen-

ARCHIVIO non può estraersi alcuna cosa dal medesimo, se non in Copia.

Digitized by Google

mendo pur anche quello del Notaro rogato. Con pari cautela sarà descritto qualunque Libro nel caso suddetto, avvertendo nel formare le partite del debito dell' Archivista, di lasciare un margine spazioso, che possi servire a notare lo scarico per mano di alcuno de' Presidenti di Reggenza, li quali dovranno spiegare *Adì . . . . fu restituito, e rimesso al proprio luogo N. N. Presidente di Residenza*; mentre con tale metodo cadrà immediatamente sotto l' occhio qualunque cosa, che fosse estratta, e non fosse restituita.

INVENTARIO DI ARCHIVIO da conservarsi, e proseguire.

VI. Dovrà essere custodito nell' Archivio un Libro a parte, dove sia registrato l' Inventario a debito dell' Archivista, e nel medesimo si dovranno annotare, e descrivere tutte le Scritture, e Libri, che progressivamente si aggiungeranno di seguito, in maniera che sia sempre chiara la esistenza del debito, e in fine d' ogni anno dovrassi fare altra nota di tutto l' aggiunto, da presentarsi allo stesso Consiglio di Comunità, perchè unire la faccia con il primo Inventario.

ARCHIVIO sia spolverato, e pulito ogni Semestre.

VII. Ogni sei mesi dovrà essere sollecito l' Archivista di far purgare dalla polvere l' Archivio tutto, e le Scritture, e Libri, giustificando questa esecuzione alli Presidenti di Reggenza, che le daranno il com-

Digitized by Google

comodo, e mezzi con tutta cautela, restando alla cognizione, ed arbitrio loro di rimettere quest' atto di pulizia indispensabile anche ad una sol volta l' Anno, o a più di due nello stesso giro di un' Anno, secondo la esigenza del bisogno.

VIII. Sarà debito dell' Archivista di continuare il Repertorio alle nuove Filze, e Libri, con le stesse massime lodevoli, con le quali è stato in oggi compito, non ricevendo cosa veruna in custodia, senza darle subito conveniente luogo, e niuna cosa collocando ancorchè minima, senza scriverla in Repertorio, e darne debito nell' Inventario.

Archivio sia proseguito nei Repertorj sempre per i Cognomi.

IX. Con li viglietti della Infermeria, che saranno fedelmente raccolti dal Ragionato, o suo Giornalista, dovrà l' Archivista di mese in mese registrare in un Libro a parte l' ingresso degl' Infermi, e rispettiva sortita delli Risanati, facendo chiare partite indicanti singolarmente Nome, Cognome, Patria, e Giorni tanto d' ingresso, che di uscita, siccome anche in altro Libro egualmente tenuto; e compito, farà il registro dei Morti tutti nello Spedale.

Archivista deve formare li Registri d' ingresso, ed uscita degl' Infermi, e di tutti li Morti.

DEL COMPUTISTA.

Cap. Decimo.

COMPUTISTA o RAGIONATO fia un Cittadino ben capace, ed abile a tenere con puntualità una vera Scrittura Doppia.

I. SArà uno de' più gravi, ed interessanti oggetti alla Generale Congregazione quello di scieglier fra li Cittadini un Soggetto di abilità esperimentata, e di conosciuta probità, e di non tenue Patrimonio, il quale abbia da servire nell' Opera di primo Ragionato con quel congruo assegnamento, che da quella gli verrà destinato, e senza speranza di accidentali profitti, che non gli venissero dalla stessa decretati. Sarà egli dunque capace, non solo d' instituire, ed intestare una vera Scrittura Doppia, ma sarà in oltre valevole a continuarla, e mantenerla nei più precisi, e puntuali termini, che in questo particolare detti, ed insegni la pratica moderna, e da quale resti giustificata da tutti que' recapiti, che essenzialmente le sono necessarj, a scanso d' ogni sospicione di fraudato interesse, o di arbitraria posizione di Partite nel Libro chiamato Mastro e nell' altro, che suol dirsi Giornale.

RAGIONATO abbia ben regolato il Libro con la congrua duplicazione

II. Sarà primaria cura del Computista, il tenere con pulizia, ed esattezza il Libro Mastro con tal regolamento, che produca

ca la congrua dupplicazione di Partite, ed in quello descrivervi a mese per mese almeno nei loro siti dupplicati di Debito, e Credito le Partite, che rileverà dal Giornale, prendendo cognizione delle giustificazioni, per cui in quello sono state addottate.

compita a mese, per mese.

III. Non minore di lui impegno sarà in fine di ogni Anno il costruire un Ragionato Bilancio delle intiere annuali Entrate, e Spese, da presentarsi il più presto alla Congregazione Ordinaria per quelle riflessioni, ed uso, che ella crederà di dovergne fare; ed in oltre esso Primo Computista sarà tenuto d'esibire ai Presidenti di Residenza ad ogni loro opportunità, e richiesta un ristretto provisionale Specchio, o sia in termine di Computisteria, Conto d'avviso, dimonstrativo con la maggiore certezza lo stato presentaneo delle cose dell'Opera.

BILANCIO ANNUALE della Scrittura.

RAGIONATO sia tenuto alli Ristretti nelle occorrenze de' Presidenti di Residenza.

IV. Spedirà egli parimenti i Mandati opportuni di spese ordinarie, ed accidentali diretti al Tesoriere, tenendone esatto Registro per confronto di Cassa, e quelli sottoscriverà, perchè quindi vengano firmati, o da' Presidenti di Residenza, o da quei Deputati alle rispettive inspezioni, a cui fossero occorse le accennate spese, e per ordine dei quali fossero stati spediti li Mandati stessi. Formerà le congrue Rice-

RAGIONATO spedirà con buon registro li Mandati, tenendo il confronto di Cassa.

Digitized by Google

vute a' debitori dell' Opera allorchè gli presenteranno i viglietti del Tesoriere, i quali conserverà in filo a giustificazione del debito, che ne avrà dato in scrittura al suddetto Tesoriere nelle somme da quelli portate.

GIORNALISTA Ragionato darà le massime al Giornalista, e si accerterà della legalità dei Recapiti.

V. E siccome avrà sotto di se un Giornalista, eletto dalla Congregazione Ordinaria fra i Cittadini, di soda probità, ed abilità, così sarà pure fra le di lui cure, ed obblighi più gravi il diriggere la pianta, e successiva regolata formazione di esso Giornale, perchè abbia la dovuta metodica corrispondenza col Libro Mastro. Altresì esaminerà per se stesso, e riconoscerà quei Recapiti, che nel progresso serviranno di fondamento al Sotto-Computista per descrivere nel Giornale le rispettive Partite, l' importanza della Legalità delle quali, oltre il tenerla presente al Giornalista, la rincontrerà pur egli stesso mediante frequenti confronti colle Tabelle, o stampate, o manuscritte, che si trovano già istituite, e che si stabiliranno nei rispettivi Uffizj delle Opere Pie, del Grande Spedale, gli Uffiziali de' quali rapporto alla tenuta, e metodo di loro Conti, saranno sempre subordinati all' uffizio di Primo Ragionato, e saranno sempre obbligati ad ogni di lui requisizione con prontezza, e sincerità dimostrare

UFFIZIALI DI COMPUTISTERIA sono soggetti al Ragionato, e devono regolare le Tabelle a lui direzione.

Digitized by Google

ſtrare i loro Libri, o Tabelle di Conto, ed alla lui direzione conformare il metodo di ſcrivere in eſſi le Partite, come pure la tanto neceſſaria pratica di accennarne i recapiti, di cui forniti eſſer devono il carico, e lo ſcarico dei loro Libri.

VI. Sarà pure della di lui attenzione, e puntuale diligenza il prendere alcuna volta le Tabelle degli Uffizj, come d' Infermerie, Diſpenſa ec. e riſcontrare il numero delle Perſone in quelle deſcritte coll' altro delle Perſone, che effettivamente vengono alimentate nelle diverſe Opere Pie, a cui vengono addoſſate, come per eſempio, ſe nelle Infermerie ſi ritrovano quelle 100., che vengono deſcritte in Tabella, e ſe effettivamente ſiano a quella tale ſpeſa, o nera, o bianca, a cui in quella vengono deſignate; nel che ritrovando alcun ſbaglio, e molto più, ſe infedeltà, oltre lo ſgridarne con ſeriosa gravità il Sotto-Computiſta, o Giornaliſta, a di cui importantiſſimo carico principalmente debbono ſtare tali rincontri, da eſeguirſi da lui colla più minuta diligenza, ſi farà pure dovere di rendere inteſi dello ſbaglio, o infedeltà i Preſidenti di Reſidenza, i quali certamente non mancheranno di zelo, e carità per l' Opera, onde prendere le più

RAGIONATO è obbligato al fedele ricontro, e compulſo delle Tabelle.

più giuste misure per allontanare l' occasione di simili colpe, o di punirle secondo la loro reità.

RAGIONATO deve vegliare al buon ordine delle Vacchette, e riformarle a debito, e credito.

VII. Oltre le preaccennate avvertenze, riconoscerà pure essere di lui obbligo il mantenere, o riformare ancora in meglio le già lodevolmente introdotte, e stabilire Tabelle, ò vogliam dirle Vacchette, e Libri subalterni al Giornale, col procurare, che in tutte appariſca debito, e credito, o carico, e scarico de' diversi Uffizj, come in quella di Dispensa Introito, e Sortita, ed in quelle d' Infermeria occorrenze giornali di Vitto, e Medicinali, ed effettiva somministrazione di quelli dalla Cucina, o Dispensa, e di questi dalla Spezieria, riconosciuta, e firmata dal primo Infermiere a credito delle Officine somministranti, e così osserveraſſi rispettivamente ad ogni altro Uffizio, o bassa Officina.

RAGIONATO debbe impedire le Cassature sospette nelle Vacchette.

VIII. Come pure non permetterà, che in dette Vacchette succedano Cassature, o Correzioni sospette, le quali, egli come primo Computista ben deve sapere, quanto si debbano tenere lontane da simili Libri, e che gli errori in Scrittura per inavvertenza trascorsi non devonsi correggere con cassature, o abrasioni, ma bensì con sostituzioni di Partite, o controscrizioni spiegative dell' errore, e del-

la

la cagione di quello, locchè come osserverà indubitatamente nel lui Libro Mastro, così apparterrà ancora al dover suo l'allontanarle da qualunque Libro subalterno, ed inserviente a quello, come troppo sospette, e mal vedute in qualunque ben regolata Computisteria.

1.

DEL SOTTO COMPUTISTA.

Cap. Undecimo.

GIORNALISTA è obbligato a tenere legalmente il Libro con tale ſpiegazione in ciaſcuna Partita, che ſia ſufficiente alla perfetta chiarezza delle medeſime.

I. IL Sotto Computiſta, o vogliam dirlo Giornaliſta ſcelto, come ſi è detto, ſarà incaricato di rilevare da' Libri ſubalterni tenuti negli Uffizj, e dalle Vacchette delle Officine tutte l' Entrate, e Speſe giornali, e quelle deſcrivere metodicamente, e con eſattezza nel lui Libro intitolato Giornale con tutte quelle ſpiegazioni, e circoſtanze, che crederà potere influire alla maggiore chiarezza, ed identificazione loro, accennando pure ad una per una il recapito, da cui egli le avrà ricavate, e non dovrà giammai regiſtrarle ſenza eſſerſi prima accertato, per quanto moralmente da lui ſi potrà, che eſſe ſieno legittime, e autorizzate dagl' opportuni, o generali, o particolari ordini, locchè di leggieri eſſo riconoſcerà, ſe uſerà di frequenti, e quaſi giornalieri riſcontri delle ſpeſe con ciò, che ne giuſtifica la neceſſità, o la convenienza conoſciute da Chi preſiede all' Opera in generale, o a quel tal Uffizio in particolare; poichè come

ſi è

si è detto di sopra, se verrà scoperto da' Presidenti, o dal Primo Ragionato qualche sbaglio, o infedeltà nelle Partite da lui descritte, benchè ciò succeduto fosse senza positiva colpa di lui, ma per quella degli Uffiziali delle Officine, che egli non abbia avvertita, ed avvisata al Ragionato, gli sarà imputata, e ne dovrà dar conto, come di colpa propria, per avere ommesso di accertarsi fondatamente delle partite, prima di porle in Giornale. Per il qual fine non differirà mai tanto nel registrarle, che ne provenga sì grosso cumulo, onde impossibile riesca il fare sopra di tutte il dovuto maturo riflesso.

II. Sarà pure di lui peso il tenere tutti quegli altri Libri di minor conto, de' quali per mancanza di speciale Deputato, od Uffiziale venisse incaricato dal primo Computista d' ordine de' Presidenti.

GIORNALISTA è obbligato ai Libri anche di minor conto.

Digitized by Google

DEL TESORIERE.

Cap. Duodecimo.

TESORIERE si elegge dalla Congregazione Generale con Sicurtà.

I. ALl'importantiſſimo impiego di Teſoriere del Grande Spedale verrà preſcelto dalla Generale Congregazione un Soggetto, a cui, oltre un ragguardevole Patrimonio, la pubblica fede faccia indubitata teſtimonianza della lui capacità, e ſicurezza, la quale dovrà ancora eſſere munita di valevole Sicurtà, che aſſicuri ſolidamente la fidanza dell' Opera in eſſo Soggetto, il quale ſe foſſe lo ſteſſo, che ſerve attualmente di Teſoriere al Pubblico, non ſaria che ſommamente giuſtificata la elezione della Congregazione, perchè confirmata dai pubblici voti. Tutta volta per alcuna ragione, ſe quella crederà di dovere recedere, e variare dalla elezione della Città, lo potrà fare, anzi lo dovrà, appoggiata che foſſe a forti ragioni, che le perſuadeſſero tale receſſo.

TESORIERE deve riſpondere della cuſtodia del denaro, e deve pagare li Mandati, quando ſieno ſottoſcritti almeno da due Preſidenti, e dal Computiſta Primario.

II. Dovere d' eſſo Uffiziale ſarà il ritirare, e cuſtodire a totale lui riſchio il denaro dell' Opera, ſpedendo li Viglietti di debito di Caſſa alla Computiſteria eſprimenti la perſona, la quantità, e la cauſa del pagamento, e quindi pagarlo riſpet-

Digitized by Google

pettivamente a chi gli esibirà legittimi Mandati, sottoscritti almeno da due Presidenti di Residenza, e firmati dal Computista Primario dell' Opera. Dovrà in oltre ritirando li Mandati tenere esatto conto della sortita di Cassa, e dell' introito in quella; e dovrà in ogni Trimestre presentare ai Presidenti di Residenza la Filza de' Mandati da lui pagati accompagnata da Nota dimostrante il numero di ciascun Mandato, il giorno della di lui spedizione, e la somma pagata, e tale Nota riscontrata dai Presidenti con ciascun Mandato, verrà da loro sottoscritta, e restituita al Tesoriere medesimo, a cui varrà per giustificazione de' fatti pagamenti in luogo de' Mandati, e la stessa Nota ricopiata dal Sotto Computista rimarrà presso la Computisteria per norma, onde dare credito in Scrittura alla Cassa dei Pagamenti seguiti; ed i Mandati saranno ordinatamente riposti in Archivio dall' Archivista in comprovazione, che quei Creditori dello Spedale sono stati pienamente soddisfatti.

Digitized by Google

DEL PRIMO CAPELLANO, O SIA CAPPELLANO CURATO E DEGLI ALTRI CAPPELLANI INFERIORI, E SUBORDINATI.

Cap. Decimoterzo.

CAPPELLANO CURATO si elega dalla Congregazione Generale.

I. Essendochè la parte, che riguarda il Spirituale delle Persone dimoranti *pro tempore* entro il recinto del Grande Spedale, e sue aderenze tutte, formar debba l'oggetto delle più serioſe riflessioni della Congregazione Generale de' Presidenti al medesimo; quindi sarà del più accurato pensiere della Congregazione istessa, lo scegliere, ove il caso lo porti, un Sacerdote Secolare, per dottrina, e per morigeratezza il più idoneo, e capace, che per lei trovare si possa, il quale Primo Cappellano, o Cappellano Curato chiamandosi, in un col nome l' uffizio eserciti altresì di Parroco delle persone predette, le quali in quello, che concerne le anime loro, a lui dovranno soggiacere per tutto il tempo, in cui nell' Ospitale faranno dimora.

II.

II. Eletto che sia tal Cappellano dalla Congregazione, dovrà presentarsi al Superiore Ecclesiastico per l' approvazione alla cura delle Anime; e si procurerà, che esso resti munito delle più ampie facoltà, cosicchè ne' casi repentini, e inopinati, qui forse più che altrove contingibili, provvedere per lui si possa opportunamente al bisogno, ed esigenza.

CAPPELLANO CURATO eletto dalla Congregazione, si presenti al Superiore Ecclesiastico per approvazione, e facoltà.

III. Sarà egli ammovibile *ad nutum* della Congregazione mentovata; la quale però avrà presente non doversi da lei usare di tale jus, se non se nelli casi, e con le moderazioni, che ne prescrive il Diritto Canonico.

CAPPELLANO CURATO è ammovibile *ad nutum* della Congregazione nei casi prescritti dal Gius Canonico.

IV. Oltre l' Abitazione, che congrua gli verrà assegnata nello Spedale, ad effetto, che possa essere pronto ad accorrere in ogni urgenza, ed oltre il Vitto, che gli verrà dal Pio Luogo giornalmente somministrato, sarà egli provisto di quell' annuale stipendio, o emolumento, che pensate le circostanze de' tempi verrà dalla Congregazione Generale stimato convenire.

CAPPELLANO CURATO provvedasi di Quartiere, Vito, e Stipendio nello Spedale.

V. La carica, che si accinge a sostenere di Cappellano Curato del Grande Spedale, qualora vi si ponga mente, come pur devesi basterà certamente di per se sola, siccome a renderlo avvertito de' suoi più precisi doveri, così a tenerlo attento, e sollecito per eseguirli. Tuttavia si è sti-

CAPPELLANO CURATO sia ben attento, e sollecito per li doveri del suo Ministero.

Digitized by Google

è ſtimato bene di ſoggiungere quanto ſiegue, piuttoſto ad oggetto di dargli una qualche idea del ſuo impiego, che di reſtringere fra queſti ſoli cancelli l' ampiezza, ed eſtenſione del paſtorale ſuo miniſtero, il quale dovrà in oltre eſtenderſi a quel di più, che ſi poſſa ſtimare confacente, e neceſſario per il bene, e vantaggio delle Anime alla di lui attenzione affidate.

CAPPELLANO CURATO ſia eſemplare di Coſtumi, ed aſtinente da Giuochi.

VI. Sembra quì ſuperfluo il rammentarſi l' obbligazione ſua ſtrettiſſima di una edificante aggiuſtatezza di parole, d' una continua aſtinenza da' giuochi, ed altre puerilità, d' uno ſtudio indefeſſo maſſime delle Sagre Lettere, in ſomma d' una tal compoſtezza d' eſterno, non meno che d' interno, la quale il renda ſempre più degno di quel riſpetto, e veneratione, che da tutti a ragione richiede l' eccelſo ſuo carattere.

CAPPELLANO CURATO dia ſicurtà per la Cuſtodia delle Mobiglie, e Suppelletili.

VII. Aſſunto ch' egli ſia all' impiego predetto, gli verrà ſotto fedele Inventario conſegnata tutta la Mobiglia, e Suppelletile Sacra, e Profana riguardante la ſua carica, con quant' altro di ragione dell' Opera dovrà paſſare alle di lui mani, ed egli dovrà tutto ricevere ſotto idonea Sicurtà per la ſicurezza della reſtituzione a favore dell' Opera ſteſſa. Qualora venga poi a terminare per morte, dimiſſione,

Digitized by Google

sione, rinoncia, o in altra qualunque maniera il di lui uffizio.

VIII. Sarà di lui cura il tenere bene ordinati, e custoditi li soliti Libri Parrocchiali de' Battezzati, de' Morti, de' Cresimati, e de' Conjugati, ne' quali Libri dovrà sollecitamente notare secondo la formola del Rituale Romano le rispettive partite de' Battesimi, delle Sepolture, delle Confermazioni, e dei Matrimonj, e ciò con tale esattezza, e pulizia, che se ne possano in ogni tempo, e ad ogni occorrenza rilevare le memorie a comprovazione legittima di quanto sta in essi registrato. Sopra di che, sarà cosa assai commendabile, se il Canonaco Deputato allo Spedale si piglierà la pena di farsi di quando in quando mostrare essi Libri, per riconoscere se siano a dovere tenuti, e per farne di buon ora emendare, ove giammai ve ne fossero, i diffetti.

LIBRI DE' MORTI, DEI BATTESIMI, DELLE CRESIME, E DEI CONJUGATI si devono tenere in ordine chiaro dal Cappellano Curato.

CANONICO DEPUTATO allo Spedale visiti i Libri Parrocchiali.

IX. Qualora al Cappellano Curato giunga avviso essere arrivata di fresco alcuna persona inferma nel Grande Spedale (lo che sarà facile a riconoscersi da lui medesimo mediante la indicazione dell' ordinata fettuccia di color celeste), sarà suo primo pensiere l' andare personalmente a visitarla, non solamente affine di recargli caritativamente quel conforto, che gli sarà

CAPPELLANO CURATO è obbligato a visitare gl' Infermi tostochè arrivano alla Infermeria per confortarli, e disporli ai Sagramenti.

Digitized by Google

sarà possibile, con esibirsi a quanto sia in sua mano per l' opportuno di lei sollievo, e coll' animarla ad una Cristiana conformità col Divino santo volere, ma ancora ad oggetto di destramente persuaderla ad una sacramental Confessione, quale procurerà che segua almeno dentro al terzo giorno dal di lei ingresso nella Infermeria, ove le circostanze non esigessero ciò farsi anche più sollecitamente. Si offerirà egli pertanto a ricevere la di lei Confessione, ove così alla medesima sia in grado, ed in caso contrario si esibirà di provederle quell' altro Confessore, che più gradito le fosse, ed accetto. Nel che tutto si studierà di farle capire, che siccome i peccati sono ordinariamente la trista origine de' mali, onde siamo gravati; così il rimetterſi in grazia di Dio potrà giovarle ad ottenerle la sanità stessa corporale, ove ciò sia spediente, ed opportuno agl' interessi più assai importanti dell' anima sua.

CAPPELLANO CURATO esigga lo adempimento del Precetto Pasquale da tutti li dimoranti nello Spedale, ed anzi procuri a tutto studio la Comunione Mensale.

X. Con eguale premura procurerà il Cappellano Curato, che le persone tutte alla sua Cura commesse, oltre la dovuta esecuzione puntuale del Pasquale Precetto, si accostino ordinariamente almeno una volta il mese ai Santi Sagramenti; dal che fare mancando alcuna d' esse, se dopo qualche caritativa ammonizione non

Digitized by Google

non iscorgerà la dovuta emenda, ne porterà avviso ai Presidenti, affinchè questi possano dar mano ad applicarvi i più opportuni provvedimenti.

XI. Con frequenti del pari che zelanti discorsi morali prenderà egli ad ammaestrare le Persone tutte degenti nel Grande Spedale delle verità fondamentali di nostra Santa Ortodossa Fede, e de' precisi doveri dell' Uomo Cristiano, e si sforzerà di fare loro concepire odio estremo al peccato, fuga sollecita delle perniciose occasioni, amor fervoroso alle più commendabili virtù. Si studierà d' imprimer loro il salutevole costume di sollevare la mattina appena svegliati la mente a Dio, per riconoscerlo primo nostro principio, ed ultimo fine beato, per ringraziarlo de' benefizj tutti dalla sua mano liberale donatici, e massime dell' amorosa custodia di noi avuta nella notte trascorsa, e per supplicarlo di sua benigna assistenza nel decorso del vegnente giorno, tutte a di lui gloria indrizzando le diurne, qualunque elle sieno, buone, o indifferenti operazioni: suggerirà alle medesime essere necessario il frequentemente ricorrere a Dio, implorando la di lui assistenza; ed ottima cosa esere il frequente fiduciale ricorso a Maria sempre Vergine, al Santo Angelo

CAPPELLANO CURATO faccia frequenti Discorsi morali a profitto salutare di tutti li commoranti nello Spedale, per renderli buoni Cristiani, e per conseguenza utili allo Spedale.

Digitized by Google

Tutelare, ed agli altri Santi Avvocati; insomma procurerà di eccitarle ad esercitare, cadauna privatamente, e da se somiglievoli atti di pietà, e di divozione, oltre agli altri, da compiersi generalmente, ed in commune da tutti gli abitanti nel Pio Luogo, cioè a dire della giornaliera assistenza al tremendo incruento Sagrifizio della Santa Messa, e della quotidiana recitazione del Rosario della Beata Vergine Maria.

CAPPELLANO CURATO fia zelante per ridurre dolcemente al retto camino chi fosse traviato.

XII. Veglierà con infaticabile zelo, ed attenzione su gli andamenti delle ridette Persone tutte, ed alcuna fra esse scorgendone di men lodevoli costumi, sarà premuroso con opportune caritative insinuazioni di ricondurla dolcemente sul retto sentiere del santo timor di Dio, ed ove ciò non riuscisse profittevole, non tarderà a renderne intesi li Presidenti, li quali si faranno un dovere d' applicarvi le più addattate providenze, anche coll' espulsione di tale persona dal Pio Luogo, affinchè non si estendano i di lei perniciosi esempli alla infezione de' buoni.

CAPPELLANO CURATO fia bene avvertito di chiedere provvedimento contro li traviati incorregibili,

XIII. Si vuol ben credere, che un sì dilicato riflesso quanto basterà a rendere sollecito il Cappellano Curato sugli andamenti delle Persone affidate alla sua attenzione, e premura, verrà altrettanto a te-

Digitized by Google

a tenerlo avvertito, di non caricarne indebitamente le mancanze, ad oggetto non solo di non farsi debitore a Dio della tradita verità, ma altresì di non farsi della espoſta menzogna reſponſabile alla Congregazione, la quale dovendo ſulla di lui fede ripoſare in coſa di tanto momento, da lui eſigerebbe le più congrue ſoddisfazioni, ove, o per la lui taciturnità ella non ovviaſſe a depravati coſtumi d' alcun traviato, o dalle falſe di lui rappreſentanze foſſe ella ſpinta a qualche violente riſoluzione contro d' alcuno innocente a pregiudizio della verità, e della giuſtizia.

che poſſino pregiudicare agli altri, ben ſicuro però della verità.

XIV. Per queſto non ſi ſarà mai contento d' inculcare alla diſappaſſionata premura del Cappellano Curato gl' intereſsi Spirituali delle perſone a lui confidate, con che però egli ben ſappia, che quanto a lui ſi raccomandano, in ordine alle anime loro li Relegati nella Caſa di Correzione, altrettanto gli reſta vietato lo ingerirſi negli affari loro temporali, ſolo potendo egli prendere ſu tale particolare lingua da loro, per riferirne i ſentimenti ai ſoli Preſidenti Deputati, i quali dopo ciò penſeranno qual coſa s' abbia per eſsi a fare a norma di quanto viene eſpoſto nel Cap. 9.

CAPPELLANO CURATO.
ſia premuroſo degli affari Spirituali, ma altretanto alieno dai temporali, maſſime per li Detenuti in Correzione.

Digitized by Google

CAPPELLANO CURATO fia premuroſo ſopra tutto, perchè niuno muoja ſenza li Santiſſimi Sagramenti.

XV. Sarà ben egli il Cappellan Curato oninamente ſollecito di fare, per quanto da lui ſi poſſa, in modo, che niſſuna delle perſone alla di lui vigilanza ſoggette ſi parta da queſto Mondo ſenza eſſere prima munita de' ſoliti Sagramenti di Santa Chieſa, cioè della Sagramentale Confeſſione, del Santiſſimo Viatico, della Unzione eſtrema, e però ad ogni menomo indizio, o notizia, che alcuna d' eſſe in pericolo ſi trovi di Morte vicina, dovrà toſtamente amminiſtrarglieli, bene inteſo, che ove dalla perſona così inferma chieſto foſſe alcun diverſo Confeſſore, ſia egli pronto a compiacernela in coſa di così grave momento.

CAPPELLANO CURATO aſſiſti alli Moribondi.

XVI. Dopo di che non crederà già eſſo di avere con ciò ſolo ſoddisfatto adequatamente al ſuo impiego, ma farà ſua premura di aſſiſterli indefeſſo ſino agli ultimi momenti al fianco per ſuggerirli con tutta carità gli atti ſoliti, e neceſſarj di Fede, di Speranza, e d' Amor di Dio, per eccitarla ſovente ad un vero dolore di ſue colpe, ed a una ſanta raſſegnazione nel divino adorabile volere, per replicargli di tanto in tanto l' aſſoluzione de' ſuoi peccati, ed in ſomma per dargli mano ad un felice paſsaggio da queſta all' altra vita nel bacio amoroſo del Signore.

XVII.

Digitized by Google

CAPPELLANO CURATO riceva li Teſtamenti, ed ultime volontà in mancanza di Notaro.

XVII. Ove alcuno de' Moribondi in detto Grande Spedale confidare voleſſe da eſeguirſi dopo la morte l' ultima ſua diſpoſizione, e non vi foſſe il Notaro, o Cancelliere dell' Opera, che l' accoglieſſe per farla di pubblico gius, e diritto, potrà il Cappellano Curato riceverla, e ſcriverla in preſenza almeno di due Teſtimonj; dopo di che la conſegnerà nelle forme ſolite al Cancelliere predetto, che ne farà rogito a pubblica indubitata teſtimonianza della verità, e ad oggetto, che ſia la diſpoſizione medeſima ſenza dubbio veruno mandata ad effetto.

SEPULTURE delli Cadaveri alcune in Chieſa, altre fabbricate nel Cimiterio, ed altre arbitrarie ai Moribondi.

XVIII. E' inconcuſſo principio di Legge sì Canonica, che Civile, eſſere libera ad ognuno, e volontaria la elezione della Sepoltura; e però venendo nello Spedale a mancare di vita alcuna perſona, la quale abbia vivendo ſpiegata la ſua volontà intorno al ſito, in che voglia eſſere ſepolta a ſue ſpeſe, queſta dovrà onninamente attenderſi, ed il Cappellano Curato dovrà preſtarſi all' accompagnamento del Cadavere, previa la intelligenza de' Preſidenti di Reſidenza, ſerbata nel reſto la conſuetudine appreſſo Noi vigente: locchè pure avrà ad eſeguirſi, qualora avendo il defonto l' Arca ſepol-

crale

crale de' ſuoi Maggiori in alcuna Chieſa della Città, li ſuoi parenti faceſſero iſtanza, che colà ne foſſe portato il cadavere. Tolti i quali caſi dovranno i cadaveri tutti delle perſone morte nel Grande Spedale ſeppellirſi ne' Sepolcri del Cimiterio dell' Opera, oppure in Chieſa, ſe così diſporranno detti Preſidenti, e ſaranno ſempre, tanto negli uni, che nell' altra accompagnati dal Cappellano Curato, il quale in ogni caſo ſarà ſollecito di formarne partita nel Libro de' Morti, aggiungendo, ove ſia ſtato ſeppellito il cadavere.

MATRIMONII NELLO SPEDALE ſi facciano dal Cappellano Curato ſecondo le Sagre preſcrizioni, e ſe ne faccia memoria a Libro.

XIX. Può certamente alcuna volta al Cappellan Curato ſuddetto preſentarſi occaſione d' aſſiſtere ad alcun Matrimonio; nel qual caſo ſarà di ſua premura l' oſſervare quanto dalla Sagra Congregazione in ſimili contingenze viene generalmente preſcritto, o quanto dal Superiore Eccleſiaſtico nella ſpeciale ſua Diputazione veniſſe particolarmente comandato: ma ſeguito che ſia il Matrimonio, ſarà altresì di ſua attenzione il portarne a Libro la conveniente memoria.

CAPPELLANO CURATO deſtinato alla Caſa di Dio, agli Eſpoſti, e ſue Dipendenze.

XX. Siccome poi è di addiacenza al Grande Spedale la Caſa di Dio, deſtinata all' importantiſſimo impiego di accogliere, ed allevare i Baſtardini, e gli Eſpoſti, così dovrà ſu queſta ancora eſtendere il Cappellan

Digitized by Google

pellan Curato le ſue ſollecitudini, delle quali, in quanto poſſono meritare alcun particolare riguardo, oltre il già detto di ſopra, ſi fa qui preciſa ſpeciale menzione.

BATTESIMO DEGLI ESPOSTI.

XXI. Naſcendo dunque nella Caſa, o venendo d' altronde portati de' Bambini, cui non coſti nel ſolito modo eſſere ſtato amminiſtrato il Santo Batteſimo, lo amminiſtrerà egli loro toſtamente, per lavarne le anime loro dalla macchia Originale, ed aſſicurare ad eſſe in ogni caſo di morte, lo acquiſto felice del Paradiſo; e ſarà avvertito d' imporre a cadauno di loro almeno due nomi di Santi, o Sante riſpettivamente, ad oggetto di evitare la confuſione sì agevole ad accadere nell' Opera, e come meglio al Cap. Trigeſimo, num. 5, dopo di che ne farà la conſueta memoria nel Libro de' Battezzati.

CAPPELLANO CURATO faccia il Cattechiſmo agli Eſpoſti.

XXII. Fatti, che eglino ſieno grandicelli, e però in iſtato di ricevere inſtruzioni, conducenti a formare in eſſi li buoni principii della educazione, ogni Feſta nel dopo pranzo all' ora opportuna farà loro il Cattechiſmo, ſpiegando ad eſsi ſecondo la loro capacità le maſsime, e verità principali di noſtra Santa Fede Cattolica, e cercando, che eſsi gettino fino dalla prima età ſodi fondamenti di

un

Digitized by Google

un lodevole Cristiano contegno, che sia un dì capace di compensare lo svantaggio della loro miserabile estrazione; locchè essendo, come ogn' uno ben vede di somma conseguenza, e necessità, non sarà se non se bene, che il Canonaco deputato *pro tempore* alcuna volta vi si trovi presente affine di accertarsi in persona, e fare esperimento del progresso loro in affare di sì rimarcabile importanza.

CAPPELLANO CURATO instruisca gli Espositi, e li disponghi opportunamente ai SS. Sagramenti.

XXIII. Accostandosi poi il tempo, in che essi debbano essere ammessi alli Santi Sagramenti della Confermazione, Penitenza, ed Eucaristia rispettivamente, raddoppierà il Cappellano Curato le sue premure, affine di fare intendere ai Candidati la quidità, importanza, e disposizioni ricercate a tal preciso Sagramento, acciocchè prevenuti totalmente i Giovinetti di tali notizie, procurino di portarvisi in modo, da ritrarne i preziosi salutevoli effetti, pe' quali è stato instituito dal benignissimo nostro Signor Gesù Cristo.

CAPPELLANO CURATO sia sollecito delle Confermazioni.

XXIV. Si ricorda in oltre al Cappellano Curato l' obbligo di formare nel Libro dei Cresimati la partita di quelli, che avranno ricevuto questo Sagramento, i quali, ove l' avessero ottenuto in età sì tenera, da poterne agevolmente smarrire la memoria, dovrà egli di quando

Digitized by Google

do, in quando ad esi rinnovarla, onde si vieti la sacrilega repetizione di un Sagramento, il quale imprimendo nell' anima indelebile il Carattere, non ammette certamente reiterazione.

CAPPELLANO CURATO nuovamente incaricato di attenzione, e sollecitudine.

XXV. Dal solo in fin qui espresso (giacchè tutto ei già non circonscrive, ed abbraccia l' ampiezza del Pastorale suo ministero, troppo mai sempre tenuto essendo a cercare affannoso, e promovere indefesso il bene, e vantaggio delle anime dal Signore affidategli), dal solo in fin qui espresso, dunque, potrà agevolmente il Cappellano Curato riconoscere quanto gran peso a lui rimanga addossato, e di quanto debitore a Dio renderebbesi, ed alla Congregazione responsabile, ove meno premuroso egli fosse di corrispondere con tutta esattezza a suoi gravi doveri. E' vero, che la Congregazione Ordinaria avrà cura di aggiungere a lui altri inferiori subordinati Cappellani, i quali colle vigilanti attenzioni loro si studino di dargli mano nel disimpegno il più esatto del suo gravissimo impiego. Ma persuaso, che e' sia, come pure esser debbe, che a lui sono principalmente commesse quelle anime, non potrà un sì geloso pensiere non tenerlo ogn' ora pronto, e sollecito nell'

adempimento preciso dell' impòrtante suo carico.

CAPPELLANO CURATO risieda sempre nello Spedale.

XXVI. Intenderà egli però essere di sua maggiore obbligazione il fare continua la sua residenza nel Grande Spedale, ad oggetto di essere pronto al suo bisogno. Che se pure alcuna volta per breve tempo, si avrà ad assentare, farà suo pensiere, che altro, od altri fra li Cappellani inferiori predetti rimanghino impiegati nella cura delle anime stesse, muniti delle facoltà, che più ponno essere necessarie per la consecuzione di un così rilevante effetto. Si disse per *breve tempo*, giacchè, ove l' assenza per più dovesse essere di tre giorni, oltre la detta avvertenza quella avrà il Cappellano Curato, di farvi intervenire la facoltà accordata almeno da' Presidenti di Governo, i quali però sapranno di non doverla negare, ove per l' assenza venisse addotto legittimo ragionevole motivo.

CAPPELLANO CURATO non può assentarsi per più di tre giorni senza licenza de' Presidenti.

CAPPELLANI SUBORDINATI.

XXVII. Resta qui poco ormai da soggiungere per riguardo alli predetti inferiori subordinati Cappellani, che saranno di tempo in tempo eletti, ed a spese dell' Opera provveduti dalla Congregazione Ordinaria a sollievo del primo, o sia Curato Cappellano.

XXVIII. Le qualità, dette di sopra ricercarsi in questo, sì per ordine alla morige-

Digitized by Google

rigeratezza, che in ordine alla ſcienza, ſiccome avviſeranno gli Elettori delle abilità da ricercarſi ne' Soggetti da ſcieglierſi per Cappellani inferiori, così l'enumerazione, che di ſopra ſi è fatta degl' obblighi a lui ſpettanti, avviſerà i Cappellani predetti del vero loro dovere, e rendendogli aſſidui, infaticabili, e pronti alla eſecuzione, riſpettoſi ai Preſidenti, e ſuggetti agl' ordini del Primo Cappellano Curato, farà eſſere la Congregazione ben contenta di averli eletti, e di mantenerli a gloria di Dio, ed a prò, e vantaggio delle anime.

DE' PRESIDENTI
SPEZIALMENTE DEPUTATI
AGLI EFFETTI, E BENI DELL' OPERA DEL GRANDE SPEDALE.

Cap. Decimoquarto.

AUTORITA' SOPRA LI FATTORI, E MEZZADRI NEI PRESIDENTI.

I. LI Presidenti, che per ispeziale deputazione avranno la cura degl' interessi, e Beni tutti dell' Opera, siccome saranno forniti della piena autorità sopra li due Fattori tanto per la Città, che per la Campagna, sopra li Mezzadri, o Lavoratori di qualunque natura, e sopra gli Effetti dell' Opera in genere, così appoggiate rimangono alle caritatevoli sollecitudini loro le seguenti inspezioni.

OBBLIGHI DA SODDISFARSI, DEBITI, E CREDITI.

II. Saranno solleciti per la esazione dei Crediti, per il pagamento dei Debiti, e per la soddisfazione degli Obblighi.

VIGILANZA DELLI PRESIDENTI per la Coltura dei Terreni, e manutenzione delle Fabbriche.

III. Dovranno visitare alcuna volta fra l' Anno tutti li Beni dell' Opera tanto di Città, che di Campagna, per vedere come sieno tenuti, se lavorati vengano a dovere, sieno ben piantati, sieno mantenuti scavati li fossi, e tirate le viti, ed in somma, se sia usata sopra dei medesimi

Digitized by Google

simi tutta quell' attenzione, che si richiede a lodevole agricoltura, e ad utile economia, rilevando nel tempo stesso, se dai Lavoratori, e dai Fattori si adempiano le rispettive Parti dei loro doveri, e se dagli Affittuarj si osservino li Patti, e Capitoli di Locazione.

IV. Riconoscendo li Fattori poco capaci del loro impiego, o disattenti nell' adempimento delle loro incombenze, come pure riscontrando, che li Mezzadri, o Lavoratori suddetti sieno inabili alla buona custodia, e alla coltura degli Effetti, faranno premura di loro delicatezza l' informarne subito la Congregazione Ordinaria, la quale tanto nell' uno, che nell' altro caso provvederà con gli opportuni Comiati, e Congedi, e con quelle providenze, che saranno riconosciute più utili ai casi. CONTI MEZZADRILI.

V. Al ricorrere dell' annuale festività dell' Ognissanti, o poco dopo si prenderanno la pena di presiedere alli Conti de' Mezzadri, facendo le occorrenti quietanze, e residuando i debiti loro, i quali procureranno, che restino diminuiti, e saldati il più presto che sia possibile, insistendo bene, che sieno conservati a dovere tutti quei capi, che necessariamente lasciare si devono alla custodia dei Mezzadri, o Lavoratori, di modo che nulla CONTI MEZZADRILI sotto la Presidenza de' Deputati

ab-

Digitized by Google

abbiasi a perdere, o smarrire, massime nel caso di partenza loro dagli Effetti.

PONTE ALTO FABBRICHE.

VI. Sotto la direzione loro saranno le Fabbriche, e rispettivi risarcimenti tanto di Città, che di Campagna, compreso il Ponte Alto sul fiume Secchia, e qualunque altro, che fosse per mantenimento, o per pedaggio all' interesse dell' Opera, e a tal effetto procureranno di avere sempre un Magazzeno di Legnami occorrevoli per pronto riparo alle occasioni, radunando con pari sollecitudine, e prudente custodia tanto le Ferrarezze, quanto la Calce, ed il Gesso, che necessarj sieno a custodirsi in riserva per l' oggetto dei risarcimenti, rimettendo al prudente arbitrio loro la quantità, e qualità, secondo i casi, per non assoggettarsi al pericolo di detrimento.

MAGAZZENO per li Materiali.

FABBRICHE, E RISARCIMENTI da parteciparsi, ed ordinarsi dalla Congregazione Ordinaria.

VII. Prima però di ordinare una Fabbrica nuova, od un risarcimento, che richieda una spesa considerabile, vale a dire, che importi più di Lir. 1000. di Modena, avranno la riflessione di prevenire con la occorrente perizia la Ordinaria Congregazione, combinando seco lei le massime, e rilevandone il sentimento, per ordinare in appresso, quanto verrà da essa risoluto, ed indicato negli atti.

Relazioni di operato da darsi alla Congregazione.

VIII. Delle operazioni ordinarie, che più frequentemente caderanno sotto la lo-

ro

loro inſpezione, comecchè oggetto della premura, ed autorità loro, ſarà pur anche conveniente lo informare alcuna vota il Corpo intiero della Congregazione, per diſimpegno proprio, ed a comune cognizione dei Soggetti, che la compongono.

DEI

Digitized by Google

DEI FATTORI.

Cap. Decimoquinto.

DIPENDENZA DEI FATTORI alla Diputazione.

I. ALmeno due ſaranno li Fattori deſtinati al ſervizio della Grand' Opera tanto per Città, che per Campagna, ſenza veruna diſtinzione dell' uno dall' altro, di modo che amendue poſſino tanto alternativamente, quanto ſuppletoriamente ſervire alle incombenze loro, dipendentemente dalla Congregazione, e e dai Preſidenti ſpezialmente Deputati.

SOLIDITA' LORO.

SIGORTA' DA DARSI DALLI FATTORI.

II. La di loro, e di ciaſcun d' eſſi elezione ſpetterà alla Congregazione Ordinaria, la quale riconoſcerà, ſe ſieno Perſone Civili, non eſcluſi i Sacerdoti, e ſe ſieno capaci, ed abili ad eſercitare lodevolmente il proprio uffizio, obbligandoli ſempre a dare un' idonea Sigortà Secolare convenibile.

VIGILANZA DEI FATTORI per la Coltura dei Terreni, per le Piantazioni, per li Sgoli, e per li Confini.

III. Loro cura ſarà la vigilanza tanto ſopra i Beni affittati, quanto ſopra i Beni tenuti in maneggio, procurando, che gli uni, e gli altri ſieno ottimamente tenuti, e che in modo particolare quelli di Campagna ſieno ben lavorati, piantati, e ſeminati ai debiti tempi, che sieno tirate le Viti, raccolti li Frutti, e che principalmente sieno tagliati i Faſci con prudente,

Digitized by Google

dente, e cauta regola a ſtagione opportuna, ben accertandoſi, che non ſegua tagliamento d' Alberi, e che non venghino pregiudicati li riſpettivi Beni nelle loro ragioni, e particolarmente nei Confini, nelle Carrate, e nei Sgoli, pronti eſſendo, e ſolleciti in ogni caſo di danno, o uſurpazione a ragguagliarne ſubito li Presidenti Deputati, che daranno l'opportuno provvedimento.

RELAZIONI DA DARSI ALLI PRESIDENTI DEPUTATI.

IV. Viſiteranno ſpeſſe volte tutti li detti Beni, e così anche tutte le Fabbriche dentro, e fuori di Città, per riferire giuſtamente, e con la dovuta puntualità alli Preſidenti Deputati li riſarcimenti, che foſſero neceſſarj, affine di ricevere da eſſo loro l' ordine, ed il metodo di eſecuzione; e non ommetteranno d' inſinuarsi ai medeſimi, anche per piccoliſſime operazioni, ritardate le quali, ne viene ſempre più grave diſpendio, e pregiudizio; bene intesi, che in ogni caſo, tanto di riſarcimento, che di Fabbrica, dovranno perſonalmente aſſiſtervi, a diſpoſizione de' Deputati.

TAVOGLIERE; E PIANTAZIONI.

V. Faranno loro premura, che ciaſcun Effetto di Campagna abbia il proprio Tavogliere di Frutti, Olmi, e Mori proporzionato alla grandezza, e biſogno del fondo almeno; e lo faranno lavorare a' debiti tempi, per fare con altrettanta

Digitized by Google

diligenza piantare gli Alberi, che di tempo in tempo verranno prodotti in istato di essere collocati, e posti dove sia di bisogno, e qualora alcuni di questi Tavoglieri produccssero utilmente quantità maggiore al bisogno degli Effetti dell' Opera, anderanno inteſi con li Presidenti Deputati per farne la vendita in quel modo, e forma, che sarà loro prescritto, ad utile sempre dell' Opera. Maggiore poi premura sarà per loro il conservare in ciascheduno Effetto il numero necessario de' Bestiami, e promoverne con diligenza lo accrescimento.

BESTIAMI.

DIVISIONE DELLE RENDITE con li Mezzadri.

VI. Si dovranno personalmente sempre trovare presenti alle divisioni de' Grani, e rendite con li Mezzadri, per ritirare diligentemente la porzione spettante all' Opera, e consegnarla ai rispettivi Uffiziali.

LIBRI, E CONTI DEI FATTORI.

VII. Saranno obbligati a tenere li suoi Libri ben regolati, sopra dei quali dovranno scrivere tutte le cose concernenti al di loro maneggio, per abilitarsi a dare il dovuto conto ad ogni richiesta dei Presidenti Deputati, ed in modo speziale di tutto ciò che avranno venduto, comprato, o permutato, e precisamente nei Bestiami, come pure le rispettive Rendite degli Effetti, e allora quando sarà presso di loro qualche somma di de-

Digitized by Google

denaro in qualsifia modo ricavato dagli Effetti, e dai Beftiami, dovranno paſſarlo fedelmente nel Banco dell' Opera, riportando la ricevuta; che ſpieghi da qual genere, e da qual fondo provenga la riſpettiva ſomma, la quale ricevuta, dovranno immediatamente conſegnare alla Computiſteria dell' Opera, che facendone lo ſcarico, ne farà in ſeguito l' uſo conveniente in Scrittura.

LI FATTORI non ſi poſſono appropriare la più minima coſa dell' Opera.

VIII. Non potranno li Fattori, in conto alcuno, nè ſotto qualſivoglia preteſto, titolo, o colore appropriarſi, o valerſi di alcuna coſa, benchè menoma di ragione dell' Opera, nemmeno a titolo di volerla pagare, e non potranno vendere all' Opera alcuna coſa del proprio, molto meno poi potranno ricevere donativo alcuno, nè dagli Affittuarj, nè dai Lavoratori dell' Opera, ancorchè ſpontaneamente, o non richieſti voleſſero donare, ſotto pena della privazione d' uffizio, come pure reſta loro proibito qualſivoglia commerzio di Mercanzia, Giovatica, o Socida con li Mezzadri dell' Opera, de' Carreggi dei quali non potranno mai valerſi per uſo proprio.

E non poſſono vendere alcuna coſa del proprio alla medeſima.

RESIDENZA DEI FATTORI all' Anticamera de' Preſidenti.

IX. Sarà obbligo loro, quando impediti non ſieno per affari ſpettanti all' Opera, di ritrovarſi ogni mattina nell' anticamera de' Preſidenti, per ricevere, ed eſe-

Digitized by Google

guire gli ordini di qualunque natura, che foſſero loro abbaſſati, bene inteſi, che ſaranno ſempre compatibili, e col loro carattere, e col loro uffizio.

CAVALCATURA DEI FATTORI.

X. Proibito, e difeſo, come lo è, qualſiſia uſo, ed appropriazione delle coſe dell'Opera dovranno provederſi, e mantenere a tutte ſue ſpeſe la neceſſaria Cavalcatura decente, che ſarà contemplata nell' aſſegnazione dei ſtipendj.

GUAR-

Digitized by Google

GUARDAROBA.

DE' PRESIDENTI SPECIALMENTE DEPUTATI A QUEST' UFFIZIO.

Cap. Decimoſeſto.

GUARDAROBE.

I. AVranno eglino tutta l' autorità ſopra l' Uffiziale, e Subalterni di Guardaroba, li quali dovranno prontamente ubbidire in tutto ciò che ſia della incombenza.

DEPUTAZIONE SPEZIALE e metodo di Uffizio.

II. Della inſpezione di detti Preſidenti ſarà la proviſta di tutto ciò, di cui dovrà eſſere fornita la Guardaroba, non permettendo, che alcuna, benchè menoma coſa, venghi eſtratta fuori ſenza gli ordini opportuni nei riſpettivi tempi aſſegnati, e niuna del pari vi entri ſenza loro ſaputa: A queſti reſterà il carico, di fare conſegnare metodicamente al Guardarobe le finiture occorrenti, oſſervando ſempre le mancanti, affine di prevenire il biſogno con le proviſte, e viſitando frequentemente tutto l' uffizio per rilevare, ſe ſia tenuto a dovere, ed in buon ordine, bene avvertendo, che qualora trovaſſero eccedente la conſunzione delle Mobiglie, maſſime per il mal uſo, ſia nel-

Digitized by Google

nelle Infermerie, ſia nelle Tavole, od Uffizj reſterà di loro peſo avvertirne per il provvedimento la Congregazione Ordinaria.

LIBRI, E CONTI DEL GUARDAROBE.

III. Oſſerveranno ſpeſſe volte i Libri del Guardarobe per riconoſcere, ſe in effetto ſieno tenuti regolatamente a chiara dimoſtrazione di tutto ciò, che entra, e di tutto quello che ſorte, di modo che ogni volta, che ſia di loro piacere, o di ſervizio della Congregazione ſi poſſi fare con facilità la reviſta, ed il bilancio.

GUAR-

Digitized by Google

GUARDAROBIERE.

Cap. Decimoſettimo.

I. L'Uffizio principale di Guardarobiere dovrà eſsere di perſona propria, ed oneſta, da ſcieglierſi ad arbitrio della Congregazione Ordinaria, con avvertenza, che ſia capace di tenere un Libro di entrata, ed uſcita, e che ſia munito d' idonea Sigortà convenibile. SIGORTA' DA DARSI DAL GUARDAROBE.

II. Avrà queſti in cuſtodia tutte le Biancherie da Letto, e da Tavola, e tutte le altre deſtinate a qualunque ſiaſi uſo, ſiccome tutti li Matterazzi, Trabacche, Coperte ec. tutte le Tele, Mezzelane, Calze, e Scarpe, che ſi diſtribuiſcono agli Eſpoſti, li quali ſi chiamano ſotto il nome comune di Figlj di Caſa. CUSTODIA DI GUARDAROBA.

III. Dalli Preſidenti Deputati, o da Chiunque d' intelligenza loro ſi preſentaſse riceverà in via d' Inventario tutto ciò, che lui ſia conſegnato per cuſtodirlo fedelmente con diligenza, e per renderne conto ad ogni inchieſta; e qualora lui ſaranno conſegnate nuove Biancherie, od altro ec. ſoggetto alla ſua cuſtodia, dovrà farne il Certificato, che ſi paſserà alla Computiſteria per il fondamento di Scrittura. METODO DI GUARDAROBA.

IV.

Digitized by Google

LE MUTE DA DARSI DALLA GUARDAROBA non producono novazione di Partita.

IV. Sarà di sua obbligazione consegnare le rispettive Biancherie per Letto, e Tavole, Coperte, Matterazzi ec. secondo gli ordini, o sieno tabelle ritirando la ricevuta di quelle, dal Capo dell' Uffizio, a cui le avrà consegnate, per la prima volta, nè più darà la muta, se non le sieno rimesse le prime da cambiare; dalla quale consegna mancando qualcuno, oppure riconoscendosi mal uso, e detrimento, sarà carico del Guardarobe avvisarne subito per provvedimento li Presidenti Deputati.

RAPEZZATURE DI GUARDAROBA come, e quando farle.

V. Venendo il caso di dovere rappezzare la Biancheria, od altra mobiglia di sua custodia, ed essendo necessario guastare una parte della vecchia per il risarcimento dell' altra, o per non poca impiegarne ad uso dei feriti nelle Infermerie, dovrà tutto ciò far constare alli Presidenti Deputati, rilevando la qualità, e quantità del detrimento, perchè riconosciuto giusto, e regolato, si possa dai medesimi dare l' ordine al Computista per l' opportuno scarico, oppure provvedere con altrettanta quantità, il che sarebbe più sicuro, e facile per mantenere il numero, senza rinnovare l' Inventario.

STRACCI, FILI, E PEZZE devono conservarsi per gli usi delle Infermerie.

VI. Se nel rappezzare le Biancherie avanzeranno Stracci, o Pezze, si dovranno esattamente custodire, da valersene, se non

Digitized by Google

non altro, nelli Compreſſi, nelle Pezze, Faſcie, o Fili per le Infermerie.

ORDINE PER MUTARE LE BIANCHERIE.

VII. A tenore delle preſcrizioni de' Preſidenti Deputati, ſia con Tabelle ordinarie, ſia con ordine particolare, dovrà darſi la muta alli Lenzuoli della Famiglia, e Biancherie da Tavola, come pure alli Lenzuoli, e Biancherie delle Infermerie, dove accaderà più, e meno frequenza, ſecondo la neceſſità degl' Infermi, oſſervando per l'uſo, e mutazione delle Coperte, ed ogni altra coſa, che riguardi l' importante pulizia, giuſta il regolamento dato alle Infermerie in queſto al Libro Secondo, Cap. Decimo, Num. XIX.

TELE, E MEZZELANE da cuſtodirſi, ed uſare dalla Guardarobe con diſtinzione delle Partite a peſo, da quelle, che ſi notano a miſura.

VIII. Dovrà ricevere le Tele, e Mezzelane in rotoli, miſurate però a bracciatura, e qualora occorreſſe li Fili, e Lane filate a peſo, mentre venendo il caſo di convertire, o le une, o gli altri ne' riſpettivi capi convenienti per il migliore ſervizio dell' Opera, dovrà eſsere ſcaricato ad ordine de' Preſidenti delle riſpettive Bracciature, o Peſi, facendo partita di nuovo carico per li capi, che ſi ſaranno di tempo in tempo formati.

CONTI DI GUARDAROBA.

IX. Ad ogni fine d' Anno almeno dovrà farſi il Bilancio dell' uffizio di Guardaroba con intervento de' Preſidenti ſpezialmente Deputati, li quali ciò non di meno potranno richiederlo tante volte, quan-

Digitized by Google

te loro piacerà, non solo per riconoscere la legalità del maneggio, quanto per rimettere li capi consunti, dovendosi passare tale Inventario così riconosciuto, ed approvato alla Ordinaria Congregazione.

MOBILIE, PANNI, DENARI, ed altro di ragione degli Ammalati, da custodirsi in Guardaroba.

X. Oltre la Custodia di tutto quanto si è detto di sopra dovrà caricarsi in oltre oltre con Libro separato di tutti i Panni, Denari, ed altro, che ciascuno Infermo, porterà seco nello Spedale, custodendo il tutto in una Camera separata per tale destino, mediante anche alcuna Persona di sua confidenza, di cui però dovrà esserne responsabile, vegliando principalmente alla distinzione ben chiara di partite, in quella guisa che separate si conservano le caselle di una Scanzia, o sia Armario sopraponendo il Nome, Cognome, e Patria dello Ammalato padrone, a nome di cui sarà stato consegnato il tutto dall' Infermiere, con la spiegazione del numero del Letto occupato da tale Infermo, conservando ben ogni cosa nel Luogo destinato, e separando l' involto d' uno da quello dell' altro, e ciò affine di restituire il tutto fedelmente agli Ammalati risanati, mentre succedendo il caso di morte negli Ammalati stessi, li Presidenti Deputati faranno seguire la restituzione, o l' impiego a nor-

Digitized by Google

norma del Decimo Capo degli Articoli d' Infermeria, e vigilanza in queſto Num. XIV.

RESIDENZA DEL GUARDAROBBIERE ALL' UFFIZIO.

XI. Ogni mattina, ed ogni dopo pranzo, come pure in ogni altro tempo di preveduta, od avviſata occorrenza, dovrà trovarſi il Guardarobe all' Uffizio per adempiere i proprj doveri, e ſi preſenterà all' anticamera de' Preſidenti per ricevere gli ordini.

IMBIANCHITURE;

XII. Sarà incombenza del Guardarobe, di paſſare le Biancherie lorde alla Lavandara, che ſarà deſtinata, facendone la conſegna in numero, e ſpecie, per ritirarle poi egualmente imbiancate, che ſieno.

UTILI DI GUARDAROBE proibiti per la economia dovuta all' Opera;

XIII. Trattandoſi di un uffizio di Guardarobe diretto al fine economico dell' Opera, reſta perciò proibito agli Uffiziali qualunque ſorta d' utile, od incerto, dovendo reſtare ſempre taciti, e contenti dei ſtipendj, che ſaranno loro aſſegnati; e in conſeguenza qualunque avanzo, od utile, dovrà reſtare a comodo dell' Opera ſteſſa.

Digitized by Google

DISPENSA.

DE' PRESIDENTI DEPUTATI ALLA DISPENSA.

Cap. Decimottavo.

PRESIDENTI DEPUTATI ALLA DISPENSA sono autorizati sopra la medesima, e sopra gli Uffiziali di quella.

I. AVranno l' ampia autorità di vigilanza sopra la Dispensa, ed Uffiziali, e Serventi della medesima, di modo che questi tutti soggiaciano, e dipendano dagli ordini loro.

Vigilanza de' Presidenti alla provisione della Dispensa.

II. Sarà pensiere della provida vigilanza loro il mantenere provveduta la Dispensa dei Generi necessarj, particolarmente all' ingrosso, secondo le opportunità, e nei tempi più vantaggiosi per le rispettive provviste.

CUSTODIA DELLA DISPENSA per la distinzione dei generi, e per difenderli dal detrimento.

III. Sarà dell' attività loro caritatevole il visitare di tempo in tempo l' Uffizio, per assicurarsi, che sieno ben tenuti con la dovuta distinzione li Generi, che lo forniscono, e che siano custoditi in modo, da non patire detrimento.

SCARICO DELLA DISPENSA con Tabelle ordinarie, e con Polizze straordinarie.

IV. Non permetteranno sortita, od entrata nella Dispensa, se non col solo metodo unico da prescriversi con Tabelle stabili, o con ordine particolare di esso loro, di modo che tolta rimanga affatto qualunque scusa, o pretesto all' Uffiziale di

Dis-

Digitized by Google

Diſpenſa in occaſione di rendere conto.

V. A tal' effetto non permetteranno, che in eſſa ſi cuſtodiſcano altri Generi, che quelli di ragione dell' Opera, per evitare qualunque confuſione nei Bilanci.

Non ſi può cuſtodire in Diſpenſa, ſe non ſe roba dell' Opera.

VI. Lo incremento, e riſpettivo decremento, che accade nei ſingoli Generi diſpenſati al minuto dalla incettazione nella Diſpenſa eſigeranno, che corra in vantaggio, e peſo dell' Opera, purchè li danni non sieno per colpa del Diſpensiere, ed invigileranno ſopra lo Spenditore, per, chè provveda le qualità dei Generi nella quantità preciſa, che gli verrà ordinata di tempo, in tempo, e perchè tutto paſſi alla Diſpenſa, vegliando ſopra tutto ai prezzi di quei Generi, che non ſono Calmerati per confrontare, ſe uniformi sieno al generale della Piazza, giacchè per gli altri Calmerati baſterà che il Diſpensiere sia provveduto dei temporanei Calmieri correnti, per riſcontrare la fedeltà della ſpeſa, pretendendo poi principalmente nelle Provviſte la perfetta qualità.

Danni, ed utili della Diſpenſa a prò, e peſo dell' Opera.

DIS-

Digitized by Google

DISPENSIERE.

Cap. Decimonono.

SIGORTA' da darsi dal Dispensiere sia Secolare, e convenibile.

I. ANche il Dispensiere dovrà essere provveduto, e scelto dalla Congregazione Ordinaria fra le Persone fedeli, e capaci di tale uffizio, facendoli indurre Sigortà idonea Secolare convenibile.

Dipendenza degli Uffiziali di Dispensa da' Presidenti Diputati.

II. Dovrà questi, come gli altri Uffiziali ciecamente dipendere dall' autorità, e vigilanza de' Presidenti specialmente Deputati, e dovrà ricevere in custodia, e scrivere ordinatamente in un Libro ben tenuto tutto ciò, che lui verrà consegnato dallo Spenditore, o da Chiunque altro, che d' intelligenza de' Presidenti suddetti ne faccia la consegna, facendo il certificato per ogni Partita, che riceverà all' ingrosso, da consegnarsi al Computista, per esserne addebitato, giacchè per quello, che gli sarà passato al minuto, e giornalmente dallo Spenditore, come sono Carne, Ova, Frutta, Erbaggi ec. ne resterà caricato in forza di un Libro, o Vacchetta con tante Caselle, quanti sono li generi, che lo Spenditore consegna alla Dispensa. Questa dovrà essere tenuta dallo Spenditore, per farvi annotare

METODO DI DISPENSA.

Digitized by Google

tare dal Diſpenſiere li Generi conſegnati giornalmente nel vero peſo, numero, e miſura, tutto rincontrando perfettamente con il coſto dei medeſimi nelle Caſelle deſtinate, ed in fine d' ogni meſe il Diſpenſiere farà le ſomme totali di ciaſcun genere, e dello importo, rilaſciando un Certificato allo Spenditore, che ſpieghi la conſegna fatta in Diſpenſa di quei capi notati dal primo giorno fino all' ultimo del meſe, per la quale partita, dirà d' eſſerne eſſo caricato, e nell' atto della conſegna a piedi dell' ultimo foglio menſale ſpiegherà di averne rilaſciato l' opportuno Certificato. Queſto medeſimo, ſi dovrà dallo Spenditore eſibire alla Computiſteria, ſicchè dia debito alla Diſpenſa dei generi deſcritti, e rilaſci il Mandato allo Spenditore per il rimborſo.

III. Dovrà rendere conto di tutte le ſomminiſtrazioni in forza di Ordinarii, o ſieno Tabelle, ed anche di Polizze ſtraordinarie nel fine di ciaſcun Meſe, rilaſciando gli Ordini, e le Polizze ſuddette alla Computiſteria per lo ſcarico.

TABELLE ORDINARIE, o POLIZZE ſono lo ſcarico di Diſpenſa.

IV. Sarà bene avvertito, di non ricevere in Diſpenſa generi, che non ſieno di qualità perfetta, mentre che trovandoſi diffettoſi, ſarà tenuto pagarli.

Qualità perfetta della robba di Diſpenſa.

V. Occorrendo di ſomminiſtrare improvviſa-

Digitized by Google

Somministrazioni improvvise si cautano con ordini successivi.

samente qualche genere senz' ordine per alcuno di quei casi accidentali, che prevedere non si possono nell' ordinario di un grande Spedale, dovrà procurare l' ordine successivo immediatamente nella sera, se accaduto sia di giorno, e nella vegnente mattina, se di notte, spirato il qual tempo, e non avendo nè addimandato, nè ottenuto lo scarico, non se gli abbonerà cosa veruna.

PANE IN DISPENSA ben condizionato, si nota a numero, e peso.

VI. Dovrà tenere conto di tutto il Pane, che porterà il Fornajo, notandone il peso, ed il numero, e non accetterà quello, che non trovi bene stagionato con tutte quelle condizioni, che saranno stabilite, e convenute col Fornaro stesso.

Diligenza del Dispensiere.

VII. Dovrà custodire diligentemente li generi tutti di sua incombenza, come diligentissimo Padre di famiglia, non permettendone detrimento.

Bilancii Annuali della Dispensa.

VIII. Al fine di ogni Anno si dovrà fare il Bilancio dei generi entrati, ed usciti dalla Dispensa, da presentarsi alla Congregazione Ordinaria per averne lo scarico dovuto, ed in caso di mancanza sarà obbligato a pagare del proprio immediatamente, quando non fossero generi, che patissero decremento naturale, come Formaggio ec. nel qual caso si starà al giudizio dei Periti pratici di simile sorta di generi. Gli aumenti poi che potessero, e

che

Digitized by Google

che ſogliono in fatti provenire anche dalla giuſta diſtribuzione in piccole miſure, dovranno correre in profitto, e vantaggio dell' Opera, mentre ſi proibiſce qualunque utile, od incerto a qualſivoglia Uffiziale di Diſpenſa, contenti tutti dovendo reſtare del riſpettivo ſtipendio.

Aumenti, e decrementi di Diſpenſa cedono tutti all' Opera,

IX. Prima che manchi totalmente alcuno dei generi neceſſarj nella Diſpenſa, dovrà il Diſpenſiere averne prevenuti li Preſidenti Deputati per l' opportuno provvedimento.

Nella mancanza di Generi in Diſpenſa, ſi devono avviſare i Preſidenti,

Digitized by Google

CANTINA.

DE' PRESIDENTI DEPUTATI ALLA CANTINA.

Cap. Vigesimo.

Presidenti Diputati alla Cantina.

I. AVranno l' ampia autorità, e debito di vigilanza i Presidenti Deputati sopra la Cantina, ed Uffiziali, e Serventi della medesima, di modo che questi tutti soggiaciano, e dipendino dagli ordini loro.

Vigilanza de' Presidenti per la quantità, e qualità dei Vini.

II. Primo impegno di loro sollecitudine sarà l' accertarsi della quantità e qualità dei Vini da fabbricarsi, per darne l' ordine in iscritti al Capo Cantiniere, ed indi sentiranno li Fattori, per rilevare da essi loro la qualità, e quantità delle Uve, che dai Beni dell' Opera si potranno in quell' Anno spedire alla Cantina, per opportunamente provvedere d' altronde le mancanti in caso di penuria, o per licenziare le superflue in caso di abbondanza, e prescriveranno alli Fattori medesimi il tempo, e metodo della spedizione delle Uve, sicchè non si presentino inopportunamente alle Cantine.

Custodia, e Mutazione dei Vini.

III. Sarà della loro vigilanza l' osservare, se i Vini sieno ben fabbricati a do-

Digitized by Google

a dovere, ſe ſieno ben cuſtoditi, preſcrivendone le mutazioni ai debiti tempi, ed aſſicurandoſi della eſecuzione, maſſime ſopra le Botti vuote, ed altri utenſiglj, di modo che le mancanze del Cantiniere, od Uffiziali non deterioriino gli utenſiglj dell' Opera.

IV. Avranno il penſiere, di fare previamente conſumare li Vini inferiori, protraendo la conſervazione dei migliori, come i più durevoli, ed in tempo di Eſtate faranno alcuna volta aſſaggiare li Vini, per eſſere in tempo di ordinare l' uſo, e conſumo di quelli, che minacciaſſero il pericolo di perderſi.

Vini inferiori, ſono li primi a conſumarſi.

Digitized by Google

CANTINIERE.

Cap. Vigesimoprimo.

Sigorta' da darsi dal Cantiniere.

I. Dovrassi eleggere dalla Congregazione Ordinaria un Uomo di probità, ben intelligente, e pratico, tanto di Uve, che di Vini, lodevole essendo, che sappia leggere, e scrivere, ma però necessario, che dia una idonea Sigortà.

Residenza del Cantiniere in Casa, e metodo di sue distribuzioni.

II. Dovrà questo Cantiniere restare sempre in Casa per le occorrenze di Uffizio suo, massime nelle ore, che ordinariamente sono destinate per la somministrazione dei Vini, tanto alle Infermerie, che alla Famiglia, e nelle ore prescritte tanto del mattino, che della sera dovrà fare la Dispensa del Vino alle Infermerie, secondo gli Ordini, o Tabelle, che riceverà giornalmente da Chi spetta, e dovrà farla del pari alla Famiglia in forza di Ordinarj, ed a' Mezzadri, ed agli Operaj nelle occorrenze, in forza di Polizze straordinarie.

Fabbrica dei Vini.

III. Sarà cura del Cantiniere di fare ai tempi debiti li Vini, che gli saranno ordinati con ogni diligenza possibile, caricando li medesimi di quella sola quantità d' acqua, che sarà prescritta, secondo la qualità dei Vini ordinati, e dovrà

tener

Digitized by Google

tener conto distinto di quanti mastelli d' Uva ciascuna Navazza sarà stata composta, e da chi sarà stata condotta, per darne conto ogni sera alla Computisteria, indicando il Mezzadro, se si tratterà di Beni di Casa, perchè sia notata alla Partita competente, con la indicazione, se l' Uva sia stata di qualità tenera, o forte, e trattandosi di Uva in altro modo proveniente, dovrà indicarne il Conduttore per ogni giusto riflesso.

Vini imbottati, da riscontrarsi.

IV. Imbottati, che sieno li Vini, dovrà chiamare il Computista, perchè vadi a ricontrare la tenuta delle Botti, che dovranno tutte marcarsi col numero dei Quartari, e Secchj di loro tenuta, ed in faccia a ciascuna di esse Botti dovrà essere un Bolettino, che spieghi essere Vino fatto con le Uve del tal Luogo, e con la quantità d' acqua in esso Vino posta, acciocchè il Computista medesimo possi adequatamente addebitarlo.

Li Facchini di Casa obbligati a servire alla Cantina,

V. Per la fabbrica, e mutazione dei Vini, se per qualche accidente di contemporaneo travaglio non saranno bastevoli i Facchini di Casa, se gli assegneranno gli Uomini necessarj pagati a spese dell' Opera.

Mezzi Vini, e Vinacciuoli sono dell' Opera.

VI. Li mezzi Vini, e Vinacciuoli dovranno essere dell' Opera, cavati però sempre che

che ſieno gli ultimi a ſpeſe della medeſima.

Diſtribuzione dei Vini.

VII. Vuotate che ſieno le Botti, dovrà cuſtodirle eſattamente, ſecondo gli ordini, e non potrà paſſare ad altre ſenza ordine de' Preſidenti Deputati, con avvertenza di ſomminiſtrare prima li Vini inferiori, che ſono fabbricati di Uve tenere, trattenendo per l' Eſtate li più durevoli fatti di Uva forte, e di quella delle Ville di ſopra.

Cuſtodia della Cantina.

VIII. Non dovrà permettere ad alcuno lo entrare in Cantina, fuorchè a quelle Perſone, che per propria autorità vi hanno l' ingreſſo, ed a quelle, che preſtano l' opera neceſſaria; ſtante maſſime la comune ſperienza, che accuſa i rumori di troppo pregiudizio alla conſervazione dei Vini.

Conti Menſali del Cantiniere.

IX. Ad ogni cenno de' Deputati dovrà rendere conto della ſomminiſtrazione; e nel fine di ciaſcun meſe dovrà conſegnare tutti gli ordini di ſomminiſtrazione alla Computiſteria, per averne lo ſcarico.

Botti vuote da cuſtodirſi.

X. La cuſtodia delle Botti vuote ſopracennata ſarà della cura particolare del Cantiniere, affinchè non divengano di odore cattivo, o a tal' effetto ben eſattamente ſgocciolate, che ſieno, le terrà ſtrettamente ſerrate con Cocchiumi puliti.

XI.

Digitized by Google

XI. Nel finire d' ogni Anno dovrà rendere conto di tutti gli Utensiglj, e a tal' effetto nel principio di uffizio dovrà farsegliene la consegna in forza d' Inventario.

Consegna degli Utensigli con Inventario.

LE-

Digitized by Google

LEGNARA.

DE' PRESIDENTI DEPUTATI ALLA LEGNARA.

Cap. Vigesimosecondo.

Presidenti Diputati alla Legnara.

I. AVranno tutta l' autorità di vigilanza sopra l' Uffizio, ed Uffiziale, e serventi della Legnara, li quali dovranno intieramente dipendere, ed eseguire gli ordini loro.

Vigilanza de' Presidenti per le provviste.

II. Della vigilanza loro particolare sarà il prevenire con ben detagliato Piano la quantità della Brusaglia occorrevole nel decorso dell' Anno, con prudente avvertenza di qualche abbondanza; e chiamati li Fattori riconosceranno quelle quantità di Fascine, o di Legna, che possano ricavarsi utilmente sopra gli Effetti dell' Opera nel decorso dell' Anno, senza detrimento dei rispettivi Fondi, per ordinare la incettazione del bisognevole, e la provista in tempo abile in caso di occorrenza, ed in fatti dopo le serie loro riflessioni daranno l' ordine ai Fattori per la provista, e rispettiva condotta nei tempi debiti.

Distribuzione.

III. Eguale vigilanza avranno, perchè tutto entri nella Legnara a debito del Legnajuolo

juolo tanto di Fasci, che di Legna, e prescriveranno la distribuzione con Ordinarj, Tabelle, e con Polizze straordinarie, e sentendo reclami nella distribuzione provvederanno secondo che stimeranno conveniente sentire le Parti, partecipando anche alla Congregazione Ordinaria le mancanze degli Uffiziali, massime quando fossero tali, che richiedessero la rispettiva dimissione, o licenza

O LE-

LEGNAJUOLO.

Cap. Vigesimoterzo.

LEGNAJUOLO.

I. IL Custode della Legnara dovrà essere eletto sotto idonea Sigurtà dalla Congregazione Ordinaria, che lo riconosca fedele, e capace di distribuire la Legna, e Fasci a seconda degli ordini, da prescriversi con Tabelle, e con Polizze de' Presidenti Deputati.

Legna, e Fasci da ricevere si contano.

II. Dovrà ricevere la Legna contata da un pubblico Contatore, e li Fasci ancor essi a numero, facendosene debitore mediante Certificato, da passare alla Computisteria, nel quale sia fedelmente notato, tanto la quantità, che la qualità di amendue li Generi, indicando il Conduttore, o Conduttori, a regola ben chiara della Computisteria, per le partite da farsi tanto alli Mezzadri, che ai Venditori.

Somministrazione dei Fasci, e Legna con Tabelle.

III. La somministrazione dei Fasci, e della Legna dovrassi fare per esso a norma degli ordini, che riceverà di tempo, in tempo dai Presidenti Deputati, o in via di Ordinarj giornalieri, o in forza di Tabelle a regola di settimana alle Persone, ed Uffizj convenienti, e nei tempi assegnati, avvertendo nel consegnarla a quelli, che saranno destinati a portarla,

di

Digitized by Google

di non confondere una partita con l' altra.

IV. Ad ogni cenno dei Presidenti Deputati dovrà rendere conto della somministrazione, e nel fine di ciascun mese dovrà consegnare gli Ordini, e Tabelle della distribuzione alla Computisteria, per ottenerne lo scarico, avvertendo, che non gli sarà abbonata la più minima somministrazione fatta senza Ordini, per la qual cosa accadendo in alcun tempo qualche straordinaria somministrazione istantanea, dovrà essere sollecito a riportarne l' ordine, almeno dentro il giorno seguente, spirato il quale, e non avendolo addimandato, nè ottenuto, non gli sarà fatto l' abbonamento. Conti Mensali del Legnajuolo.

V. Dovrassi pure ogni Anno, prima del tempo della nuova incettazione di Legna, e Fasci fare il Bilancio della Legnaja, per rilevare la fedeltà del maneggio, e riportarne dalla Computisteria lo scarico, che sarà sottoscritto da' Presidenti Deputati. Bilancio Annuale del Legnajuolo.

VI. Per riporre la Legna, e i Fasci sarann' obbligati li Facchini dell' Opera, ed in qualunque caso di accidentale occupazione dei medesimi, saranno pagati gli uomini necessarj a spese dell' Opera. Li Facchini sono obbligati a servire alla Legna.

VII. Tutti gli utili, che provengono dalla Legnara, o per causa della minuta di- Utili di Legnara sono dell' Opera.

Digitized by Google

ſtribuzione, o per qualunque altro motivo, s' intendono appartenenti all' Opera Pia, proibendo qualunque accidentale utilità al Legnajuolo, ed Uffiziali dipendenti, dovendo tutti reſtare contenti de' riſpettivi loro ſtipendj.

Pollarolo.

VIII. A di lui carico per la cuſtodia, e nutrizione ſi appoggiano tutti li Pollami, e Volaglia di qualunque genere per ſervizio dell' Opera, ſicchè ne abbia la più diligente cura, con avvertenza di tenerli cautamente ſerrati nei luoghi deſtinati, che per eſſo dovranno mantenerſi puliti dalle immondezze.

Cuſtodia della Volaglia.

IX. Dovrà ricevere qualunque capo di Volaglia da qualſivoglia perſona la preſenti, e dovrà fedelmente avviſarne ogni volta l' uffizio della Computiſteria, ſpiegando la perſona, che l' ha eſibita, ed il titolo della eſibizione, ſe Mezzadro per entrata del tal Effetto, e ſe qualunque altra perſona, o per compra, o per donativo all' Opera, giacchè ogni capo di ſua cuſtodia s' intenderà ſempre di ragione dell' Opera non potendo mai ſeco tenerne di ragione diverſa.

Alimento della Volaglia.

X. Dal Granaro, od altro luogo dovrà ricevere le Mondiglie, e Semole occorrenti alla nutrizione degli Animali, facendo preſente di tempo in tempo l' occorrenza alli Preſidenti Deputati, che faranno l' or-

Digitized by Google

l' ordine neceſſario in iſcritto per la ſomminiſtrazione.

XI. In quei giorni, nei quali ſarà ordinato alcun capo di Volaglia, dovrà conſegnarlo al Cuoco, o Servente di Cucina, perchè ſia ſpennato, e diſpoſto ſecondo l' arte, paſſandolo poi per Diſpenſa, d' onde ricaverà un Viglietto da eſibire alla Computiſteria per ſuo ſcarico, e per il debito da darſi al Diſpenſiere. Scarico del Pollarolo.

XII. Si appoggiano pure all' opera ſua di nutrizione, e cuſtodia nel caſo, che per indiſpenſabile neceſſità mantenere ſi doveſſero in qualche tempo le Capre per il ſervizio dell' Opera, e dovrà allora oſſervare le particolari diſpoſizioni, che riceverà da' Preſidenti ſecondo l' opportunità. Cuſtodia, e Governo delle Capre.

XIII. Degli ammaſſi provenienti dalla ſua diligenza nel pulire i luoghi deſtinati ai Pollami, ed altri, ſe ne dovrà fare la conſegna alli Fattori dell' Opera, per l' utile impiego a vantaggio della medeſima nelli di lei Terreni, e Canepari. Ammaſſi di Pullina.

CU-

Digitized by Google

CUCINA.

DE' PRESIDENTI DEPUTATI ALLA CUCINA.

Cap. Vigesimoquarto.

Presidenti Diputati alla Cucina.

I. DAl Cuoco, e rispettivi suoi Ajutanti, e subalterni, si presterà un' esatta ubbidienza ai comandi dei Presidenti Deputati, dipendendo intieramente dall' autorità de' medesimi.

Vigilanza de' Presidenti sopra lo esercizio del Cuoco,

II. La primaria sollecitudine de' Presidenti Deputati alla Cucina, sarà quella d' invigilare, che con tutta attenzione, e carità sia preparato il cibo agl' Infermi, e quello ancora delle altre Tavole, e principalmente staranno attenti, che non sortano di Cucina li Brodi per qualunque siasi Persona, ma solo quelli, che si dovranno somministrare per ordine, giacchè dai Cuochi, o subalterni si potrebbe temere qualche facilità in vista della comodità di supplire al diffetto con altr' acqua, non senza grave pregiudizio degl' Infermi, e delle Tavole.

Vigilanza de' Presidenti per la pulizia di Cucina.

III. Esigeranno, che la Cucina sia tenuta con pulizia, e che tutti li Stagni, ed utensiglj sieno ben purgati, e custoditi, per togliere dai Sani, e molto più dagl'

In-

Infermi quella nausea, che ordinariamente procede dalla veduta d' Impulizia.

IV. Avranno li Presidenti Deputati la caritatevole vigilanza, che tutto il consegnato dalla Dispensa sia fedelmente distribuito, e non vanamente consunto, non permettendo al Cuoco, nè ai suoi subalterni il profitto di alcuna cosa, dovendo il tutto cedere a vantaggio dell' Ospitale.

Altra per le Vivande, da somministrasi con fedeltà.

CUO-

CUOCO.

Cap. Vigesimoquinto.

Cuoco.

I. SArà questi eletto dalla Congregazione Ordinaria fra le persone fidate, più pratiche, ed intendenti dell' Arte di cucinare.

Ajutante, e Serventi di Cucina.

II. Dovrà essere provveduto di un Ajutante, e bassi Serventi, secondo il bisogno, e dovrà dipendere così esso, che i suoi subalterni con pronta ubbidienza dagli ordini de' Presidenti Deputati.

Pulizia degli Utensigli.

III. Sarà cura principale del medesimo la più esatta pulizia, che esigerà del pari dai Subalterni, facendo tenere puliti tutti gli Utensiglj, e Masserizie di Cucina, mentrecchè dello Ajutante, e Serventi sarà egli solo responsabile anche per lo adempimento dei rispettivi doveri.

Residenza del Cuoco in Cucina

IV. Ogni mattina per tempo troverassi in persona alla Camera d' uffizio suo, per andare alla Dispensa, e rilevare tutto ciò, che sia dell' occorrenza di quel giorno, tanto, per le Infermerie, che per le Tavole, avvertendo di somministrare intieramente con fedeltà tutto che gli sarà stato consegnato, facendo in seguito le porzioni secondo le ordinarie Tabelle, ed ordini, e consegnando agli Uffiziali delle

Brodi da conservarsi nelle Infermerie,

Digitized by Google

delle Infermerie li Brodi da conſervarſi per le ſtraordinarie occorrenze.

V. Non potrà cucinare ſotto qualſivoglia preteſto dentro lo Spedale per conto di perſone private, e molto meno di eſtranee all' Opera, reſtando ciò proibito del pari al ſuo Ajutante, e Serventi, mentre che non ſi potrà operare in Cucina, ſe non ſe per il puro ſervigio dell' Opera medeſima. Proibizione di cucinare per altri.

VI. Dovrà render conto quante volte piacerà ai Preſidenti di tutte le Maſſarizie, Peltri, Rami ec. che gli ſaranno conſegnati in forza d' Inventario, e non potrà impreſtare ad alcuno li Capi di ſua Cuſtodia, e perciò ſarà tenuto di dare idonea Sigortà almeno ſopra di queſto punto. MASSERIZIE, PELTRI, e RAMI da cuſtodirſi a carico del Cuoco.

VII. Non permetterà, che perſona alcuna ſi fermi in Cucina, e dovendo entrarvi alcuno per ſervizio degli Ammalati, o delle Tavole, procurerà, che ne ſorta ſpedito il più preſto, che ſia poſſibile. Niuna perſona deve reſtare in Cucina.

VIII. Ogni quindici giorni dovrà conſegnare la Cenere di Cucina, e tutta quell' altra, che farà levare dagli altri fuochi, per conſegnarla al Guardiano per uſo dei Bucati, ed accorgendoſi, o incontrando qualche renitenza, dovrà avviſarne i Preſidenti. Cenere di tutti li Fuochi deve raccoglierſi dal Cuciniere per l'Opera.

IX. Sarà obbligo dell' Ajutante, o Serven-

Digitized by Google

AJUTANTE DI CUCINA serve di Sportarolo allo Spenditore.

te di andare con lo Spenditore, o portare con esso ciò che avrà provveduto per consegnarlo dove sarà comandato, ben inteso però, che ciò non debba succedere nelle ore necessarie al proprio impiego.

SPENNARE LI POLLAMI spetta allo Ajutante di Cucina.

X. Sarà tenuto l' Ajutante stesso, e Serventi in ogni tempo di spogliare dalle piume qualunque Capo di Volaglia, di purgarlo, ed accomodarlo secondo l' Arte ogni volta che li sarà consegnato dal Pollajolo per servizio dell' Opera.

POR-

Digitized by Google

PORTINARO.

Cap. Vigesimosesto.

I. SArà cura del Portinajo, o sia Guarda Portone, di aprire, e chiudere le Porte, che introducono nel Grande Spedale alle ore, che saranno segnate nella Tabella d' Instruzione del suo uffizio, e dovrà tenere scopati, e puliti gl' Ingressi, e le Camere de' Presidenti come pure quella, che si dice delle Dame.

PORTE da custodirsi dal Portinajo, e sue incombenze.

II. Dovrà concorrere con gli altri Serventi nelle ore assegnate a portare le Vivande mattina, e sera, e servire unitamente ad un figlio di Casa alla Tavola de' Sacerdoti Ministri della Casa, e degli Astanti, e di portare loro l' Acqua occorrente, prestando a' medesimi Cappellani, ed Astanti tutti gli altri servigj, che sieno compatibili con l' uffizio suo principale.

IL PORTINAJO deve concorrere con gli altri a portare in Tavola, e servire alle Camere dei Cappellani, ed Astanti.

III. Non dovrà permettere, che entri nello Spedale verun Questuante, e starà avvertito, che nell' Atrio, nelle Porte, e nelle vicinanze di esse non si facciano immondezze bene inteso però, che dimandando di entrare nelle Infermerie, e nelle ore permesse alcuna persona propria, dovrà egli portarsi con civiltà, dando il segno con il Campanello, secondo

NIssun Questuante deve introdursi nello Spedale.

Digitized by Google

il caso allo Infermiere, od Infermiera.

Campanello da suonarsi dal Portinaro,

IV. Sarà di sua cura il suonare il Campanello all' arrivo dei Medici, come pure alle ore della Tavola, e delle Preci.

Residenza del Portinaro,

V. Dovrà dormire nella Camera assegnata il più vicino, che sia possibile all' ingresso maggiore dello Spedale, per essere pronto in ogni occorrenza, e per godere del benefizio del fuoco in tempo d' Inverno potrà passare a quello dell' Infermeria, o all' altro dell' Anticamera de' Presidenti.

Elezione del Portinaro,

VI. Sarà eletto ancor questo dalla Congregazione Ordinaria.

SPEN-

Digitized by Google

SPENDITORE.

Cap. Vigesimosettimo.

I. SArà questi una persona ben fidata, diligente, ed esperta, da eleggersi dalla Congregazione Ordinaria sotto Sigortà sufficiente. — ELEZIONE DELLO SPENDITORE spetta alla Congregazione.

II. Dovrà ogni sera ricevere dalla Dispensa l' ordine della quantità, e qualità della Carne, e di tutt' altro occorrente a provedersi, ed avrà sollecitudine, e vigilanza di farne la provvista il più economicamente, che sia possibile. — Spese giornali, da ordinarsi per Dispensa.

III. Tutte le provviste dovrà portare, e consegnare con effetto alla Dispensa, perchè sieno incontrate in peso, e numero, dovendo scrivere in un foglio a parte l' importo di ciascun genere, da rilasciarsi all' Uffizio stesso, perchè ne faccia la nota nelle rispettive caselle della Vacchetta, la quale dovrà tenere presso di se, per riportare poi ad ogni fin di mese il Certificato della Provista, e valersene presso la Computisteria ad ottenere la spedizione del Mandato, e conseguire il pagamento. — Proviste da consegnarsi in Dispensa. — Conti dello Spenditore.

IV. Nelle provviste alla Piazza potrà valersi dell' Ajutante di Cucina, o di alcuno di quei bassi Serventi, sempre però in di lui compagnia. — SPORTAROLO.

GRA-

GRANAJO.

DE' PRESIDENTI DEPUTATI AL GRANAJO.

Cap. Vigesimottavo.

Presidenti Deputati al Granajo.

I. AVranno piena facoltà, e vigilanza sopra il Granaro, e Granarista soggetto alla ubbidienza de' loro ordini.

Debito da darsi di tempo in tempo al Granajo.

II. Primo oggetto di loro sollecitudine sarà di vegliare, che nissuna cosa s' introduca in Granajo, senza che il Granarista ne faccia il Certificato ben chiaro, e distinto, da esibire alla Computisteria, ed indi si manterranno bene informati per le occorrenti provvidenze, che possono riguardare nuova incettazione in caso di penuria, od anche vendita in caso di superfluità.

Provvisioni del Granajo.

Distinzione de' Grani.

III. Avranno la cura di visitare alcuna volta il Granajo, per accertarsi, che i generi tutti sieno conservati con la dovuta esattezza, e distinzione.

Farine da conservarsi in Dispensa.

IV. Avvisati dalla Dispensa della mancanza di Farine, sarà loro pensiere di prescrivere al Granarista la quantità, e qualità dei Grani da consegnarsi al Molino, riflesso avendo all' opportunità dei tempi, perchè l'Opera non avesse mai a restare spro-

ſprovveduta di un genere così neceſſario, o per cagione dei geli nel crudo Inverno, che ſerrano i Canali, o per quella di grand' Eſtate, che minora la fluenza dell' Acqua.

V. Particolare avvertenza avranno ſopra la quantità dei Grani occorrevoli al ſicuro mantenimento dell' Opera nel decorſo dell' Anno, ed avranno la caritatevole rifleſſione, di far precedere le diſpoſizioni loro al biſogno, ſia per provviſta, o ſia per vendita, come ſopra. Provviſione Annuale de' Grani, e Vendita dei Grani ſuperflui.

VI. Nel fine dell' Anno faranno ſeguire il Bilancio del Granajo, per rilevare la fedeltà del maneggio, e ragguaglieranno di tempo in tempo la Congregazione Ordinaria per loro diſimpegno, e per comune informazione. Bilancio Annuale del Granajo.

GRA-

Digitized by Google

GRANARISTA.

Cap. Vigesimonono.

SICURTA' da darsi dal Granarista.

I. SArà questi una persona fedele di tutta probità, ben intelligente di Grani, da eleggersi dalla Congregazione Ordinaria, che esigerà una Sigortà Secolare convenibile.

CUSTODIA, E PROVVISIONE DEL GRANAJO.

II. Dovrà dipendere dagli ordini de' Presidenti spezialmente Deputati, e riceverà qualunque sorta di Grano, Canape ec. compresi le ordinarie cose da Quaresima, spedendo di volta in volta un ben chiaro Certificato, che accenni la quantità, e qualità della roba ricevuta, e delle persone, che ne hanno fatto la consegna, sicchè fare si possano con accerto le occorrenti partite di Debito, e Credito rispettive.

DISTRIBUZIONE DEL GRANAJO.

III. Non potrà somministrare, o distraere la più minima cosa senza ordini in iscritti dei Presidenti Deputati, con li quali nel fine di ciascun mese dovrà essere scaricato dalla Computisteria di tutto quanto avrà somministrato, o distratto.

GRANO DA VAGLIARSI.

IV. Sarà sua incombenza dipendentemente dagl' ordini de' Presidenti Deputati, di far mondare il Frumento, per conservazione, e per consegnarlo ai debiti tempi

pi al Molinaro, notando la qualità del Grano consegnato, il callo fatto nel Vagliarlo, la Mondiglia, e la Polvere ricavata, per ottenere lo scarico del Frumento, ed essere addebitato della Mondiglia.

GRANO da consegnarsi al Molinaro.

V. Al ritorno del Molinaro con la Farina si presenterà alla dispensa con la nota del peso del Grano consegnato, per incontrare le partite alla presenza del Dispensiere, che dovrà riceverla, e riporre, rilasciando il Certificato, da passare alla Computisteria.

FARINA da consegnarsi alla Dispensa.

VI. Sarà incombenza del Granarista, di fare acconciare le Canape, o Lane dipendentemente dagli ordini de' Presidenti Deputati, di farle filare, e di fare fabbricare le Tele, e Mezzelane corrispondenti, come pure le Calze occorrevoli, usando tutta la diligenza, perchè tutto sia fatto per il possibile dalle Figlie dell' Opera, ed indi consegnerà le manifatture di Tele, Mezzelane, e Calze al Guardaroba nei rispettivi numeri, e bracciature, ritirando il Certificato, da passare prima sotto l' occhio de' Presidenti Deputati, ed indi rimettere alla Computisteria per li rispettivi carichi, e scarichi.

IL GRANARISTA deve fare conciare Canape, e Lana, come pure far Tele, ed altrn, per consegnare tutto alla Guardarobba.

VII. In occasione di riporre li Grani, di vagliarli, o di fare altro servizio faticoso, s' impiegheranno i Facchini dell'

Gli utili del Granaro spettano all Opera.

Digitized by Google

Opera, e qualunque altra persona, che impiegare si dovesse, sarà pagata dall' Opera stessa, bene inteso, e dichiarato, che resta proibito al Granarista, o suoi dipendenti qualunque utile, od incerto proprio, dovendo restare tacito, e contento de' suoi Stipendj.

CA-

Digitized by Google

CASA DI DIO.

Cap. Trigesimo.

I. SOtto il gran titolo di Casa di Dio, per antica nomenclatura speciale, s' intende quella considerabile parte dell' Opera, che risguarda i Figli Esposti del Paese, e quelli tutti, a quali umana disgrazia occultati avesse li Genitori illegittimi. Questa è tutta diretta al caritatevole fine di sottraere i Bambini da quelle perdite, che il tardo rossore, la frenesia, od altro qualunque impulso degli autori potesse loro cagionare. Oggetto dunque primario è la pietosa diligenza di assicurarli, e di riceverli per far loro godere del Santo Battesimo immediatamente, e per massima principale. Indi si applica alla nutrizione loro più cauta, e qualora tenerelli cominciano a ricevere le impressioni, si fa del più studioso per fare il vendicare la trista origine con ben regolata educazione; finoachè già grandicelli capaci sieno di ben ammaestrarsi in onesto impiego per vivere, e correggere la frequente proclive inclinazione dell' originaria sregolatezza. Le seguenti Rubriche per norma dei Presidenti, per Legge inviolabile alli Guardiani,

PREAMBOLO.

diani, e persone di Governo, alle Balie, ed agli Esposti stessi, comprenderanno il dettaglio di un' Opera tanto decorata nel titolo, e necessaria nel fine.

DE' PRESIDENTI.

Deputazioni temporanee alla Casa di Dio.

II. A soddisfare gl' impegni della Pia Opera, e per il Governo continuo, e per le giornali accidentalità di questa Casa da se sola giustamente chiamata LA GRANDE si dirigeranno le premure, ed il zelo de' quattro Presidenti di tempo in tempo destinati, secondo la già stabilita divisione dei Dipartimenti, affinchè vegliando con tutta assiduità alle giornaliere occorrenze, ed alla osservanza de' seguenti Articoli con tutti gli altri concernenti la stessa Casa, mantenghino poi informata della medesima la Congregazione Ordinaria a puntuale disimpegno di loro incombenza.

Elezione de' Presidenti alla Casa di Dio.

Esposti chi veramente sieno.

III. Li Figli Esposti, che anno diritto alla Pia Casa, s' intendono primieramente quelli della Città, e Distretto, che privati di Genitori, e Parenti nel loro nascere, o durante la infanzia fossero talmente abbandonati, che altronde sperare non potessero il soccorso di vivere, ed in secondo luogo tutto quel genere di Bastardume, che nasce illegittimo, o

nella

nella Città, o nel Distretto, come pure in qualunque altra Comunità del Ducato, che si componesse al fine di spedire liberamente li proprj Bastardini.

IV. Devonsi caritatevolmente ricevere, senza inferire la minima molestia a chi li presenta, e senza importuna, o troppo sollecita perquisizione, per non cagionare timore in chi fosse per presentarne, di modo che non abbiano a cacciarli frettolosamente dentro la Ruota per fuggirsene tosto, il che potrebbe riuscire di un colpo fatale alli stessi Bambini.

Esposti come si ricevino.

V. La principale inspezione su questi esser deve, di assicurarsi, che sieno Battezzati, intendendosi bene con li Sacerdoti Ministri dell' Opera, affinchè sieno diligentemente notate le partite nei Libri Battesimali, indi si appenderà al collo di ogni Bambino un ben piegato, e disteso bollettino, che spieghi il nome, e giorno del Battesimo istesso, il qual nome sarà sempre dupplicato almeno sotto due Santi, con li quali dovrassi sempre comulativamente chiamare per isfuggire la confusione nella multiplicità, quando meglio non fosse giudicato, secondo i tempi, di dare ad arbitrio de' Presidenti un Sopranome, esclusi però li Cognomi delle vigenti Famiglie. La stessa

Esposti sieno assicurati del S. Battesimo.

Esposti come regolarsi per dare loro il nome.

Nomenclatura degli Esposti.

ſteſſa partita battesimale con le ulteriori notizie, che avveniſſe di ſcoprire dalla cauta, e prudente ricerca de' Preſidenti Deputati, dovraſſi fare nel Libro Maeſtro, che ſi chiama Originario dei Baſtardini, ſpiegando li Padrini, che lo avranno levato al Sagro Fonte, e la Nutrice, a cui ſi è conſeghato per il Latte; bene inteſi però, che il Libro ſteſſo abbia nelle riſpettive partite un conveniente ſpazio di margine per controſſegnare le mutazioni, che avvenir poſſono nella Nutrice.

Esposti come Balirli provvisionalmente.

VI. Perchè dunque ciaſcun Bambino arrivato alla Caſa di Dio, goda del nutrimento neceſſario, dovraſſi toſto conſegnare a balire ad una delle Balie della Caſa, ancorchè ne abbia un' altro, purchè ſia capace a ſupplire al biſogno, e ciò ſolo fino a tanto che ſi provveda entro, o fuori della Caſa con tutta ſollecitudine, e con le avvertenze di Latte proficuo, e ſalutare, che ſi accenneranno al Capo delle Balie.

Esposti pulizia, e mondezza.

VII. La mondezza, e pulizia perſonale, non ſolo, ma locale ancora ſarà degli oggetti di premura de' Preſidenti Deputati, che veglieranno con pari ſollecitudine alla pace, e quiete delle Nutrici.

Donne che partoriſcono nella Caſa di Dio devono balire.

VIII. Le Donne incinte, che ſi preſentaſſero ſpontanee per lo ſgravio dei loro

Par-

Parti, o che foſſero dinunziate di gravidanza illegittima, ſono di ſua natura obbligate a balire nella Caſa i proprj Parti, o quelli, che conveniſſe conſegnare loro, ancora quando il proprio Parto veniſſe a morire, e devono preſtare l' opera di Nutrice al Pio Luogo, che a proprie ſpeſe le riceve, e mantiene, bene inteſe, che lavorando manualmente di femminile meſtiere prima del Parto dovrà cedere l' opera loro a benefizio della Caſa, e ſolamente in quel tempo, che già ſgravate del Parto diverranno Nutrici, allora la Caſa iſteſſa pagherà alle medeſime la metà del prezzo delle manifatture, come ſi dirà pur anche al ſeguente Capo delle Balie.

Lavori delle Balie,

IX. In riguardo alle Donne gravide illegittimamente, che ſpontaneamente compariſcono, ſarà della cautela de' Preſidenti il riceverle, col riflesso del minor aggravio della Caſa, ma però con la maſſima ſollecitudine, di aſſicurarſi del Parto.

DONNE GRAVIDE che ſi preſentano ſpontanee,

Parti ſi devono aſſicurare,

X. Quelle Donne gravide illegittimamente, alle quali non conveniſſe per ragionevole cagione di partorire, nè di balire nella Caſa di Dio, avranno il diritto di convenire con li Preſidenti Deputati per la compenſazione all' Opera, e s' incarica la diſcreta coſcienza di eſſi Preſidenti, di conciliar nello sborſo la indennizza-

Contente, o ſia Franchigia per le Donne Gravide, alle quali non poſſa convenire di partorire, nè di balire in Caſa,

zione

zione dell' Opera ſteſſa con la poſſibilità di chi abbia a pagare, purchè però ſempre ſia data cauzione baſtevole del Parto.

Parti ſicurezza;

XI. In queſt' atto di compoſizione rilaſcieranno alla Donna gravida una Polizza, da chiamarſi Contenta, o ſia Franchiggia dell' Opera, che ſarà concepita ne' termini ſeguenti.

✠

Parrocchia . . . . . .

Contenta ſua Formola,

VOi Eſecutori quali ſarete . . . . . Non moleſterete per conto della Santa Unione di Modena la . . . . . abitante ſotto la Parrocchia ſuddetta, la quale, benchè ſia illegittimamente gravida, ſi è compoſta con la Caſa di Dio, obbligata eſſendo con idonea cauzione di preſentare a ſuo tempo il proprio Parto illeſo, e di dare conto delle accidentalità di ſua gravidanza alla ſteſſa Caſa, con la reſtituzione della preſente Polizza. In queſta tal Polizza dovrà poi eſſere notato la Parrocchia della di lei abitazione attuale.

Modena dalla S. Unione queſto dì . . . . .

Preſidenti di Governo.

XII.

Digitized by Google

XII. Indi gli ſteſſi Preſidenti avranno la premura di regiſtrare ben chiaramente la Partita, con eſprimere la Parrocchia, dove abita di tempo in tempo la Donna gravida, in un Libro da cuſtodirſi per eſſo loro ſotto Chiave, e cuſtodiranno del pari con eſattezza lo sborſo, che foſſe fatto a compenſo per reſtituirlo ſolamente in quel caſo, che durante la dinunziata, o ſcoperta gravidanza ſeguiſſe Matrimonio legittimo della Donna, la quale ſarà ſollecita di preſentare con la Polizza di contenta la fede Matrimoniale, affine di riſcuoterlo.

Libro delle Contenti.

Lo sborſo di compenſazione quando ſi debba reſtituire.

XIII. Venendo dunque a partorire queſte Donne provvedute della Polizza ſuddetta, dovranno fare conſegnare con il Bambino la ſteſsa Polizza di contenta, o ſia franchigia, mentre allora li Preſidenti controſſegneranno la riſpettiva Partita nel loro Libro, indicando il Bambino preſentato con quella Polizza, e perciò ſaranno avvertiti ſul Libro appunto di eſſe Contente per la ſollecitudine di ricercare quei Parti, che non veniſſero eſibiti a tempo congruo, ſia per verificare baſtantemente l' Aborto, caſo che foſſe ſeguito, ſia per rinvenire l' eſito, mentre non trovandoſi il Parto, nè la giuſtificazione dell' Aborto naturale; ſe ne dovrà fare relazione alla Congregazione Ordinaria,

Esposti nati da Donna proveduta di Contenta.

Esposti che ſi perdeſſero.

Digitized by Google

la quale riconoscerà il proprio dovere, di riferire al Supremo Governo la mancanza del Parto senza ulteriore sollecitudine per le giuste, e sempre provvide disposizioni, che vorrà dare il medesimo sopra il rispettivo emergente.

Gravidanze illegittime.

XIV. Venendo poi dinunziata alcuna Donna gravida illegittimamente, dovrassi dallo intiero Corpo de' Presidenti assicurare l' affare, e spezialmente il Parto, di modo che verificata in primo luogo la gravidanza illegittima, e mancando la bastevole sicurezza del Parto, (quando col mezzo dei Guardiani, o dei Parrochi rispettivi non fosse possibile indurla a presentarsi spontaneamente) dovranno procedere nelle forme più caute, fino alla personale apprensione, e traduzione della Donna incinta dal luogo dove ritrovasi, fino dentro la Casa di Dio, mediante la solita Famiglia di Giustizia, che ne farà la consegna al Guardiano, o Guardiana della Casa, nelle ore più buje della notte, affine di non rendere palese un fatto troppo pregiudiziale all' onestà, e buona fama, che deve sempre conservarsi da tutti per legge di carità, imparzialmente a qualunque persona, compresse anche le spontanee comparenti, ed in caso di doversi spedire l' ordine di tale Cattura, potrà concepirsi con la formola seguente. Il

Il Capitan Bargello.

Cattura di Donne Gravide. Formola dell'ordine.

FArà per mezzo de' ſuoi Eſecutori perſonalmente arreſtare con tutta la cautela neceſſaria per non ſpaventarla, e per tradurla nelle ore più buje, affine di non pregiudicare al di lei credito la . . . . . , conſegnandola al Guardiano della Caſa di Dio nell' Oſpitale di Modena, dove comparir deve, e trattenerſi per eſſere illegittimamente gravida. Dall' Opera Pia del Grande Spedale della Sant' Unione di Modena queſto dì . . . . . .

LA CONGREGAZIONE GENERALE.

N. N. Cancelliere d' ordine.

DONNE GRAVIDE, o LATTANTI ſi cuſtodiſcano ſegretamente.

XV. All' effetto del più rigoroſo ſegreto ſaranno cuſtodite le Donne lattanti, o gravide nella Caſa di Dio nei riſpettivi luoghi appartati, ſenza permettere a chi ſi ſia di vederle, o di parlarle, toltone il ſolo caſo di biſogno di ſalute, o di viſita Medica, la quale ſeguirà nelle ſole perſone biſognoſe di tale aſſiſtenza coll' intervento della Guardiana.

Vita morale delle Donne Gravide.

XVI. Le Donne gravide, o lattanti trattenute nella Caſa di Dio, dovranno almeno ne' giorni Feſtivi intervenire ſempre alla Santa Meſſa, mediante la fineſtra, che guarda nella Chieſa di San Pietro Martire, ed ogni meſe almeno una volta dovraſſi procurare, che ricevino i Santiſſimi Sagramenti, conforme ſi preſcrive

Digitized by Google

al Capo delle Balie, e con vigilanza sempre alle giornali Orazioni loro, massime della recitazione del Rosario.

BALIE fuori di Casa sono Nutrici in caso di bisogno.

XVII. E perchè al numero degli Esposti alle volte non potrà supplire quello delle Nutrici in Casa per balire, sarà della diligenza de' Presidenti Deputati il far ricercare Balie capaci in Campagna, con quella discreta corrisponsione, che sarà più economica per l' Opera, secondo le circostanze dei tempi.

Autorità de' Presidenti alla Casa di Dio.

XVIII. Tanto sopra li Guardiani, quanto sopra qualunque Ministro, od inserviente alla Casa di Dio, siccome avranno essi Presidenti tutta la incombenza di vigilanza, così anche avranno la piena facoltà di comandare, e farsi ubbidire,

Debito de' Presidenti, di visitare ogni giorno la Casa di Dio.

non mancando mai di visitare ogni giorno detta Casa, non solo per assicurarsi della osservanza degli ordini, quanto anche per mantenere la pace, e buon' armonia nella Casa, massime dove abitano le Donne gravide, o lattanti, dove si presume maggior timore di discordia, o risse.

ESPOSTI FORESTIERI non hanno diritto nella Casa di Dio, come riceverli.

XIX. Venendo presentato qualche Esposto, che non sia della Città, o Distretto, ma però del Ducato di Modena, dovrà essere accompagnato da Lettera del rispettivo Giusdicente, che addebiti

la

Digitized by Google

la propria Comunità della indennizzazione dell' Opera, quando non foſſe compoſta, ed in caſo di mancanza dovranno li Preſidenti procurare efficacemente la indennizzazione ſteſſa col mezzo del Giuſdicente locale, e riferirne l' eſito alla Congregazione Ordinaria.

DONNE FORESTIERE non devono rifiutarſi ſenza gran cautela.

XX. Qualora ſi preſentaſſe qualche Donna gravida illegittimamente, ancorchè Foreſtiera, non ſarà sì di leggieri rifiutata dallo ſgravarſi in Caſa, sì per non eſporre a pericolo di perdita un Bambino, cui procurare ſi deve il Santo Batteſimo, sì poi anche per provvedere di Balie la Caſa, giacchè qualunque ſi preſentaſſe incinta, ſarà ſoggetta alla legge delle Balie, ſecondo il biſogno della Caſa.

ESPOSTI BASTARDI che ſi ſcuoprono legittimi, devono reſtituirſi, provedendo allo intereſſe dell' Opera.

XXI. Venendoſi a ſcoprire in qualunque tempo, che alcuno degli Eſpoſti, come illegittimo in realtà non lo foſſe, ſarà premura de' Preſidenti di reſtituirlo a' proprj Parenti, ſe in iſtato di poterlo alimentare, procurando la indennizzazione della Caſa di Dio, e preſentandoſi alcuno a dimandare, che lui ſia conſegnato qualche Figlio, ſia maſchio, ſia femmina li Preſidenti Deputati s' informeranno dell' oneſtà, e buoni coſtumi di chi chiede, come pure del comodo di mantenimento, affine di rilaſciarli con le dovute cautele,

ESPOSTI che foſſero addimandati da un Particolare.

Modo di conſegnarli.

riti-

Digitized by Google

ritirandone la ricevuta con formale obbligazione di renderne conto ad ogni requisizione dell' Opera, senza disimpegnarsi essi Presidenti dall' obbligo d' informarsi di tempo in tempo come sieno mantenuti, e come riescano, massime nei Costumi. A tal' effetto dovranno fare una ben detagliata memoria di tale consegna nel Libro Maestro, o sia Originario dei Figli contro la stessa partita del Figlio medesimo, senza mostrare mai tal Libro a veruno, ancorchè fossero persone tali, che dassero indubitati contrassegni delle Marche, colle quali accompagnarono nella presentazione i Figlj, mentre dovrassi bensì far vedere il Figlio stesso, e dare ogni informazione confacente, ma non giammai lasciar vedere la Partita sul Libro, nè il Libro stesso.

Esposti si allevino nel santo timore di Dio, imparino qualche Arte, o vadino a servire.

XXII. Avranno la premurosa carità, che tutti gli Esposti si allevino nel Santo timore di Dio, e si ammaestrino in qualche Mestiere, od Arte confacente alla di loro inclinazione, e salute, per abilitarsi a guadagnare il vivere, e si accerteranno della rispettiva pietà loro, prendendo poi le più sicure, e diligenti informazioni nel caso di doverli accomodare a qualche servizio, di modo che sieno sempre in Case di Pietà, e buoni Co-

Digitized by Google

Costumi, accertandosi molto più delle informazioni necessarie nel caso di collocare a Matrimonio qualunque Femmina nubile.

XXIII. Alla prudenza loro si rimette il prendere cognizione dei Figli, o Figlie, che prima di avere compito gli anni prescritti della loro età fossero licenziati da qualche servizio, e dimandassero di essere rifugiati in Casa, per admetterli tutti fino a tale tempo di età; quando non li riconoscessero di così depravati costumi incorreggibili, che potessero pregiudicare al buon nome, e costumatezza di quelli di Casa, nella qual circostanza sarà meglio appigliarsi generalmente al partito di escludere affatto i cattivi, per non mettere a pericolo i buoni.

ESPOSTI licenziati da qualche servizio, quando possino ricovrarsi alla Casa di Dio.

XXIV. Le Figlie, che sieno state licenziate da servizio, e che sieno sempre vissute onestamente con buona fama potranno a prudente cognizione riceversi da' Presidenti Deputati, ancorchè avessero età maggiore degli anni suddetti, ma fossero tali da temere pericolo nel loro abbandono, purchè però non avessero colla mutazione de' diversi Padroni dimostrato incostanza, e volubilità di servizio, nel qual caso dovranno essere escluse, e dovrassene fare partecipazio-

ESPOSTE FEMMINE licenziate da servizio possono ritornare a Casa, purchè oneste, e savie.

Digitized by Google

pazione allo intiero Corpo delli Presidenti, per intendere la risoluzione, o ad esclusione, o a modo di correzione.

Gravidanze legittime.

XXV. Anche una qualche Donna incinta di legittimo Matrimonio può essere in caso di sgravarsi dal Parto nella Pia Casa, o per esservi prima venuta Inferma, o per essere Donna Vedova, priva di Parenti, e di mezzi al suo sostentamento. Nel primo caso avranno li Presidenti la compiacenza di regolarsi col sentimento del Medico che ne avrà la cura, sul punto di balire la Creatura, o per farla nutrire alla propria Madre, o per consegnarla ai Parenti, assicurandosi però del Battesimo nella forma di maggiore soddisfazione ai Parenti stessi, e nel secondo sarà la Madre per il consueto tempo tenuta alla legge di balire per la Casa, tanto restando il proprio Figlio, quanto nel caso, che mancasse di vita.

GRAVIDANZE illegittime in Donne Civili sono anche ricevute in Dozena per custodia segreta, a conservazione del buon nome.

XXVI. Restano abilitati li Presidenti a ricevere in Camera a parte a Dozena qualunque Donna Gravida illegittimamente, la quale benchè di condizione Civile, fosse in caso di bisogno, e si presentasse per aver luogo di mettersi nascosta al Mondo, e questa si dovrà più gelosamente custodire, e mantenere con tutta segretezza senza notizia d' alcuno.

XXVII.

Digitized by Google

XXVII. Alla premura de' Presidenti Deputati rimane la carità di fare ſpeſſe volte riſentire ai Figli Eſpoſti, e maſſime illegittimi la grave diſgrazia, che ſarebbe per eſſo loro, quando per cagione di mali portamenti foſſero privati dell' aſſiſtenza dell' Opera, e decadeſſero per conſeguenza dal poſſeſſo di que' privilegi, che godono per cauſa della medeſima, dei quali ſe ne vede fatta menzione alla pag. 149.

ESPOSTI da avvertirſi con correzioni verbali.

XXVIII. Finalmente avranno tutta la premura, e l' impegno di ſgravare la Caſa dai Figlj a tempo debito già preſcritto al Capo degli Eſpoſti, e qualora queſti foſſero legittimi, ſaranno ſolleciti di collocarli in quelle riſpettive Opere Pie d' Orfani, dove aveſſero diritto di eſſere admeſſi, ſecondo la loro origine.

ESPOSTI devono collocarſi per iſgravare la Caſa.

Digitized by Google

BALIE NUTRICI.

Cap. Trigesimoprimo.

BALIE NUTRICI sieno robuste, e sane.

I. LE Donne Nutrici, che prendono a balire gli Esposti, sieno della Casa, oppure Forensi, dovranno essere di una sufficiente sanità, e robustezza, escluse sempre le mal affette di morbo comunicabile, e a tal' effetto saranno assoggettate ciascuna di esse alla peritavisita Medica, massime per la qualità del Latte, e rispetto alle Forensi dovranno in oltre essere provvedute di un' attestato del Parroco di loro costumatezza, e del tempo, che allattano, affinchè si riconosca se le medesime sieno capaci dell' impegno.

BALIE NUTRICI si cibino sanamente, e sieno pulite.

II. Le Balie tutte dovranno sanamente regolarsi nei Cibi sul pensiere dello impegno gelosissimo di nutrire Bambini, e quelle di Casa dovranno con spezialità applicare alla pulizia, e mondezza personale non solo, che locale ancora, giacchè rispetto ai Cibi saranno regolate secondo le Tabelle di loro diaria, permettendosi solamente di cucinare per se stesse il genere onde cibarsi nel Quartiere loro, sia per condiscendere, e compatire quelle nausee cagionate facil-

BALIE NUTRICI abilitate a cucinare da se stesse il proprio vitto.

Digitized by Google

mente nella debolezza di loro immaginative, sia molto più per non lasciar luogo ad essere vedute.

III. Per questo fine di gelosa custodia, non le sarà permesso, di lasciarsi vedere, nè di parlare ad alcuno di qualunque sesso, o condizione esser si voglia, e ciascuna sarà obbligata a direzione della Guardiana, a lavare e purgare le Fascie, e le Pezze, esponendole perchè si asciughino nel custodito luogo, che loro sarà assegnato.

BALIE NUTRICI non siano vedute, e tengano mondi li Bambini.

IV. Sarà obbligo di ciascuna balire con diligenza, ed attenzione li Figlj consegnati alle medesime, premura avendo, che non soffrano il minimo patimento, o impulizia, anche per non assoggettarsi a renderne strettissimo conto alli Presidenti, ed avranno speziale caritatevole premura d' insegnare il più presto, che sia possibile ai loro allievi il Santissimo Segno di Croce, e l' articolazione dei Santi Nomi di Gesù, e Maria con quel di più, che verrà suggerito dalla Cristiana Pietà dei Ministri Sacerdoti dell' Opera, ben sicure di riportarne incomparabile merito.

BALIE NUTRICI devono tenere agiati li Bambini, e sono le prime maestre di Pietà.

V. Dovranno mantenere sempre addattati, e puliti i proprj Letti, e le Camere di loro abitazione, deputandosi a tal' effetto la più anziana, e di abilità fra di

DECANA DELLE BALIE invigili alla pulizia;

Digitized by Google

loro di tempo in tempo ad insistere per questo caso dipendentemente dalla Guardiana della Casa.

BALIE NUTRICI devono balire per servizio, e non possono sortire senza licenza.

VI. Dovranno somministrare il Latte, e balire qualunque Figlio sarà loro consegnato dalla Guardiana della Casa, ancorchè il loro proprio, e naturale non fosse più vivo, e non potranno mai prenderli nei Letti loro, nè in quelli delle Compagne, sieno Nutrici, sieno gravide, siccome non potranno mai lasciare un tale impegno senza licenza in iscritto delli Presidenti Deputati, li quali, quanto saranno cauti nel farle visitare, altrettanto saranno discreti nel trattenerle a sola regola del bisogno, norma prendendo secondo la di loro idoneità da quel tempo, che sia necessario per balire compitamente un Figlio, e pronti altresì essendo a licenziarle, qualora per mala salute, massime di malore comunicabile, riconosciute fossero da' Medici incapaci di balire.

BALIE NUTRICI loro pratiche di Pietà, e Religione.

VII. Dovranno in ciascun giorno recitare cattoliche Preci, specialmente il Santissimo Rosario in compagnia della suddetta Decana, la quale farassi merito d' invitarle a quella pietosa orazione, e dovranno tutte indispensabilmente assistere alla Santa Messa, massime nei gior-

Digitized by Google

giorni Festivi mediante la finestra, che guarda in Chiesa, ben riparata a loro diffesa, perchè non siano vedute, nè riconosciute da alcuno, lodandosi, che almeno una volta il mese si accostino ai Santissimi Sagramenti in compagnia della Guardiana, nella Chiesa di uso della Casa, o sia in quella degli Ospitalieri a porte chiuse, in quell' ora, e nel modo, che sarà di tempo in tempo prescritto da' Presidenti Deputati secondo le opportunità.

Cucina delle Balie.

VIII. Dovranno a vicenda soccorrersi nelle comuni indigenze sia nel travaglio di cucinare il vitto, ripartendosi a settimana, o in quella diversa forma, che sarà loro prescritta dalla Guardiana, sia in caso di qualunque indisposizione di salute, che non esigesse il trasporto della indisposta dal Quartiere alla Infermeria.

BALIE NUTRICI di guardia in turno a Settimana.

IX. Venendosi ad infermare alcuna sarà separata dalle altre, e diligentemente curata secondo il metodo dell' Opera, in camera a parte, di modo che la occasione di curarne una non sia motivo di vedere le altre, riportandosi spezialmente per questo caso agli Articoli, e Rubriche Mediche, sul punto di spedire le Ricette a regola di numero alfabetico, senza mai spiegare la Persona, per cui servano.

BALIE NUTRICI Inferme, non possono essere occasione di vedere le altre.

X.

Digitized by Google

LAVORO DELLE BALIE NUTRICI cede per metà a vantaggio della Casa, e per intiero quando sono Gravide.

X. Il Lavoro delle proprie loro mani secondo le rispettive capacità, dovrà tutto impiegarsi in servizio della Casa a direzione della Guardiana, senza che conseguiscano alcuna mercede, finchè sono gravide, e soltanto quando sono Nutrici, conseguiranno in grazia del benefizio, che prestano la metà di quella mercede, che si darebbe a qualunque altra mercenaria per il rispettivo lavoro; bene inteso però, che sarà loro proibito, durante la gravidanza l' esercizio di quelle arti laborioſe, che non fossero le più confacenti al loro stato.

BALIE FORENSI devono presentare gli Esposti ogni Anno, ed anche con la Fede Parrocchiale della Dottrina, se saranno arrivati all' età di 6. Anni.

XI. Le Balie Forensi dovranno presentare ogni Anno dentro il mese di Maggio, ed in qualunque altro tempo, che fossero ricercate li rispettivi allievi alla Casa di Dio, per farli riconoscere, ben sollecite essendo a presentare la fede Parrocchiale nel caso che fossero morti, per non assoggettarsi a renderne strettissimo conto, qualora spirato il mese di Maggio, tutte e ciascuna non si fossero presentate, e qualora arrivassero gli allievi all' età di sei anni, dovranno seco doro presentare la fede Parrocchiale, d' intervenire con assiduità alla Dottrina Cristiana, in mancanza della quale procederanno i Presidenti a

far

Digitized by Google

far risentire la indignazione dell' Opera, minacciando castighi, specialmente quello di essere abbandonati dall' Opera stessa con la privazione di tutti quei Privilegi, che pur competono ai Figli dell' Opera.

Digitized by Google

ESPOSTI.

Cap. Trigesimosecondo.

Esposti tolti dal latte, cominciano ad educarsi.

I. TOlto che sia dalla Balia qualunque Esposto, dovrassi immediatamente trasportare nel Quartiere degli Uomini, se maschio, e delle Donne, se femmina, per ivi incominciare la grand' opera della Educazione con le prime impressioni di una ben regolata direzione.

Separazione di Quartiere fra li Maschi, e le Femmine.

II. Dovranno gli uni, e le altre mantenersi sempre separati di Quartiere, e di comunicazione, con perfetta ubbidienza alli rispettivi Guardiani, e loro Custodi, li quali avranno speziale premura di mantenere i lumi di notte in tutti li Dormitorj.

Alimento degli Esposti.

III. Saranno giornalmente nutriti secondo il piano delle Tabelle, avuto riguardo ai più frequenti soccorsi occorrevoli nella età crescente, e due, o più di tali Esposti già fatti grandicelli, saranno a vicenda deputati fra li più capaci a levare il Pane dalla Dispensa, il Vino dalla Cantina, e la Vivanda dalla Cucina alle ore debite.

Levarsi degli Esposti.

IV. Saranno ubbidienti, e solleciti all' ora di levarsi, dando i primi pensieri alla pietà con il segno di Croce.

V.

Digitized by Google

V. Dovranno mantenerſi bene ordinati, e con pulizia, e quiete fra di loro, come pure portarſi con buon ordine, ad udire la S. Meſſa, e a recitare le Preci di Pietà, e Religione, per ritornarſene indi nel Quartiere alla direzione dei riſpettivi Guardiani, ſe reſtano in Caſa, ed al proprio Meſtiere, ſe anderanno a Bottega, bene avvertiti continuamente, che i loro diſordini o mancamenti, caſocchè per diſgrazia ne commetteſſero, ſaranno ſubito a notizia de' Preſidenti, per farli correggere anche ſeveramente.

Vita morale degli Eſpoſti.

VI. La ſera di ciaſcun giorno, dovranno tutti li non impediti legittimamente recitare le ſolite Preci di Pietà, e Religione unitamente all' ora, che ſarà loro preſcritta con l' aſſiſtenza dei riſpettivi Guardiani, paſſando alla refezione ordinaria, ed indi al Letto.

Vita morale degli Eſpoſti.

VII. Bene inteſi tutti di dovere continuamente lavorare per aſſuefarſi a qualche Arte, o Meſtiere, ſaranno ſecondati nella inclinazione più proporzionata alle riſpettive compleſſioni per la elezione di quello, o di quella; ed anche all' una, od all' altro ſaranno coſtretti quando neghittoſi non ſi preſtaſſero di buona voglia.

ARTI, ED ESERCIZJ PER GLI ESPOSTI ſi elegano prudenzialmente ſecondo la inclinazione.

VIII. Il frutto, e prodotto dei loro Meſtieri, tanto dei Maſchj, che delle Fem-

Digitized by Google

Lavori degli Esposti cedono a vantaggio della Casa, ed in prò dei singoli sono le sole mancie.

mine sarà tutto in favore dell' Opera, che li mantiene, e solamente ai Maschj, che saranno attenti alle loro Botteghe si rilascieranno quelle piccole mancie, o regali, che sogliono donarsi da alcuni Maestri in segno, che si portano bene, per allettarli a mantenersi di buona voglia, purchè però sieno fedeli nel dirlo al loro Guardiano quando li ricercasse per sola notizia.

Arti, ed Esercizj delle Femmine Esposte.

IX. Anche le Femmine potranno secondo la di loro inclinazione, e complessione eleggere il Mestiere conveniente alla condizione loro di poveri Orfani, e saranno tenute a lavorare nelle ore debite in pro, e vantaggio della Casa, che riscuoterà il prezzo delle loro manifatture, caso che lavorassero per altri, secondo la direzione della Guardiana, o della Maestra, lasciandosi alle medesime que' piccoli regali, che loro venissero fatti per mezzo della Guardiana, o Maestra da chi facesse lavorare, o volesse riconoscere una qualche puntualità, o sollecitudine nel lavoro stesso.

Esposti Maschi in eta di Anni 18. devono licenziarsi, purchè non sieno imperfetti.

X. Ogni Figlio Esposto, quando non fosse di corpo imperfetto a segno di non potersi guadagnare il vivere, dovrà licenziarsi dall' Opera in età di anni diciotto se Maschio, e di venticinque se Femmina.

XI.

Digitized by Google

XI. Le Figlie però secondo il prudente arbitrio de' Presidenti Deputati, non saranno abbandonate, ma bensì prima di dimetterle, si procurerà di collocarle, o in conveniente Matrimonio, o in servizio onesto, bene avvertendo, massime nel caso di accomodarle a servizio, di consegnarle in Case tali, ove ne sia tenuto un' esatto conto, sul punto dei Cristiani costumi.

ESPOSTE FEMMINE non si abbandonino.

XII. Licenziate essendo da qualche servizio in età giovanile, avranno il diritto di ricovrarsi nuovamente nella Casa, purchè dalli Presidenti Deputati non si avesse ragionevole motivo di escluderle, e così ricevute, avrassi dalli stessi Presidenti la carità di procurare loro nuovo servigio, sempre con le avvertenze suddette.

ESPOSTE FEMMINE licenziate da servizio, quando abbiano ragione, di ritornare in Casa.

XIII. Sarà provveduta la Casa, e precisamente la famiglia delle Femmine, primieramente di una Donna Maestra Governante soggetta alle Leggi della Guardiana, ficchè ella medesima, come alle Maestre infrascritte dovranno tutte le Figlie ubbidire, come se fosse, o fossero la Guardiana istessa, e qualora una Figlia della Casa in età conveniente fosse capace di amministrare tale uffizio, potrà sperare di averlo dalli Presidenti nel caso di vacanza, li quali anderanno sem-

GOVERNANTE, E MAESTRE per le Femmine,

ESPOSTE FEMMINE possono divenire Governanti.

Digitized by Google

pre inteſi con la Guardiana principale debitrice per detto uffizio.

Maeſtre predette.

XIV. Le Maeſtre capaci d' inſegnare con carità, e pazienza li meſtieri principali di Filare, Cucire, fare Calzetti, ed anche uſare Telari, ſaranno elette, ſecondo il tempo della vacanza, dalli Preſidenti Deputati *pro tempore*, con avvertenza di preferire ſempre le Figlie più ſavie, ed obbedienti della Caſa, quando abbiano ſufficiente capacità, le quali s' intendono privilegiate a tale incombenza.

Esposte Femmine poſſono divenire Maeſtre.

Esposti Adulti purchè di buoni coſtumi anno prelazione ne' ſervizi dello Spedale.

XV. Tutti gli Eſpoſti adulti, ſieno Maſchi, che Femmine, quando ſieno capaci di ſervire alle riſpettive Infermerie, ed altri ſervigj della Caſa, avranno il jus di concorrere all' impiego nel caſo di vacanza, con preferenza a qualunque altra perſona, preferendoſi anche fra loro chi ſarà ſtato più morigerato, ed ubbidiente nella Caſa, da comprovarſi con legittimo atteſtato del riſpettivo Guardiano, quando però ſortiti una volta, anche legittimamente, non ſi foſſero pregiudicati nel buon nome, e fama, del che dovrà ſtarſi non ſolo all' atteſtato dei Parrochi, ma anche alla diſcuſſione dell' intiero Corpo della Congregazione, alla quale ſpetterà inappellabilmente il giudizio di preferenza.

XVI.

Digitized by Google

XVI. La ſucceſſione *ab inteſtato* ne' Beni, e ragioni degli Eſpoſti in mancanza di legittimi Eredi ſarà a favore della Pia Caſa, ad eſcluſione del Fiſco.

Succeſſione ab inteſtato nei Beni degli Eſpoſti compete alla Santa Unione.

XVII. Alla occaſione di licenziarſi dalla Caſa qualunque Eſpoſto nei caſi ſuddetti, dovrà avere recapiti in iſcritto de' Preſidenti, e dovrà riportare la Sacerdotale Benedizione da un Miniſtro Eccleſiaſtico della Caſa, e ſarà provveduto di Veſtiario giuſta la ſeguente Nota.

ESPOSTI che ſi licenziano.

Nota delle Robe, che dalla Pia Opera ſi dovranno conſegnare ai Figli della Caſa di Dio, in occaſione di licenziarli.

DOTI DEGLI ESPOSTI.

L' Abito da Inverno.
Quello da Eſtate.
Due paja Calzetti bianchi.
Un pajo di Lana.
Un Cappello.
Un pajo di Scarpe nuove, oltre le vecchie, e di più conſeguirà Lir. 10. Se poi ſarà una Figlia, che ſi mariti decentemente, conſeguirà dall' Opera un ſuſſidio Dotale di Lire cinquanta, e Braccia 30. di Tela di Canepa, e nel caſo, che ſi ſpoſaſſe con un Figlio di Caſa, conſeguirà in oltre altre Lir. 25. a norma delle antiche conſuetudini della Caſa di Dio.

XVIII.

Digitized by Google

ESPOSTE FEMMINE come vadino al passeggio.

XVIII. Le Figlie per il bisogno di prender aria, e di fare alcuni passi, potranno in tempo di buona stagione sortire ordinatamente a due per due decentemente coperte con li Drappi secondo l' uso della Casa, purchè sieno accompagnate almeno dalla Donna di Governo, che farà le veci della Guardiana, e potranno portarsi a qualche visita di Chiesa secondo le Tabelle, che saranno opportunamente formate dalli Presidenti Deputati, con proibizione però espressa di non declinare mai dalle strade prescritte, e di non fermarsi nè meno sulle strade istesse, nè di parlare con chi che sia, del che tutto ne dovrà rispondere la stessa Donna di Governo, che le custodisce, la quale sarà strettamente obbligata a riferire subito qualunque diffetto alla Guardiana, e questa alli Presidenti Deputati, per riceverne le provvidenze.

Vita morale degli Esposti.

XIX. Dovranno tutti gli Esposti con la direzione, ed assistenza dei rispettivi Guardiani, e Persone di Governo assistere alla S. Messa con divozione, intervenire alla Dottrina Cristiana, che si farà nella Casa ordinariamente tutte le Domeniche dell' Anno, e poi anche, oltre l' ordinario in quei tempi che saranno destinati, interverranno quelli, che secondo

DOTTRINA CRISTIANA per gli Esposti.

la

Digitized by Google

la età abilitare si devono, per essere admessi alla partecipazione de' Santissimi Sagramenti, alli quali poi admessi che siano dovranno con frequenza accostarsi, per fino, che vivano nella Casa, per disporli a quel vero bene, che faranno mantenendo tale pratica ancora quando saranno in libertà fuori della Casa.

XX. Goderanno gli Esposti, tanto Maschj, che Femmine tutti i Privilegi competenti, e specialmente alla Cittadinanza originaria. Privilegi degli Esposti.

GUAR-

Digitized by Google

GUARDIANO, E GUARDIANA PER GLI UFFIZJ DELLA CASA DI DIO.

Cap. Trigesimoterzo.

GUARDIANO DELLA CASA DI DIO è uffizio geloso.

I. DI quanta gelosia lo impegno, ed uffizio sia tanto del Guardiano, che della Guardiana, s' indica per se stesso nel nome di uffizio loro, ed assai più si dimostra nel loro impiego particolare della Casa di Dio, il quale verrà da loro più convenientemente esercitato se uniti dalla Conjugale società.

GUARDIANI DELLA CASA DI DIO dipendino dalli Presidenti Deputati, e custodiscono segretamente le Donne Gravide, e le Lattanti.

II. Dovranno tanto l' uno, che l' altra dipendere, ed eseguire puntualmente gli ordini de' Presidenti Deputati, sia nel persuadere secondo le commessioni le Donne Gravide illegittimamente a volersi presentare spontanee, sia nel ricevere tutte quelle, che saranno consegnate loro per ordine, ed intelligenza degli stessi Presidenti Deputati, e per custodirle con ogni vigilanza, e segretezza, di modo che più non sortano senza licenza in iscrit-

Digitized by Google

iſcritto delli ſteſſi Preſidenti Deputati, e non permetteranno, che poſſino parlare, o vedere alcuno, ſebbene anche foſſe al ſervizio della Caſa, cuſtodendole egualmente, tanto in pendenza della Gravidanza, quanto per tutto il tempo del balire.

III. Sarà parte della Guardiana il procurare la quiete, e buona concordia fra le Donne medeſime eſigendo la perfetta pulizia, e mondezza, tanto delle Perſone, che del Luogo, e ſebbene ſe le permetti di valerſi di una Donna chiamata di Governo in di lei ſollievo, ciò nondimeno ſarà reſponſabile principalmente la medeſima di qualunque diſordine, e ſarà obbligata farne relazione alli Preſidenti Deputati.

GUARDIANA OBBLIGATA a tenere in pace le Donne gravide, e Nutrici, ed eſigere la pulizia locale, e perſonale.

IV. Sarà obbligata d' introdurre, e mantenere riſpettivamente il buon ordine in dette Donne per le proprie piccole facende perſonali, e domeſtiche, affinchè ſia ben diſtribuito fra loro il carico di cucinare le proprie Vivande, di mantenere ſcopate le Camere, fatti i Letti, e purgate le Biancherie, le Faſcie, e Pezze, come pure ben puliti, e mondi i Letticiuoli, e Cune dei Bambini aſſicurandoſi, che non ſieno infeſtati di lordure, inſetti, od altro.

GUARDIANA obbligata a vegliare per il buon ordine della Caſa, ed alla pulizia dei Bambini.

V. Ad ottenere queſto importante fine, ſi depu-

Digitized by Google

DECANA per le Gravide, e Nutrici, deve dipendere dalla Guardiana.

deputerà ſempre per Decana fra dette Donne la più abile, ad eccitare le altre ai proprj doveri, e queſta dovrà riſpondere alla Guardiana, od alla Donna di Governo delle mancanze, che di tempo in tempo ſi trovaſſero.

GUARDIANA per la vita morale delle Donne Gravide, e Nutrici nella Caſa di Dio.

VI. Dovrà la Guardiana, o per ſe ſteſſa, o per mezzo della Donna di Governo aſſiſtere perchè tutte le Donne ivi congregate recitino giornalmente il Santo Roſario, aſcoltino la Santa Meſſa, maſſime nei giorni Feſtivi alla fineſtra loro deſtinata, che guarda in Chieſa, e dovrà poi in perſona, unitamente con il Guardiano, accompagnarle entro la Chieſa a Porte chiuſe perchè ſi accoſtino ai Santiſſimi Sagramenti, e mancando alcuna di fare tutto ciò, dovrà darne parte alli Preſidenti Deputati, che opportunamente s' intenderanno con li Miniſtri Eccleſiaſtici della Caſa, e procederanno con il Conſiglio loro ſecondo l' occorrenza.

GUARDIANA ſi aſſicuri, che li Bambini lattanti, non ſieno tenuti in Letto dalle Nutrici.

VII. Siccome reſta proibito aſſolutamente alle Balie, di tenere i Bambini lattanti ſeco loro in Letto, così reſterà del carico della Guardiana l' aſſicurarſi di così importante oſſervanza, e ciò mediante anche le frequenti viſite, e ſorpreſe continue in ore ſempre diverſe, per impedire, che furtivamente foſſe commeſſa qualunque traſgreſſione. VIII.

Digitized by Google

VIII. Amendue li Guardiani osserveranno con tutto il rigore un' inviolabile segreto rispetto alla Casa di Dio, di modo che niuna notizia sorta da loro, o per loro cagione, nè sopra le Donne gravide, nè sopra le lattanti, ben sicuri del più severo castigo, caso che si penetrasse qualche mancanza loro in materia di così importante segreto, oltre la privazione d' impiego, il che s' intende di tutti gli altri del servizio della Casa.

GUARDIANI obbligati al segreto, sotto pena di gastigo.

XI. Dovrà il Guardiano tenere un Libro, in cui notare tutte le Donne, che se gli consegnano, esprimendo il giorno preciso della consegna attuale, il Nome, il Cognome, e la Patria delle Donne istesse, ma in quel modo, e forma, che nei casi particolari degni di riflessione sarà indicato, e voluto da' Presidenti, e noterà ugualmente tutti i Figlj, che nascono dentro il Luogo, e tutti gli altri Esposti, che vengono in esso portati, e questo Libro sotto pena del più severo castigo, non potrassi lasciar vedere ad alcuno, se non se alle persone proprie degli stessi Presidenti, non accreditando per la rappresentanza loro giammai veruna persona.

GUARDIANO deve tenere un Libro per le Donne, ed i Bambini.

X. Dovrà dunque ricevere il Guardiano tutti que' Parti, che saranno consegnati al Luogo con la Contenta, o sia Fiducia

GUARDIANO riceve li Bambini, che sono portati con la Contenta, e che

Digitized by Google

ſono poſti nella Ruota di Strada.

della Caſa, facendone Partita nel Libro; che accuſi la Polizza di Contenta da eſibire attergata con la neceſſaria Relazione ai Preſidenti Deputati, e dovrà egualmente ricevere tutti quegl' altri Eſpoſti, che verranno conſegnati alla Ruota di Strada pubblica, ſenza che ſappiaſi il Preſentante, dandone del pari relazione alli Preſidenti, ſenza ommettere di procurare agli uni, e agli altri il Santo Battesimo ugualmente, che a que' Figli, che naſcono in Caſa, conſegnandoli ſubito provviſionalmente ad alcuna Nutrice della Caſa, fino a tanto che abbia ricevuto gli ordini dei Preſidenti, li quali dovrà procurare il più preſto che ſia poſſibile.

GUARDIANO riceve a titolo di Depoſito anche quelli Eſpoſti, che ſono portati ſenza la Contenta, con obbligo però di ricavare le poſſibili notizie da riferire alli Preſidenti.

XI. Gli altri Parti, che foſſero preſentati da qualunque perſona in qualsivoglia altro modo, dovrà riceverli a ſolo titolo di deposito, per farne ſubito relazione a Presidenti Diputati con tutte le poſſibili notizie di Nome, e Cognome del Latore, e di ogni circoſtanza, a giuſta norma degli ordini, che daranno in appreſſo li ſteſsi Presidenti.

GUARDIANO deve far levare dalle Officine del Luogo il Vitto giornale, e la Bruſaglia per le Donne.

XII. Dovrà il Guardiano mediante il proprio ben fidato Ajutante, levare dalle Officine della Caſa tutte le coſe attinenti al Vitto, come pure la Bruſaglia, col mezzo delli Facchini dell' Opera, e far portare

il

Digitized by Google

il tutto nella Camera contigua al Quartiere delle Donne gravide, o lattanti, di modo che ſortito chi ne abbia fatto il traſporto poſſano poi eſſe entrare, e levare il tutto di loro ſervizio, ſenza eſſere vedute da alcuno.

DONNE GRAVIDE, O LATTANTI INFERME paſſano nella loro Infermeria.

XIII. Accadendo qualche infermità nelle Donne gravide, o lattanti, dovrà farle paſſare nella ſeparata Infermeria deſtinata alle medeſime, ed avviſarne ſubito li Preſidenti Deputati, e li Medici per la Cura.

ALLEVATRICE MAMMANA ſtipendiata dall' Opera, deve ſervire con attenzione ad ogni avviſo del Guardiano.

XIV. Sarà provveduta la Caſa di una Donna perita nel meſtiere di Allevatrice a ſtipendj dell' Opera, e però ſarà obbligo del Guardiano di farla prontamente accorrere ai biſogni, e qualora ne ſia dalla medeſima indicata la neceſſità dovrà pure chiamare il Chirurgo dell' Opera, giacchè per l' aſſiſtenza poi del Puerperio, ſi deſtina, e ſi obbliga la perſona propria della Guardiana, ripetendoſi qui la premura di obbligazione al Guardiano per procurare il Santo Batteſimo prontamente alli Figli nati, per farne la nota nel Libro, indicando il Giorno, Meſe, ed Anno, ed anche l' Ora di loro Naſcita.

GUARDIANA obbligata alla vigilanza, perchè le Donne lattanti non

XV. E perchè può ſuccedere, che per furtiva malizioſa induſtria le Donne già ſgravate dal Parto tentino di ſmarrire il Lat-

tentino di far recedere il Latte.

Latte, per ſottrarſi dal debito di balire, e così ottenere una più ſollecita liberazione dal Luogo, ſarà perciò carico della Guardiana, l' invigilare attentamente ſu queſto capo, per impedire gli attentati; e qualora alcuna ne ſcopriſſe rea di ſimile tentativo, ne avviſerà ſubito li Preſidenti per l' opportuno rimedio.

Vita morale dei Figli Maſchi per la parte ſpettante alle ſollecitudini del Guardiano.

XVI. Il Guardiano avrà particolare attenzione, e cura dei Figlj Maſchj, attendendo ſeriamente ad allevarli nel ſanto timore di Dio, invigilando, che ogni mattina, e maſſime nei dì Feſtivi aſſiſtino alla Santa Meſſa, ed intervenghino tutti, niuno eccettuato, alla Dottrina Criſtiana, che ſi farà loro dalli Sacerdoti Miniſtri della Caſa, attentamente vegliando, che non naſcano diſcordie, o riſſe fra di loro.

Levarſi dal letto degli Eſpoſti.

XVII. Farà levarli tutti da Letto, purchè ſieno ſani la mattina per tempo alle ore, che ſaranno aſſegnate nelle Tabelle, e facendo pettinare i piccoli da una Donna di ſervizio, obbligherà i più grandicelli, e capaci a farlo da ſe ſteſsi, ſicchè ſi mantenghino bene ordinati, e puliti anche nelle Biancherie, e Panni per l' uſo, e conſervazione dei quali avrà premura particolare, deſtinando ogni ſettimana almeno due dei più capaci per turno a ſcopare il proprio Quartiere, ed a rifare i Letti.

PULIZIA DEGLI ESPOSTI.

XVIII.

Digitized by Google

XVIII. Sarà ſollecito il Guardiano, che i figlj Maſchj deſtinati alle Botteghe, ſieno puntuali nelle ore di andare alle medeſime, ſenza che vadino vaganti per le ſtrade, e ſi fermino in eſſe, eſigendo che ubbidiſcano li riſpettivi Padroni di Bottega, dalli quali poi di tempo in tempo ſi farà informare dei loro portamenti, per avviſare li Preſidenti Deputati nel caſo di loro deviamento.

GUARDIANO obbligato a mandare a Bottega i Figli, non laſciarli fermare vaganti per le Strade, ed informarſi dei loro portamenti.

XIX. Dovrà il Guardiano deſtinare due di loro egualmente per turno, che vadino a levare il Cibo, che ſarà loro diſtribuito ſecondo le Tabelle, dalle riſpettive Officine di Caſa, e lo portino nel Refettorio loro, dove lo ſteſſo Guardiano aſſiſterà per le partizioni, e per educarli a mangiare con pulizia, avvezzandoli a premettere il ſegno della SS. Croce, ed a replicarlo nel fine per il ringraziamento della Tavola.

REFETTORIO DEGLI ESPOSTI deve ſervirſi per il traſporto delli Cibi, e Bevande da due Eſpoſti alternativamente ogni Settimana, e ſempre aſſiſterſi dal Guardiano.

XX. Accadendo, che alcuno non ſia attualmente occupato per ammaeſtrarſi in alcuna Bottega, ma che debba reſtare qualche tempo in Caſa, procurerà di occuparlo in qualche diſcreto impiego, a miſura di età, ſe non altro nei fili occorrenti alle Infermerie, od in quelli da dipanare, compreſe le Lane, di modo che toltone quel tempo, che ſia ne-

GUARDIANO è obbligato a mantenere occupati gli Eſpoſti, ſicchè non reſtino in ozio, toltone il puro tempo a ricreare la umana vita.

Digitized by Google

necessario alla ricreazione, in tutto il restante non sia in ozio.

ESPOSTI AMMALATI devonsi trasportare alle Infermerie Generali dipendentemente dalli Presidenti, che si regoleranno col Consiglio Medico.

XXI. Infermandosi alcuno degli Esposti, dovrassene dare immediata relazione alli Presidenti Deputati, per ricevere gli ordini, e dovrassi dallo stesso Guardiano avvisarne subito li Medici dell' Opera, al Consiglio dei quali si riporteranno li Presidenti, per far trasportare l' ammalato nelle Infermerie Generali in caso di occorrenza.

ESPOSTI ROGNOSI si devono separare dal commercio degli altri.

XXII. La pronta separazione a cautela di tale Famiglia nel caso che alcuno fosse rognoso sarà un oggetto principale della immediata premura del Guardiano, il quale ciò nondimeno dovrà farne relazione sempre alli Presidenti Deputati, per eseguire gli ordini ulteriori.

GUARDIANA obbligata all' educazione, e Governo delle Donne.

XXIII. Anche la Guardiana oltre l' impegno delle sopradescritte Donne Nutrici avrà quello di tutte le Femmine Esposte, alle quali provvederà la immediata Femminile educazione, esigendo con tanta maggiore puntualità mondezza, e pulizia, tanto delle Persone, che del Luogo dove le dovrà custodire con tutta cautela, di modo che niuna persona possi trattare con esse.

Vita morale delle Esposte Femmine.

XXIV. Ogni giorno farà loro ascoltare la Santa Messa, e recitare le consuete Preci di pietà, e religione, facendole intervenire

Digitized by Google

venire tutte continuamente alla Dottrina Criſtiana, niuna eccettuata, ed eſigendo che ſi accoſtino ai Santiſſimi Sagramenti, ſecondo l' età loro con frequenza, mentre mancando alcuna da queſti atti di pietà, e religione, dovrà renderne avviſati li Preſidenti, che in tale materia provvederanno con il conſiglio dei Sacerdoti Miniſtri della Caſa.

GUARDIANA obbligata a diſporre il lavoro delle Femmine Eſpoſte.

XXV. Sarà debito della Guardiana di diſporre tutte le Figlie al Lavoro più confacente al loro genio, eſigendo, che lavorino concludentemente tutte le ore debite, a direzione della Donna di Governo, e delle riſpettive Maeſtre.

Lavori da farſi dalle Figlie Eſpoſte.

XXVI. I Lavori ordinarj delle Figlie Eſpoſte, che ſi dicono Figlie della Caſa, conſiſteranno in Filare, Cucire, fare Calzetti, ed operare di Tellarie, eſcluſo qualunque altro travaglio, che non foſſe della povera ſua condizione, quando in alcun caſo particolare, non interveniſſe la diſpenſa, e facoltà de' Preſidenti.

REFETTORIO delle Femine Eſpoſte deve ſervirſi, ed aſſiſterſi come quello degli Uomini.

XXVII. Aſſiſterà la Guardiana alla Tavola delle Figlie con le ſteſſe premure, e ſollecitudini del Guardiano per li Maſchj, il quale avrà fatto provvedere dalle riſpettive Officine le provviſte di Cibo, anche al Refettorio delle Donne, dove la Guardiana aſsiſterà, come ſi è detto, in quello degli uomini.

Digitized by Google

ESPOSTE FEMMINE INFERME si trasportano alle Infermerie nel modo, che si è detto per gli Uomini.

XXVIII. Nel caso d'infermità, o indisposizioni, osserverà la Guardiana per le Femmine le stesse pratiche, che si sono soprapréscritte al Guardiano per li Maschj.

GUARDIANI obbligati ad imparziale contegno.

XXIX. Sopra tutto si ordina, e comanda tanto al Guardiano, che alla Guardiana, di praticare con tutta imparzialità una decente sostenutezza, che non levi alli Figli loro consegnati la confidenza fiduciale, e che nemmeno troppo famigliari li renda con pregiudizio di quel rispetto, ed ubbidienza, che devono riscuotere da tutti.

DON-

Digitized by Google

DONNA DI GOVERNO
O SIA
MAESTRA.

Cap. Trigesimoquarto.

I. SArà la Donna di Governo una persona di ben fidati Cristiani Costumi, d' indole paziente, e mansueta, la quale sia capace di educare le Donne in vera pietà, e religione, con tutta ritiratezza, e modestia, ed assieme sia valevole ad ammaestrarle nei Lavori più ordinarj, e confacenti alla povera loro condizione, ai quali dovrà continuamente assistere in luogo, e vece della Guardiana.

DONNA DI GOVERNO, O SIA MAESTRA deve essere paziente, e capace d' insegnare, ed educare dipendendo dalla Guardiana.

II. Dovrà questa Donna personalmente accompagnare, ed assistere in qualunque opera di pietà, e religione le Figlie Esposte, massime quando si trasferiscono nelle Chiese, vegliando bene ad impedire i disordini, dei quali dovrè renderne strettissimo conto per non constituirsi degna di castigo in caso di sua colpevole mancanza.

DONNA DI GOVERNO deve accompagnare le Donne Esposte.

Digitized by Google

DONNA DI GOVERNO è ſoggetta alla Guardiana.

III. Dovrà eſſere ſoggetta per il governo di dette Figlie in tutto, e per tutto alla Guardiana, della quale deve ſoſtenere le veci.

FINE DEL PRIMO LIBRO.

LI-

Digitized by Google

LIBRO SECONDO.

Digitized by Google

Digitized by Google

INSTRUZIONE

DEL COLLEGIO DE' MEDICI DI QUESTA CITTA'

A ſuoi Deputati Viſitatori Collegiali, ed a ſuoi Medici Attuali della Pia Opera del Grande Spedale, non meno che agli Aſtanti, agl' Infermieri, Chirurghi, ed alli Speziali inſervienti a detta Pia Opera.

A SUOI MEDICI COLLEGIATI VISITATORI.

Cap. Primo.

I. CON iſpeziale Chirografo dell' A. S. Sereniſſima eſſendo ſtato eletto fin ſotto il dì primo Maggio 1754. a Medico perpetuo del Grande Spedale degl' Infermi di queſta Città di Modena, il nuovo Collegio de' Medici, e per eſſo vita loro naturale durante i due Medici più anziani in detto Collegio, ſempre ſup-

COLLEGIO DE' MEDICI DI MODENA eletto da S. A. S. in Medico perpetuo del Grande Spedale.

Digitized by Google

ſuppoſti d' inappuntabile abilità, ed attività, uno cioè per Medico Fiſico, e l' altro per Medico Chirurgo, con che però reſti ſempre il Collegio incaricato, *di ricercare frequentemente, ed accertarſi della condotta de' Medici, e di portarſi alla viſita degli Infermi ogni volta che la crederà opportuna.* Fattaſi perciò dal Collegio matura rifleſſione all' onorevole incarico affidatogli generoſamente dall' A. S. Sereniſſima, ha unanimamente determinato a diſimpegno efficace del proprio dovere (nella Seſſione Collegiale delli 28. Giugno 1756.), che due de' ſuoi Medici Collegiati intraprendino nello Spedale la enunziata Viſita cotanto raccomandata dall' A. S., ed ivi la eſeguiſcano frequentemente in qualità di Deputati Viſitatori Collegiali.

Quali delli Medici Collegiati debbano per il Collegio, e per qual tempo aſſiſtere al detto Grande Spedale.

OBBLIGO DEL COLLEGIO Carica de' Viſitatori introdotta dal Collegio, e quando introdotta.

II. Affine però, che da tali Viſitatori Deputati ſappiaſi il preciſo della loro commeſſione, ed incombenza, reſtano eglino dal Collegio loro avvertiti.

Incombenze de' Viſitatori.

III. Primo. Che unitamente, o ſeparatamente, come più loro ſarà in grado, dovranno fare per lo meno due volte al meſe una tale Viſita, ricordandoſi, che in facendola rappreſentano il Collegio.

Viſita di Deputazione da farſi almeno due volte il Meſe.

IV. Secondo. Potranno alcuna volta eſigere, che i Medici attuali dello Spedale aſſi-

Medici attuali obbligati ad interveni-

Digitized by Google

assistan seco loro alla Visita, facendoli perciò avvertiti un giorno avanti dell' ora del dì susseguente destinata alla Visita ideata.

re alla suddetta Visita, e quando.

V. Terzo. Dovranno sempre nella Visita avere di seguito uno degli Astanti, uno de' Speziali colla Vacchetta de' Medicamenti, ed uno degl' Infermieri.

Chi abbia a seguire, e servire in tale visita li Diputati Visitatori.

VI. Quarto. La Visita si eseguirà con tutta pacatezza, e carità, informandosi prima se dalle Infermerie tenganſi lontani i bagordi, ed i rumori, osservando se siano queste tenute pulite, custodite dal freddo eccessivo, e ventilate a dovere, e finalmente accertandosi, che agiati alla meglio che sia possibile, sieno dagl' Infermieri i poveri Infermi tenuti collocati ne' Letti loro, e nella foggia più confacente ai loro ~~incomodi~~.

Modi di eseguire la Visita e notizie da rilevare per essa.

VII. Quinto. Interrogheranno dolcemente, e senza frettolosità i poveri Infermi sopra le qualità de' suoi mali, sopra l'uso, e l' effetto delle Medicine, che prendono, sopra la Visita, che loro fassi dai Medici attuali, sopra l' attenzione degli Astanti, e sopra quella servitù, che devono loro prestare gl' Infermieri, ed i bassi Serventi, e finalmente sopra il modo col quale vengono giornalmente cibati, cioè sopra la qualità del Cibo, della Bevanda, e dell' ora in cui viene

Digitized by Google

loro ſomminiſtrato il primo, e come le venga data la ſeconda, ſe di rado, o ſpeſſo, ſe fredda, o calda. Ricercheranno anche ſe ſieno contenti di trovarſi ſerviti, come ſono nello Spedale, e rileveranno, ſe ivi foſſero detenuti più del dovere, a danno dell' Opera, ed a pregiudizio d' altri nuovi Infermi.

Conſulte occorrevoli.

VIII. Seſto. Occorrendo a' noſtri Deputati, o a' noſtri Medici attuali allo Spedale, di rilevare nelle Infermerie qualche Malato, o Malattia, che eſigeſſe Conſiglio Medico, o ſia Conſulto, tutti, e quattro, tanto i Deputati, che i Medici dovranno unirſi, e riſolvere Collegialmente.

Dell' abſenza di qualunque Subordinato al Collegio abbianſi a rendere inteſi li Diputati,

IX. Settimo. Così occorrendo, o per malattia, o per qualche altro motivo ben ragionevole ad alcuno de' noſtri Medici attuali alle Infermerie, e lo ſteſſo ſia detto de' Chirurghi, Speziali ec. l' abſentarſi per qualche tempo, ed anche di un ſolo giorno dai loro Uffizj, dovranno eſſere immediatamente avviſati i noſtri Deputati, i quali riguardo agl' Infermieri, Chirurghi, e Speziali andranno inteſi co' Preſidenti Deputati alla Spezieria, ed alle Infermerie, e rileveranno, ſe per qualche tempo poſſa ſuſſiſtere il buon ſervigio delle une, e dell' altra, anche ſenza la perſonalità dell' impedi-

to,

Digitized by Google

to, ed allora non permetteranno novità di Persone, raccomandando bensì al restante degl' Infermieri, e de' Speziali maggiore assiduità, ed atenzione a' loro impieghi, e così supplire temporaneamente all' absenza del Confratello, sicuri di uguale corrispondenza per essi ne' casi consimili. Trattandosi però dell' impedimento, o dell' absenza di alcuno de' Medici, sarà carico de' nostri Deputati, avvisati però come sopra, il supplire immediatamente colla loro personalità alla Visita giornaliera, ed ordinaria de' poveri Infermi, e continuarla fino a tanto che avranno eglino supplito all' impedito, od absente, colla sostituzione, che faranno seguire il più presto, che sarà loro permesso di altro Medico Collegiato, sempre de' più anziani, e di abilità, il quale da detti Deputati, o da uno di essi sarà con Polizza avvisato in iscritti della incombenza affidatagli in supplemento al Collega impedito, ed il quale non potrà, nè dovrà ritirarsi dall' impiego di Sostituto, se prima in scritto, o in voce non sia in seguito abilitato da nostri stessi Deputati, o da uno di essi almeno, e ciò affinchè ad essi costi evidentemente essere pienamente ristabilito nella naturale sua abilità quel nostro Medico ordinario, che per cagione

Contegno, e regola de' Diputati nel detto caso.

ne di malattia foſſe ſtato per alcun tempo diſpenſato dall' attuale ſuo impiego.

Vigilanza de' Diputati unitamente ai Medici attuali alle Spezierie Ducale, e del Grande Spedale,

X. Ottavo. Unitamente a noſtri Medici attuali nel Grande Spedale, invigileranno eſſi noſtri Deputati alla perfetta qualità delle Droghe Medicinali, ed alla magiſtrale preparazione dei Compoſti Medicinali, tanto nella Spezieria di quell' Opera Pia, quanto nella Spezieria Ducale *pro tempore*, eſentati perciò eſſendo eſſi noſtri Deputati, ed eſsi noſtri Medici attuali dalla deſtinazione ad alcun' altra delle Spezierie della Città, eſigendoſi ſoltanto ſerioſa la vigilanza loro alle due enunziate. E ſiccome in quella del Grande Spedale, troveranno un particolare Formolario d' alcune preparazioni Medicinali, con intelligenza, ed approvazione del Collegio diſteſo a maggior comodo de' Medici attuali, ad utilità degl' Infermi, ed a qualche economico vantaggio dell' Opera Pia, così reſtano con iſpezialità incaricati a farne ſeguire di eſsi Medicinali religioſa, ed eſatta la preparazione, non meno che la pronta, ed attuale eſiſtenza di quei ſpezialmente, che poſſono occorrere più di frequente, e la di cui attività eſigga la previa preparazione di ſpazio di tempo, e la di cui natura faccia ſperare ſuſsiſtente l' atti-

Ed alla preparazione de' remedii compoſti, ſegnatamente de' deſcritti nel Formolario del Grande Spedale.

Digitized by Google

l' attività ſteſſa nel progreſſo del tempo. Reſtano in oltre abilitati, purchè tutti quattro di conſenſo, e ſentimento unanime alla riforma riſpettiva, ugualmente che allo accreſcimento del detto Formolario in una, o più preparazione di alcun nuovo Medicamento, o di alcuno de' vecchj trovato inutile, purchè immediatamente ſia informato il Collegio della mutazione, o cangiamento ſtabilito, e dallo ſteſſo ſe ne ottenga l' approvazione.

Abilitazione all' aumento, o riforma del Formolario.

XI. Nono. In ogni Seſsione Collegiale i Viſitatori Deputati renderanno inteſo il Collegio di quanto ſarà loro avvenuto di oſſervare nelle precedute loro Viſite di deputazione, e queſto faranno in voce, o in iſcritti, come più loro piacerà, e ſu tali loro rappreſentanze riceveranno le occorrevoli particolari iſtruzioni dal Collegio.

Diputati relatori al Collegio in ogni ſeſſione di tutto l' oſſervato nelle precedute loro viſite.

XII. Decimo. Potrà il Priore del Collegio *pro tempore* intervenire unitamente ai due Deputati Viſitatori, alcuna volta alla viſita delle Infermerie, e Spezieria del Grande Spedale, ma dovrà però ivi portarſi in forma Collegiale, cioè tutti veſtiti in Collare, e Tabarro, e ſerviti dai Bidelli del Collegio, premettendone col mezzo del noſtro Cancelliere, al Cancelliere della Congregazione della Sant' Ope-

Priore pro tempore del Collegio potrà intervenire alla viſita di Diputazione, e come ec.

Digitized by Google

Opera, d' un giorno avanti l' avviso ai Presidenti, nella Sala de' quali dovranno essere dati dalla detta Deputazione Collegiale i primi passi, ben lusingandosi il Collegio, che alcuno de' Presidenti, che in essa Sala potesse trovarsi, gradirà l' attenzione rispettosa del Priore, e vorrà favorire di accompagnarlo nelle Infermerie, e Spezieria, indicando, e concertando seco lui l' occorrevole al buon servigio de' poveri Malati. Sarebbe cosa commendabile, che il Priore *pro tempore*, poche giornate dopo la sua creazione in Priore di Collegio, si portasse ad eseguire, come sopra l' enunziata Visita in formalità, così facendo a' Presidenti conoscere la propria, e la personalità dei due nostri Deputati Visitatori al Grande Spedale per il corso annuale del lui Priorato Medico.

Cosa speri da' Presidenti del Grande Spedale la detta Medica Diputazione.

Consiglio dato al Priore pro tempore.

XIII. Undecimo. Nel Libro, o sia nella Vacchetta, in cui segnansi da nostri Medici attuali li Medicamenti, sarà di proprio pugno d' alcuno de' Deputati segnato, e sottoscritto l' avviso, di essere stata eseguita entro la tale, e la tale giornata la Visita di Deputazione, ed anche quella in formalità, e ciò per maggiore certificato del zelo inappuntabile del Collegio, ugualmente che per cognizione necessaria a' nostri Medici attuali dell' atten-

Visita di Deputazione, come segnarsi in iscritti, e su qual Libro.

Digitized by Google

attenzione al loro impegno de' noſtri Deputati, e a conſolazione, e tranquillità de' poveri Infermi.

XIV. Duodecimo. Dovranno i noſtri Deputati ſupprimere autorevolmente in ogni occaſione qualunque malinteſa, o altercazione, che naſcere poteſſe tra li ſubordinati al Collegio inſervienti nello Spedale, e nel caſo di non riuſcire loro l' intento, interporre immediatamente l' autorità de' Preſidenti, o quella del noſtro Tribunale, il quale ſi preſterà prontamente alle rappreſentanze de' noſtri Deputati, come ſe fatte dal Collegio medeſimo, facendo eſeguire dai detti noſtri ſubordinati quel tanto, che ſarà ſtato indicato, o ſuggerito dai medeſimi.

Deputati abilitati a ſupprimere le altercazioni poſſibili de' ſubordinati al Collegio, e metodo, con cui contenerſi in sì fatte circoſtanze.

XV. Eſtenderanno per ultimo li prefati noſtri Deputati la ~~loro vigilanza~~, e le Viſite loro perſonali ſopra qualunque ~~Infermo~~, e ſopra qualſifia Infermeria, che eſiſtere poteſſe nella così detta Caſa di CORREZIONE; od altra anneſſa al Grande Spedale degl' Infermi, ben ſicuri eſſi Deputati di ſecondare in queſto la Mente di S A. Sereniſſima, e d' incontrare pieniſſima la ſoddisfazione dei Deputati dalla ſteſſa A. S. Sereniſſima al Regolamento del Grande Spedale.

Ed a viſitare le Infermerie, e li Melati della Caſa di Correzione.

IN-

Digitized by Google

INSTRUZIONE COLLEGIALE

AI NOSTRI MEDICI ATTUALI NEL GRANDE SPEDALE.

Cap. Secondo.

MEDICI ATTUALI NEL GRANDE SPEDALE osserveranno esattamente quanto loro riguarda nell' Instruzione a' Medici Visitatori.

I. OLtre la esatta osservanza di tutto ciò, che nella Instruzione ai nostri Medici Visitatori Deputati riguarda in ispezialità i Medici nostri attuali del Grande Spedale, resta a questi dal Collegio strettamente raccomandato un contegno non meno rispettoso verso li Presidenti della Pia Opera, che moderato, e civile verso qualunque degli Uffiziali destinati alle Infermerie, e Spezieria, proibendosi espressamente a' detti nostri Medici l' ingerirsi in cosa veruna economica dello Spedale, e molto meno in veruna delle brighe di detti Uffiziali, i quali, quando anche mancassero nei rispettivi uffizj loro, non per questo dovranno da' prefati nostri Colleghi essere sgridati, o aspramente corretti, ma bensì dolcemente ammoniti, e nel diffetto di emenda dovranno, come strettamente

Loro rispettoso contegno verso li Presidenti.

Proibizione di non ingerirsi nelle cose ecconomiche, e nelle possibili mancanze de' subordinati al Tribunale Medico.

te

Digitized by Google

te ne incarichiamo l' obbligo loro, avvertire delle ſuppoſte inemendate mancanze i noſtri Deputati Collegiali, e tutto queſto al retto fine di non volere il Collegio, che col permettere ai Medici attuali la libertà di ſgridare, o di validamente correggere, naſca contro di eſſi veruna animoſità per la parte degli Uffiziali, co' quali sì ſpeſſo devon eglino alla giornata trattare; ben inteſo però, che nella provvidenza, che ſaranno per dare col mezzo de' Preſidenti, o del noſtro Tribunale, i noſtri Deputati mai non paleſeranno a chi che ſia il donde ſia venuto alla loro cognizione alcuna delle mancanze degli Uffiziali, o de' Subordinati.

Loro dovere ne detti caſi di avviſare i Diputati.

II. Con Carità Criſtiana, e con ſerioſa attenzione ſi accoſteranno i noſtri Medici attuali al Letto de' poveri Infermi nell' atto, che intraprendono di viſitarli, coll' ajuto così di quella lodevole virtù guadagnandoſi la confidenza del Malato, e col mezzo dell' altra rilevando il più che ſia loro poſſibile la qualità delle malattie, e la indicazione de' più confacenti rimedj.

Metodo, che terranno nell' eſeguire ſu i malati le loro viſite.

III. La prima Viſita da effettuarſi da eſſi ſu tutti gl' Infermi ogni giorno, dovrà ſempre, ed in ogni ſtagione eſſere terminata quattr' ore almeno prima del

Ora, in cui in ogni Stagione dell' Anno dovrà nel mattino eſſere terminata la ſuddetta Viſita.

Digitized by Google

mezzo dì, laſciando libera ad eſſi l' ora di viſitare di ſera gl' Infermi, luſingandoſi con tale diſcreta preſcrizione il Collegio, che alla occaſione di ammalati ſerioſi vorranno da eſſi noſtri Medici pietoſamente reiterarſi le loro viſite, quante volte potrà chiederlo il biſogno.

Coſa abbiano da eſigere eſeguita, e prima d'intraprendere tal Viſita.

IV. Eſigeranno, che prima della Viſita loro del Mattino, ſieno ſtate opportunamente, ed a norma de' loro ſuggerimenti, ſecondo le ſtagioni, ventilate, o profumate le Infermerie, e che ſieno loro, qualora li ſia in grado, dai Serventi delle Infermerie approntati nella Camera de' Medici i Grembialetti, e Manichette, ugualmente che terminata ogni Viſita, sì di Mattina, che di Sera, ſia loro colla dovuta pulizia preſentato modo di lavarſi le Mani.

Chi dovrà in detta Viſita accompagnare, e ſervire a' Medici Attuali.

V. Nella Viſita del Mattino ſegnatamente, ed aſſolutamente ſaranno accompagnati da uno de' noſtri Aſtanti Medici, o Studioſi di Medicina; così pure in eſſa, e durante la medeſima, ſaranno ſempre ſerviti dai due primi Infermieri, e da uno de' Speziali, ciaſcheduno colla Vacchetta loro, e Calamajo per iſcrivere.

Nel preſcrivere li rimedii farmaceutici ſi uniformeranno quanto mai potran-

VI. Preſcriveranno ai Malati biſognoſi que' Medicamenti, che ſaranno giudicati neceſſarj, ſfuggendo ſu queſto punto ogni, e qualunque ſuperfluità, uniformandoſi

in

Digitized by Google

in oltre, per quanto glielo permetterà la conoſciuta qualità del male nello ſcie-gliere tali rimedj alla baſtevolmente co-pioſa ſerie de' rimedj notati, e deſcritti nel noſtro Formolario.

no al Formolario dei Medicamenti.

VII. Affine poi, che le loro preſcrizioni in ogni genere giudicate neceſſarie, ſiaſi di Vitto, o di Medicamento, vengano fedelmente, ed opportunamente eſeguite, noteranno ciaſcheduna di eſſe in iſcritto di proprio pugno, o le faranno notare da uno degli Aſtanti, o da uno de' Speziali, ai quali le detteranno con voce chiara, e dai quali verranno traſcritte in Carattere intelligibile ſopra le riſpettive Vacchette, al fine neceſſario deſtinate da' Preſidenti alle Infermerie, e Spezieria, e nel metodo che verrà da eſſi Preſidenti indicato, ſuggerito, o voluto.

Loro preſcrizioni tutte abbianſi a ſegnare in iſcritto ſulle Vacchette col metodo, che i Preſidenti indicheranno.

VIII. Saranno ſolleciti di aſſicurarſi frequentemente colla viſita oculare della ſuſſiſtente ottima qualità de' Medicamenti compoſti, e de' Siroppi, che ſoglionſi conſervare preparati per qualche tempo nelle Spezierie, come ancora d' invigilare acciò mai non manchino alla Spezieria le conſuete Droghe medicamentoſe di perfetta qualità, non che alcuna delle preparazioni indicate dal noſtro Formolario.

Frequentino le loro Viſite ſu li Medicamenti compoſti eſiſtenti nella Spezieria del Grande Spedale.

IX. Le Decozioni di Orzo, di Riſo, di

Digitized by Google

Quali Decozioni dovranno notare nella Vacchetta dello Infermiere, e non in quella dello Speziale.

Avena, di Pane, o di altro consimile ingrediente, le quali debbano servire di bevanda ordinaria ad alcuno degl' Infermi, saranno notate nella Vacchetta del Vitto, o sia in quella dello Infermiere, come a quello, a cui spetta il fare tali Decozioni, e non nell' altra dello Speziale, e ciò per giusto risparmio economico della Pia Opera.

Operazioni di Chirurgia da notarsi nella Vacchetta dell' Infermiere.

X. Nella detta Vacchetta similmente dell' Infermiere noteransi, o si faranno notare tutte le operazioni Chirurgiche, indicando espressamente l' ora di eseguirle, e tutt' altro, che più minutamente verrà su tale proposito esatto dalla vigilanza de' nominati Presidenti.

Consulte da tenersi senza le quali non si abbia ad intraprendere veruna insigne operazione di Chirurgia.

XI. Per le Consulte occorrevoli, e per il modo di potersi legittimamente absentare dalle ordinarie Visite alle Infermerie, resta provveduto nella nostra Instruzione a' Medici Visitatori Deputati. Aggiungesi qui solamente, che il nostro Medico Chirurgo nello Spedale, non passerà giammai all' amputazione di alcun Membro, o ad alcuna delle più insigni operazioni della Chirurgia in veruno di que' Ammalati, se non previa una seria Consulta tra esso, ed il nostro Medico Fisico, ed in caso di discrepanza sentirassi il parere dei due nostri Visitatori Deputati, sempre prendendo la

Chi abbia ad accettarsi in dette Consulte.

deli-

Digitized by Google

deliberazione, o sia la risoluzione dalla pluralità de' sentimenti, cosa certamente, che produrrà qualche motivo di quiete allo spirito di que' poveri Infermi, che sono dal male loro necessitati a subire alcune delle enunziate operazioni. A sì fatte Consulte per motivo d' imparare dovranno intervenire gli Astanti, e gl' Infermieri, siccome a motivo di persuadersi della vigilante attenzione de' nostri Medici, potranno così piacendoli assistere graziosamente li Presidenti alle Infermerie pregati dal Collegio in tali occasioni di fare allontanare ogni altra persona non necessaria, affine che liberamente possano i Professori nostri parlare della qualità della Malattia, e della di lei cagione, la quale al più delle volte non lice di pubblicare.

Presidenti pregati a facilitare la libertà di dette Consulte.

XII. Al finire di qualunque Visita, e segnatamente di quella del Mattino, e prima che da essi nostri Medici attuali si allontanino colle loro Vacchette, il sotto Speziale, e l' Infermiere, avranno eglino la premura di rileggere attentamente le segnate prescrizioni, per emendare occorrendo qualunque sbaglio occorso, e per così persuadere dell' inappuntabile attenzion loro la Congregazione Generale, su questo punto lodevolmente gelosa.

Cautele da usarsi riguardo le segnate prescrizioni nel finire delle Visite, massimamente del mattino.

Digitized by Google

Premura per la pronta prudente prescrizione de' SS. Sagramenti.

XIII. Invigileranno attentissimamente i nostri Medici attuali, e seco loro i Deputati, e gli Astanti ancora, acciò non si abbia mai a sentire mancato di vita nel Grande Spedale verun' Infermo, se non se prima munito de' Santissimi Sagramenti, della sollecita amministrazione de' quali, se ne faranno eglino un' obbligo preciso.

RE-

Digitized by Google

REGISTRO DE' MEDICAMENTI

Al quale ordinariamente dovranno conformarsi i Medici Collegiati nell' assistere agl' Infermi del Grande Spedale, e delle altre Pie Opere annesse allo stesso.

Aceti.

ACeto semplice di Vino.
Rosato.
Stillato.
Squillitico.

Acque Minerali naturali.

ACqua della Brandola.
di Nocera.
Subamara di Modena.
del Tettuccio.

Dette Artificiali.

ACqua aciajata.
Aluminosa del Falloppia.
di Calcina.
Nitrata.
di Pece del Barclei.
di Zolfo.

Acque stillate semplici d' alcune Piante nostrali medicamentose.

ACqua di Capelvenere.
di Cardo Santo.
di Cedro intiero.
di Ciriegie nere.
di Cicoria.
di Gramigna.
di Malva.
di Melissa.
di Fiori di Rosa.
di Sambuco.
di Scorzonera.
di Viole.

Acque spiritose composte.

ACqua di Canella.
Cordiale del Sassonia.

Iste-

Digitized by Google

Isterica.
Acqua di Melissa, o sia de' Carmelitani
Triacale.

Animali, e Parti di essi.

BEzoar occidentale.
Cantarelle.
Castoro testicoli.
Corno di Cervo in rasura, ed in preparazioni.
Cranio umano.
Dente di Cignale.
Grasso di Anguilla.
di Balena, o sia Spermaceto.
di Becco.
di Porco.
Umano.
Viperino.
Lana sudiccia, ed Oesipo.
Latte.
Mele.
Madriperle prep.
Millepiedi prep.
Muschio.
Occhi di Granchj prep.
Ossi di Sepia.
Rane calcinate.
Vipere alpestri.

Balsami naturali, e magistrali.

BAlsamo del Copaiva.
del Locatelli.
del Perù.
di Zolfo semplice.
Trementinato.
Trementina di Venezia.
di Cipro.

Bitumi.

AMbra gialla.
Bitume giudaico.
Mumia d' Egitto.

Caustici, e Sinapismi.

CAustico comune forte.
Mite.
Lunare, o sia Pietra infernale.
Cerotto di Tapsia.
Sinapismi officinali.
Vescicatorj.
Detti indolenti.

Cerotti, e Fomenti, Impiastri, ed Unguenti.

CErotto barbaro.
Canforato nero.
di Cerussa.
pro Crepatis.
Diachilon con Gomme.
Senza Gomme.
Diapalma.

di

Digitized by Google

di Fernelio per la Sciatica.
d' Ildano ad tumores duros.
Ad Mammas.
di Minio.
Mollitivo.
Officroceo.
di Rane con Mercurio, e senza.
di Taccamacca.

Fomenti d' Erbe, e delle Piante nostrali, e medicamentose.
di Spunghe inzuppate nella Decozione di dette Erbe, e Piante.

Impiastro delle tre farine.
delle cinque farine.
di Meliloto.
di nido di Rondini.
di pane trito con latte, croco, ed untumi.
di Spermaceto.

Unguento d' Aezio.
d' Alabastro.
di Altea semplice.
Composto.
di Betonica.
Bianco.
di Calcina.
Digestivo.
Egiziaco.
della Madre, o sia fosco.
Ad Mammas.
Mercuriale.
Nervino.
di Piombo.
Populeon.
Rasino.

Unguento refrigerante di Galeno.
da Rogna.
Rosato.
di Solatro.
di Strafisaria con Mercurio.
di Sughi.
di Tuzia.

Confezioni.

Confezione d' Alchermes. con odori, di Giacinto. e senza.

Conserve.

Conserva di Cassia del Donzelli.
di Cedro.
di Corbelle.
di Cotogno.
di fiori di Persico.
di Mercurio del Donzelli.

di Rose.
di Viole.

Decotti, Decozioni, e Tisane.

DEcotto comune per Lavativi.
Cordiale solutivo.
Pettorale.
di radice di Salsa parilla.
di Smilace aspera.
Stibiato del Pomponazzo.
Decozione dell' Erbe, Fiori, e radici delle Piante nostrali medicamentose.
della radice nodosa, e polposa della Cina.
Tisana di Mad. Fouquet.
di Orzo.
di Pane.
di Riso, e simili.

Elettuarj purganti, e non purganti.

ELettuario diaprunis.
Diascordio del Fracastoro.
Lenitivo.
Filonio Romano.
Jera semplice di Galeno.
Mitridato.
Triaca.
Trifera con Oppio.
Senza Oppio.

Elissiri, e Tinture.

ELissire di proprietà del Paracelso.
di Rabarbaro.
Tintura di aciajo con acidità.
Senza acidità.
di Assenzo semplice.
Composta.
di Aloè.
di China China semplice.
Spiritosa.
di Gomma Lacca.
di Mirra.

Estratti, Sughi, o Liquori condensati.

EStratto di China China.
di Liquerizia.
Sughi condensati d' Aloè.
d' Assenzio.
di Ginepro.
d' Iva artetica.
di Nasturzio acquatico.
di Ortica, di Piantagine.

Lau-

Digitized by Google

Manna.
Oppio tebaico.
Scamonea, e ſue preparazioni col nome di Diagridio.

Farine, Fiori, Frutta, e Semi.

LE cinque Farine, e le tre Farine.
I Fiori delle Piante noſtrali medicamentoſe.
Caſſia.
Collicintide.
Mirabolani.
Tamarindi.
Uva paſſa.
Zafferano orientale.
Semi maggiori freddi.
Minori freddi.
di Santonico.
di Sumacco.
delle Piante noſtrali medicamentoſe.

Fecole, e Fiori chimici.

FEcola di Brionia, ed altre.
Fiori d'Antimonio.
di Benzoino.
di Zolfo.

Fomenti V. Cerotti.

Funghi.

AGarico.
Fungo di Malta.

Gelatine.

GElatine d'Avorio.
di Corno di Cervo.

Gomme, Lagrime, e Ragie.

AMmoniaco.
Aſſa fetida.
Bdelio.
Canfora.
Colofonia.
Dragante.
Euforbio.
Galbano.
Gomm' Arabica.
Edera.
Elemi.
di Ginepro, o Sandarca degli Arabi.
di Lacca.
Incenſo.
Ladano.
Lagrime d'Abete.
Maſtice.
Mirra.
Opoponaco.

Digitized by Google

Pece liquida di Norvegia, o sia Catrame nera.
Ragia di Larice.
Sangue di Drago.
Sarcocolla.
Serapino, o Sagapeno.
Storace calamita.
Liquida.
Tacamaca.

Idromele, ed Ossimele.

Idromele con Zuccaro.
Senza Zuccaro.
Semplice, e con altri acidi.
Ossimele semplice.
Composto.
Squillitico.
Zuccherino.

Impiastri V. Cerotti.

Infusioni.

Infusione semplice di Rose.
Solutiva.
con Senna.
Infusioni delle Piante nostrali amaricanti, ed aperitive, verdi, e secche medicamentose.

Lagrime V. Gomme.

Lattate, o sia Emulsioni.

Lattate di semi di Cedro.
de' semi freddi.
di semi di meloni
semplice.
Composta.

Lavativi.

Lavativo comune.
con rosso d' Uovo.
Stimulante, o magistrale.

Laudani.

Laudano liquido del Sidenamio.
Nepenter del Quercetano.

Legni, Radici, e Scorze.

Legno di Aloè.
Santo.
Sassafrasso.
Radice di Contrajerva.
di Cina.
di Jalappa.
d' Ipecacuana.
di Mecoacan.
Rabarbaro.
Rapontico.
Salsa parilla.
Smilace fiorentina.
delle

Digitized by Google

delle Piante noſtrali medicamentoſe.
Scorze di China China.
di Serpentaria Virginiana.
di Simaruba americana.

Linimenti.

LInimento mercuriale comune.
col Mercurio revivificato.
Spiritoſo del Fuller.

Magiſteri chimici, ed altri.

ANtimonio Giacintino.
Diaforetico.
Croco de' metalli.
Butiro di zolfo.
Fior di zolfo.
Magiſtero di Jalappa.
di Marte aperitivo.
Aſtringente.
Aperitivo di Adriano.
di Mecoacan.
Mercurio dolce.
Precipitato roſſo.
Tartaro emetico.
Vitriolato.

Metalli.

ACciajo limato.
APiombo, e ſue magiſtrali preparazioni.

Minerali.

ANtimonio.
Argento vivo.
Ceruſſa.
Cinnabro.
Litargirio.
Marcheſita.
Orpimento.
e loro magiſtrali preparazioni.

Olii ſemplici, compoſti, e chimici.

OLio d'Aſſenzo.
da Bacchi.
di Camomilla.
di Capperi.
di Carabe.
di Giglio bianco.
d' Iperico.
di Linoſa.
di Lombrici.
diMandorle amare.
dolci.

di

di Maſtice.
di Noce moſcata.
di Olivo.
Roſato.
di roſſi d' uovo.
di Ruta.
di Scorpioni ſemplice, e compoſto.
di Tartaro per deliquio.
di Trementina.
Volpino.
di Zucca.

Pillole.

PIllole aggregative.
d' Aloè.
di Cinogloſſa.
Cocchie.
Mercuriali dette di Belloſt.
di Succino del Cratone.
Tartaree del Bonzio, o ſpecioſe.

Polveri compoſte ſpecifiche.

POlvere antietico del Poterio.
Antiliſſo, o ſia contro il morſo del Cane rabbioſo.
Cinnabarina.
Ad Chlorofim.
Cordiale per Epitemi.
di Diagridio Zolforato.
di Jera di Galeno.
Specifico dell' Elvezio.
Stegnotico del Molinelli.
Stomatico del Poterio.
Fercolo del Saſſonia.
di Alì Abate.

Quinteſſenze V. Acque ſpiritoſe, e Spiriti.

Ragie V. Gomme.

Sali naturali, ed artifiziali, Fiſſi, e Volatili.

SAle Ammoniaco.
di Corno di Cervo.
d' Epſon, o ſia Catartico d' Inghilterra.
delle Erbe, e Piante noſtrali medicamentoſe.
di Fuligine.
Gemma.
Marino.
Marziale di Modena.
Nitro.
di Succino.

di

Digitized by Google

di Tartaro.
Cremore di esso.
Tartaro Emetico.
Vitriolato.
di Vipera.
di Vitriolo.
di Zuccaro di Saturno.
Zuccaro, e sue medicinali preparazioni.

Saponee.

SAponea con Olio di Mandorle dolci.
Magistrale.

Sieffi.

SIef bianco con Oppio.
Senz' Oppio.

Sieri.

SIero Vaccino semplice, e chiarificato.
Stillato semplice, e con Cicoracei, con Salsa, e Cicoracei.

Siroppi, Giulebbi, e Robi.

SIroppo d' Altea semplice.
Aureo rosato solutivo.
d' Agro di Cedro.
di China China del Torti.
di Cicorea con Rabarbaro.
del Fernelio.
Diamoron.
di Fiori di Persico.
di Papavero.
di Pomi.
di Rape.
Delle cinque Radici.
di Sugo di Viole.
di Trementina.
Mele rosato.

Spezie V. Polveri.

Spiriti.

SPirito di Aceto.
di Cochearia.
di Corno di Cervo.
di Cranio umano.
di Fuligine.
di Formiche.
di Lavanda.
di Nasturzio acquatico.
di Nitro.
di Sale dolcificato.
di Sangue umano.
di Succino.

di

di Trementina.
di Vitriolo.
di Vino semplice.
Rettificato.
Canforato.
di Zolfo.

Suppoſte.

SUppoſta ſemplice.
Compoſta.

Terre aſſorbenti, nitroſe, ſalſe, e Zolfi.

ALlume di Rocca.
Zuccherino.
Bolo armeno.
Coralli roſſi prep.
Ematite.
Terra Lemmia.
Sigillata.
Vitriolo abbrucciato.
di Cipro.
Romano.
Zolfo, e ſue preparazioni.

Tinture V. Eliſſiri.

Trociſci.

TRociſci di Agarico.
Alhandal.
di Mirra.
di Carabe.

Unguenti V. Cerotti.

GAETANO ARALDI PRIORE.
GIACOMO JATTICA.
BERNARDINO VANDELLI.
PELLEGRINO MORANDI.
FRANCESCO MARESCOTTI.
LODOVICO FEDREZONI.
} Deputati dal Collegio.

Approvato in pieno Collegio, e Tribunale Medico di Modena.

In fede &c.

Giuſeppe Gaetano Benzi Cancell. e Segretario.

INSTRUZIONE COLLEGIALE AGLI ASTANTI.

Cap. Terzo.

DAl Collegio viene ſerioſamente agli Aſtanti nel Grande Spedale raccomandato,

I. L' inappuntabile attenzione, acciò dai Serventi alle Infermerie ſieno queſte all' ora debita ventilate, o profumate nelle forme, e modi, che a norma delle varianti ſtagioni ſarà ad eſſi Aſtanti indicato da' noſtri Medici attuali.

ASTANTI premuroſi per la ventilazione delle Infermerie.

II. Che ai Malati ſiano impreteribilmente ſomminiſtrati da Chi ſpetta li Medicamenti, ed il Vitto, nelle ore, e modi preſcritti, aſſiſtendovi colla loro attuale perſonalità ſempre che potranno.

E per la ſomminiſtrazione de' Medicamenti, e del Vitto agl' Infermi.

III. Che non ſi abſentino giammai tutti in un tempo dallo Spedale, e nel caſo di doverſi l' uno d' eſſi allontanare per tempo diſcreto dallo Spedale, debba eſſerne inteſo l' Infermiere, che ſuppliſca fino al ritorno alle di lui veci.

Come poterſi per breve tempo abſentare dallo Spedale.

IV. Che ogni Mattina prima dell' arrivo de' Medici attuali abbiano eſſi viſitato

Loro dovere prima che i Medici Attuali intraprendi-

no la Visita del mattino.

sitato tutti gl' Infermi, affine di potere nella Visita formale dare ai Medici suddetti fedele rapporto di quanto è stato da essi osservato tra la Visita del dì precedente, e quella, che sta per cominciarsi. A tal effetto per tanto avranno in iscritto appresso di se gli Astanti nostri la Storia concisa delle Malatie, ed indicheranno all' occorrenza ai Medici attuali la giornata del male, e la qualità de' rimedj in addietro praticati, e di quelli, che attualmente si praticano.

Loro doveri nel restante della giornata.

V. Osserveranno più volte fra il giorno i Sintomi degl' Infermi, per riferirli al Medico attuale, e dovranno parimenti ogni sera prima di ritirarsi alle loro Camere per dormire avere visitato i Malati, accertandosi così dalla loro bocca, che sieno nella giornata stati assistiti, e serviti in ogni loro indigenza.

Loro occulatezza, e contegno.

VI. Per le possibili da essi osservate mancanze dei Serventi alle Infermerie a pregiudizio de' poveri Infermi renderanno intesi i nostri Medici Deputati, i quali procureranno il necessario provvedimento.

Loro dipendenza.

VII. Dipenderanno totalmente, e rispettosamente dai nostri Medici Deputati Visitatori, e dai nostri Medici attuali in tutto ciò, che riguarda le Mediche prescrizioni agl' Infermi.

VIII.

Digitized by Google

VIII. Alternativamente ogni giorno, o pure ogni ſettimana, quando ſieno più Aſtanti, l' uno di eſſi ſarà di Guardia alle Infermerie, e ſua ſpeziale incombenza per il tempo della ſua guardia, oltre le altre promiſcue, ſarà quella di viſitare immediatamente ogni Infermo, che venghi di nuovo introdotto nello Spedale, facendolo in caſo di urgenza aſſiſtere cogli ajuti generali dell' Arte, ſempre però d' intelligenza coll' Infermiere. Loro obbligazione particolare,

IX. Dovranno, ſenza pregiudizio però delle loro ordinarie incombenze applicarſi nel dato tempo dell' Anno allo ſtudio dell' Anotomia, della Chimica, e della Botanica, ſtudj tanto neceſſarj ad ogni Medico, pregando i noſtri Medici ſcienziati in tali ſtudj a volerli diriggere, ed ammaeſtrare. Loro Studj.

Digitized by Google

INSTRUZIONE COLLEGIALE AI SPEZIALI MEDICINALISTI.

Cap. Quarto.

Vigilanza del Droghiere Medicinaliſta in ricevere Droghe dal Fondaco del Grande Spedale.

I. LA prima vigilanza, che eſige il Collegio dai noſtri Medicinaliſti, eſercitanti la profeſſione loro nella Spezieria del Grande Spedale, ella è, di non ricevere per verun conto dal Fondaco, o ſia Magazzeno di eſſo Spedale, e molto meno di admettere nel loro Laboratorio, non che di porre in opera nella compoſizione de' Medicamenti, o di diſpenſare a chicheſiaſi veruna Droga, o verun altro Capo di materia Medica, ſe non ſe attentamente prima eſaminata, e riconoſciuta di perfetta qualità, bene inteſi ſuſſiſtere aſſai più per il Grande Spedale la Statutaria Legge, che obbliga qualunque de' noſtri Speziali, a non intraprendere, nè a perfezionare veruno de' compoſti Elettuarj, Pillole, o altro Medicamento di durata di tempo, ſenza avere prima aſſoggettato i componimenti al criterio, ed alla viſita oculare de' noſtri Medici deſtinati Viſitatori di tale.

Speziali del Grande Spedale ſoggetti alla Legge generale di non intraprendere compoſizione di verun Medicamento, ſenza avere aſſoggettati i componimenti alla Viſita de' Medici.

Spe-

Digitized by Google

Spezieria, i quali in avvenire ſaranno ſempre li due noſtri Medici perpetui, ed i due Deputati Viſitatori del Grande Spedale, da due almeno de' quali dovraſſi in iſcritto ottenere l' approvazione de' componimenti, e ſucceſſivamente a ſuo tempo la diſpenſa del lavorato, e perfezionato Medicamento compoſto.

Quali ſieno li Medici deſtinati alla Spezieria del Grande Spedale.

II. Attentiſſimi in ſeguito ſaranno i Medicinaliſti nell' approntare alle ore preſcritte dalla Vacchetta, o ſia Libro delle Ricette i giornalieri Rimedj rigoroſamente nella quantità, e modo, che troveranno ordinato in iſcritto dai noſtri Medici, contraſſegnando in ſeguito l' approntato Medicamento col numero del Letto, che il Medico avrà nella Vacchetta ſegnato prima della Ricetta, ed in queſt' atto di contraſſegnare uſino ſempre tutta l'attenzione poſſibile i Medicinaliſti, affine di evitare qualunque ſiaſi inconveniente.

Obblighi, ed attenzione de' Speziali Medicinaliſti nel ſpedire i Medicamenti, o ſieno le Ricette.

III. Starà a carico del Medicinaliſta di giornata, o di ſettimana il portare tutti i Rimedj approntati, e contraſſegnati come ſopra, alle riſpettive Infermerie, e conſegnarli ivi all' Infermiere di Guardia, inſtruendolo brevemente ove occorrere poteſſe ſopra il modo particolare di eſibire alcuno di eſſi Medicamenti agl' Infermi.

Porteranno li Medicamenti preſcritti, e contraſſegnati entro le Infermerie, e li conſegneranno ai riſpettivi Infermieri di guardia ſuggerendo loro l' occorrevole.

IV.

Digitized by Google

Cuſtodiranno le Vacchette ſotto Chiave.

IV. Cuſtodiranno geloſamente ſotto chiave, dopo avere approntati i preſcritti Rimedj, le così dette Vacchette, non volendo il Collegio, che ſia permeſſo ai curioſi di prendere ad indovinare dalle Ricette la qualità de' mali degl' Infermi.

Terranno lontani li bagordi, ed i ciarlumi dalla Spezieria, e dal Laboratojo.

V. Affine di potere ſeriamente acudire alla geloſa loro incombenza, eſcluderanno dal Laboratojo loro, e dalla loro Officina ogni genere di Perſone, che ivi oziosamente, e con ciarlumi paſſare intendeſſero il tempo, permettendoſi ſol tanto ne' detti due ſiti il trattenerſi a' ſtudioſi di Medicina, di Chirurgia, e di Fermacia, purchè modeſtamente tali.

A chi potranno permettere di fermarſi entro la medeſima.

Avranno in pronto l'occorrevole per ogni preparazione de' rimedj ſegnati nel Formolario.

VI. Invigileranno alla continuata, e pronta eſiſtenza nell' Officina di ogni Semplice, di ogni Droga, di ogni Compoſto, in ſomma di tuttociò, che troveranno indicato nel noſtro Formolario de' Medicamenti eſpreſſamente dal Collegio propoſto, ed approvato a ſollievo de' poveri Infermi del Grande Spedale, ed a comodo, e diſimpegno de' noſtri Medici attuali di tale Pia Opera.

IN-

Digitized by Google

INSTRUZIONE COLLEGIALE

AI CHIRURGHI TUTTI INSERVIENTI NEL GRANDE SPEDALE.

Cap. Quinto.

I. I Chirurghi tutti del Grande Spedale sieno essi Maestri di Chirurgia, Chirurghi semplici, Sanguinarj, e Barbieri ancora, dovranno pienamente uniformarsi non solamente alle provvide disposizioni, che stabilite troveranno per cadauno di essi a norma dello impiego loro affidato nelle Leggi di essa Pia Opera, ma saranno altresì tenuti di eseguire indilatamente ogni, e qualunque cosa, che fosse loro indicata dai Presidenti alle Infermerie, ugualmente che da' nostri Medici Visitatori, e da' nostri Medici attuali, nè ardiranno intraprendere veruna anche minima operazione Chirurgica sopra i Malati attualmente esistenti in esse Infermerie se non se d' intelligenza, ed approvazione de' prefati Medici, o di uno de' Medici Astanti nel solo caso di grave urgenza.

Dipendenza de' Chirurghi tutti dalle Leggi per essi descritte nel Regolamento.

Da' Presidenti, da' Medici Diputati, e Attuali.

Ed anche dagli Astanti in alcuni casi.

II.

Digitized by Google

INFERMIERE DI GUARDIA abilitato ne' casi di urgenza, ma con quale condizione.

II. L' Infermiere di Guardia, se sarà Matricolato in Maestro di Chirurgia, avrà egli solo la facoltà, e l' obbligo, sempre d' intelligenza col Medico Astante almeno, di Medicare prontamente, qualora ne rilevi il bisogno le ferite, e le altre indisposizioni di pertinenza Chirurgica in que' poveri Infermi, che di quando in quando verranno di essere ammessi nelle Infermerie, dando in seguito con eguale prontezza l' avviso opportuno, e successivamente la Relazione del suo operato al nostro Medico Chirurgo, dal quale si compromette il Collegio ogni attenzione personale, e pronta ne' casi ardui, e ne' pericolosi.

Assisterà ad ogni, anche menoma operazione, che permetterà eseguirsi da Studenti di Chirurgia.

III. Starà a carico di detto Infermiere Matricolato, come sopra, di non permettere agli altri Infermieri, e molto meno ai Studenti di Medicina, neppure le più menome operazioni di Chirurgia, senza prima essersi accertato dell' ottima disposizione del Praticante alle medesime, e senza essere egli presente per ben dirigerlo; e tutto questo per la quiete dello spirito de' poveri Infermi, e per disimpegno del Collegio.

Ammetterà detti Studenti per un tempo determinato dentro le Infermerie.

IV. Terminate le Medicature, e le operazioni Chirurgiche prescritte dai nostri Medici, lo stesso Infermiere di Guardia farà con buon metodo allontanare, e sor-

Digitized by Google

ſortire dalle Infermerie li prefati Studenti, ammettendoli in eſſe ſolamente nelle ore della Viſita Medica, e delle operazioni di Chirurgia.

V. Sarà carico degl' Infermieri Chirurghi di Salaſſare, Ventoſare, applicare Criſterj, Veſcicatoj, ed altro dipendentemente dalla preſcrizione Medica; così pure toccherà all' Infermiere di giornata, o di ſettimana il preſentare ai Malati le Medicine, ed il Cibo, ricevendo le prime ben contraſſegnate dallo Speziale, e l' altro dai Serventi deſtinati, i quali tutti ſaranno tenuti di portare le dette coſe, e di conſegnarle ad eſſo Infermiere alle ore debite, entro eſpreſſamente delle Infermerie.

Obbligo degl' Infermieri Chirurghi.

VI. Sopra queſti due punti di sì geloſa importanza avranno un occhio attentiſſimo i noſtri Medici Aſtanti, dai quali ciecamente dipenderanno ſu queſto i detti Infermieri.

Vigilanza degli Aſtanti ſopra i detti due punti particolari.

VII. L' Infermiere uſcito di Guardia dovrà approntare tutte le ſpecie di Acqua, che ſervire debbono agl' Infermi di giornaliera bevanda, a norma della preſcrizione de' Medici, e dovrà in ſeguito conſegnare tali ſorta di Acque all' Infermiere di Guardia, reſtando poſcia a carico del medeſimo l' invigilare, e l' aſſiſtere gl' Infermi, acciò le

INFERMIERE DI SOPRA GUARDIA preparerà le decozioni, e le conſegnerà a quello di guardia.

Digitized by Google

bevano nel modo, e nella quantità prescritta.

INFERMIERI tutti obbligati personalmente ad intervenire alla Visita Medica del mattino.

VIII. Affinchè tutto il sin quì detto sia metodicamente, ed opportunamente eseguito, dovranno tutti gl' Infermieri, non impediti legittimamente trovarsi ogni mattina indispensabilmente presenti alle visite de' nostri Medici, i quali, ed in voce, ed in iscritti loro ordineranno ben chiaramente tutto l' occorrevole.

A chi spetti di portare le Vacchette del Vitto, e dei Medicamenti ai rispettivi Uffizi.

IX. Così pure allo Infermiere, che non sia di Guardia spetterà il portare la Vacchetta del Vitto, o sia delle così dette spese Tenui, Bianche, e Nere a chi sarà stato destinato dai Presidenti delle Infermerie, non volendosi assolutamente che l' Infermiere di Guardia abbia verun pretesto di abbandonare le Infermerie, ma dovendosi per necessità non prevista ciò fare, sarà obbligato quel qualunque Infermiere, che da quello di Guardia sarà avvisato di supplire senza contraddizione allo stesso per il tempo di una tale necessaria absenza, nel qual tempo il sostituito si renderà responsabile dei doveri del suo Compagno assente.

Servitù caritatevolmente da prestarsi agl'Infermi da tutti gl' Infermieri, e loro premio sperabile, e loro gastigo.

X. Non ardiranno i Chirurghi di maltrattare i poveri Infermi nè con fatti, nè con parole, sotto pena di renderne strettissimo conto al Collegio, il quale col

mez-

Digitized by Google

zo del ſuo Tribunale li caſtigherà ſeveriſſimamente nel caſo di contravvenzione; ma viceverſa, aſſiſtendoli premuroſamente, attentamente, e criſtianamente, come non laſciaſi d' ingiunger loro, potranno ben aſſicurarſi dal Collegio la prelazione di loro perſone alle Condotte, ed alle Cariche Chirurgiche di ſua Giuriſdizione, tanto più ſe nelle ore di ſua libertà ſapraſſi, che ſi eſercitino eſſi nello ſtudio dell' Anatomia, e nella lettura di Libri di Chirurgia.

IN.

Digitized by Google

INFERMERIE.

Cap. Sesto.

MEDICI ATTUALI, ASTANTE, INFERMIERI.

MEDICI ATTUALI.

MEDICO FISICO, E MEDICO CHIRURGO essere devono di Collegio, Anziani, e di abilità.

I. IL più anziano, e di abilità in Medicina nel Collegio Medico di questa Città, ed il più anziano parimenti, e di abilità, che sia Medico Chirurgo in detto Collegio, saranno a tenore del Chirografo di S. A. S. vita loro durante i due Medici ordinarj, ed attuali alle Infermerie destinati, restando ad essi incaricato il riconoscere la malattia d' ogn' uno di que' poveri Infermi, che sarà ammesso nelle Infermerie dai Presidenti; e fattasi successivamente la destinazione di tale Infermo al Medico Fisico, o al Medico Chirurgo, ne intraprenderanno serioſamente la Cura.

INCOMBENZE de' Medici Attuali.

II. Ommettesi qui la descrizione delle serioſe caritatevoli incombenze, alle quali si sa, che presteransi onninamente i Medici attuali, non meno che l' Astante, Chi-

Chirurghi, Infermieri, e Speziali, in vigore della commendabile Inſtruzione data in iſcritto ai predetti, come a ſuoi Colleghi, ed a ſuoi Subordinati, dal Collegio Medico col titolo d' Inſtruzione Collegiale, che qui vedeſi regiſtrata di parola in parola.

III. Ricordaſi però ai Medici attuali l' andare di ottima intelligenza co' Preſidenti alle Infermerie, e Spezieria, ſegnatamente ſopra il metodo di fare alimentare nelle prime gl' Infermi, e nel far preparare ai tempi debiti, e colla poſſibile economia nella ſeconda i Medicamenti di qualſiſia ſorte, incaricando in oltre eſſi Medici attuali dell' imparziale vigilanza ſu li riſanati Infermi, e della prontezza di farne a dirittura col mezzo dell' Infermiere di Guardia avviſati i Preſidenti alle Infermerie, li quali certamente ſi guarderanno di non facilitare più del dovere l' ingreſſo ai Malati incurabili, e di non ammettere aſſolutamente in eſſe que' di Malattia contagioſa, o ſia peſtilenziale.

Anderanno di concorde intelligenza co' Preſidenti.

Daranno avviſo dei riſanati.

Non ammetteranno con facilità ogni incurabile, ed eſcluderanno ogni Malato di contagio.

IV. Staranno a carico, e dipendenti dalla loro direzione, oltre i Malati delle Generali Infermerie quelli ancora, che troveranſi entro il recinto del Grande Spedale, e ſegnatameute, e ſegretamente le Nutrici, e le Lattanti dentro la Caſa di Dio,

Staranno a loro carico i Malati delle Infermerie tutte del Recinto del Grande Spedale.

Digitized by Google

Dio, ai quali dovranno prestare l' opera loro gratuitamente in vista della generosa annua recognizione fissata ne' suoi Chirografi dal Padron Serenissimo.

I Venerei a carico del Medico Chirurgo.

V. A tal fine il Medico Chirurgo gratuitamente sarà tenuto di assistere i Venerei nelle convenienti stagioni, e nel sito destinato, come più diffusamente sta espresso nel Capo della Infermeria de' Venerei.

Autorità sopra li Serventi alle Infermerie.

VI. Potranno i Medici esigere di essere puntualmente ubbiditi, non solamente da tutte le persone Serventi alle Infermerie in tutto ciò, che indicheranno a quelle per vantaggio della sanità degl' Infermi, ma saranno in oltre opportunamente secondati al detto fine dai Presidenti speciali alle Infermerie, e Spezieria, non meno che dal Cappellano Maggiore, e dagli altri Religiosi per l' amministrazione de' SS. Sagramenti, restando ad essi Medici caldamente raccomandata dalla Congregazione Generale la sollecitudine di avvisare i detti Religiosi sopra di questo punto di tanta importanza per la salute delle Anime de' poveri Infermi.

Sollecitudine per li Santissimi Sagramenti.

Metodo di scrivere le ricette sulle ordinarie Vacchette.

VII. Nelle Vacchette rispettive scriveranno essi, così volendo, o faranno scrivere in Latino dall' Astante, o da uno de' Sotto Speziali, ogni, e qualunque sorta di Medicamento Farmaceutico, ugualmente che

Digitized by Google

che Chirurgico, in Carattere intelligibile, premeſſo il ſegno della giornata del Meſe, ed il numero del Letto dell' Infermo; per cui reſta preſcritta la Medicina, parlandoſi dei Malati delle Infermerie tutte, eccettuata quella delle Lattanti, e Nutrici Inferme nella Caſa di Dio, dove con lettera Alfabetica reſtano i Letti contraſſegnati, ed in cui i Nomi, e le Perſone devono ad ogni occaſione ſtare geloſamente ſegrete, e cuſtodite. Altrettanto, e ben chiaramente, in idioma Italiano, e queſto faraſsi da eſsi rapporto al Vitto de' Malati, e rapporto le operazioni di Chirurgia nella Vacchetta a tal uſo deſtinata, in eſſa notando la qualità del Vitto, e l' ora di preſtarlo al Malato, così pure la qualità, e l' ora di eſeguire nel Malato l' operazione Chirurgica. In ciaſcheduna di dette Vacchette dopo la Viſita Medica, e le ſegnate Ricette, dovranno i Medici col proprio Carattere ſottoſcrivere in ſegno di avere attentamente rilette le di loro preſcrizioni.

VIII. Secondo le premure della Congregazione Generale ſarà impegno de' Medici alcuna volta parlare a vantaggio, ed inſtruzione de' Medici Aſtanti, e Studioſi, Infermieri ſopra la qualità, e circoſtanze d' alcune Malatie de' poveri Infermi, e ciò

Inſtruiſcano i Praticanti, con parlare alcuna volta delle Malattie degl' Infermi, e de' remedj ad eſſi preſcritti.

Digitized by Google

e ciò fare con brevità, e chiarezza entro, o fuori delle Corsie, come loro sarà più in grado, e a tale loro dottrinale parlata aggiungeranno tal volta ancora qualche instruzione sopra la materia, e l' attività dei da loro prescritti Medicamenti.

ASTAN-

Digitized by Google

ASTANTE.

Cap. Settimo.

I. AL fine di rendere meno che ſia poſſibile laborioſo l' impegno grave de' Medici attuali alle Infermerie, reſta loro, anche per provida diſpoſizione di S. A. S., deſtinato in ſollievo un Giovine Laureato, o un Giovine Studente di Medicina, del quale, riconoſciuta prima dal Collegio Medico l' abilità ne' Studj, e fattaſene in ſeguito l' accettazione dalla Congregazione Generale, potranno ſervirſi i prefati Medici attuali giuſta il Piano d' Inſtruzione, che il detto Collegio ha ſteſo in rapporto agli Aſtanti delle Infermerie.

Incombenze dell' Aſtante, e ſue qualità.

II. Queſto tale Aſtante però, oltre il compiere fedelmente, ed attentamente alla detta parte d' Inſtruzione Collegiale, ſarà tenuto col reſtante della Famiglia non impedita dallo Spedale, intervenire alle Preci della ſera nella Capella pubblica, nella quale con Criſtiana frequenza ſi accoſterà anche opportunamente alla SS. Menſa Eucariſtica.

Interverrà alle Divine Preci col reſtante della Famiglia.

III. Invigilerà ſopra gl' Infermieri, ed i Speziali, e ſopra gli altri baſſi Serventi alle Infermerie, acciò tutte le Mediche preſcrizioni ſieno eſeguite puntualmente,

Sua vigilanza ſopra li Speziali, ed Infermieri.

Digitized by Google

comandando la Generale Congregazione, che abbiasi al detto Astante da detti Subordinati il meritato rispetto, e la conveniente subordinazione.

Discreto soggiorno permesso al medesimo entro la Infermeria Generale delle Donne.

IV. Non sarà permesso al Giovine Astante, fuorche per il tempo discreto delle Mediche Visite, di portarsi alle Infermerie delle Donne, o in esse trattenervisi più del dovere, restandogli espressamente proibito, fuorchè ne' casi di qualche Medica urgenza lo ingresso nella Casa di Dio, ed in quella di Correzione, libero bensì lasciandogli l' accesso all' Infermeria de' Venerei.

Tempo prescritto allo Astante per il soggiorno nel Grande Spedale, ed emolumento.

V. Quattro anni, a tenore del Chirografo di S. A. S. ed anche qualche cosa di più occorrendo, dovrà fermarsi al servigio delle Infermerie l' Astante, al quale, oltre il congruo Quartiere, e Vitto, farà in fine di sua lodevole Astanteria passare la Congregazione Generale dal suo Tesoriere a titolo di recognizione per una volta tanto venti Zecchini di Venezia, o sua valuta, semprecchè ad esso più non gradisca, che la Congregazione a tutte sue spese facciagli conseguire la Laurea di Filosofia, e Medicina da questa Università di Modena, qualora egli non fosse stato per anche Laureato.

Libro per le memorie di osserva-

VI. In alcuno dei due Libri intitolati: *Registri delle Malattie rare, e delle singolari osserva-*

Digitized by Google

ſervazioni Anatomiche, i quali giammai ſarà lecito di fuori portare dalla Camera dell' Aſtante, ſcriverà queſti in lingua Italiana, o Latina tuttocchè verragli di tempo in tempo preſcritto dai Medici sì Fiſico, e Chirurgo, che dai Profeſsori di Anotomia, avvertito ſerioſamente reſtando il detto Aſtante di cuſtodire geloſamente sì fatti Libri, e di tenerli ben puliti, e di ſcrivere ſu d' eſſi con Carattere chiaro, ed intelligibile.

zione ſopra le Malattie rare, da tenerſi, e cuſtodire dallo Aſtante.

Digitized by Google

DEGL' INFERMIERI.

Cap. Ottavo.

Qualità ricercate in tutti gl' Infermieri del Grande Spedale.

I. DAlla Congregazione Ordinaria, e molto meno dai Preſidenti alle Infermerie, non ſi ammetterà alcuno all' Uffizio d' Infermiere, ſe non ſe riconoſciuto di buoni coſtumi, e fornito dell' abilità di ſaper Leggere, e Scrivere. Ogni Infermiere poſcia, oltre gl' impieghi attuali di ſervigio perſonale, dei quali parleraſſi in appreſſo, dovrà applicarſi allo ſtudio della Inferiore Chirurgia almeno, abilitandoſi con attenta ſollecitudine a ſapere Ventoſare, Salaſſare, applicare Criſteri, e Veſcicatoj, per indi divenire col tempo, e collo ſtudio un vero Chirurgo.

Quali ſaranno gl' Infermieri, che ſaranno chiamati primi Infermieri.

II. Gl' Infermieri, che troveranſi abilitati come ſopra nella inferior Chirurgia almeno, e per tali approvati con Matricola dal Collegio Medico, ſaranno li primi, e ſovraſtanti agl' Infermieri pratticanti, e ſtudenti. Sarà di tali Infermieri preciſo dovere l' eſeguire a norma delle preſcrizioni de' Medici ognuna delle prefate quattro operazioni con carità, ed attenzione. Alternativamente l' uno d' eſſi, terminata la Viſita del Mattino de'

Obbligo di eſſi di eſeguire le operazioni così dette della minor Chirurgia.

Me-

Digitized by Google

Medici, entrerà per il reſtante della giornata tutta di Guardia nello Spedale, che è quanto a dire non dovrà ſortire dal recinto di eſſo, per eſſere pronto ad ogni occorrenza, reſtando a di lui carico in ogni caſo fortuito il ſoccorrere i Malati di Chirurgia con que' mezzi generali, de' quali ſarà ſtato opportunamente inſtruito dal Medico Chirurgo.

Uno di eſſi ſempre di Guardia alle Infermerie anche per i caſi fortuiti.

III. Lo Infermiere di Guardia riceverà dallo Speziale entro le Infermerie i rimedii Farmaceutici, e nell' atto ſteſſo di riceverli, oſſerverà, che dallo Speziale ſieno ſtati ben chiaramente diſtinti col numero dei Letti degl' Infermi, ai quali di concerto coll' Aſtante li preſenterà nelle ore, e nei modi preſcritti dai Medici.

Diſtribuirà i rimedj ricevuti dentro le Infermerie dallo Speziale.

IV. Lo ſteſſo intendeſi de' Brodi, e delle Vivande, le quali coſe tutte ſaranno all' Infermiere di Guardia conſegnate entro le Infermerie per l' opportuna regolare diſtribuzione. Ad una tale diſtribuzione di Vivanda, sì al mezzo giorno, che alla ſera concorreranno colla loro perſonalità tutti gl' Infermieri, niuno eccettuato, e dipenderanno circa il modo di diſtribuirla agl' Infermi da quanto gli verrà ſuggerito dal detto Infermiere di Guardia.

Diſtribuirà i Brodi, e le Vivande aſſiſtito da tutti gli altri Infermieri.

V. Ed affine, che ciò cammini quietamente, e con regola, l' Infermiere di Guardia

Chiuderà nell' ora del Pranzo le Infermerie.

Digitized by Google

dia farà ſortire dalle Infermerie ogni perſona eſtera, toſtocchè ſentirà il ſuono della Campana della Tavola, eccettuatane la giornata del Sabato, e farà ſtare chiuſe le Infermerie, come al Cap. X. Num. XXIII.

Pulizia delle Infermerie, e tutt'altro, che ſpetti alla medeſima, da eſeguirſi da tutti gl' Infermieri.

VI. Tutti gli altri Infermieri s' impiegheranno ogni giorno nell' aſſettare i Letti, nel pulire le Infermerie, nel traſportare dalle ſteſſe le immondezze, in profumarle, in ventilarle, in tutto e per tutto nel reciproco eſeguimento delle medeſime incombenze dipendendo dalla ſollecitudine, che farà loro l' Infermiere di Guardia.

Bevande ordinarie, da prepararſi dall' Infermiere ſortito di Guardia, o ſia dal Sopraguardia.

VII. A carico dell' Infermiere ſortito di Guardia, giuſta il ſuggerito nelle Inſtruzioni Collegiali Mediche, ſtarà giornalmente la cottura, e la preparazione delle Acque, che ſervir devono di ordinaria uſuale bevanda per gl' Infermi, bene inteſo che queſto tale Infermiere così preparate, come occorreranno, le farà tenere entro le Infermerie allo Infermiere di Guardia per la neceſſaria opportuna diſtribuzione ai riſpettivi Ammalati. Queſto tale Infermiere chiameraſſi di Sopraguardia.

Il Sopraguardia viſiterà per le Caſe i Malati, che diman-

VIII. Lo ſteſſo Infermiere ſortito di Guardia, o ſia Sopraguardia ſarà ſempre impiegato dai Preſidenti alle Infermerie nel-

la

Digitized by Google

la Visita per le Case di que' poveri Infermi, che avranno supplicato la Pia Opera ad ammetterli nelle Infermerie, e dovrà in seguito riferire ai prefati Presidenti il risultato dalla Visita fatta.

dano di entrare nelle Infermerie.

IX. All' Infermiere di Guardia spetterà il collocare ne' Letti per la prima volta ogni Malato, avendo però prima attentamente esaminato il Viglietto della permissione accordata dai Presidenti all' Infermo, e rilevato il numero del Letto destinato allo stesso, da cui procurerà rilevare le giornate, che cominciò il suo male, e le noterà a tergo del Viglietto di permissione, che in seguito affiggerà all' uncino del Letto di tale Infermo, appendendo contemporaneamente al Cortinaggio del Lettoi stesso una fettuccia di color Celeste, da non rimoversi prima del terzo giorno, a chiaro indizio di nuovo ricevuto Ammalato per regola del Cappellano Curato. Per fine medicherà gratis quei poveri, che personalmente si trasferiscono allo Spedale per implorare il soccorso Chirurgico nei leggieri incomodi.

Osservazioni da farsi dall' Infermiere di Guardia nel collocare ne' Letti la prima volta gl' Infermi.

Indizio dei nuovi Ammalati al Cappellano.

X. Nei casi d' urgente necessità d' Ammalati Feriti, Apopletici &c. trasportati nelle Infermerie, si regolerà l' Infermiere di Guardia, come sta espresso in questo Cap. VIII. num. II.

Libertà ad esso accordata ne' casi di urgente necessità.

XI.

Digitized by Google

Tutti gl' Infermieri intervengono alla Visita, che sul Mattino faranno i Medici.

XI. Tutti poscia gli altri Infermieri interveranno ogni giorno co' Medici Fisico, e Chirurgo alla Visita, che nel Mattino all' ora determinata sarà fatta sopra ogni Infermo, col terminare della quale dovrà seguire il cambio dell' Infermiere di Guardia, e degl' altri Infermieri, a quello subordinati, e serviranno a detti Medici in tutto, che potrà loro abbisognare.

Dopo tale Visita si cambierà in Guardia.

Infermieri per la Visita del Mattino, serviranno a' Medici rispettosamente.

Numero degl' Infermieri, e tra essi, quali i primi, e quali i Sottoinfermieri.

XII. Affinè però, che un tale cambio giornalmente segua con buon ordine, resta la Generale Infermeria degli Uomini provveduta di sei Infermieri, due dei quali, come si è detto, siccome Matricolati nella inferiore Chirurgia almeno, figurare devono da primi Infermieri, restando gli altri quattro considerati come Sottoinfermieri. Uno de' primi adunque, e due de' secondi saranno ogni giorno per ore 24. cioè dal termine della Visita Medica del Mattino al terminare dell' altra Visita consimile del Mattino susseguente, sempre di Guardia alla Generale Infermeria, con questa differenza, che nella notte di Guardia potrà lo Infermiere di Guardia ritirarsi a dormire nella Camera degl' Infermieri, lo che resta proibito ai due sotto Infermieri, i quali sempre svegliati, e vestiti dovranno passare tutta la giornata di loro

Un primo Infermiere, e due Sottoinfermieri sempre di Guardia.

Infermiere di Guardia è abilitato a dormire in Camera.

Guar-

Digitized by Google

Guardia entro la Generale Infermeria, o in quelle anneſſe alla medeſima.

XIII. All' Infermiere di Guardia ſarà ogni Mattina, anche in ſegno della Guardia, che intraprende, conſegnata la Chiave dell' Armario de' Medicamenti più uſuali di Chirurgia, e delle Mobiglie, e Biancherie deſtinate per le poſſibili neceſſità urgenti di qualche Malato.

Chiave, che ogni giorno conſegnerà-ſi all' Infermiere di Guardia.

XIV. Gl' Infermieri, cioè quello di Guardia, e quello di Sopraguardia, oltre il Vitto, ed il Salario, avranno nello Spedale una Camera fornita di due Letti, ne' quali dormiranno ſeparatamente; avranno il Lume, ma non il Fuoco, dovendoſi approffittare di quello deſtinato alla Camera de' Sottoinfermieri contigua alle Infermerie, nella qual Camera l' Infermiere di Sopraguardia troverà i Fornelli neceſſarj a comoda cottura di quelle Bevande, che dovrà egli preparare agl' Infermi, e ad opportuno riſcaldamento dei Brodi conſegnati dal Cuoco, per ſoccorrere gl' Infermi anche nelle ore di Cucina ſerrata.

Infermieri, come trattati dallo Spedale.

XV. I Sottoinfermieri avranno eſſi pure dallo Spedale Vitto, e Salario, ma non avranno Camera a parte, molto meno Fuoco, nè Lume, dovendo, come ſi è detto, due di eſſi dormire nella Infermeria Generale, e due di eſſi ſempre eſ-

Lo ſteſſo de' Sotto-infermieri.

sere in piedi, e vigilanti, e tutti approfittarsi del Fuoco, e Lume della Camera delle Infermerie.

Moribondi, si occulta agli Ammalati vicini la di loro situazione.

XVI. Occulteranno gl' Infermieri con la provvida distesa dei Cortinaggi alli Malati vicini la penosa situazione dei Moribondi, e presteranno l' assistenza loro per il servizio accidentale, e temporaneo dei Pazzarelli.

Infermieri sono tenuti ad assistere li Pazzarelli.

Chiave della Camera de' Cadaveri stia presso i primi Infermieri, e chi di essi abbia ad assistere al trasporto de' Cadaveri in detta Camera.

XVII. La Chiave della Camera de' Cadaveri, sarà sempre custodita nel loro Armario da' primi Infermieri, stando a carico di quello di essi, che sarà di Sopraguardia il fare tradurre con ogni possibile sollecitudine per la strada, che sarà determinata alla stessa Camera dai Becchini li Cadaveri di ogni Infermeria, e di tutto lo Spedale, ivi tenendoli custoditi a Chiave, sino a tanto che dal Cappellano gli verranno ricercati per le Esequie, e la Sepoltura, o dagli Anatomici Medici verranno a lui richiesti, e non altrimenti.

Debito dell' Infermiere di Sopraguardia di denunziare i Morti a Presidenti.

XVIII. Immediatamente collocato in detta Camera un Cadavere dovrà lo stesso Infermiere di Sopraguardia rendere avvisati i Presidenti delle Infermerie della Morte di quel tale Infermo, riportando ai detti Presidenti con tale avviso il Viglietto del Letto, che fu all' Infermo accordato in vita, nel quale sarà notato il dì

della

Digitized by Google

della ſeguita Morte per farlo paſſare al Ragionato da cui dovrà indi eſſer conſegnato all' Archiviſta.

XIX. Il primo Infermiere, o ſia il più anziano ſarà cuſtode dello Armario dei Ferri Chirurgici, che dovrà tenere puliti, e a tal' effetto avrà una Chiave dell' Armario iſteſſo eguale a quella da conſervarſi una preſſo li Preſidenti, e l' altra preſſo il Medico Chirurgo.

Pulizia, e Cuſtodia dei Ferri Chirurgici.

Digitized by Google

DONNE INFERMIERE.

Cap. Nono.

Numero indifinito delle Infermiere per le Infermerie delle Donne a beneplacito de' Presidenti,

I. LA Infermeria generale delle Donne sarà provveduta di tante Infermiere, quante potranno essere credute necessarie dai Presidenti pro tempore alle generali Infermerie, e potranno essere scielte previe le opportune riflessioni dalle Figlie delle Case delle Pie Opere connesse.

Sovrastante, o sia prima Infermiera.

Sua attenzione sopra le altre,

II. Sovrastante alle dette Infermerie, alle quali staranno pure a carico le altre contigue Infermerie per le vergognose, e per le ferite, sarà dalla Congregazione Ordinaria destinata una Donna di buoni costumi, di sana complessione di corpo, e di età almeno di anni 25. e che sappia leggere, e scrivere.

Sue qualità;

Potrà questa essere rimossa dal suo Uffizio solamente dalla Congregazione suddetta, quantunque soggetta, e subordinata alla vigilanza, ed ai suggerimenti de' Presidenti delle Infermerie, i quali per tutte le altre Infermiere avranno l' autorità di correggerle, e di porle in castigo, e di licenziarle ancora.

Eligibile, ed ammovibile dalla Congregazione Generale solamente.

Soggetta a' Presidenti.

III.

Digitized by Google

III. Permetteraſſi a queſta tal Donna ſovraſtante il titolo di prima Infermiera, ed oltre il Vitto, ed il Salario, avrà in vicinanza della Generale Infermeria una Camera con Letto per ſe, ed altro Letto per le due Infermiere di Sopraguardia, quando li Preſidenti non crederanno meglio il fare queſte dormire entro l' Infermeria, come reſta regolato per gli Uomini Infermieri di Sopraguardia, giacchè deveſi poi ritenere, che due Infermiere ſempre ſieno sì di giorno, che di notte deſtinate alla Guardia, da eſeguirſi ſvegliate, e veſtite.

Suoi utili.

Sua Camera.

Sito per dormire.

INFERMIERE DI GUARDIA caricate come gl' Infermieri.

IV. La prima Infermiera aſſiſterà ſempre alla Viſita de' Medici, al pranzo, ed alla refezione delle Inferme, alle operazioni di Chirurgia, ed alla preſentazione de' Medicamenti. Si abiliterà alla meglio in applicare Criſteri, in medicare li Veſcicanti, in Ventoſare, ed anche nelle occorrenze in faſciare Ulceri, e Ferite. Inſtruirà ſulle dette coſe per quanto potrà, e ſaprà, due almeno delle a ſe ſoggette Infermiere, chiedendo direzione dal Medico Chirurgo, il quale procurerà d' ammaeſtrare sì fatte Donne in tutto ciò, che crederà opportuno.

Prima Infermiera intervenga ſempre alla Viſita de' Medici.

Procurerà di abilitarſi, e di abilitare le altre Infermiere nella Chirurgia inferiore.

V. Invigilerà ſopra tutte le Infermiere, e commetterà giornalmente alle Sopraguardie la conſervazione dei Brodi, che le ver-

Ordinerà le cotture delle acque, che ſervire devono di bevanda ordinaria alle Inferme.

Digitized by Google

verranno consegnati dalla Cucina, per qualunque occorrenza, e la cottura delle acque, che servir dovranno di bevanda ordinaria alle Inferme, procurando esatta a norma delle Mediche prescrizioni la cottura, commettendo del pari alle medesime tutte le prescrizioni presentanee, ed occorrevole de' Sfilaci, o sieno Fili per le medicature Chirurgiche.

Infermiere non sortiranno mai dallo Spedale, e se di Guardia dalla Infermeria senza licenza della Sovrastante.

VI. Le Infermiere, che dovranno in tutto, e per tutto prestarsi agli ordini della Sovrastante, o sia prima Infermiera non potranno mai uscire dalle Infermerie, se di Guardia, nè dallo Spedale se di Sopraguardia, senza permesso della detta Sovrastante, unitamente alla quale, tutte dovranno sempre trovarsi entro la Generale Infermeria nell' ora della Visita de' Medici, ed in quella di dovere servire nel Pranzo le Inferme.

Tutte nelle Infermerie per servire all' ora del Pranzo.

Loro utili.

VII. Le Infermiere tutte avranno Vitto, Salario, ed Alloggio, ma non Camera a parte dentro lo Spedale, e per fuoco serviransi di quello destinato alla Camera dell' Infermeria, ove eseguirassi la cottura delle Acque. Esse profumeranno, ventileranno, scoperanno le Infermerie come verrà loro indicato, assetteranno i Letti alle Inferme, ed in tutti i loro bisogni le serviranno attentamente, e con carità, nè ardiranno di esigere, o di accettare

Loro doveri.

Digitized by Google

cettare giammai, nè in denaro, nè in robe veruna ricompensa da dette Inferme.

VIII. Per tutto il rimanente di loro servigio, ed attenzione, come sarebbe quella di tenere gli Uomini lontani dalle Infermerie, in tenere queste chiuse nell' ora del pranzo, e del riposo, dipenderanno totalmente dagl' ordini, e comandamenti de' Presidenti.

Dipendenza delle medesime in molti capi da' Presidenti.

IX. Saranno premurose le Infermiere di occultare con la provida distesa dei Cortinaggi alle Inferme vicine la penosa situazione delle Moribonde, e presteranno l' assistenza loro per il servigio accidentale, e temporaneo delle Forsennate.

Occulteranno alle Inferme la penosa situazione delle Moribonde.

Assisteranno le Forsennate.

X. Sollecitamente la Sovrastante sarà tenuta di avvisare sempre lo Infermiere di Sopraguardia, nel caso di scoprire alcuna delle sue Inferme ne' dolori di Parto, acciò sia da quello fatta trasportare fuori delle Infermerie Generali al luogo destinato, così pure farà ne' casi di morte di alcuna Inferma, dovendosi con ogni sollecitudine levare i Cadaveri dalle Infermerie, ed essere dai Becchini portati alla Camera del Cimiterio, custodita a Chiave dallo Infermiere di Guardia.

Obbligo della Sovrastante nel caso di alcuna Inferma presa da dolori di Parto, e ne' casi di Morte delle Inferme.

IN-

Digitized by Google

INFERMERIE.

Cap. Decimo.

DELLA VIGILANZA DE' PRESIDENTI ALLE INFERMERIE GENERALI.

Autorità de' Presidenti.

I. ALli Presidenti, che secondo il Turno, verranno assegnati alle Generali Infermerie, ed alla Spezieria, saranno subordinate, e soggette le persone tutte destinate, ed inservienti ad entrambe; o ad ognuna di essa; ed una tale autorità di sì fatti Presidenti durerà per quel tempo, ed eserciterassi in quel modo, che sta spiegato a suo luogo.

Medici Visitatori.

II. Siccome però il Collegio de' Medici, come Medico destinato da S. A. S. al Grande Spedale, oltre i due Medici assistenti agl' Infermi di esso, ha lodevolmente introdotto la Visita straordinaria Collegiale delle Infermerie, e della Spezieria col mezzo di altri due Soggetti Collegiati, che annualmente a tal impiego destina, così questi tali Soggetti rimangono abilitati in ciò, che riguarda gl' Infermi, e le Infermerie tutte, non solamente del Grande Spedale, compresi

li

Digitized by Google

li Venerei, ma della Casa di Correzione ancora al suggerimento Medico d' ogni loro creduto provido, e necessario progetto, ben inteso, che li Presidenti dovranno secondarli, qualora non abbiano cosa in contrario di notabile rilevanza, comunicando a suo tempo lo stabilito, e riformato alla Congregazione.

La destinazione de' Letti in qualunque Infermeria spetta a Presidenti, e loro cautele in ciò fare

III. E siccome altresì nel Grande Spedale, oltre le due Generali distinte Infermerie per gli Uomini, e per le Donne, provvidamente trovasi destinata quella de' Feriti, de' Vergognosi, della Casa di Dio, e de' Venerei, così li Presidenti alle Infermerie Generali, d' intelligenza, occorrendo, co' Medici attuali destineranno ciascheduna di esse, come nelle Generali i Letti agl' Infermi secondo il bisogno loro, desumibile sempre dalla qualità conosciuta di loro Malori, con speziale avvertenza però di non estendere giammai su quello dei Malati Fisici il Quarto destinato ai Malati di Chirurgia, ed anzi, che tanto nell' uno, che nell' altro Quarto si conservino sempre vuoti alcuni Letti per li casi contingibili di necessità, siccome avranno una speziale premura, che le Operazioni dolorose di Chirurgia per quanto sarà permesso sempre si facciano nelle Camere a tal fine destinate, e non nelle Sale dei Malati.

Ammalati di Chirurgia, ed Ammalati Fisici divisi a regola prudenziale nelle Infermerie.

Operazioni dolorose di Chirurgia, si eseguiscano in Camere separate dalle Generali Infermerie.

Digitized by Google

Spetta a' Presidenti il far licenziare dall' Infermiere di Guardia li Malati sanati, ma d' intelligenza co' Medici.

IV. D' intelligenza però co' detti Medici invigileranno i Presidenti, che i risanati Infermi sieno dall' Infermiere di Guardia licenziati, e fatti sortire dallo Spedale, locchè dovrà sempre eseguirsi al termine delle giornate di totale convalescenza, o sia delle così dette, di Spesa Nera, le quali Giornate di Spesa Nera saranno tre ordinariamente, lasciandosi in questa materia per i casi di qualche giusta riflessione alcun discreto arbitrio ai prefati Presidenti, i quali altresì invigileranno, che i Malati a suo tempo sieno passati da Medici attuali alla così detta Spesa Bianca, a cui succede la nomata Spesa Nera, dalla quale resta ultimata la Convalescenza.

Spetta a' Medici il destinare ai Malati le diverse Convalescenze.

Cosa intendasi per Spesa Bianca.

V. Per Spesa Bianca intendesi l' alimento di una Minestra di Riso, o di Paste nell' Autunno, e nell' Inverno, e di Ova, e di Erbaggi nella Primavera, e nell' Estate, del Lesso di Vitello, o di Pollo, e Pane in misurata quantità discreta nella Mattina al Pranzo, e di una Zuppa, o Minestra con un' Uovo di Gallina fresco, o in sua vece alcun altra leggiera Vivanda la Sera alla Cena. Intendendosi per Spesa Nera ugualmente al Pranzo, che alla Cena la Minestra, il Pane, il Lesso di Manzo, ed il Vino, tutto però in misura determinata.

VI.

Digitized by Google

VI. Nel tempo di attuale Malattia, ſaranno nudriti gl' Infermi giuſta le preſcrizioni de' Medici, i quali ſi compiaceranno di ritenere i Malati in uno dei due metodi praticati, ed accomodabili ad ogni Malattia, cioè a quello del Vitto Tenuiſſimo, e del Vitto Tenue, intendendoſi per il primo una Tazza di Brodo ad ogni ſei ore, e così quattro Tazze per giorno, e per il ſecondo una Mineſtra al Pranzo, ed alla Cena, oltre la Tazza di Brodo, che a tutti gl' Infermi, anche Convaleſcenti ſi eſibiſce ogni Mattina.

Per Vitto Tenuiſſimo.

Per Vitto Tenue.

VII. Reſtano incaricati i Preſidenti a ritrovarſi il più ſpeſſo, che loro ſarà permeſſo nelle Infermerie all' ora del Pranzo de' Malati, al quale aſſiſtere ſempre dovranno l' Aſtante Medico, e l' Infermiere di Guardia, e tutti i Sottoinfermieri.

Perſone, che aſſiſteranno al Pranzo de' Malati.

VIII. Sarà la Vivanda degl' Infermi portata entro le Infermerie dai Serventi di queſte, e conſegnata all' Infermiere di Guardia per la diſtribuzione adequata, e lo ſteſſo intender deveſi dei Medicamenti Farmaceutici, i quali pure allo ſteſſo Infermiere ſaranno rilaſciati in ora opportuna entro le Infermerie dallo Speziale.

Baſſi Serventi porteranno, e conſegneranno nelle Infermerie allo Infermiere di Guardia la Vivanda, così farà lo Speziale riſpetto a' Medicamenti.

IX. Fuorchè ne' caſi di urgenza reale, niu-

Digitized by Google

Presidenti soli autorizzati ad ammettere nelle Infermerie gl' Infermi, eccettuati li casi di urgenza, e modo di detta admissione.

no avrà facoltà eccettuati li Presidenti alle Infermerie, di ammettere ai Letti delle medesime veruno Ammalato, e chiunque Malato sarà ammesso da questi dovrà essere prima stato visitato, e per tale riconosciuto da uno degl' Infermieri almeno, d' ordine de' prefati Presidenti, i quali in iscritto daranno all' Infermiere di Guardia il viglietto di admissione nelle Infermerie, indicando col numero Imperiale il Letto destinato all' Infermo accettato.

Vigilanza de' medesimi, acciò i Malati con Camicia dello Spedale entrino ne' Letti destinati.

X. Staranno attentissimi li Presidenti, acciò dagl' Infermieri non si permetta ai Malati di entrare nei Letti dello Spedale con veruna anche menoma loro Mobiglia, dovendo i Malati assolutamente essere contenti di entrare in essi Letti con Camicia, ed anche Berretta occorrendo, che di bucato, e pulita verrà a ciascheduno d' essi prestata per tutto il corso della Malattia dallo stesso Spedale.

Acciò le Mobiglie degl' Infermi sieno gelosamente custodite, e da chi.

XI. Conseguentemente useranno essi Presidenti un' esatta attenzione, affinchè dal Guardarobe sieno gelosamente custodite, con buon ordine, e metodo, le Mobiglie tutte, i denari, ed altro di ragione d' ogni Infermo, durante la Malattia, ed intieramente restituiti alli Risanati in occasione di ritirarsi dallo Spedale, del tutto facendo formare nel di lui

Li-

Digitized by Google

Libro nota fedele da eſſere per eſſi Preſidenti riconoſciuta ſpeſſe volte.

XII. Niun Infermo riſanato potrà abbandonare lo Spedale, ſenza il permeſſo, e la participazione de' Preſidenti, i quali prima di darlo, ſi aſſicureranno dall' Infermiere di Guardia, o dai Medici della ſalute del licenziando.

Senza il permeſſo delli medemi, non uſcirà dallo Spedale verun Malato riſanato.

XIII. Siccome li Cadaveri di quelli, che nello Spedale mancaſſero di Vita ſaranno ſollecitamente dall' Infermiere di Sopraguardia fatti traſportare nella Camera de' Cadaveri, così li Preſidenti invigileranno alla regolare Eccleſiaſtica Sepoltura de' medeſimi, preſcrivendo al detto Infermiere il metodo, di rilaſciare detti Cadaveri per la Sepoltura ſuddetta, ed a chi rilaſciarli.

Cadaveri de' Morti nello Spedale a chi conſegnarſi.

XIV. Agli Eredi, ſecondo li gradi ſtabiliti dallo Statuto di Modena, anche *ab inteſtato* de' Malati Morti nello Spedale, ſe ſaranno abitanti nella Città di Modena, o ſuo Diſtretto, ſaranno religioſamente reſtituite tutte le Mobiglie, ed ogni altro, che di ragione del Defunto troveraſſi preſſo del Guardarobe, purchè eſſi Eredi ſieno ſolleciti di portarſi a levarle dentro il termine di un meſe, da contarſi dal giorno della morte del Malato, altrimenti paſſato detto termine, e non eſſendo comparſi gli Eredi dei gradi

Mobilie, ed altro de' Malati morti nello Spedale, a chi ſpetteranno, ſe il morto ſarà ſtato Modeneſe, o del Diſtretto.

Digitized by Google

di predetti, s' intenderanno devolute con ogni altra ragione, ed azione a vantaggio dell' Opera Pia del Grande Spedale. Agli Eredi poi di qualunque siasi Malato Foreſtiere, che moriſſe nello Spedale ſenza Teſtamento, non reſterà ragione alcuna ſopra le robe, denari, od altro, che foſſe da quello ſtato conſegnato al Guardarobe, a norma del Regolamento, ma devolverà il tutto allo Spedale, anche in correſpettività di quel benefizio, che n' è avvenuto al Foreſtiere nell' eſſere ſtato ricevuto a partecipare del bene principalmente diretto alli Terrieri.

Se ſarà ſtato Foreſtiere.

XV. A queſti però, ed a quelli, cioè tanto alli Foreſtieri, quanto alli Terrieri, tanto Cittadini, che diſtrittuali di Modena ſarà permeſſo di fare Teſtamento, purchè abili a teſtare, prevalendoſi del Cancelliere dell' Opera, oppure ancora del Sacerdote Cappellano, e Confeſſore dello Spedale, il quale in tal caſo, eſteſa che abbia la volontà del Teſtatore con la propria ſottoſcrizione in preſenza di due Teſtimonj almeno, da ſcriverſi per Nome, Cognome, e Patria, dovrà il più preſto, che ſia poſſibile conſegnarla nelle mani del medeſimo Cancelliere dell' Opera, e farne dinanzi lui, e due Teſtimonj, la ricognizione, ficchè poſſa ridurſi alla qualità di Scrittura autentica,

Cappellano abilitato, a ricevere i Teſtamenti.

alla

Digitized by Google

alla quale preſteraſſi intiera fede, tanto in giudizio, che fuori perpetuamente in ogni tempo, come ſe foſſe Teſtamento ſolenne, e fatto dalla mano di pubblico Notaro; e così tanto gli uni, che gli altri in qualunque delli ſuddetti modi teſtando, e diſponendo per ultima volontà ſaranno religioſamente conſegnate tutte le robe, denari, ed altro del defunto alle mani dell' Erede, od Eredi ſcritti, ben inteſo, che tale Scrittura d' ultima volontà ſia regiſtrata a' tempi debiti nello Archivio pubblico, come le altre, ſecondo gli obblighi del Cancelliere.

Teſtamento fatto nello Spedale, ma nell' ultima malatia, avrà il ſuo effetto totale anche ne' morti Foraſtieri.

XVI. Nell' ora non impedita dalla Viſita Medica in ogn' una delle Corſie dello Spedale, i Preſidenti faranno celebrare una, o più Meſſe ogni Mattina, tenendo incaricato l' Infermiere, che non ſarà di Guardia dello uffizio di preparare ai Sacerdoti tutto l' occorrevole, e ſervire ad eſſi nella celebrazione del Santo Sagrifizio.

Meſſe da celebrarſi ogni giorno nelle Corſie degl' Infermi.

XVII. Le dette Corſie, e le Scale, che ad eſſe guidano, ſaranno ogni Mattina per tempo ſcopate da' baſſi Serventi delle Infermerie, al Guarda Portone reſtando l' obbligo di ſcopare l' Atrio, la prima Camera de' Preſidenti, e la contigua alla Spezieria.

Corſie da chi ſcoparſi ogni giorno.

XVIII.

Digitized by Google

Da chi ventilarsi, e da chi profumarsi, e tenersi in tutto pulite.

XVIII. Gl' Infermieri ventileranno, e profumeranno a norma de' suggerimenti de' Medici le medesime Corsie, una volta per giorno, in quell' ora, che verrà loro prescritta da' prefati Medici, invigilando nel restante della giornata, che quante volte occorrere possa, dalle Corsie stesse, sieno sollecitamente rimosse tutte le lordure, od altro, che sconvenire potesse alla pulizia, sempre sommamente raccomandata, sì dei Letti, che delle stesse Corsie.

Revista generale de' Letti ogni Mese,

XIX. Ogni Mese una volta faranno seguire la revista generale di tutti i Letti esistenti nelle Infermerie per ogni dovuto riparo, o risarcimento.

Pulizia delle Mobiglie da Letto.

XX. Di sei in sei Mesi per lo meno, si passeranno una volta per bucato le Cortine, e le Sopracoperte dei Letti, rifaransi li Stramazzi, e rinoverassi la Paglia de' Pagliarizzi fra l' Anno, tante volte quante mai potrà occorrere al comodo degl' Infermi, ed alla pulizia di Luogo; la quale pulizia di Luogo dovrà sempre tenersi di mira ancora in ciò, che riguarda il bianco delle Muraglie, rimovendo dalle medesime ogni macchia, e lordura con ogni possibile sollecitudine.

Pulizia de' Muri,

Promiscuità di alcuni utensigli di servizio agl' Infermi resta proibita, e luogo

XXI. Non permetteranno i Presidenti la promiscuità delle Salviette, delle Posate, de' Bicchieri, e delle Mezzette, ma faranno

ranno ſervire ogni Infermo della ſua propria, la quale a tal' effetto ſarà per ognuno cuſtodita nel particolare ripoſtiglio, a tal fine conſtrutto in vicinanza d' ogni Letto.

destinato per li medesimi.

XXII. Ogni Letto in ogni Infermeria, ſarà contraſſegnato ſul Muro con un numero Imperiale viſtoſo, ed avrà un uncinetto di Ferro, ove affiggere il Viglietto ſtampato, che a nome de' Preſidenti permette a quel tale Infermo di eſſere collocato in quel tal Letto; il qual Letto, nè dall' Infermo, nè dagl' Infermieri, non potrà eſſere cambiato in altro, ſenza un eſpreſso permeſso de' Preſidenti, li quali in oltre eſigeranno, che al cortinaggio del Letto di ciaſcun nuovo Ammalato ſia ne' primi tre giorni mantenuta appeſa una fettuccia viſibile di color Celeſte.

Letti da controſegnarſi col numero Imperiale, e da munirſi col Viglietto della licenza de' Preſidenti.

XXIII. Per tutto il tempo del Pranzo de' Malati, eccettuatone il giorno del Sabbato in ogni Settimana, e per un' ora continua ſucceſſiva al Pranzo reſtino i Cancelli delle Infermerie generali ſerrati a Chiave dal guarda Portone, premeſſa l' eſcluſione dalle medeſime d' ognuna perſona di non attuale ſervigio delle ſteſſe Infermerie. Lo ſteſso dicaſi per il tempo di tutta la Notte, come al Cap. VIII. num. V.

Tempo in cui devono ſtare chiuſe le Infermerie.

Digitized by Google

Confratelli Diputati Ospitalieri potranno liberamente in ogni tempo frequentare le Infermerie Generali.

XXIV. In questa Legge non s' intende compresa l' amorevolissima Confraternita degli Ospitalieri, la quale così piacendole, potrà ogni Anno destinare sei almeno de' suoi Confratelli, colla libertà di potere a loro piacimento frequentare le Generali Infermerie, ed ivi esercitare a norma del suo Instituto quei Cristiani caritatevoli esercizj, ed assistenze segnatamente nelle ore del pranzo, che sono di tanto gradimento, e sollievo de' poveri Infermi.

Ora destinata agl' Uomini Parenti di potere entrare nell' Infermeria Generale delle Donne.

XXV. Entro la Infermeria Generale delle Donne in quell' ora del dopo pranzo, che sarà determinata da' Presidenti, potranno avere accesso gli Uomini, soltanto Parenti delle Inferme in essa esistenti, dipendentemente però dall' intelligenza, e saputa della Soprastante, o sia prima Infermiera, la quale userà di sua vigilanza, a norma delle Instruzioni particolari, e segrete. La stessa prima Infermiera invigilerà, che le Donne Gravide Inferme non partoriscano nella Generale Infermeria, ma le farà trasportare alla Camera contigua all' Infermeria destinata a tal fine, purchè ciò effettuare si possa senza pericolo.

Uomini esclusi dall' ingresso nell' Infermeria Generale delle Donne.

XXVI. Le Dame, e le altre divote Signore, che caritatevolmente assistono al Pranzo delle Inferme la giornata del Sabbato,

Digitized by Google

to, non potranno introdurre nella detta Infermeria Generale delle Donne i Servitori di Livrea, giacchè entro di essa Infermeria non saranno neppure ammessi quei della famiglia dello Spedale, se non se nel tempo di dovere prestare qualche necessario servigio.

Servitori di Livrea esclusi anche in seguito delle loro Padrone.

XXVII. In tutte le Infermerie useràssi dagl' Infermieri di Guardia ogni possibile occulatezza, affine d' impedire, che dal di fuori non sia portata ai Malati veruna sorta di Commestibile, nè che da essi sia fatta trasportare fuori dello Spedale.

Proibizione di non portare comestibili agl' Infermi, nè da essi riceverne.

XXVIII. I Forestieri, e Persone Civili, che verranno per vedere il Grande Spedale, potranno essere per breve spazio di tempo, sempre però nelle ore congrue, introdotti in tutte le Infermerie, purchè accompagnati da persona dello Spedale, da destinarsi da' Presidenti.

Forestieri, e le Persone Civili, come essere accompagnati per vedere il Grande Spedale.

XXIX. Due Portori, o sieno Facchini sieno sempre nelle Infermerie Generali degli Uomini, o entro il recinto almeno del Grande Spedale, affine di accorrere con Lettica ovunque lo chiederà il bisogno.

Portori sempre dimoranti entro il Recinto del Grande Spedale.

XXX. Così pure entro delle rispettive Infermerie Generali dovransi sempre trovare, sì di giorno, che di notte svegliati, e vestiti li due Infermieri di Guardia,

Infermieri, ed Infermiere di Guardia vigilanti, sì di giorno, che di notte alle Infermerie.

Digitized by Google

permettendosi agli altri Infermieri, il dormire ne' Letti destinati per essi specialmente dentro le Infermerie, nelle quali di notte tempo dovranno stare sempre accesi li Fanali.

SACERDOTI CAPPELLANI frequentino le Infermerie, nè mai abbandonino li Moribondi.

XXXI. Più volte fra giorno lascieransi vedere entro le stesse Infermerie i Sacerdo-Cappellani a consolazione, ed a sollievo dello spirito de' poveri Infermi, ben inteso, che da' medesimi Sacerdoti non saranno neppure per breve spazio di tempo abbandonati i Moribondi, o li constituiti in pericolo di Morte.

Presidenti abilitati a fare destinare alle Infermerie un Maestro Chirurgo dalla Generale Congregazione.

Qualità del detto Chirurgo Maestro.

XXXII. Nel caso che i Presidenti alle Infermerie trovassero necessaria per i casi straordinarj, ed urgenti, in tempo segnatamente di notte la pronta, e sollecita personalità di alcun Maestro di Chirurgia, oltre i Professori, ed i Soggetti destinati alle Infermerie tutte del Grande Spedale, faranno di ciò rappresentanza alla Congregazione Generale, la quale al detto Maestro Chirurgo, per tale riconosciuto, ed abilitato dal Collegio de' Medici di questa Città, farà per esso, e per tutta la sua discreta Famiglia passare gratis l' abitazione in una delle Case annesse, o contigue al Grande Spedale, e nulla più, giacchè semplice obbligazione di un tale Maestro Chirurgo sarà quella di dovere accorrere, chiamato, all' assi-

Casa di bando, e nulla più per onorario annuo dello stesso.

Sue obbligazioni temporanee, ed accidentali.

stenza

stenza di que' poveri Infermi, ai quali fosse creduto pregiudiziale la dilazione, in tempo di Notte massimamente, occorrevole per valersi dell' opera del Medico Chirurgo.

XXXIII. Non permetteranno i Presidenti verun cambiamento, o mutazione di alcuna delle Persone alle Infermerie destinate; dovranno bensì invigilare attentamente sopra la condotta di esse, ammonirle, e correggerle, ed in diffetto di emenda renderne intesa la Congregazione competente, che, o licenzierà i delinquenti, o li farà castigare secondo il bisogno. Impediranno autorevolmente agl' Infermieri tutti, e a tutti li Serventi di ogni Infermeria lo accettare dai malati cosa veruna in robe, o in denaro sotto qualsiasi pretesto ancorchè ultroneamente, o premurosamente loro esibiti dall' Infermo.

Presidenti invigilatori, e correggitori d'ogni Persona destinata al servigio delle Infermerie, e Spezieria.

Licenziare dal servigio, e gastigare sì fatte Persone spetta alla Congregazione Ordinaria, o di Giornata.

GL' INFERMIERI non possono prender regali.

XXXIV. Dovranno in oltre i prefati Presidenti di piena loro autorità far porre in gastigo non solamente, ma rimovere ancora, accrescere di numero, o sminuire, giusta le urgenze li Sottoinfermieri, e così pure qualunque altro basso Serviente nella Infermeria, e nella Spezieria.

Autorità de' Presidenti sopra li Sottoinfermieri, ed altri bassi Serventi.

XXXV. Nell' Instruzione Medica Collegiale unita al presente Regolamento, rileveranno con comodo i Presidenti alle Inferme-

Vigilanza loro, acciò a puntino sia da chi devesi osservata, ed adempiuta l' in-

Digitized by Google

Istruzione Medica Collegiale.

merie, e Spezieria tutto quel tanto, che si è impegnato con S. A. S. il Collegio de' Medici di questa Città, e tutto quel tanto, che lo stesso Collegio commette da osservarsi ai Professori subordinati al suo Medico Tribunale, impiegati al servigio attuale del Grande Spedale. Useranno pertanto di loro religiosa attenzione essi Presidenti, acciò pienamente adempiasi alle reciproche incombenze confidate ad ognuno de' prefati Professori, tanto di Medicina, e Chirurgia, che di Medicinale, e Drogheria, ed all' occasione di alcuna possibile trascuratezza, o mancanza per parte di tali Professori, impiegheranno sollecitamente al riparo la promessa vigilanza de' Visitatori Collegiali, ed in seguito occorrendo anche quella del Collegio Medico, mediante Poliza in quest' ultimo caso del Cancelliere della Congregazione Generale al Cancelliere del Collegio Medico, o suo Tribunale, bastando nel primo caso il verbale eccitamento di uno de' Presidenti ad uno de' Visitatori Collegiali.

Contegno de' Presidenti nel caso di qualche inosservanza della detta Instruzione.

Morti, o Guariti nello Spedale devono registrarsi dallo Archivista sopra i viglietti dello Infermiere.

XXXVI. Finalmente sulla nota fedele formata dalla Computisteria sopra de' Viglietti stampati, e per essi Presidenti accordati a' Malati, e che loro saranno sempre restituiti dall' Infermiere di Sopraguardia, tanto dopo la partenza di qua-

Digitized by Google

qualunque risanato Infermo, quanto di qualunque di essi morto, con l' annotazione attergata del giorno della detta partenza, o della morte succeduta, faranno i Presidenti seguire, e stendere dal loro Archivista esatti registri separatamente sì de' morti, che de' risanati, i quali registri in fine d' Anno nuovamente riscontrati co' detti Viglietti, dovranno con ogni gelosia, e cautela custodirsi entro l' Archivio della Congregazione Generale.

IN-

Digitized by Google

INFERMERIA DELLI VENEREI.

Cap. Undecimo.

Infermeria de' Venerei.

I. UNa Fabbrica assai bene situata, e comoda al bisogno, vedesi eretta entro il Recinto del Grande Spedale bastevolmente disgiunta dalle Generali Infermerie, e destinata alla Cura degl' Infermi di Male Venereo.

Suddetta sua Descrizione.

II. Una Saletta colla sua Stuffa di Terra Cotta, alcune Camere, un Pozzo di Acqua perenne, un Lavatojo, o sia Vasca per le Bagnature, ed i Fornelli opportuni colle loro Caldaje constituiscono il pian terreno di una tale Fabbrica; al più alto della quale per Iscala comodissima, ascendesi all' unico superior Piano, ove trovansi l' uno dall' altro divisi i Camerini dell' altezza, e larghezza creduta sufficiente o necessaria alla loro destinazione.

INFERMI VENEREI DI CITTADINANZA ORIGINARIA si ricevono in cura con prelazione agli altri.

III. Per la cura di sì fatto morbo presenteranssi supplichevoli gl' Infermi di una tale Malattia ai Presidenti alle Generali Infermerie, i quali, sentito il parere de' Me-

Digitized by Google

Medici attuali, si compiaceranno di esaudirli, purchè sieno i Malati originarj di questa Città, o da qualche notabile tempo in essa abitanti, essendo che per essi principalmente rimane instituita questa pia Medicatura, alla quale per altro non si ricusano di ammettere gli Esteri, qualora non si presentassero in pieno numero i Nazionali, o que' del Distretto, o dello Stato, sempre preferibili agli Esteri.

IV. Intraprenderassi tale Medicatura due volte per ciaschedun Anno. La prima, che si effettuerà nel tempo di Primavera, servirà per li soli Uomini; la seconda, da tentarsi in Autunno, effettuerassi per le sole Donne, e mancando bisognosi nel primo, o nell' altro Sesso, replicherassi a favore di quel Sesso, che concorrerà.

Cura de' Venerei si fa nella Primavera ai Maschi, e nello Autunno alle Femmine.

V. Ad una tale caritatevole Medicatura sopraintenderà uno de' Presidenti delle Generali Infermerie, gratuitamente; dovendo diriggerla, consigliarla, e farla eseguire attentissimamente lo attuale Medico Chirurgo delle Infermerie medesime, sotto del quale opererà un giovane Chirurgo di quelli della Città, non mai dello Spedale, a piacimento però di detto Medico, e della Congregazione di Giornata; il qual giovine Chirurgo avrà nello Spedale, durante tale Medicatura

Cura de' Venerei praticata dal Medico Chirurgo, protetta da un Presidente Deputato, ed assistita da un Giovine Chirurgo estraneo dallo Spedale.

Digitized by Google

Quartiere, e Vitto; ed al fine di essa riceverà dalla Cassa della Pia Opera in denaro una recognizione conveniente, con che però resti a di lui carico il ritrovarsi, e spesare Uomini, e Donne, che ne' bassi servigi assistino opportunamente, e continuatamente que' tali Infermi.

MEDICI ASTANTI NELLO SPEDALE hanno libero accesso nella Infermeria de' Venerei.

VI. Sarà in libertà degli Astanti alle Infermerie del Grande Spedale sì per loro instruzione Medica, sì per esercizio di pura Carità il portarsi quando loro piacerà nella Infermeria de' Venerei, senza che veruno possa contrastarglielo. A tutt' altra Persona però di non attuale servigio di questa speziale Medicatura restar deve onninamente precluso lo ingresso.

CAPPELLANI, GUARDAROBIERE; SPEZIALE, E CUOCO servono secondo i loro gradi alli Venerei.

VII. I Religiosi stessi del Grande Spedale, il Guardaroba, lo Speziale, ed il Cuoco serviranno gratuitamente ne' descritti tempi i Malati di questa Infermeria nei modi, e forme, che obbligati sono di servire quei delle Infermerie ordinarie.

DELLI

DELLI PAZZARELLI.

Cap. Duodecimo.

I. LO antico Spedale della Santa Unione di Modena, sebbene fosse sproveduto di fondi per la cura dei Forsennati, non poteva ciò nondimeno negare di ricevere quei poveri Pazzarelli, che abbandonati per la Città avessero potuto accagionare disordini. E allora prese fondamento, di applicare alla Cura di questi ancora, quando la Comunità di Modena sempre intenta ai progressi del medesimo destinò la Eredità Ballugoli *(a)* a mantenimento, e cura dei Cittadini, che incorressero la disgrazia di una tanta Malattia, estendendone anche il benefizio a qualunque Distrittuale in mancanza dei primi *(b)*, dimodoche tanti si mantengano di tale Infermità, quanti possono essere con effetto soccorsi dalle Rendite di tale Eredità.

PAZZARELLI provveduti nella Santa Unione con la entrata della Eredità Ballugoli.

II. Alli Presidenti temporaneamente Diputati sopra le Infermerie spetta, ed appartiene la inspezione sopra di tali Forsennati, tanto per il ricevimento loro, quanto per la custodia; e una volta che sia

PAZZARELLI da riceversi nello Spedale devonsi prima visitare, e far riconoscere.

(*a*) Rogito del Cancelliere Giuseppe Gaetano Benzi 1751.
(*b*) Atti del Consiglio di Città dell' Anno 1755.

Digitized by Google

loro fatta istanza di riceverne alcuno sia Maschio, sia Femmina, dovranno prima di tutto accertarsi con la fede Battesimale, se abbia li requisiti d' origine, indi fattolo visitare da Medici *pro tempore* dello Spedale, o almeno da uno degl' Infermieri, qualora sieno accertati della verità di sua Malattia, lo faranno ricevere, e trattenere in forma sicura nelle poche Camere fabbricate ad oggetto di custodirlo per indi poi trasmetterlo opportunamente all' Ospitale di S. Lazaro di Reggio.

PAZZARELLI si spediscono allo Spedale di S. Lazzaro di Reggio, pagando Lir. 50. di Reggio Mensalmente.

III. Il Pio Luogo di S. Lazaro di Reggio per convenzione seguita con la S. Unione di Modena, ha fatto fabbricare sei Camere destinate unicamente al ricovero, mantenimento, e cura dei Pazzarelli, da trasmettersi dal Grande Spedale di Modena, sieno questi originarj Cittadini, sieno Distrittuali, oppur anche del Ducato di Modena, qualora paghi la detta S. Unione Lire cinquanta di Reggio mensalmente, come più chiaramente in (a) questo alla pag.

Nell'atto della spedizione, si accompagnano con Credenziale, ed informazione Medica.

IV. Nell' atto di far tradurre alcun Forsennato dalle accennate Camere di deposito all' Ospitale di S. Lazaro di Reggio, sarà cura indispensabile de' Presi-

denti

(a) Rogito di Niccolò di Alessandro Corbelli Reggiano 17. Marzo 1757.

Digitized by Google

denti Deputati alle Infermerie lo accompagnarlo con Lettera credenziale, ſenza della quale, ſiccome non ſarà ricevuto, ſecondo le convenzioni, così non avranno a dolerſi, ſe in mancanza di quella venghi ricuſato, mentre che detta Lettera credenziale ſarà l' unico fondamento di addebitare al Grande Spedale il Menſale pagamento. In ſecondo luogo gli ſteſſi Preſidenti Deputati alle Infermerie compiegheranno nella Lettera credenziale una Informazione del Medico attuale del Grande Spedale, la quale in forma Conſultiva indicare dovrà la idea, o ſia la cagione del Male, e deſcrivere i Rimedj già praticati, il tutto a diſimpegno de' Preſidenti dello Spedale di Reggio, ed a vantaggio della ſalute dei Pazzarelli.

V. Ad aſſiſtere li Pazzarelli per tutto il tempo, che reſtano in depoſito preſſo il Grande Spedale di Modena, obbligati ſaranno li riſpettivi Infermieri degli Uomini, e delle Donne, e dovranno queſti per obbligo ordinario di uffizio loro portare il Cibo alle ore preſcritte, e li Medicamenti ordinati, tenendo ben pulite le Camere, e ben cuſtodite le Perſone di quei poveri infelici, con l' uſo ancora della Catena, dipendentemente però ſempre da' Preſidenti Deputati, o dalli

PAZZARELLI prima, che ſieno ſpediti a Reggio ſono aſſiſtiti, e ſerviti dagl' Infermieri per obbligo ordinario di uffizio.

Digitized by Google

dalli Medici, quando non ſi trattaſſe di caſo iſtantaneo, che richiedeſſe la immediata riſoluzione in ordine alla ſicurezza, mentre allora ſolo potranno eſſi Infermieri eſeguirla, col darne però ſubito la Relazione.

DELL'

Digitized by Google

DELL' ANATOMIA.

Cap. Decimoterzo.

ANATOMIA si fa in Inverno dalli 11. Novembre fino a mezza Quaresima sotto la direzione dei Medici Lettori, o Attuali dello Spedale.

I. DUrante tutto l' Inverno, o sia durante la fredda stagione, o per dir più chiaro dalla festa di S. Martino, fino alla metà della Quaresima, rimane a disposizione degli Astanti, degl' Infermieri Chirurghi, e de' studiosi di Anatomia sotto la direzione delli Maestri Lettori, o Medici attuali del Grande Spedale l' inferior piano della Fabbrica per li Venerei, al retto, ed utile fine, che in tale sito si continui il necessario esercizio dello studio Anatomico, e della Sezione de' Cadaveri.

Infermiere di sopraguardia, e Custode dell'Anatomia dipendentemente dallo Astante.

II. L' Infermiere di Sopraguardia dovrà ogni giorno durante il detto tempo nelle ore congrue, e permesse da' Presidenti alle Infermerie (i quali pure presiederanno all' Anatomia, ed all' Infermeria de' Venerei) aprire, e chiudere le dette Camere immediatamente sempre, o levando, o riconsegnando all' Astante, Custode destinato per detto tempo di esse, le Chiavi delle medesime.

INFERMIERE DI SOPRAGUARDIA sia sollecito di provvedere dalle Offici-

III. Procurerà questo tale Infermiere, che le Camere sieno per tempo provvedute di quella discreta quantità giornaliera di Le-

Digitized by Google

ne dello Spedale il bisognevole per l'Anatomia.

Legna, di Candele, o altro, che occorrerà per lo studio suddetto, e per la pulizia degli Anatomici, e farà loro servire dai Facchini, o dai Portori dell'Acqua bisognevole, o dei necessarj asciugatoj.

ANATOMIA si provvede dallo Spedale di Spunghe, Cere tinte, Olio, Profumi, ed altro.

IV. Lo Speziale somministrerà sotto un ordine de' prefati Presidenti la discreta quantità di Spugne, di Cere tinte, d' Olio, di Profumi, od altro, che dal Professore Anatomico in iscritti sarà dimandato.

ANATOMIA si provvede dallo Spedale di Tele, spaghi &c.

V. Lo stesso si farà dal Guardarobbe riguardo le Fascie, le Tele, il Filo, o sia lo Spago da cucire occorrevole per sì fatti servigj.

ANATOMIA è servita dalli Becchini per il trasporto de' Cadaveri.

VI. I Becchini si presteranno agl' ordini dello Infermiere di Sopraguardia, trasportando prontamente alle dette Camere, ed al sito espressamente destinato, dal Camerino de' Cadaveri, o dalla Cappella di S. Niccolò que' Cadaveri, che verranno loro indicati dal detto Infermiere.

Cadaveri non possono passare all' Anatomia prima dell' Esequie, e nemmeno senza licenza de' Presidenti, e ciò per evitare li disordini contingibili in qualche caso particolare.

VII. Non ardirà l' Infermiere sotto pena di essere severamente gastigato, di fare soggiacere al taglio Anatomico alcun Cadavere sopra del quale non sieno prima state celebrate le Ecclesiastiche consuete Esequie, e molto meno prima di avere ricevuta la mente de' prefati Presidenti nell' atto di partecipare loro la seguita Mor-

Digitized by Google

Morte; giacchè ſenza la intelligenza di eſſi, Cadavere alcuno in tutto, o in parte potrà mai eſſere Anatomizzato; bene inteſo, che ſul propoſito di negarli al detto Studio ſaranno detti Preſidenti moſſi da rifleſſioni maturate, e da forti ragioni.

VIII. Sarà cura, ed obbligo del detto Infermiere d' invigilare alla ſollecita Sepoltura di tutto che di Cadaveroſo reſti ſuperfluo, od inutile, e far tenere, il più che mai ſia poſsibile, pulito il ſito di queſto Studio Anatomico.

INFERMIERE DI SOPRAGUARDIA è obbligato a far ſepellire ogni parte cadaverica inutile all' Anatomia.

IX. Occorrendo fra l' Anno a' Medici attuali, od a' Medici Viſitatori Deputati di eſeguire qualche loro oſſervazione ſopra di alcun Cadavere, ſia per la rarità della Malattia preceduta alla Morte di eſſo, o ſia per qualunque altro fine ragionevole, ſaranno eſsi Medici ſecondati dai Preſidenti, oſſervate però ſempre le regole predette. E nel caſo che una tale Medica oſſervazione veniſſe a cadere ſopra alcuno di que' Cadaveri, che un ben giuſto rifleſſo richiedeſſe diſpenſato dal Taglio Anatomico, ma che più forti motivi lo richiedeſſero, uſeranno i Profeſſori Medici, ed Anatomici di tutta la cautela, e ſegretezza, non ammettendo alla detta oſſervazione, che perſone di neceſſità, e capaci di conſervare il ſegreto.

Oſſervazioni Anatomiche, ſe ſieno neceſſarie fra l' Anno, o ſopra qualche Cadavere di particolare privata inſpezione ſi permetteranno ſoltanto a' Medici Attuali, e Viſitatori con tutta cautela, e ſegretezza.

Digitized by Google

ANATOMIA possono intervenirvi tutti i Studenti di Medicina, e devono tutti gl' Infermieri dello Spedale.

X Alle quotidiane Anatomie dello Inverno, potranno intervenire tutti li Studenti di Medicina, e di Chirurgia liberamente, purchè contenganfi modeſtamente, e ſenza fare ſtrepiti. Alle medeſime poi dovranno aſſolutamente aſſiſtere nelle ore non impedite da' ſuoi impieghi gl' Infermieri tutti, e tutti li Pratticanti del Grande Spedale, troppo deſiderandoſi lo avanzamento, e la cognizione dell' Anatomia nei ſuoi Infermieri dalla Congregazione Generale, la quale avrà ſempre per tale Studio una parzialità ſingolare, raccomandandone caldamente l' annuo ſovraeſpoſto eſercizio a' Preſidenti alle Infermerie, ed a' Medici attuali delle medeſime.

DEL-

DELLA SPEZIERIA.

Cap. Decimoquarto.

I. DOvrà provvedersi la Santa Unione, o sia il nuovo Grande Spedale di un ben esperto Capo Speziale Matricolato, e riconosciuto per tale dal Collegio non meno de' Medici della Città, che da quello de' Speziali, pratico, ed abile a sufficienza di tenere la Scrittura della Spezieria, a cui consegnare un Capitale tutto proprio dell' Opera, e stabilire con il medesimo un Contratto di Società, solamente però sopra le Droghe, Medicinali, ec. che si venderanno al Pubblico, non mai sopra quelle, o quelli, che servire dovranno per l' Opera; il qual Capitale dovrà essere fissato in quella quantità, che sarà creduta necessaria per ben servire lo Spedale, e la Città tutta non solo in Medicinali, quanto in Droghe, Cere ec.

SPEZIALE CAPO MAESTRO sia Matricolato, e riconosciuto dalli Collegi Medico, e Farmaceutico,

II. Sotto del Capo Speziale dovrà esservi altro Speziale anch' esso Matricolato, così pure un Giovane praticante, ed un Facchino; ed avrà la libertà di tenere nel Laboratojo, e nell' Officina uno, o più Giovani studiosi della Farmacia, purchè

SOTTO SPEZIALE sia Matricolato,

Digitized by Google

irreprensibile, per li quali ne sarà sempre egli responsale.

SPEZIALE obbligato a prestare l'opera sua nel vendere tanto allo ingrosso, che al minuto, e nelle manipolazioni di Farmacia secondo il Formolario Modonese, e l'Antidotario Bolognese, ad esclusione di qualunque altro.

III. In conseguenza della consegna del detto Capitale, ne verrà l'obbligo al Capo Speziale di prestare tutta la sua opera in manipolare ogni sorta di Medicinali, ed altro inserviente alla Spezieria, e di vendere allo ingrosso, e minuto tutte le Droghe, di cui non lascierà che manchi la Spezieria, dovendo tenerla sempre sortita, in essa facendo, o preparando a' debiti tempi dell' Anno l'occorrevole quantità de' Composti, e nel prepararli dipenderà intieramente da' suggerimenti de' Medici sì Attuali, che Deputati, i quali non mancheranno di personalmente assistere alle dette preparazioni, segnando in seguito di proprio pugno sul Libro a parte la dispensa, e la ricognizione delle Droghe, e del lavorato Composto Medicamento. Nel modo di preparare i più usuali Composti, tanto Farmaceutici, che Chimici, de' quali non fosse fatta menzione dal Formolario del Collegio Medico, uniformerassi intieramente a quanto insegna, e prescrive l'Antidotario di Bologna, restando proibito il tenere nella Officina composizione alcuna, che non riconosca la sua autenticità dal detto Antidotario, o la precisa prescri-

Digitized by Google

ſcrizione de' Medici attuali, o quella del Formolario del Medico Tribunale.

IV. La Firma però delle provviſte interne, ed eſtere, ſarà riſervata all' Opera, la quale ſola dovrà per mezzo del Computiſta, ſcrivere le Lettere di Commiſſione firmate da eſſo in nome, e per commeſſione dell' Opera, ſecondo che di tempo in tempo lui ſarà indicato dal Capo Speziale, avuta però prima la permiſsione da' Preſidenti, e farle diriggere all' Opera medeſima.

STRAALZO, O SIA FIRMA PER LE PROVVISTE, E GIRO ſi riſerva all'Opera.

V. In fine di ciaſcun Meſe, dovrà il Capo Speziale paſſare il denaro ricavato dall' eſito dei Medicinali, e Droghe vendute al Pubblico nel Banco del Teſoriere, da cui ne riporterà la ricevuta di Banco, da paſſare ſollecitamente al Computiſta, perchè glie ne faccia il dovuto ſcarico in Libretto a parte.

SPEZIALE PRIMARIO è tenuto a paſſare Menſalmente il denaro ritratto dalle vendite al Banco della Teſoreria.

VI. Tutto quello, che poſſa eſſere neceſſario di ſpendere, per rinforzare il Negozio dell' occorrente dovrà eſsere sborſato dall' Opera con intelligenza de' Preſidenti Deputati, li quali ne faranno ſpedire di volta in volta gli opportuni Mandati.

Provviſte, e rinforzo della Spezieria ſi fanno con denaro dell' Opera.

VII. Sarà ancora di ſua obbligazione il tenere tutta la Scrittura di rendita di tutta la Spezieria in modo, che ſi poſſa vede-

SPEZIALE PRIMARIO è obbligato alla ſcrittura del Negozio di Spezieria.

Digitized by Google

vedere chiaramente in ogni tempo l' occorrente, e notare ſulle Vacchette deſtinate a tal' uſo la qualità, ed il prezzo delle Droghe, e Medicinali venduti, ed affidati alla credenza dei Particolari della Città, riportandole in ogni Settimana nel Libro Maeſtro, che dovrà tenerſi dal detto Capo Speziale.

SPEZIALE PRIMARIO deve notare in Libro a parte le piccole ſpeſe d' Erbe, Fiori, Carta ec.

VIII. Dovrà ancora tenere un Libro, in cui notare a parte tutte le piccole ſpeſe, che farà per ſervigio della Spezieria in Erbe, Fiori, Carta, Candele di Sevo, Olio, Farina, Lazza ec. affinchè ſi vedano ancora particolarmente le ſpeſe minute.

SPEZIALE PRIMARIO deve riſcuotere li Crediti tutti dentro l' Anno.

IX. Sommamente dovrà eſſere ſollecito di riſcuotere li Crediti d' Anno in Anno, e dove trovaſſe difficoltà, rendere avviſati li Preſidenti Deputati, perchè poſſano opportunamente provvedere.

Bilancio della Spezieria, e Magazeno deveſi fare ogni Anno.

X. In capo di ciaſcun Anno ſi dovrà fare il Bilancio di tutta la Spezieria, Magazzeno ec. e dividere l' utile, e guadagno di detto Anno, riſpetto ſolamente alli generi, e Medicinali venduti al Pubblico, e non mai all' Opera, detratte però prima quelle tali ſpeſe occorſe fra l' Anno, delle quali i Preſidenti ſaranno con eſſo convenuti.

Medicinali per le Infermerie devonſi conſegnare dallo

XI. Tutti li Medicamenti, che ſaranno ordinati per le Infermerie, dovranno eſſere por-

Digitized by Google

portati, e rispettivamente consegnati entro le Infermerie dal Capo Speziale, o secondo Speziale allo Infermiere, o Infermiera di Guardia ben chiaramente controssegnati col numero del Letto di cadauno Ammalato, suggerendo alli rispettivi Infermieri il modo preciso, con cui presentarli ad ogni Infermo; e sarà pure loro obbligo il seguitare con la Vacchetta dei Medicamenti nella Visita del Mattino li Medici attuali, ed i Medici Visitatori in quella di deputazione Mensale.

Speziale all' Infermiere di Guardia, ben distinti col numero del Letto.

XII. Siccome nella Primavera segnatamente dovranno provvedersi dal Capo Speziale le semplici Piante, Erbe ec. occorrevoli per le Acque stillate, e Siroppi, resta incaricato, durante il Maggio, e parte di Giugno, di lasciare esposte una discreta quantità di tempo tali Piante Medicinali ad esercizio, studio, ed instruzione dell' Astante, e degl' Infermieri Studenti di Bottanica, per il qual fine verrà da' Presidenti Deputati indicato alcun luogo conveniente a detta Instruzione. A simili Studenti farà ancora osservare fra l' Anno le Droghe Medicinali, ed alcuna volta gli ammetterà nel Laboratorio alle Chimiche preparazioni, ben' inteso, che i prefati Giovani corrisponderanno con la morigeratezza,

Semplici provveduti in Primavera si lasciano discretamente esposti ad esercizio de' Studenti di Bottanica.

Droghe Medicinali, da mostrarsi alli Studenti suddetti.

Digitized by Google

tezza, rispetto, ed attenzione, a sì lodevoli prestazioni.

Metodo di Spezieria potrà riformarsi secondo i casi dalla Congregazione Generale.

XIII. Sempreche il metodo sopradescritto di Spezieria non si trovasse da' Presidenti *pro tempore* di tutto quel buon regolamento tanto necessario all' ottima medicatura degl' Infermi, e ancora di quel vantaggio sperabile all' Opera stessa, saranno sempre in libertà li Presidenti di proporne altro alla Generale Congregazione, per sciegliere quello, che con la pratica di esperienza sarà conosciuto il più valevole.

Magazzeno da fornirsi, e mantenere per la Spezieria.

XIV. Perchè però non manchi in verun tempo alcuna delle cose necessarie a fornire una Spezieria capace di ben servire lo Spedale, ed il Pubblico di Medicinali, e Droghe, formerassi un Magazzeno, da custodirsi dal detto Capo Speziale.

Provviste di Spezieria, da consegnarsi alla custodia dello Speziale, ed esame per la qualità delle medesime.

XV. Ogni qualvolta dunque saranno fatte provviste di generi da' Presidenti, col mezzo del loro Computista, dovranno questi farli consegnare al Capo Speziale, il quale dovrà farne la ricevuta, per esserne addebitato in Scrittura. Nel riceversi poscia dal Capo Speziale li generi, dovrà, primacchè entrino in Magazzeno, fare un serio esame de' medesimi, per riconoscere se siano di perfetta qualità, e rifiutarli, se difettosi, ed in caso di dubbietà sopra la loro qualità si po-

Digitized by Google

potranno da' Presidenti sentire li Massari del Collegio de' Speziali, mentre entrati che saranno in Magazzeno, e fattane la ricevuta, si avranno sempre; e si considereranno perfetti, e quando non si trovassero tali in Magazzeno si presumerà, che sieno stati cangiati, o che non sieno stati tenuti a dovere secondo l'arte, ed in conseguenza sarà esso condannato alla indennizzazione.

XVI. Sarà pertanto di obbligazione del Capo Speziale, di tenere un Libro di Magazzeno, in cui notare tutti li Generi, che li verranno consegnati, e in esso notare ancora la uscita di tutto ciò, che leverà dal Magazzino medesimo per trasportarlo nella Spezieria, sia per convertirlo in Medicinali, o sia per venderlo praticando il metodo di dimande, o istanze, da far seguire per il secondo suo Speziale, o per se medesimo, come meglio crederà convenire, purchè sempre si veda la sortita, ed uscita dal Magazzeno medesimo.

SPEZIALE PRIMARIO è obbligato a tenere un Libro Legale della Entrata, ed uscita di Magazzeno.

XVII. Li Medicinali poscia, che somministrerà per lo Spedale, o per quelli, che godono del benefizio dei medesimi, saranno somministrati in forza delle Ricette de' Medici dello Spedale, dello Astante, e dello Infermiere di Guardia; ma gli altri Generi, che occorrere possono

Somministrazioni di Spezierie da farsi con ricette Mediche per li Medicinali, e con ordini de' Presidenti in iscritti per il restante.

Digitized by Google

agli Uffizj rispettivi saranno somministrati in forza degli ordini, che saranno firmati dai rispettivi Presidenti Deputati alli medesimi, notandoli in partita al puro costo del Magazzeno.

Inventario del Capitale vivo, e morto di Spezieria.

XVIII. Servendosi pertanto di tale metodo, ne viene dunque la necessità di fare seguire un' Inventario di tutto il Capitale vivo, e morto, da consegnarsi al Capo Speziale, eleggendo un Perito per parte per farne seguire la stima.

SPEZIALE PRIMARIO è obbligato a dare figortà idonea da approvarsi dalla Congregazione Ordinaria.

XIX. In conseguenza di tale consegna, sarà obbligato il Capo Speziale di dare una idonea Sigurtà da approvarsi dalla Congregazione Ordinaria, e di prestarsi in tutto, e per tutto dipendente immediato dall' autorità de' Presidenti alle Infermerie, come quelli, che dovranno estendere autorevolmente la caritatevole loro continuata vigilanza sopra del Magazzeno, e della Spezieria non meno che delle Persone tutte all' uno, ed all' altra inservienti.

DEL

Digitized by Google

DEL CIMITERIO.

Cap. Decimoquinto.

I. PEr Cimiterio intendesi egualmente il vasto Porticato, sotto del quale saranno construiti i ben custoditi Sepolcri, che la isolata Cappella, chiamata altresì col titolo di S. Niccolò, ed il circonvicino Terreno provvidamente da Mura, e Cancelli guardato.

CIMITERIO.

II. Alla proprietà, ed alla salubrità di questo Sagro Luogo, anche con intelligenza de' Medici dell' Opera, invigileranno, per quanto mai sia possibile, i Presidenti alle Infermerie Generali, dall' autorità dei quali pienamente dipenderanno le Persone tutte impiegate alla decente Cristiana Sepoltura dei Cadaveri di tutte le Persone morte, sì nelle Infermerie, che entro il recinto del Grande Spedale.

CIMITERIO per la di lui proprietà, e salubrità vegliano i Presidenti d' Infermeria, con li Medici dell' Opera.

III. Avranno i prefati Presidenti un' autorevole inspezione anche sopra i Sepolcri particolari del Grande Spedale, esistenti nella Chiesa al medesimo annessa di San Pietro Martire detta degli Ospitalieri, non permettendo, che entro tali Sepolcri sia seppellito verun Cadavere, senza loro particolare permis-

Sepolcri dello Spedale in S. Pietro Martire sotto la inspezione de' Presidenti d' Infermeria.

Digitized by Google

sione, che accorderassi soltanto a' Cadaveri di Ecclesiastici, di Vergognosi, e di quegl' altri enunziati nel concordato per Instrumento tra essi Presidenti, e la Compagnia de' predetti Ospitalieri.

CAPELLA DI S. NICCOLO' sotto la custodia del Cappellano Curato.

IV. Al Cappellano Maggiore, dipendentemente da' prefati Presidenti, spetterà la custodia, e la vigilanza sopra la enunziata Cappella di S. Niccolò, procurando che in essa alcune volte sia celebrata la Santa Messa, e che ivi nel dì della generale Commemorazione de' Morti, si facciano con pompa decente pubbliche Esequie.

SEPOLCRI DI S. NICCOLO' servono a scaricare le Ossa del Cimiterio di decennio in decennio.

V. Siccome sotto il pavimento di detta Cappella trovansi construtti ampj Sepolcri serrati a Piombo, così entro di essi collocheransi di tempo in tempo, d' ordine de' Presidenti le Ossa spolpate de' Cadaveri stati sepolti un decennio prima, per lo meno, nelle Sepolture del Porticato, nè mai sarà permesso sepellir Cadavere intiero in sì fatti Sepolcri di detta Cappella. Continuerassi bensì per ciò, che riguarda la Sepoltura dei Bambini Figli della Casa di Dio, a servirsi come in addietro, del piccol Sepolcro esistente nella più volte nomata Cappella di S. Niccolò, con che però tale Sepolcro venga a Chiave custodito nel modo, e forma, che in appresso dirassi de'

Digitized by Google

de' due Sepolcri usuali del gran Porticato del Cimiterio, semprechè diversamente anche per i Cadaveri de' Bambini non sia, o venga disposto dai Presidenti.

VI. Una Chiave di questa Cappella starà presso del detto Cappellano Maggiore, ed un' altra consimile presso dell' Infermiere di Guardia, affine di soddisfar prontamente ciascheduno ai rispettivi Uffizj.

CAPPELLA DI S. NICCOLO' se ne concede una Chiave allo Infermiere di Guardia.

VII. I Presidenti potranno continuare il lodevole costume d' impiegare quella porzione, che più loro sarà in grado del denaro ricavato dalla vendita delle Mobiglie de' Trapassati, in far celebrare Messe in suffragio delle Anime de' medesimi.

Suffragi dei Defonti col denaro da ricavarsi dalla vendita dei Panni, e Mobiglie.

VIII. Il Venerabile, e gli Olj Santi saranno custoditi decentissimamente, e perpetuamente nella Chiesa di S. Pietro Martire, non mai, neppure per breve tempo, nella Cappella di San Niccolò, per essere troppo esposta, e dall' altre Fabbriche disgiunta.

CAPPELLA DI S. NICCOLO' non vi si possono custodire, nè il Venerabile, nè gli Olj Santi, ma bensì in S. Pietro Martire.

IX. I Cadaveri tutti de' trapassati entro il recinto del Grande Spedale, indistintamente, ed anche que' de' Bambini, saranno con tutta diligenza coperti, e con la possibile sollecitudine fatti trasportare dall' Infermiere di Guardia, col mezzo de'

CADAVERI DELLO SPEDALE si trasportino sollecitamente.

Digitized by Google

de' Becchini, per la via che verrà destinata, alla così detta Camera de' Cadaveri, o alla Cappella di S. Niccolò, come più precisamente sarà da' Presidenti determinato, ed avvisato il Cappellano Maggiore farà seguire su di essi le Ecclesiastiche Cerimonie delle Esequie, ed a suo tempo, cioè 24. ore dopo d' essere divenuti Cadaveri, saranno con proprietà di Lumi ec. accompagnati alle Sepolture del Porticato, le quali da' Becchini saranno rispettivamente aperte, e chiuse a norma delle regole, e delle cautele infrascritte.

PIETRE SEPOLCRALI.

X. Le Pietre, o sieno le Lapidi di ciaschedun Sepolcro di questo Porticato, saranno numerizzate con numero Imperiale inciso a scalpello, e tutte saranno gelosamente custodite, e chiuse da più lamine di ferro impiombate.

CIMITERIO da custodirsi.

XI. Due soltanto di questi Sepolcri, che serviranno a' giornalieri bisogni, e che a tal fine saranno stati destinati da' Presidenti, verranno custoditi da una spranga vigorosa di ferro, afficurata in una estremità da forte serratura, le di cui Chiavi restare dovranno presso li Presidenti, da rilasciarsi soltanto, con causa conosciuta al Cappellano Maggiore, o all' Infermiere di Guardia.

XII. Entro di una delle dette due Sepolture

ture collocheranſi i Cadaveri degli Uomini, e nell' altra què delle Donne, riempiute le quali ſaranno immediatamente impiombate, ſegnando in Libro il tempo di tale impiombamento, e ad eſſe ſoſtituendone altre due delle vuote tuttavia, o delle ripulite; avvertendo però di non permettere il ripulimento di alcun Sepolcro, ſe non paſſato un decennio per lo meno dal tempo di detto impiombamento.

CIMITERIO li Sepolcri pieni s' impiombino.

XIII. Sarà obbligo preciſo dei Becchini lo ſcopare giornalmente il Porticato, ed il Circondario ſcoperto della Cappella; a tener pulita la quale impiegheraſſi dal Cappellano Maggiore la manualità di quel tal Figlio della Caſa, che le verrà temporaneamente deſtinato a ſerviggio da' Preſidenti ſuddetti.

BECCHINI obblighi loro.

DEI

DEI BECCHINI.

Cap. Decimoſeſto.

BECCHINI obblighi loro.

I. I Becchini faranno il loro ſoggiorno in una Camera, che verrà loro deſtinata in qualche ſito ſeparato, ma entro il recinto del Grande Spedale, e ſi potranno far vedere in eſſo, purchè declinino gli Uffizj, ſegnatamente quelli della Cucina, e della Spezieria, dai quali ſi terranno totalmente lontani.

II. Chiamati dall' Infermiere di Sopraguardia, da cui dipenderanno, per traſportare Cadaveri, ubbidiranno prontamente, e li collocheranno, ove dal detto Infermiere verrà loro indicato. La ſteſſa ubbidienza, e prontezza preſteranno in ciò, che verrà loro preſcritto per la Sepoltura di tali Cadaveri dal Cappellano Maggiore dopo che avrà ſu di eſſi fatte le Eſequie, e finalmente eſeguiranno a puntino quanto ſarà per eſſi voluto da' Medici ſopra la cuſtodia, e la pulizia de' Sepolcri, non meno che ſopra il traſporto di alcuni Cadaveri alle Camere Anatomiche.

III. Tutti i Cortili del Grande Spedale, e de' ſuoi anneſſi, e conneſſi, dovranno da' Becchini eſſere tenuti puliti dalle im-

mon-

Digitized by Google

mondezze, e dalle Erbe naſcenti, e lo ſteſſo dicaſi delle Strade pubbliche eſteriori al Grande Spedale, le quali una, o più volte la Settimana, dovranno da eſſi eſſere ſcopate, premeſſa ſempre una diſcreta adacquatura delle medeſime; e molto più ciò intendaſi in tempo di Neve, dovendoſi da eſſi Becchini rendere le ſteſſe praticabili il più preſto, che ſarà poſſibile.

Digitized by Google

DEI PORTORI.

Cap. Decimosettimo.

PORTORI nel giorno sempre entro lo Spedale.

DUe Facchini del Grande Spedale saranno destinati per Portori, o sieno Portantini alle Infermerie Generali, ove saranno da basso Serventi, e da Facchini ancora; oltre adunque la costante giornaliera permanenza entro il recinto del Grande Spedale, affine di essere pronti ad ogni chiamata dello Infermiere di Sopraguardia, a' di cui cenni si presteranno prontamente, sarà primo loro dovere, di andare a levare *gratis* entro la Città, dai siti ove si troveranno que' Malati, ai quali sarà stato accordato lo ingresso nelle Infermerie, e tradurli con la Portora, o col Letto chiamato Cocchietto, comodamente al Grande Spedale, e riportarli occorrendo *gratis* alle Case loro, ben inteso, che ciò pure risguarda i soli Malati della Città; scoperanno ogni mattina le Corsie delle Generali Infermerie, le Gallerie, e le Scale tutte, che guidano alle medesime. Si presteranno in parte per l'introduzione della Legna nella Legnaja, e per la distribuzione di esse

Dipendenti dall' Infermiere di sopraguardia.

Porteranno a mano, e comodamente allo Spedale gl' Infermi della Città indicati loro da un Infermiere.

Scoperanno ogni giorno le Infermerie.

Serviranno ne' dati tempi alla Legnaja, ed alla Cantina.

ad

Digitized by Google

ad ogni Uffizio, e daranno l' opera loro nella Cantina, nel lavare, e riempire di Vino le Botti, in mutare il Vino, ed in tutt' altro, che dal Cantiniere, o dal Legnajuolo sarà loro indicato.

FINE DEL LIBRO SECONDO.

Digitized by Google

Digitized by Google

LIBRO TERZO.

Digitized by Google

Digitized by Google

CASA DI CORREZIONE.

PREAMBOLO.

QUell' unico importante oggetto, che incolse le utiliſſime riflessioni Paterne del Sereniſſimo, ed Eccelſo Sovrano per la Fabbrica del Grande Spedale degl' Infermi, eccitò del pari le ſuperiori ſue provvidenze ſulla ſcorta delle migliori maſſime di Buongoverno ad inſtituire preſſo del medeſimo una verace Caſa di Correzione, che toglieſſe tutti li ſregolati dagli errori di loro condotta, e ne emendaſſe li traviamenti, ſenza confondere la condizione di loro Perſone correggibili fra gli orrori delle Carceri di caſtigo deſtinate dalla pubblica ragione di giuſtizia alla viltà dei Rei conſtituiti per enormi delitti. Ad ottenere per tanto il fine giovevole di così giuſte intenzioni (giacchè la deſtinazione delle Perſone nel luogo dei Traviati, ed il termine riſpettivo del loro ſoggiorno deve intieramente dipendere dall' oracolo di Supremo Governo di S. A. S.), ſiccome la Caſa iſteſſa fu aſſegnata con Polizza delli 22. Maggio 1755.

Digitized by Google

1755. fra le dipendenze d' inſpezione del detto Grande Spedale, così ſi reſtringe il Regolamento preſente alla Legge d' Inſtruzione per li Preſidenti traſcelti fra quelli della Generale Congregazione, per iſpeziale Deputazione temporanea di così geloſa aſſiſtenza, al modo di vivere per la coſtumatezza, e per il Vitto, e finalmente alla dipendenza, e ſubordinazione dell' ordinario Cuſtode, non meno che di qualunque altra perſona ſtipendiata per il truce meſtiere di gaſtigare.

PRE-

PRESIDENTI.

Cap. Primo.

I. DUe Presidenti della Congregazione Generale saranno destinati per economica direzione, ed amministrazione di quella Casa, con obbligo, di render conto del proprio governo di economia in fine di ogni Anno all' intiero Corpo della Congregazione Generale.

PRESIDENTI SPECIALMENTE DEPUTATI ALLA CORREZIONE hanno la direzione, ed amministrazione economica di quella Casa.

II. Questi Deputati si prevaleranno dell' opera del Ragionato già stipendiato dallo Spedale, ed esigeranno, che dal medesimo in Libro aperto, e separato in forma di Giornale si tenga un' esatto Conto della Casa istessa, tanto per riguardo alle spese proprie, quanto per riguardo al pagamento, che sarà fatto dai Relegati, e di qualunque altro interesse, facendo nel tempo stesso passare il denaro per Banco del Tesoriere, il quale pure per questo effetto dovrà conservare Libro separato.

CONTI DELLA CASA DI CORREZIONE si tengono dal Ragionato dell' Opera in Libro a parte.

DENARO DELLA CASA DI CORREZIONE si custodisce con Scrittura a parte presso il Tesoriere dell' Opera.

III. Avranno particolare vigilanza, che il Custode sia bene attento, e fedele nell' esercizio di suo impiego, e saranno solleciti per la separazione dei Relegati, secondo li casi, o per differenza di sesso, o per particolare motivo, non per-

PRESIDENTI DEPUTATI saranno bene attenti, acciocchè dal Custode si mantenghi la separazione fra i Relegati.

Digitized by Google

mettendo che il medesimo dia la minima comunicazione nemmeno fra gli Uomini stessi, senza la participazione, o licenza, la quale dovrassi regolare dalle particolari instruzioni, che riceveranno di tempo in tempo dal Ministro di Partimento, anche per riguardo al Vitto, ed al Gastigo, da prescriversi alle rispettive Persone.

Gastighi istantanei dei Relegati.

IV. Nel caso però di qualche disordine fra li Rilegati medesimi, sarà del prudente arbitrio loro ordinare sul fatto il provvedimento, che sia più del caso, ancorchè procedere si dovesse al serioso gastigo di Ceppi, Catene ec. facendosi premura di renderne subito inteso il Ministro di Partimento, anche per consultare quel di più, che conveniss alla reità del disordine.

CONSEGNA DEI RELEGATI deve notarsi esattamente in Libro dal Custode, e li Presidenti Diputati devono assicurarsene.

V. Semprecchè sarà loro riferita dal Custode ordinario la consegna di qualche Persona relegata, saranno solleciti, di assicurarsi sopra il Libro se il Custode abbia fatto la occorrente nota, e spezialmente se abbia fedelmente notato tutto ciò, che ha trovato in dosso al Relegato, tanto in materia d' Armi, quanto in denaro, od altra cosa, del qual Denaro potranno essi Presidenti Deputati disporre unicamente per qualche urgente bisogno di quella Persona Relegata, a cui appar-

DENARI, E ROBBE DEI RELEGATI devono conservarsi, da restituir loro in caso di liberazione.

Digitized by Google

appartiene, ſoſpendendo la reſtituzione del reſtante, e di ogn' altra coſa fino all' atto di ſua liberazione, bene inteſi però, che quando le Armi foſſero di ſua natura proibite dalle Leggi, o dalle Gride di S. A. S. non ſi dovranno reſtituire neppure in caſo di liberazione.

ARMI PROIBITE DEI RELEGATI non ſi poſſono reſtituire neppure in caſo di liberazione.

VI. Faranno eſigere da ciaſcuno Relegato la Menſale Dozena, o ſia pagamento di ſpeſe in lire ſettantacinque, ed in ſomma in quel più, o meno, che ſarà di tempo in tempo preſcritto dalla Generale Congregazione ſecondo le circoſtanze dei tempi, e queſte oltre il pagamento del Barbiere per la Barba, e del Fuoco da ſcaldarſi in tempo d' Inverno, ſecondo la occorrenza delle Perſone Relegate, come pure faranno ſoccombere le Perſone iſteſſe al pagamento dei Medici, Chirurghi, e Medicinali caſo che s' infermaſſero, con obbligo però di valerſi delli Profeſſori, e della Spezieria della Caſa.

Dozena Menſale dei Relegati in ₤ 75.

Barbiere, Fuoco da ſcaldarſi, Medicatura, e Spezierie ſpettano ai Relegati.

Medici, e Chirurghi dei Relegati ſono quelli ordinarj della S. Unione, benchè pagati dalli detenuti ſteſſi.

VII. Ove però d' ordine ſpeziale di Governo foſſe preſcritta, e limitata la Cibaria di alcuno dei Relegati per un Meſe, o più a titolo di gaſtigo, in tal caſo li Preſidenti Deputati per tutto il tempo, che durerà ſimile reſtrizione, regoleranno la Penſione, o ſia Dozina alla giuſta miſura, e ragguaglio di proporzione.

Dozena da reſtringerſi nei caſi, che foſſe limitata la Cibaria a qualche detenuto per un Meſe, e più.

Digitized by Google

Visite dei Relegati, e donativi in loro favore sono proibiti a chiunque senza licenza de' Presidenti, dipendentemente dal Governo.

VIII. Siccome resta proibito a qualunque persona di visitare, parlare, o far regalare qualsifia cosa alli Relegati senza espressa licenza in iscritto delli Presidenti Deputati, così essi medesimi saranno bene avvertiti di farsi una cauta Legge di proibizione per non accordare simile licenza, se non con partecipazione, ed approvazione del Ministro di Partimento, senza della quale sarebbero responsabili all' A. S. Serenissima, ed allo intiero Corpo della Congregazione.

Relegati in Correzione devonsi visitare ogni Settimana in Persona dalli Presidenti Diputati.

IX. Almeno una volta la Settimana saranno contenti li Presidenti Deputati di visitare in persona i Relegati, per informarsi del loro stato, e di quello, che loro possi abbisognare nel Luogo di relegazione, ben lontani sempre dall' ingerirsi nelle trattative dei rispettivi loro negozj, e dal procurare interposizioni per grazia, ma soltanto si accerteranno della osservanza loro nella pulizia tanto personale, che locale, ed in modo speziale della regola di loro vivere in quel soggiorno rispetto agl' esercizj di Pietà, e Religione, ed anche per rilevare se dal Custode, od altro Uffiziale servente si mancasse ai proprj doveri, affine di provedere in quest' ultimo caso, e di mantenere sempre informato in tutto il restante il Ministro di Partimento per l'

Altez-

Digitized by Google

Altezza Sua Sereniſſima, al quale potranno riferire le iſtanze, che aveſſero di permettere Memoriali, e Rappreſentanze.

X. Sarà della civile convenienza de' Preſidenti Deputati di perſonalmente ricevere, e ſervire il Miniſtro di Partimento, quando Menſalmente ſi porta alla Viſita dei Relegati, ſemprecchè ne ſiano avviſati.

Miniſtro di Partimento, quando ſi porta alla viſita Menſale delli detenuti, deve eſſere ricevuto, e ſervito dalli Preſidenti Diputati.

XI. Gli ſteſſi Preſidenti Deputati avranno la cura di ſtabilire, e determinare i lavori, e manuali eſercizj da farſi ogni giorno da ciaſcuno dei Relegati in ſervizio dell' Oſpitale, determinando la qualità del Lavoro a miſura dell' età, e dell' abilità d' ognuno, ſicchè mai non abbiano a reſtare ozioſi, preſcrivendo a tal' effetto le ore, tanto del Mattino, che del Giorno, e della Sera, ſecondo le Stagioni, e dove alcuno mancaſſe dall' eſeguirlo intieramente, ſarà lecito ai medeſimi di ordinare qualche punizione, ſia di ſcemare alcuna Vivanda, ſia di ridurli a ſolo Pane, ed Acqua per alcuni giorni, o pure d' impiegarli per diſcreto tempo a lavoro più faticoſo.

Lavori per opera delli detenuti devono ſtabilirſi, e regolare dalli Preſidenti Deputati, a impedimento d'ozio.

XII. Al caſo delle relazioni, che avranno dal Cuſtode circa le Perſone dei Relegati, uſeranno delle più ſquiſite cautele nelle neceſſarie provvidenze, appoggiandoſi

PRESIDENTI DEPUTATI ALLA CORREZIONE conſultano ſecondo i caſi, o li Medici, o

il Cappellano dello Spedale, e sempre il Ministro Ducale nelli casi che accadessero.

dosi al Consiglio Medico, quando si tratti d' indisposizione Corporale, a quello dei Ministri Ecclesiastici dell' Opera, quando si tratti di Pietà, e Religione, e sempre poi a quello del Ministro di Partimento, senza Polizza sottoscritta, del quale non potranno mai accordare rilascio, o libertà.

Relegati non si possono rilasciare, senza Polizza di Governo.

ME-

Digitized by Google

METODO DI VIVERE
PER LA COSTUMATEZZA, E PER IL VITTO DEI RELEGATI.

Cap. Secondo.

I. SI assegnano ai Relegati li Sacerdoti Ministri del Grande Spedale per le Confessioni, e per l' amministrazione degli altri Sagramenti, oltre il Cattechismo da farsi in tutte le Domeniche dell' Anno, come pure per le Lezioni, e Discorsi Morali ad occupazione di tutti li giorni.

CAPPELLANO, E SACERDOTI DELLO SPEDALE sono destinati alli Sagramenti, al Cattechismo, e alli Discorsi Morali per li detenuti.

II. Ogni Mattina in quell' ora, che secondo le diverse stagioni sarà assegnata dalli Presidenti Deputati, dovranno tutti li Relegati levarsi dal Letto, e praticare almeno per un quarto d' ora le proprie preghiere, ed orazioni di Pietà, e Religione, ed ascoltare la Santa Messa dalla finestra, che guarda in Chiesa, ed ogni sera, prima dell' ora, da determinarsi come sopra per il dormire, reciteranno la terza parte del Rosario con le Litanie della Santissima Vergine, ed un De profundis.

Vigilanza de' Relegati, o sia ora stabilita per la vigilanza delli detenuti, e per la preghiera Giornale.

III.

Digitized by Google

Sagramenti, e Divozioni per li Relegati.

III. Tutti li Relegati dovranno Confeſſarſi con frequenza Criſtiana, e ricevere regolarmente il Santiſſimo Sagramento dello Altare dalli Miniſtri Eccleſiaſtici dell' Opera del Grande Spedale, quando non foſſe da qualcheduno de' Relegati chieſto altro Confeſſore, nel qual caſo li Preſidenti Deputati riporteranno la permiſſione dal Miniſtro. Alli Cattechiſmi, Lezioni, e Diſcorſi Morali dovranno intervenire ogni giorno Feſtivo, toltone i ſoli caſi d' Infermità corporale, o di gaſtigo ulteriore, che ne toglieſſe loro la libertà.

Lavori giornali da praticare con attenzione dai Relegati ſecondo l'aſſegnazione dei Preſidenti.

IV. In tutte le determinate ore dei giorni di lavoro, dovranno con aſſiduità, ed attenzione applicarſi in quelle occupazioni, che ſaranno loro riſpettivamente aſſegnate per ordine de' Preſidenti Deputati.

CAPPELLANI, E SACERDOTI DELL' OSPITALE non poſſono entrare, nè ingerirſi nella Correzione, ſe non per il puro eſercizio di loro Miniſtero.

V. Non ſarà però permeſſo neppure alli ſteſſi Miniſtri Sacerdoti toltine i caſi ſuddetti di entrare nella Caſa di Correzione, di parlare, o trattenerſi con li Relegati, mentrecchè reſtano anzi ſeriamente avvertiti, ed incaricati a non ingerirſi mai, nè frammiſchiarſi negl' intereſſi loro, ſia per parlare con li Parenti, ſia per procurare protezioni, dovendo circoſcrivere le premure loro, e ridurle alla cura, coltura, e direzione dello ſpirito.

VI.

Digitized by Google

VI. Il Vitto giornale ordinario, e comune di ciaſcun Relegato, dovrà conſiſtere in Pane, in Mineſtra, qualche poco di Leſſo, ed altre piccola Piattanza, compreſo il Vino neceſſario per così diſcreta Tavola, riſpetto al Pranſo, a cui dovrà corriſpondere proporzionatamente la refezione della Sera, e non ſi potrà admettere la più minima alterazione ſenza un' eſpreſſa diſpoſizione, e licenza de' Preſidenti Deputati.

VITTO DELLI RELEGATI ordinariamente in Mineſtra, Leſſo, Piattanza, con il Vino.

VII. Ammalandoſi alcuno dei Relegati ſaranno prontamente avvertiti mediante il Cuſtode li Preſidenti Deputati, li quali faranno loro premura di renderne inteſo il Miniſtro di Partimento, facendo contemporaneamente viſitare lo Infermo da' Medici, e ~~Chirurghi del~~ Grande Spedale, e facendo lui ſomminiſtrare li Medicamenti occorrevoli dalla Spezieria dello Spedale, bene inteſi, che ogni ſpeſa d' Infermità, e Malattia corri a debito dell' Infermo.

RELEGATI INFERMI da denunziarſi ſubito alli Preſidenti Diputati, e da queſti al Miniſtro Ducale.

Digitized by Google

CUSTODE.

Cap. Terzo.

CUSTODE DELLA CASA DI CORREZIONE sia Uomo fedele, di buoni Costumi, e dia Sigurtà.

I. SI eleggerà dalla Generale Congregazione l' ordinario Custode alla intiera soggezione, ed ubbidienza de' Presidenti Deputati, con avvertenza, che sia persona di conosciuta esperimentata fede, di buoni costumi, e responsabile con idonea Cauzione di tutto ciò, che lui sarà consegnato di Utensiglj, Mobili, Suppelletili, od altra qualunque cosa tanto della immediata ragione, o servizio della Casa, quanto di tutto ciò, che appartenesse alle rispettive persone dei Relegati; ed a questo Custode, oltre il Quartiere, che sarà lui assegnato per continua residenza nella stessa Casa di Correzione, si passerà quel discreto Mensale Stipendio, che sarà di tempo in tempo riconosciuto più congruo, e proporzionato dalla Generale Congregazione.

CONSEGNA DEI RELEGATI da notarsi fedelmente in Libro per opera del Custode, e debito di questi per riceverli, e custodirli.

II. Sarà carico del Custode in vista degli ordini scritti d' alcuno de' Presidenti di ricevere, e custodire strettamente le Persone che saranno tradotte nella Casa di Correzione ogni qualvolta lui verranno consegnate, o dagl' Esecutori, o dalle

Guar-

Digitized by Google

Guardie Militari, facendone la ricevuta con la ſpiegazione del Nome, Cognome, e Patria della perſona Relegata, e facendone la nota, o regiſtro in un Libro, che dovrà tenere con la data eſpreſſa del giorno, ed ora di conſegna, e non potrà (quando lui foſſe preſentato un ordine ſottoſcritto dal ſupremo Miniſtro di Partimento) ritardare, o ricuſare di ricevere la perſona Relegata, ſebbene anche non foſſe prevenuto da alcuno de' Preſidenti Deputati, alli quali però ciò nondimeno dovrà prontamente riferire ogni, e qualunque conſegna.

III. Per ogni perſona Relegata, che entrerà nella Caſa di Correzione, il Cuſtode eſeguirà puntualmente gli ordini, e preſcrizioni, che lui ſaranno date chiaramente dalli Preſidenti Deputati, riguardo al trattamento, al vitto, ed al gaſtigo.

IL CUSTODE deve trattare i Relegati ſecondo gli ordini de' Preſidenti.

IV. Nell' atto della conſegna di qualunque perſona Relegata, dovrà eſſere diligente nella viſita, per levare qualunque ſorta d' Armi, ed anche denaro, facendone nota nel Libro della Conſegna; e cuſtodendo il tutto preſſo di ſe a titolo di Depoſito con partecipazione de' Preſidenti Deputati, dall' ordine de' quali dovrà dipendere la reſtituzione.

CONSEGNA DEI RELEGATI ſarà ſimultanea con la viſita da farſi dal Cuſtode ſopra li Detenuti all' atto dello ingreſſo.

Digitized by Google

RELEGATI IN CORREZIONE devono rispettarsi scambievolmente, vivere quieti, scopare il loro Quartiere, e rifare il rispettivo Letto.

V. Sarà cura del Custode d' impedire, che si faccia rumore fra li Relegati, che si motteggino scambievolmente, o che succedino altercazioni, esigendo che tutti stieno quieti, rispettosi, ed ubbidienti, e che ciascuno, sia di che stato o condizione essere si voglia, si applichi a scopare ogni Mattina in persona la propria Camera, ed il Cortidore, a rifare il Letto, ed insomma alla pulizia tutta, tanto personale, che locale, compresi gli utensigli riguardanti il proprio servizio.

RELEGATI non possono visitarsi, nè regalarsi da alcuno, senza licenza de' Presidenti.

VI. Siccome non resta permesso ad alcuno di visitare, nè di parlare con li Relegati, senza licenza in iscritto de' Presidenti Deputati, così il Custode invigilerà per la fedele osservanza, non permettendo nemmeno, che sia passato la più minima cosa, neppure di commestibili, senza la licenza suddetta, e senza un' esatta visita, per cautarsi dalle fraudi.

CUSTODE DEI RELEGATI deve vegliare ai lavori dei medesimi.

VII. Sarà del debito di esso Custode d' invigilare perchè i Relegati s' impieghino quotidianamente negli ordinati lavori, alle ore prescritte da' Presidenti, ai quali dovrà dare relazione, caso che mancassero.

RELEGATI loro gastigo.

VIII. Trovandosi fra i Relegati dei Giovani discoli, e pertinaci, questi dovranno essere trattati particolarmente con mag-

Digitized by Google

maggiore parsimonia di Vitto; e con ulteriore rigore di disciplina, e però all' ingresso loro saranno date per mano dell' Aguzzino venticinque staffilate per ciascuno, da replicarsi regolatamente ogni giorni quindici in numero di dodici, a misura però dei casi, da riconoscersi da' Presidenti Deputati, che daranno li suoi ordini al Custode per far eseguire le punizioni, e perciò il Custode istesso dovrà invigilare per la fedeltà della esecuzione, assistendo in persona, sicchè non resti in balía dell' Aguzzino lo alterarle.

RELEGATI DIFETTOSI, O INDISPOSTI devonsi dinunziare a' Presidenti Deputati.

IX. Dovrà il Custode riferire sempre con fedeltà alli Presidenti Deputati tutto ciò, che accade in persona dei Relegati, sia di loro difetto, sia di qualunque indisposizione, affinchè li medesimi possano maturamente provvedere, secondo le opportunità.

RELEGATI non possono rilasciarsi dal Custode senza ordine in iscritti delli Presidenti.

X. Non potrà il Custode rilasciare alcun Relegato senz' ordine sottoscritto dai Presidenti Deputati, da registrarsi di tempo in tempo nel proprio suo Libro, con l' annotazione del Nome, Cognome, e Patria della persona Relegata, e del giorno, e dell' ora in cui sarà stato eseguito il rilascio.

VITTO DEI RELEGATI, BRUSAGLIA, ED ALTRO si fa levare dalle Officine

XI. Sarà obbligato a far levare dalla Cucina alle ore prescritte, come pure dalle altre Officine dell' Opera tutto l' occorrente

ficine dell' Ospitale; e trasportare a cura del Custode.

rente per il Vitto dei Relegati, facendolo trasportare al Luogo del rispettivo uso, come pure nel tempo d' Inverno farà trasportare la Brusaglia, che si richiede ai Relegati per uso del fuoco da scaldarsi, bene inteso, che questa restar debba a debito di pagamento ripartito fra quei Relegati stessi, che ne usano.

Digitized by Google

AGUZZINO.

Cap. Quarto.

I. SArà eletto dal Cuſtode, con particiſpazione de' Preſidenti, un Uomo di religione Cattolica, che ſia del triſto meſtiere di eſeguire gaſtighi ſopra dei Relegati, e dovrà immediatamente dipendere dal Cuſtode iſteſſo.

AGUZZINO ſia di Religione Cattolico.

II. Coſtui avrà Quartiere, e Stipendio nella Caſa di Correzione, ſecondo lo ſtabilimento, che a miſura delle circoſtanze ſarà temporaneamente fatto dalla Congregazione Generale, e ſarà obbligato ad operare fedelmente ſopra qualsivoglia perſona Relegata le azioni, che verranno lui commeſſe dal Cuſtode, in eſecuzione dei Decreti de' Presidenti Deputati; tanto in riguardo ai Ceppi, Catene ec. quanto al travaglio di gaſtigo, od altre battiture.

AGUZZINO deve eſeguire il truce ſuo meſtiere dipendentemente dal Cuſtode, e non da altri.

DELL'

Digitized by Google

DELL' OSPIZIO DEI POVERI

FONDATO DALLA SERENISSIMA CASA D' ESTE NELLA CITTA' DI MODENA.

Cap. Quinto.

FRANCESCO III.

PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI MODENA &c.

OSPIZIO DEI POVERI aggregato alla Santa Unione.

DOvendosi d' ordine Nostro, e sotto li Nostri Auspicj intraprendere la gran Fabbrica dell' Ospitale degl' Infermi di questa Nostra Città di Modena detto della SANTA UNIONE, con animo ove sia ridotta a quella perfezione, che ci siamo prefissi, di trasferire in essa le altre Opere Pie della medesima Città Nostra, e formarne in tal guisa un pubblico Generale Albergo all' uso, che si pratica nelle Città meglio regolate d' Italia, abbiamo intanto risoluto di aggregare all' Opera di detta S. Unione l' Amministrazione di alcune di dette Opere Pie,

Digitized by Google

Pie, che abbiſognano della maggiore aſſiſtenza. Incominciando per tanto dall' Oſpizio de' Poveri fondato dalla Noſtra Caſa, e mantenuto principalmente con quelle ſovvenzioni, che gli vengono ſomminiſtrate dalla Noſtra Camera, aggreghiamo il medeſimo alla ſuddetta Pia Opera dell' Unione, ficchè eſſa debba aſſumere l' Amminiſtrazione, e maneggio economico de' Fondi, e delle Rendite di detto Oſpizio, laſciandone poi la direzione, come l' ha preſentemente, al Sacerdote Franceſco Fraſſoni, che l' ha eſercitata fin qui con indefeſſa attenzione, carità, e zelo con tanta edificazione della Città, e ſoddisfazione Noſtra, e con tanto vantaggio del Luogo Pio, che dalla lui aſſiſtenza riconoſce il maggiore incremento.

FRASSONI SIG. ABBATE FRANCESCO direttore dell' Oſpizio.

Comandiamo pertanto, che i Preſidenti di detta Opera Pia dell' Unione, andando inteſi col ſuddetto Sacerdote Fraſſoni, a cui abbiamo già fatta ſpiegare la Noſtra Mente, da eſſo beniſſimo compreſa, aſſumano la ſuddetta amminiſtrazione, e maneggio, oſſervando però le regole tutte praticate fin quì per il Governo interno dell' Oſpizio, alle quali intendiamo non pregiudicare in verun conto, derogando ſoltanto colla pienezza della Noſtra autorità a tutto ciò, che poteſſe

oſtare alla preſente aggregazione. Vogliamo altresì, che tutti gli Uffiziali di detto Oſpizio riconoſchino i Preſidenti di detta Unione in Amminiſtratori, come ſopra, da Noi Deputati, preſtando loro la dovuta dipendenza in tutto ciò, che diſporranno per il migliore ſervigio di detto Luogo Pio, per quanto ſtimano la Grazia Noſtra. In fede di che &c.

Dat in Modena dal Noſtro Ducale Palazzo queſto dì 28. Marzo 1753.

FRANCESCO.

L. ✠ S.

BORGHI.

Cap.

Digitized by Google

Cap. Sesto.

FRANCESCO III.

PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI MODENA &c.

AVendo Noi riconosciuta pienamente dopo la Morte dell' Abbate Francesco Frassoni Presidente dell' Ospizio de' Poveri della Nostra Città di Modena la necessità di riordinare con nuova forma di Governo l' Amministrazione, e Regolamento del medesimo, atteso le diverse circostanze nelle quali trovasi in oggi constituito, quindi presso le provvidenze particolari già da Noi date, siamo venuti nella determinazione di riformare, dichiarare, ed ampliare il Piano delle disposizioni, che alla fondazione di esso Pio Luogo furono fatte dal Serenissimo Sig. Duca Nostro Signore, e Padre sotto li 21. Novembre 1728. co' seguenti Capitoli, de' quali vogliamo, ed ordiniamo sotto pena della Nostra indignazione, l' esatta, ed inviolabile osservanza.

I. Atteso l' avere Noi aggregato fin dell' Anno 1753., come da Nostro Chirografo in data de' 28. Marzo, il suddet-

Digitized by Google

to Ospizio de' Poveri, o sia la di lui generale Amministrazione alla Congregazione Generale della Santa Unione, dovranno i due speciali Presidenti eletti ultimamente da Noi, e da eleggersi in avvenire in conformità dell' altro Nostro Chirografo dei 2. Giugno dell' Anno corrente, riconoscere come Amministratrice generale di esso Pio Luogo la detta Congregazione, e alla stessa perciò in fine d' ogni Anno rendere esatto conto del loro particolare maneggio d' entrata, e di spesa, con riportarsi sempre alla medesima per gli affari di maggiore rilevanza, di vendite, di permute di Stabili, tagliamenti d' Alberi, fuori degl' occorrenti per i necessarj risarcimenti delle Fabbriche, come per ogni altro negozio, che fosse di qualche particolare importanza all' interesse del Luogo Pio, e per tutt' altro espresso ne' seguenti Capi del presente Regolamento.

La Congregazione della S. Unione è amministratrice principale dell' Ospizio.

II. Riguardo agli Affitti temporanei de' Beni Rurali, potranno i Presidenti speciali risolverli da se soli al pubblico Incanto da farsi nell' Ospizio per via anche di Polize coll' intervento del Cancelliere dell' Opera a norma de' Capitoli della Santa Unione, e qualora per le circostanze de' tempi, e delle persone conosceranno essi di maggior vantaggio dell' Ope-

PRESIDENTI DEPUTATI ALL' OSPIZIO sono abilitati a fare gli Affitti validamente.

Digitized by Google

Opera ſteſſa l' affittare, o il confirmare gli affitti anche fuori dell' Incanto, avuta la debita rifleſſione alla qualità, ed idoneità degli Affittuarj, potranno farlo, con prevenirne però la Congregazione per l' opportuno eſame, ed aſſenſo.

III. I due Preſidenti ſpeciali ſi uniranno inſieme frequentemente nell' Oſpizio, per conferire, e trattare tutto ciò, che appartiene all' interna amminiſtrazione, direzione, e buon governo dell' Opera, e non potranno diſgiuntamente determinare ſopra alcun affare, e particolarmente nell' accettazione, o dimiſſione delle Figlie, e de' Figlj, e di qualunque altra coſa di comune loro inſpezione, e nel caſo di diſparere tra loro, come per qualunque altro incidente d' importanza, ſaranno obbligati di ricorrere al ſentimento, ed alla riſoluzione della Congregazione, e ſoltanto all' occaſione di mancanza, o di aſſenza dell' uno, potrà l' altro Preſidente riſolvere validamente da ſe, e provvedere a miſura del biſogno, ſecondo che giudicherà a propoſito nelle coſe non riſervate alla determinazione di eſſa Congregazione, con dar poſcia conto all' altro di quel tanto, che avrà operato.

PRESIDENTI DEPUTATI ALL' OSPIZIO devono agire di comun ſentimento, e in caſo di diſparere, devono ricorrere alla Congregazione Ordinaria dello Spedale.

IV. Dovranno accettarſi da' Preſidenti tutte le Figlie, e Figli, al mantenimento de'

Numero dei Poveri nell' Oſpizio, di-

Digitized by Google

pende dal temporaneo comodo di mantenerli.

de' quali potranno annualmente ſupplire le rendite del Pio Luogo, con accreſcerne il numero a miſura, che queſte pure ſi aumenteranno colle ſovvenzioni, e ſuſſidj, che foſſero in qualunque modo aſſegnati al Luogo Pio.

Età preſcritta nell' accettazione de' Poveri in Oſpizio.

V. Non dovranno accettarſi Figli, che oltrepaſſino gli Anni quindici, nè Figlie maggiori d' Anni quattordici.

Soggiorno de' Poveri in Oſpizio per li Maſchi fino all' Età di anni 18., e per le Femine fino a quella di anni 25.

VI. Non potranno tenerſi nell' Opera le Figlie, giunte che ſaranno all' età degli Anni venticinque, ed i Figli giunti all' età d' Anni diciotto, qualora però per qualche perſonale loro abilità non ſi giudicaſſe del miglior ſervigio, ed intereſſe dell' Opera il ritenerne alcuna, o alcuno oltre l' età ſuddetta per la educazione, ed ammaeſtramento degli uni, e delle altre in qualunque utile profeſſione, o meſtiere.

POVERI DELL' OSPIZIO quando hanno demeritato poſſono licenziarſi dalli Preſidenti Deputati all' Amminiſtrazione.

VII. Saranno in piena libertà li Preſidenti, di licenziare tanto le Figlie, quanto i Figli, ſemprecchè abbiano notabilmente demeritato, o che vi concorra altro giuſto motivo, e legittimo di non più ritenerli abbenchè sì gli uni, che le altre non arrivaſſero all' età di già preſcritta di ſopra, con darne poi conto alla Congregazione, ſenza però l' obbligo di giuſtificare ad eſſa i motivi, qualora meritaſſero qualche particolare

Digitized by Google

colare riflessione di non essere dedotti alla notizia di tutti.

VIII. Resta assolutamente vietato di accettare nell' Ospizio Figlie, e Figlj, che abbiano mali incurabili, o altro male comunicabile, e però prima della loro accettazione ordiniamo, che i Presidenti speciali li facciano visitare dal Medico, o Chirurgo dell' Opera, previa però rispetto alle Figlie la visita, ed osservazione della Guardiana del Luogo, e che soltanto in virtù del loro Attestato siano ammessi.

Visita Medica sopra dei Poveri, prima di accettarli in Ospizio, per escludere i mali incurabili, o sia comunicabili.

IX. Che non debbansi accettare Figlie, o Figli prima che non siano entrati nell' età d' anni otto, affine di non caricare l' Opera della spesa della particolare servitù, che richiederebbero.

Poveri non possono accettarsi nell' Ospizio, quando non abbiano compiti sette Anni.

X. Che ciascun Figlio, e Figlia sia indispensabilmente Orfano di Padre, e battezzato in Modena, o che almeno in diffetto del proprio Battesimo resti giustificato con Fedi autentiche, che sia nato da parenti Modenesi, oppure che sia stato Battezzato fuori di Città per mero accidente, non escludendosi però i Suburbani, e nati nelle Cerche.

POVERI DELL' OSPIZIO sieno Orfani, Cittadini, o Suburbani, compresi le Cerche.

XI. Le Figlie dell' Opera, che usciranno per impiegarsi in qualche servigio, potranno per due, o tre volte al più ritornare nell' Ospizio per breve tempo, cioè

ORFANE DELL' OSPIZIO dimesse da qualche servizio prima degli Anni 25. possono ri-

Digitized by Google

tornare nell' Oſpizio, quando non abbiano ricovero preſſo li Parenti.

cioè per lo ſpazio baſtevole a ritrovare altra Caſa, ove ſervire, purchè ſi ſieno mantenute di buon coſtume, e di buon nome, e che non abbiano Parenti proſſimi ove ricoverarſi, ma qualora avranno queſte compiti gli Anni venticinque di loro età, non potranno più eſſere rimeſſe, nè accettate anche per il ſuddetto breve tempo nell' Oſpizio.

Poveri licenziati dall'Oſpizio una volta non poſſono ripigliarſi.

XII. Le Figlie, e Figli, che ſaranno licenziati, o per proprio demerito, o a richieſta della loro Madre, o de' loro Parenti proſſimi, non dovranno più ripigliarſi per qualunque ſiaſi motivo, ad effetto di non aggravare l' Opera, e pregiudicare gli altri, che poſſono aver diritto di ſuccedere ne' poſti vacanti.

Giorni aſſegnati per l' accettazione dei Poveri nell' Oſpizio.

XIII. In due ſoli tempi d' ogni Anno ſi farà l' accettazione delle Figlie, e Figlj, a' quali ſi farà luogo per l' admiſſione, cioè nel giorno del Patrocinio di San Giuſeppe, e nel giorno della Feſtività del Santiſſimo Nome di Maria Vergine, e per eſſere in tali giorni ricevuti, dovrà la Madre, o in diffetto di queſta i loro Parenti, averne preventivamente fatta la domanda con Memorale a' Preſidenti ſpeciali, che dovrà conſervarſi in Filza a parte nell' Archivio dell' Oſpizio, accompagnando il detto Memoriale co' Recapiti, e Fedi neceſſarie, e

con

Digitized by Google

con avere parimenti in seguito del Rescritto di accettazione preparato tutto il bisognevole di arredamenti, ed altro, che sarà prescritto, affine di essere poi ammessi nell' Ospizio in uno de' suddetti due giorni di ciascun Anno, rimettendosi però al prudente arbitrio de' Presidenti speciali il facilitare l' admissione di qualche Figlia, o Figlio anche in altro tempo fuori di essi giorni, a misura delle circostanze d' alcun caso particolare, con renderne poi intesa la Congregazione all' occasione, che si convocherà per alcun' altro interesse dell' Opera.

Admissione nell'Ospizio dipende dal solo merito dei Poveri in quel numero che può mantenersi.

XIV. Nell' accettazione suddetta, non dovranno i Presidenti, nè potranno attendere alcuna raccomandazione, e premura, da qualunque parte proceda, ma dovranno regolarsi col solo vero merito, e requisiti delle persone, che ricorreranno per essere ammesse nell' Ospizio, altrimenti facendo, incorreranno oltre la Nostra indignazione, le pene, che ci riserviamo di determinare, a misura de' casi, e delle circostanze.

PRESIDENTI DEPUTATI ALL' OSPIZIO possono licenziare li Serventi, ed Uffiziali di quel Luogo.

XV. Sarà in libertà de' Presidenti speciali il rimovere qualunque Servente, Commesso, ed Uffiziale dell' Ospizio, siccome di riceverne, e sostituirne altri, che fossero più a proposito per abilità, per

Digitized by Google

buon costume, e per tutti gli altri riguardi, che richiede la qualità del Luogo, con renderne poscia intesa come sopra la Congregazione, affinchè sappia quali sono le persone impiegate di tempo in tempo al servigio del Luogo.

PRESIDENTI DEPUTATI ALL'OSPIZIO sono in luogo di Tutori, e Curatori di quei Poveri.

XVI. Nello ingresso, ed accettazione di qualche Figlia, o Figlio restano incaricati li Presidenti d' informarsi, se l' Orfano, o Orfana possieda alcuna cosa in Stabili, Censi, o Crediti, affine di assumerne a di lui vantaggio la cura, ed anche occorrendo l' amministrazione, e difesa da qualunque pregiudizio.

LAVORI, E MANIFATTURE DEI POVERI NELL'OSPIZIO sono diretti al bene del pubblico Commercio.

XVII. Dovrà essere parte della particolare attenzione de' Presidenti d' introdurre nel Luogo Pio quella sorta di Lavori, e Manifatture, che possono più convenire al Commercio pubblico, e allo stesso personale vantaggio degl' Orfani, o di maggiore utilità allo Stato, nel che restano incaricati di tutta la più seria applicazione, ed attività, d' intesa sempre col Nostro Supremo Magistrato del Buongoverno già instrutto su questo punto delle Nostre premure, ed intenzioni.

PRESIDENTI DEPUTATI ALL'OSPIZIO vegliano al profitto dei Figli accomodati nelle Botteghe.

XVIII. Avvertiranno altresì d' informarsi della Condotta de' Figlj, che di mano in mano si affidano alle Botteghe degli Artisti, acciocchè imparino qualche professio-

Digitized by Google

fessione, o mestiere, per sapere come sieno trattati, e se mancano essi della dovuta attenzione, procurando poi, che sia loro puntualmente somministrato quel tanto, che resta pattuito a carico de' suddetti Artisti; e ove alcuno di essi deviasse in qualunque modo da quella disciplina, e contegno, che conviene, dovranno i Presidenti dopo averlo corretto, e castigato nella maniera, che troveranno più a proposito, licenziarlo dal Pio Luogo, previa la participazione del Magistrato suddetto, o del Ministro, che venisse da Noi surrogato per quelle disposizioni, che egli giudicasse di dover prendere sopra la di lui persona, a misura dell' età, e delle circostanze con renderne altresì in appresso intesa, come sopra, la Congregazione.

XIX. Che quest' Opera Pia in conformità della sua fondazione debba continuare ad essere considerata in tutto, e per tutto Laicale, e soggetta perciò a tutte le Leggi Laicali.

Ospizio dei Poveri è un Opera Laicale.

XX. Tutti i suddetti Capitoli dovranno essere pienamente eseguiti da' Presidenti, e per conto delle private loro speciali incombenze, e per rapporto alla generale amministrazione della Congregazione, dichiarando bensì, che il diritto di chieder conto a questa, ed a quelli delle

Interpretazione dei Capitoli d'Ospizio.

Digitized by Google

disposizioni, e dell' operato loro, come pure la facoltà d' interpretare, e dichiarare ne' casi, che possono esigerlo la intenzione, e mente Nostra Sovrana, risieda sempre nel Supremo Nostro Magistrato del Buongoverno, oppure in quel Ministro, che fosse per esserci in grado di surrogare al medesimo, specialmente per l' effetto suddetto.

Milano li 2. Agosto 1758.

FRANCESCO.

L. ✠ S.

CAPPONI.

FRAN-

Digitized by Google

FRANCESCO III.

PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI MODENA &c.

INerendo alle disposizioni date prima d' ora per la generale amministrazione de' Beni, e Rendite spettanti all' Ospizio de' Poveri della Nostra Città di Modena, mediante l' aggregazione, che abbiamo fatta di esso fin dall' Anno 1753. all' Opera Pia della Santa Unione, o sia al nuovo Grande Ospitale degl' Infermi, come da Nostro Chirografo spedito sotto li 28. Marzo dell' Anno suddetto, siamo venuti ora in determinazione per giuste, e provide riflessioni non tanto di confermare la suddetta Aggregazione ne' termini dichiarati dal succennato Chirografo, il quale perciò vogliamo, che abbia, e debba avere la piena sua esecuzione, e vigore, ma in oltre di nominare col presente i Soggetti particolari, che dovranno assumerne la stessa interna direzione esercitata fin' ora tanto lodevolmente, e vantaggiosamente dal fu Abate Francesco Frassoni ultimamente defonto.

A questa particolare incombenza adunque destiniamo, e nominiamo due de' Presidenti

denti della ſteſſa S. Unione, cioè, il Conte Franceſco Saſſi, ed Antonio Bignardi Zironi, a' quali ci riſerviamo, e vogliamo, che reſti riſervato in perpetuo a Noi, e a' Succeſſori Noſtri di ſoſtituire nel caſo di morte, o di altra eventualità, e ſemprecchè ſarà da Noi, e Succeſſori Noſtri trovato opportuno quegli altri Soggetti, che ſaranno di Noſtra ſoddisfazione, ſcieglendoli però ſempre dal Corpo de' ſuddetti Preſidenti, che comporranno la Congregazione Generale *pro tempore* della S. Unione.

E ſiccome queſta reſta autorizzata all' Amminiſtrazione univerſale de' Beni, e Rendite di qualunque ſorta del mentovato Oſpizio, così ordiniamo, che alla medeſima debbano i due Preſidenti ſpeciali *pro tempore*, che veniamo di nominare, e gli altri, che ſi nominaſſero in avvenire, rendere eſatto conto al fine d' ogni Anno di tutta l' interna loro direzione, o ſia rapporto alle ſpeſe, o a tutt' altro riguardante il maneggio, ed economico interno Governo dell' Opera Pia, da proſeguirſi ſotto le Regole ſin' ora praticate, e ſotto quelle, che ſullo ſtato, e circoſtanze preſenti ſaranno preſcritte in conformità della Noſtra Mente dal Noſtro Intendente Ge-

Digitized by Google

Generale, e Segretario di Stato Abbate Bianchi, istrutto pienamente delle intenzioni, e volontà Nostra, anche rispetto alle altre provvidenze, che fossero in progresso riconosciute più convenienti, ed utili allo incremento, e vantaggio dell' Ospizio medesimo.

In fede &c.

Reggio li 2. Giugno 1758.

FRANCESCO.

L. ✠ S.

BIANCHI.

CA-

Digitized by Google

Cap. Settimo.

CAPITOLI

PER LE LOCAZIONI DEI BENI DELL' OPERA RICAVATI DAGLI ANTICHI LIBRI DELLA SANTA UNIONE DI MODENA.

Sigortà per gli Affitti de' Beni.

I. Ciaſcuno de' Conduttori ſarà obbligato dare un' idonea Sigurtà, e di ſoddisfazione de' Preſidenti, avanti che ſi cominci l' Incanto, la qual Sigurtà ſi dovrà obbligare principalmente, ed inſolido col Conduttore per tutto quanto eſſo prometterà nell' Incanto, ed Inſtrumento d' affitto.

Pagamenti degli Affiti.

II. Che li denari degl' Affitti s' abbiano a pagare ogni Anno in quattro termini, cioè il primo pagamento s' abbia a fare alla Feſta di S. Pietro, il ſecondo termine alla Feſta di S. Michele il terzo alla Feſta di Natale, il quarto, ed ultimo alla Feſta di Paſqua di Reſurrezione, continuando in tal modo d' Anno in Anno ſino alla fine della Locazione, e nell' ultimo Anno ſi dovranno fare le paghe in tre termini, la prima a S. Pietro, la ſeconda alla Feſta di tutti li Santi,

Digitized by Google

ti, e la terza alla Festa del SS. Natale. Le Locazioni s' intendono per Anni cinque, e non più.

III. Non possi offerire all' Incanto, se non quello che vuole pigliare in affitto, nè possa porre altro in suo luogo, come pure deliberati, che fossero li Beni incantati, non potrà quelli durante la sua Condotta dividerli in minima parte, con aggregarli ad altre Terre, sebbene dell' istessa ragione della Casa, nè Sublocare a qualunque persona, senza espressa licenza de' Presidenti, e contrafacendo caderà in pena di dodici Scudi, da applicarsi alla Casa, e s' intenda *ipso jure* nulla la Locazione.

Incanti de' Beni;

IV. Che il Conduttore non possa condurre fuori della Possessione sorte alcuna di grassa, come Fieno, Paglia, Strame, ma sia tenuto consumarle, ovvero smaltirle sopra detta Possessione locata, e farle mangiare dalle Bestie ivi, e dare il Lettame a dette Terre, e se nel fine sopravanzassero, lasciarle ad utile della Possessione condotta.

VERNAGLIE, E GRASSINA non si possono estrarre dalle Possessioni,

V. Il Conduttore non potrà mutar faccia al fondo condotto, come di Prato ridurlo a Coltura, e non potrà nè ristoppiare, nè seminare nelle stoppie sorta, nè quantità alcuna di Frumento, o Spelta, nè Melica, nè Miglio, ecceto che Biol-

FONDO non si possi mutare;

Digitized by Google

che ſei di terra per ciaſcun lavoriero d' un pajo di Bovi, di Fava, e Vezza comune col Lavoratore, intendendo però due terzi di Fava, ed uno di Vezza, e non più, ſotto pena di perdere il Raccolto di quel ſeminato di più, il quale ſenz' altro, ſia della Caſa, tanto per la parte Dominicale, quanto per la Ruſticale, ſenza reſtituire Semente alcuna.

Non permetterà il Conduttore lo ſcalvare ſopra Alberi verdi, e nemmeno sfogliare.

VI. Non potrà il Conduttore permettere, che li Mezzadri, o altra interpoſta perſona tagli ſopra alcun Albero verde per fare Vinciglj, nè per altro effetto, e preteſto, ſalvo, che per podar le Viti, per fare gli ordinarj Faſſi con il ſuperfluo degli Alberi; affine di meglio conſervare le Piante, e ciò ne' debiti tempi, vale a dire nelli Meſi di Febbraro, e Marzo, proibendoſi affatto il tagliare le ſommità, e cime di eſſi Alberi qualunque ſieno, ma molto più delli fruttiferi, come Noci, Pomi, Peri, Roveri, ed altri, riſervandoſi i Preſidenti la facoltà di poterli far tagliare o nel piede, o nei rami a loro volontà, e piacere, ed a far queſte incifioni ſaranno obbligati, come per il preſente ſi obbligano li Mezzadri *pro tempore* delle Poſſeſſioni a loro ſpeſe, ed anzi contrafacendo li Conduttori, o Mezzadri ne' ſuddetti caſi s' intendano caduti in pena di due

Duca-

Digitized by Google

Ducatoni d' Argento per ciaſcheduna volta, che contrafaranno, e per ciaſchedun Albero, nel quale avranno contravvenuto d' applicarſi alla Caſa, e per fine non potranno li Conduttori far sfogliare gli Alberi per il paſcolo de' Beſtiami Bovini ſe non paſſato il Meſe di Giugno proibendoſi anzi ſimile operazione ſopra li podati in quell' Anno, e ciò per tutto il Meſe d' Agoſto dell' Anno ſteſſo ſotto le pene predette.

ALBERI SECCHI a chi ſpettino.

VII. Che gli Alberi ſecchi di valuta meno di ſoldi venticinque ſiano del Conduttore, e quelli di più ſiano de' Locatori, proibendo al Conduttore di potere tagliare Albero ſecco, ſia di che ſorte ſi voglia, ſe prima non ſarà ſtato ſtimato da' Preſidenti, o loro Agente, e avuta licenza da eſſi ſotto pena di due Ducatoni per Albero.

Suddetto.

VIII. Si proibiſce al Conduttore il tagliare Albero alcuno ſecco, che abbia la Vite, quando la Vite non ſi poteſſe tirare ad un altro Albero, nel qual caſo dal Conduttore ſi dovrà trattorare, ed allora il ſecco ſi potrà tagliare con l' intervento, e licenza ſuddetta, e non altrimenti.

PIANTAZIONE a carico del Conduttore.

IX. Il Conduttore ſia obbligato far piantare ſu le Poſſeſſioni tutte quelle Piante di Pioppi, Salici, ed altri, che naſce-

Digitized by Google

ranno ſulle dette Poſſeſſioni, e ſe più ne biſognerà ſia obbligato notificarlo ai Preſidenti *pro tempore*, che avranno autorità di comperarle, e farle piantare, ed anche dovrà il Conduttore di ciaſcuna Poſſeſſione piantare ogni Anno in Tavogliere quattrocento Olmi ſelvatici, de' Frutti, e cento Mori comprati a ſpeſe proprie di eſso Conduttore, intendendo, che ſiano piantati, e coltivati a ſpeſe del Mezzadro, e cento trattore di Viti, di quelle che naſceranno in detta Poſſeſſione, e non ve n' eſſendo, le ſaranno date, o pagate da' ſuddetti Preſidenti; e ſiino obbligati ſe queſto ſii in Orto, o Cortile ſerrarle, e ripararle, e nel fine della Condotta laſciarle ſerrate conforme il noſtro Statuto, di vimini o ſpini comuni, sì del Mezzadro, come del Conduttore, e detto Tavogliere s' intendi accreſcerſi per dote, e parte delle Poſſeſſioni locate, nè vi abbi pretenſione alcuna il Conduttore nel fine della ſua Condotta.

CONDUTTORE premuroſo per la manutenzione de' Confini.

X. Il Conduttore ſia obbligato mantenere i Confini di detta Poſſeſſione, e ſe alcuno voleſſe per via indiretta, o in altra maniera uſurpare quello della Santa Unione, ſia tenuto avviſare detti Preſidenti, ovvero i loro Agenti, che diffenderanno le loro ragioni. XI.

Digitized by Google

XI. Sia tenuto detto Conduttore mantenere le Case, e Fenili, ed altri Edifizj esistenti sopra dette Possessioni, quando farà bisogno, notificando però tal bisogno ai Presidenti, affine che possino vedere, e considerare la spesa, che occorrerà farsi per mantenimento di detti Edifizj, la qual spesa sarà fatta dall' Opera, ovvero dal Conduttore a conto degli Affitti di dette Possessioni, dipendentemente però dall' ordine de' suddetti Presidenti.

Edifizi, e Case.

XII. Il Conduttore sia obbligato curare con effetto, che li Mezzadri ogni Anno tirano su le Possessioni da un Arbore all' altro tutte le Viti, che saranno da tirare, e fare quella maggiore quantità di trattore, che si potrà, le quali poi s' abbiano a piantare su le Possessioni, dove farà di bisogno a sue spese.

CONDUTTORE premuroso perchè siano tirate le Viti.

XIII. Che li Mezzadri sieno obbligati alli servizj della Casa, ed anche per uso de' Ponti con Carra, Bovi, ed Uomini nelli bisogni, che giornalmente occorreranno.

MEZZADRI obbligati a servizi dell' Opera.

XIV. Li Locatori possino far tagliare ogni Anno su le Possessioni locate rispettivamente, dove a loro parerà tutta quella quantità di Rovere, ed altri Arbori, che farà di bisogno per far Legna in servizio della Casa, ed anco per uso de' Pon-

Tagliamenti d' Alberi.

Digitized by Google

Ponti, e venderne ancora, ſe così le parerà, avendo però riguardo, che non ſiano per li Seminati, reſtando il Mezzadro conforme il ſolito obbligato a farle, e condurne a Modena quattro Carra, e più di Legna per Poſſeſſione, ſecondo il biſogno della Caſa a tutte ſue ſpeſe.

Obbligo de' Conduttori nel fine delle Locazioni.

XV. Nel fine della Locazione il Conduttore ſarà tenuto rilaſciare le Poſſeſſioni ai Preſidenti libere, e ſpedite, bene ammezzadrate, laſciando l' iſteſſa quantità, e valore di Beſtiami, ſecondo l' Eſtima, e conſegna, come anche le Serrature della Caſa con ſuoi Ferramenti, e le Sementi, che ſe gli conſegneranno nell' Inventario de' Beſtiami, de' quali ſi ſarà fatto debitore nell' Inſtrumento di Locazione, e laſciarle con l' iſteſſa quantità ſeminate conſegnando alli Preſidenti, ovvero agli Agenti della Caſa tutte le altre Sementi, da impiegare a ſuo tempo, come Canepa, Fagioli, Legumi, e ſimili.

Ristoro quando ſi debba accordare.

XVI. L' Opera non ſarà mai tenuta a far Riſtoro, o remiſſione alcuna al Conduttore per alcun caſo, o pericolo di qualſivoglia ſorta, che avveniſſe, penſato, o non penſato, ordinario, o ſtraordinario, ſolito, o inſolito ancorchè tale, che di ragione ſi doveſſe eſpreſſa-

Digitized by Google

preſſamente nominare, ſe non ſolamente in evento, che ſeguiſſe Guerra, Inondazione d' Acqua, ſu li Beni locati, Tempeſta, Peſte, e Seccagione della terza parte delle Viti, o più, e non altrimenti, nè in altro modo, ſebbene ſuccedeſſero altri caſi ſimili, o maggiori, quali cinque caſi, o alcuno d' eſſi venendo, che Iddio non voglia, il Conduttore ſia obbligato notificarlo legittimamente ai Locatori nel termine d' otto giorni proſſimi continui dal dì del caſo ſeguito, il che non facendo, non ſia, nè s' intenda eſſervi il caſo di alcun riſtoro, o remiſſione per patto eſpreſſo, non admettendoſi in ciò ſcuſa alcuna in contrario, nè purgazione di Mora a favore del Conduttore; e quando ſeguiſſe uno de' ſuddetti cinque caſi, e foſſe fatta la predetta Notificazione legittimamente, allora il danno ſi debba fare eſtimare da due Periti, da eleggerſi uno per parte, ed in caſo di diſcordia da un terzo confidente ad amendue le Parti, dalla relazione de' quali, ſe riſulterà che il danno arrivi alla terza parte della Penſione convenuta ſarà luogo al riſtoro, e non altrimenti, quando vi concorrano però gli altri requiſiti, che ſi diranno nel ſeguente Capitolo.

XVII. Per regolare il Riſtoro eſpreſſo nel Ca-

RISTORO quando si debba accordare.

Capitolo antecedente (qual Ristoro non si dovrà mai fare, se non nel caso, che il danno riferito dalli suddetti Estimatori arrivi al terzo della Pensione come si è detto) si dovrà servare il metodo infrascritto. Posta in disparte la detta Relazione de' Periti, si aspetterà il fine di tutto il Raccolto di quell' Anno, e se il valore del medesimo considerato in corpo sarà meno delli due terzi della Pensione, in modo, che il Conduttore resti pregiudicato nel terzo, o più della detta Pensione, allora solamente sarà luogo al Ristoro, e non altrimenti, anzi sarà poi anche in arbitrio de' Presidenti bonificare al Conduttore detta terza parte, o più della Pensione nelle ratte de' pagamenti, ovvero di pigliare sopra di se il Raccolto di tutto quell' Anno intieramente, prorogando poi la Locazione al Conduttore per un' altro Anno avvenire con patto espresso, che in caso di dubbietà nell' interpretazione del presente Capitolo, si debba interpretare a favore dell' Opera.

CONDUTTORE faccia escavare li Fossi.

XVIII. Che il Conduttore sia tenuto far cavare tutti li Fossi, ed altri Cavamenti necessarj a spese proprie, da farsi ogni anno sopra dette Possessioni, e finita detta Locazione consegnarli ben cavati.

XIX. Che il Conduttore l' ultimo Anno della

Digitized by Google

della Locazione debba avere pazienza, che il Fattore, o altro Agente della S. Unione ſtia a far lavorare, e ſeminare a' debiti tempi le Poſſeſſioni, e Terreni come di ſopra locati, e non poſſa impedire il Lavoratore di eſſe in altre facende.

FATTORI fanno lavorare le Poſſeſſioni l' ultimo Anno delle Condotte.

XX. Che il Conduttore debba pagare tutte le ſpeſe degl' Incanti, così del Notajo, come Trombetta, e Meſsi, e dare l' Inſtrumento levato in autentica forma alla S. Unione, e ſuoi Agenti a tutte ſpeſe d' eſſo Conduttore.

Speſe degli Incanti tutte a carico de' Conduttori.

XXI. Che ſia obbligato il Conduttore dare ciaſcun' Anno ai Locatori un Carro di Strame, e una Rete di Paglia per ciaſcheduna Poſſeſsione, quali ſiano ſegate, cuſtodite, e condotte alla Caſa della S. Unione a tutte ſpeſe del ſuddetto Conduttore, per tutto il Meſe di Agoſto, e non avendo l' Opera biſogno di tali generi in natura, sia tenuto pagarlo ai Locatori dentro il Meſe di Settembre in regola della metà del prezzo, che ſarà dato in quell' Anno al Fieno.

CONDUTTORI obbligati, a dare all' Opera un Carro Strame, ed una Rete di Paglia per ciaſcun Effetto.

XXII. Il Conduttore non potrà ritardare o dilungare il pagamento della prima, e ſeconda paga ſopraeſpreſſa per qualsivoglia pretenſione di Riſtoro, ma si riſerverà la diſcuſſione dell' Articolo al tem-

CONDUTTORI ſieno ſolleciti nelli pagamenti degli Affitti.

Digitized by Google

po più oltre da farsi nel modo, e forma, estesi nel suddetto Capitolo XVII.

Misura delle Possessioni.

XXIII. Il Conduttore debba stare nella misura di dette Possessioni fatte agli altri Affittuarj, ovvero alle misure, che sono descritte nei Libri, e Catastri della Santa Unione senza fare altra misura, e senza altra spesa, mentrecchè in caso che il Conduttore non volesse stare alle misure fatte, che si trovano notate su detti Libri, li sarà bensì concesso il poterli far misurare, ma però a tutte lui spese, ed anzi coll' intervento d' un Agrimensore per l' Opera, pagato però ancor esso dal detto Conduttore.

Persone proibite agl' Incanti de' Beni.

XXIV. Che verun Contadino, o Mezzadro della S. Unione, che abbia Terreni suoi propri nell' istessa Villa, dove saranno dette Possessioni d' affittarsi, come anche li Presidenti, Guardiani, Fattori, ed altri Uffiziali della Casa, nè per loro, nè per interposta Persona, non possino, nè debbano offerire agl' Incanti, nè pigliare in Affitto, nè essere in Società, o interessati in qualche modo con li Conduttori, sotto pena della privazione dell' Uffizio in perpetuo, e della nullità dell' Affitto *ipso facto*.

Anteriorità sopra li Beni de' Mezzadri, è riservata all' Opera.

XXV. Si riservano li Locatori l' anteriorità con il Mezzadro sopra Bestiami, Mobili, Raccolti, ed altri Beni per li loro Cre-

Digitized by Google

Crediti fino all' intiera ſoddisfazione, ancorchè una o più volte da eſſi Locatori li foſſe ſtata fatta dilazione al pagamento.

XXVI. Il Conduttore ſarà nel fine della Locazione tenuto laſciare li Beni condotti con gli ſteſſi Mezzadri, o altri ben provveduti a Capitale di Beſtiami, e Sementi, altrimenti dovrà eſſo Conduttore ſupplire del ſuo proprio, e ſoccombere per rilievo all' Opera di qualunque danno, che da ciò ne veniſſe.

Obbligo del Conduttore al terminare delle Locazioni;

XXVII. Che per ciaſcun Capitolo, che dal Conduttore non veniſſe oſſervato, ſi poſſa eſſo Conduttore, o Conduttori privar del comodo della Locazione, piacendo così ai Preſidenti, ovvero farſi compenſare ogni danno, ed intereſſe della Caſa, ad elezione dei Locatori tanto pendendo la Locazione, quanto dopo eſſer compiuta.

CONDUTTORI loro pene in caſo d' inoſſervanza di alcun Capitolo.

XXVIII. In oltre ſaranno obbligati li Conduttori reſtituire li così detti Albj di Marmo per abeverare li Beſtiami in quella forma, che gli ſaranno conſegnati.

ALBJ DI MARMO ſi reſtituiſcono da Conduttori.

XXIX. Che il Conduttore non poſsa per ſe, nè per interpoſta perſona condurre, nè far condurre ſul Cortile, e Terre delle Poſſeſſioni della Santa Unione da lui condotte qualſivoglia ſorte di Legnami tanto da Fuoco, quanto da Lavoriere,

CONDUTTORI non conducano Legnami ſopra Beni dell'Opera.

Digitized by Google

e facendoli condurre, e conducendoli, *ipso facto* s' intendino proprj della Santa Unione ſenz' altra dichiarazione, e queſto per ovviare ai diſordini, che per tal cauſa poſſono avvenire.

Inventario delle Sementi, e Capitale.

XXX. Il Conduttore ſia tenuto nel termine di un Meſe, da cominciarſi dal giorno primo della Locazione, e così finire, di avere preſentata la nota delle Sementi, e del Capitale de' Beſtiami della Poſſeſſione, che avrà pigliato ad affitto, paſſato il qual termine, e non eſibita tal nota, ſi dovrà ſtare alla nota, che ſarà eſibita dal Fattore della S. Unione al Cancelliere, la quale ſarà di tanta forza, come ſe foſſe ſottoſcritta di propria mano dal Conduttore.

IN-

Digitized by Google

Cap. Ottavo.

INDULGENZA PLENARIA.

INDULGENZA PLENARIA
ſtata conceſſa a Chiunque prende a balire, o paga alla Caſa di Dio la ſpeſa di balire, ed allevare uno Eſpoſto.

SIXTUS Epiſcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Inter alia pietatis Opera Divinæ beneplacita Majeſtati illud præcipuè numerari poteſt, per quod Infantibus expoſitis, Parentum, & aliorum ſubſidio deſtitutis ſoli Deo oblatis de alimonia, & vitæ ſuffragio ſubvenitur, quorum alumnos pro innatæ nobis pietatis affectu ſpiritualibus muneribus libenter proſequimur, ac pia eorum ſuffragia donis cæleſtibus liberaliter compenſamus, ut ſic exinde ad hujuſmodi Pia Opera libentius in dies inducantur. Cum itaque, ſicut accepimus, pro educandis Infantibus qui ad Domus Dei, & Sanctæ Mariæ Fruſtatorum nuncupata Hoſpitalia Pauperum Civitatis Mutinenſis pro tempore exponuntur in numero copioſo, ac alia Pia Opera Caritatis inibi exercenda ipſorumque Hoſpitalium in quibus continuata etiam ſervatur Hoſpitalitas, reliqua onera perferenda eorumdem Hoſpitalium facultates non ſufficiant, & propterea Chriſti Fide-

Fidelium Suffragia plurimum opportuna fore noſcantur, nos cupientes, ut Fideles ipſi eo libentius ad expoſitorum hujuſmodi educationem, aliaque opera exercenda, & onera ſupportanda prædicta auxilia porrigant, quo majora exinde noverint animarum ſuarum comoda adipiſci de Omnipotentis Dei Miſericordia, ac Beatorum Petri, & Pauli Appoſtolorum ejus auctoritate confici omnibus Chriſtifidelibus utriuſque Sexus, qui unum ex prædictis Expoſitis apud ipſa Hoſpitalia gratis, & ſine mercede decem, & octo Menſes Lactaverit, aut debitam, & ſolvi ſolitam pro lactando unum ex eis quantitatem lactanti, vel Hoſpitalibus præfatis, ſeu Præſidentibus eiſdem propterea perſoluerit, ſeu aliquem ex iiſdem Expoſitis, poſtquam ablactati fuerint ſuis expenſis nutriverit per quinquenium, aut tantum, quantum pro nutriendo unum ex illis per dictum quinquenium neceſſarium fuerit Hoſpitalibus, vel Præſidentibus prædictis perſolverit, etiam ſi decem, & octo Menſibus, vel quinquenio hujuſmodi durantibus lactans, & nutriens, ſeu lactari, & nutriri faciens, aut Infans qui lactaretur, vel nutriretur decederet, plenariam omnium ſuorum Peccatorum de quibus Corde contriti, & ore confeſſi fuerint, remiſſionem; auctori-

INDULGENZA PLENARIA per quelli, che caritatevolmente prenderanno ad alimentare alcuno degli Eſpoſti, o ſomminiſtreranno quanto ſia neceſſario per alimentarlo.

ctoritate Appoſtolica tenore præſentium concedimus, & elargimur præſentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc Paginam Noſtræ Conceſſionis, & elargitionis infringere, vel ei auſu temerario contraire, ſi quis autem hoc attentare præſumpſerit indignationem Dei Omnipotentis, ac Beatorum Petri, & Pauli Appoſtolorum ejus ſe noverit incurſurum.

Dat. Romæ apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicæ Milleſimo quadrigenteſimo octuageſimo, quarto Idus Julii Pontificatus Noſtri Anno nono.

Cap.

Digitized by Google

Cap. Nono.

LA S. UNIONE DI MODENA VIENE AD ACCOMODAMENTO COL PIO LUOGO DI S. LAZARO DI REGGIO PER IL RICOVERO, E MANTENIMENTO DE' PAZZI, A ROGITO DEL NOTARO DI REGGIO NICCOLO' CORBELLI.

Nel Nome Ss. di Dio N. S. G. C.

L' Anno dalla ſua Santiſſima Naſcita mille ſettecento cinquantaſette la Indizione quinta, ed il giorno decimo ſettimo di Marzo.

CONVENZIONE per collocare i Pazzi nello Spedale di S. Lazaro di Reggio.

IN virtù di Lettera dello Illuſtriſſimo Magiſtrato del Buongoverno ſotto li 4. Giugno Anno ſcorſo 1756. diretta a queſto noſtro Sig. Podeſtà fu queſta Illuſtriſſima Congregazione de' Luoghi Pii fatta inteſa della Sovrana Mente di S. A. Sereniſſima in ordine non meno alla trattativa da farſi col medeſimo Illuſtriſs. Magiſtrato per il ricovero de' Pazzi di quel Ducato, il mantenimento de' quali ſta a carico della S. Unione di Modena

in

Digitized by Google

in queſto Spedale di S. Lazaro poſto fuori la Porta di S. Pietro, che in ordine, ſtante la riſtrettezza del medeſimo Spedale, anche per il ricovero de' ſoli Pazzi di queſta Città, e Ducato al modo di dilatare le Fabbriche, ed abitazione per li Pazzi ſuddetti.

Di tale Sovrana Mente da queſta medeſima Congregazione ne fu immediatamente dato lo avviſo per Polizza agl' Illuſtriſſimi Signori Anziani di queſto Pubblico Illuſtriſſimo, acciò ſi compiaceſſero deputare due Soggetti del loro Corpo, quali unitamente ad altri Deputati da queſta Congregazione ſi portaſſero nanti l' Illuſtriſſimo Sig. Segretario Felice Antonio Bianchi, Intendente Generale del Buongoverno, che allora ſi ritrovava in Reggio, come in fatti eſeguita tale Deputazione, sì dagl' Illuſtriſſimi Signori Anziani, che da queſta medeſima Congregazione, ſi portarono unitamente al detto Miniſtro, nanti del quale, dopo varj diſcorſi, fu concluſo di far ſeguire la viſita del Luogo Pio di S. Lazaro da Periti Architetti, e Muratori, per diviſare il modo più proprio, e addattabile, per far aggiunta di Fabbrica, che ſerviſſe d' abitazione a Pazzi, e riferire la ſpeſa, che poteſſe occorrere, qual Relazione in ſeguito dopo una ben

attenta visita di tutti li precitati Signori Deputati, coll' intervento del Capo Mastro di questo Illustrissimo Pubblico Domenico Cattellani, fu da questi fatta coll' approvazione dell' altro Capo Mastro Pietro Armani, quali riferirono in sostanza, che potevasi fare un aggiunta di Fabbrica di dodici Camere capaci per lo alloggio di dodici Pazzi, con la spesa di lire dodicimila novecento cinquantasette di Reggio, servendosi però de' Materiali, Legnami, e Ferramenti, ed altro tutto delle Fabbriche vecchie, senza le quali la spesa sarebbe ascesa a lire ventimila cinquecento quarantadue, e come da detta Relazione sotto li 15. Giugno 1756. registrata nelle Filze di questa Congregazione al num. 276. alla quale &c.

Copia di detta Relazione fu trasmessa per mezzo di detto Sig. Podestà al Magistrato Illustrissimo del Buongoverno, per sentire dal medesimo la risoluzione, che prendeva la S. Unione di Modena in tale proposito, ed in seguito per altra Lettera del Magistrato predetto diretta allo stesso Sig. Podestà in data de' 23. Luglio Anno suddetto 1756. comunicata a questa Congregazione, si ebbe in risposta, che la S. Unione concorrerebbe alla metà della spesa di che in detta Relazione, col fabbricare le dodici Camere,

Digitized by Google

mere, delle quali nella medesima, sei dovessero essere a disposizione de' Pazzi di Modena, incaricando però il Signor Podestà medesimo prima d' ogn' altro, ad interpellare questa Congregazione, e sentire il di lei sentimento per una domanda ristretta della Dozena di quei Pazzi, che devono mantenersi dalla Santa Unione, ed anche di quelli, che devono pagarla del proprio, e come da detta Lettera registrata negli Atti della detta Congregazione sotto il num. 280. alla quale &c.

Dopo le quali cose avendo la Congregazione avanzate le di lei dimande alla S. Unione, ed avendo ricevuto un Piano formato dalla medesima sopra i Capitoli tutti da convenirsi, ed indi in risposta formato altro Piano, come da Partito proposto in Congregazione sotto li 27. Settembre 1756. e di poi trasmesso alla S. Unione, ed avendo indi ricevuto in risposta altro Piano formato dalla Santa Unione trasmesso dallo Illustrissimo Magistrato per Lettera diretta al Sig. Podestà sotto li 22. Ottobre restò finalmente per partito proposto li 4. Novembre accettato detto ultimo Piano, come poco discordante dal Piano trasmessole da questa Congregazione, e come dallo stesso Partito.

Digitized by Google

Il Piano adunque accettato reciprocamente sta nelle Filze di questa Congregazione registrato al num. 298. e contiene quanto siegue:

Il primo Capitolo, che riguarda la construzione delle sei Camere, per cui la S. Unione si prestava di pagare la somma di lire seimila di Reggio viene accordato ne' termini della risposta, e però la detta S. Unione pagherà la somma delle lire seimila quattrocento settantotto, e soldi dieci di Reggio, come risulta dalla Perizia, purchè convenendosi per minor spesa col Capo Mastro Muratore, debba la medesima godere per metà della diminuzione del prezzo.

Il secondo risguardante la Mensale pensione di lire quarantacinque detta Moneta per que' Poveri per li quali la S. Unione dovrà pagare del proprio, e restare tuttavia caricata della spesa de' Medicinali, e mantenimento de' Letti, questo viene accordato, che in vece di pagare le lire quarantacinque, la S. Unione pagherà lire cinquanta con che il Pio Luogo di S. Lazaro somministri gli occorrenti Medicinali, e si carichi del mantenimento de' Letti, e tutt' altro, che occorrere possa.

Il sesto Capitolo toccante la restituzione

da

da farsi alla S. Unione di quella somma, che fosse creduta giusta per la spesa fatta nella Fabbrica, allor quando desistesse di ricovrare li Pazzi in detto Luogo Pio, non accordato da Sig. Presidenti di detto Luogo, ne conviene ancora la S. Unione, con che però possa in qualunque tempo, che le tornasse in acconcio tornare a prevalersi delle sei Camere con que' medesimi Patti, e Capitoli, che presentemente si stipuleranno, e che sempre in caso di desistere siano restituiti li Letti.

Si conviene ancora nel quarto Capitolo, che domanda la paga anticipata, e nel settimo di dovere solamente godere delle tre Camere superiori, e le altre tre inferiori, bene inteso, che rispetto al detto quarto Capitolo, sortendo un qualche Pazzo, prima che il Mese sia compito, al fare de' conti in fine d' ogni Anno, sia restituito l' avuto di più.

Gli altri Capitoli, siccome nè per una, nè per l' altra parte vi è veruna difficoltà, restano convenuti tali, e quali.

Or altro non restandovi, che venire al formale Instrumento sopra l' accettazione rispettivamente delle convenzioni già stabilite tra l' una, e l' altra parte.

Quindi è, che lo Illustrissimo Sig. Giuseppe Borni J. C. Collegiato, in oggi Sindaco

daco Generale di queſto Illuſtriſs. Pubblico in luogo del Sig. Antonio Guidelli nell' Anno 1756. Sindaco come ſopra, e lo Illuſtriſs. Sig. Tommaſo Toſchi, ambi Nobili di Reggio, e Deputati dallo Illuſtriſſimo Pubblico ſuddetto, come per Partito propoſto nella unione degl' Illuſtriſs. Signori Anziani ſotto li 11. Giugno ſuddetto 1756., e gl' Illuſtriſs. Signori Conte Andrea della Palude, e Sig. Giorgio Signoretti Nobili anch' eſſi di Reggio, e Deputati dall' Illuſtriſs. Congregazione di queſti Luoghi Pii, come da replicati Partiti delli 5., e 14. Giugno, e 4. Novembre dell' Anno 1756., e delli 10. Gennaro, e 7. Marzo 1757. corrente, coll' intervento del Sig. Avvocato Antonio Rota Sindaco Procuratore perpetuo de' Luoghi Pii ſuddetti, tutti quì preſenti, in nome dello Illuſtriſs Pubblico di Reggio, e dell' Illuſtriſsima Congregazione de' Luoghi Pii, e ſpecialmente del Luogo Pio di S. Lazaro riſpettivamente, per una parte, e lo Illuſtriſs. Sig: Guido Euſtachio Luccarelli Canonaco in queſta inſigne Baſilica di S. Proſpero in nome della S. Unione di Modena, e come di lei ſpeciale Mandatario in queſta parte, come da Mandato in lui ſpedito ſotto del primo corrente Marzo a rogito del Sig. Notaro di Modena

dena Giuſeppe Piſa quì rilaſciatomi, da inſerirlo nel fine del preſente Inſtrumento per l' altra parte a mutue, e vicendevoli ſtipulazioni per detto Luogo Pio, e detta S. Unione riſpettivamente, hanno accettato, ed accettano, approvato, e nuovamente approvano li Capitoli tutti ſuddetti, e quelli hanno promeſſo, e promettono vicendevolmente di mandare alla ſua totale eſecuzione, ed oſſervare inviolabilmente tali, e quali ſono di ſopra eſpreſſi, e come ſe foſſero quì tutti di parola in parola ripetiti, promettendo ſegnatamente il predetto Sig. Canonaco Luccarelli in nome di detta S. Unione, che da quella indilatamente ſaranno pagate a queſto Pio Luogo di S. Lazaro, e per eſſo a queſta Congregazione, o ſia all' Illuſtriſs. Sig. Tommaſo Toſchi Teſoriere della medeſima le lire ſeimila quattrocento ſettantotto, e ſoldi dieci di Reggio già convenute, come nel primo di detti Capitoli. E viceverſa li predetti Signori come ſopra riſpettivamente Deputati, ricevuta che avranno la detta ſomma, di dare indilatamente incominciamento alla Fabbrica delle mentovate dodici Camere, e fabbricate le ſteſſe, di tenerne ſempre ſei delle medeſime a diſpoſizione di Modena per la Dozena Menſalmente concordata

cordata in lire cinquanta, e ſettantacinque riſpettivamente di Reggio, come in detto Piano, e da pagarſi ſempre anticipatamente come in eſſo, al qual Piano nuovamente quì ſi riportano le Parti a nomi riſpettivi come ſopra, con la promeſſa reciproca di una piena oſſervanza in ogni &c.

E tutte le predette coſe tutte contenute nel preſente Inſtrumento &c. li detti Signori Contraenti tutti come ſopra riſpettivamente agenti &c. hanno aſſerito eſſere ſtate, ed eſſere vere, e quelle hanno promeſſo aver rate, e ferme &c., e non contravvenirvi &c. ſotto la pena del doppio &c. la quale &c., e quale &c. ſotto la mutua rifazione d' ogni danno &c. Per l' oſſervanza inviolabile delle quali a nomi ſuddetti hanno obbligato, ed obbligano il Pio Luogo di S. Lazaro, e la S. Unione ſuddetti riſpettivamente, e Beni tutti preſenti, e futuri di quello, e quella, e ſucceſſori ne' medeſimi &c., e non mai ſe ſteſſi, nè li loro &c., come così hanno proteſtato, e proteſtano, di modo che piuttoſto &c., che &c. quali Beni ſintantochè &c., ed hanno rinonziato &c., e generalmente &c. volendo il preſente per giurato alla forma del Ducale Decreto &c.

Quì cade detto Mandato.

IN-

INVOCATO IL SANTISSIMO NOME DI N. S. G. C.

COrrendo gli Anni dalla ſua Gloriofiſſima Naſcita mille ſettecento cinquantaſette, l' Indizione quinta, e giorno primo del Meſe di Marzo.

Per collocare in avvenire nel Pio Luogo di S. Lazaro di Reggio li Pazzi del Ducato di Modena, e che ſarebbe tenuta di ricovrare la Pia Opera della S. Unione di queſta Città di Modena, eſſendo già a queſt' ora coll' autorevole trattativa, e mediazione dello Illuſtriſs. Magiſtrato del Buongoverno ſtate convenute, e concordate le maſſime, ed i Capitoli di ciò eſeguire tra gl' Illuſtriſs. Sig. Preſidenti di eſſa Opera della S. Unione, e gl' Illuſtriſsimi Signori Compreſidenti ai Luoghi Pii della Città di Reggio, ſicchè più non rimanghi, che ſopra il convenuto in tale propoſito ne ſiegua a perpetua memoria l' opportuno Inſtrumento.

Quindi è pertanto, che quì preſenti gl' Illuſtriſſimi Signori Franceſco Valentini, e Sig. Antonio Bignardi Zironi, eſſendo abſenti gl' Illuſtriſſimi Sig. Bartolomeo Cimicelli, e Sig. Marcheſe Girolamo Galliani Coccapani, tutti quattro Nobili Modeneſi, e del numero degl' Illuſtriſs.

Digitized by Google

Signori Presidenti della Pia Opera della S. Unione di Modena, ed anzi al sopra esposto affare Deputati in solido dagl' altri Illustriss. Signori Presidenti tutti della stessa Opera nella loro Congregazione del dì 12. Giugno dell' Anno prossimo scorso 1756. allorchè per la prima volta si ebbe discorso fra detti Illustrissimi Signori Presidenti, di trattare, e stabilire l' affare predetto di essi Pazzi per rogito di me infrascritto Notajo, e Cancelliere, della stessa Pia Opera &c., e che amendue agendo come Deputati suddetti si protestarono, e protestano, di non volere obbligare nel presente cosa veruna del proprio, ma solamente li Beni di essa Santa Unione &c. qual protesta &c., inerendo poi anche essi due Signori Presidenti Deputati qui presenti alla facoltà loro, ed altri sunnomati insolido conferita dagl' altri tutti Illustriss. Signori Presidenti suddetti in altra loro Congregazione del dì 18. Ottobre Anno medesimo 1756. pure per mio rogito, di fare seguire il precitato Instrumento opportuno colli mentovati Illustriss. Sig. Compresidenti de' Luoghi Pii di Reggio, anche per via di Mandato &c., spontaneamente, ed in ogni &c. rivocando prima d' ogni altra cosa altro consimile Mandato fatto da tutti quattro essi Signori

De-

Deputati il dì 24. Novembre 1756. per mio rogito nella persona del Sig. Francesco Carri, attesa la lui absenza da questi Sereniſſimi Stati, e la premura, che hanno per la concluſione di tale interesse &c. fecero, constituirono, e solennemente ordinarono loro, certo, legittimo, ed indubitato Procuratore, Attore, e dell' infrascritto loro Negozio Mandatario speciale, e generale, dimodocchè &c. nè per il contrario &c. cioè:

Lo Illuſtriſſimo Sig. Euſtacchio Lucarelli Sacerdote, e Canonaco della Cattedrale nella Città di Reggio absente, ma come se fosse presente &c.

Specialmente, ed espressamente a vice, e nome di essi Illuſtriſſimi Sig. Deputati, e Presidenti della predetta Pia Opera della S. Unione di Modena intervenire, e stipolare lo Instrumento, che deve celebrarsi con gli antidetti Illuſtriss. Signori Compresidenti de' Luoghi Pii della Città di Reggio sopra l' accettazione, ed obbligo, di ricevere, e mantenere nel Luogo Pio di S. Lazaro di Reggio li Pazzi, che fossero in questo Ducato di Modena, ne' modi, e forme, e sotto le condizioni già a quest' ora trattate, e convenute, e che sono come segue, cioè:

Primo. Che la Fabbrica già divisata da farsi nel Pio Luogo di S. Lazaro, pagherà

la Santa Unione lire ſeimila quattrocento ſettantotto, e ſoldi dieci moneta di Reggio per una ſol volta, con che in eſſo Pio Luogo ſieno ſei Camere a diſpoſizione della S. Unione, cioè tre ſuperiori, e tre inferiori, e con che potendoſi convenire col Capo Maſtro Muratore in qualche minor ſomma, debba la S. Unione godere per metà della diminuzione del prezzo.

Secondo. Che per la Menſale penſione di que' poveri Pazzi, per li quali dovrà pagare del proprio la Santa Unione, pagherà la ſteſſa Opera della S. Unione lire cinquanta di Reggio menſalmente, con che il Pio Luogo di S. Lazaro ſomminiſtri gli occorrenti medicinali, e mantenghi li Letti, e tutt' altro che poſſa occorrere, e così anche per quelli, che potranno pagare del proprio, ſarà in obbligo la S. Unione, di farne immediatamente li pagamenti Menſali al Pio Luogo di S. Lazaro, riſcuotendo poi eſſa dalli ſingoli, con queſto, che la Menſale penſione non poſſa mai eſſere maggiore di lire ſettantacinque di Reggio, ma ſolamente minore, quando al Luogo Pio ſuddetto conveniſſe di farlo.

Terzo. Che qualora la S. Unione abbia da ſpedire qualche Pazzo a S. Lazaro debba accompagnare lo ſteſſo con perſona auto-

autorizzata con Lettera diretta all' Illustrissimo Sig. Presidente speciale di quello, quale darà l' ordine per l' admissione del medesimo Pazzo, e ne dovrà spedire la ricevuta.

Quarto. Che sempre, e quando sarà giudicato da' Medici essere qualcuno in istato di sortire dal Pio Luogo di S. Lazaro, debba il Sig. Presidente speciale passarne avviso a' Signori Presidenti della S. Unione, perchè sempre possino sapere quante Camere restino libere, per potere in fine d' Anno fare li Conti in guisa tale però, che li pagamenti Mensali debbano farsi anticipatamente, come praticasi universalmente, bene inteso, che nissuno sia trattenuto più del bisogno, e che sortendo qualcuno prima che sia il Mese compito, venghi nella confezione del Conto restituito alla S. Unione dal Pio Luogo lo avuto di più.

Quinto. Che possino li Signori Presidenti della S. Unione di Modena mandare a vedere li suoi Infermi quando vorranno premesso però sempre il convenevole uffizio alla Congregazione di detti Signori Compresidenti, o almeno al Sig. Presidente speciale di quel Pio Luogo di S. Lazaro.

Sesto. Che se mai la Santa Unione di Modena in alcun tempo per qualsivoglia

acci-

accidente desistesse, e dovesse desistere dalla spedizione de' suddetti Pazzi al detto Pio Luogo di S. Lazaro, e così desistesse dal prevalersi delle sei Camere convenute, non avrà lo stesso Pio Luogo di S. Lazaro verun obbligo di restituire alla Santa Unione cosa veruna per la spesa fatta nella costruzione della Fabbrica, rimanendo poi sempre viva, e ferma la libertà, e jus a' Signori Presidenti della S. Unione, di potere tornare a prevalersi delle dette sei Camere, qualora gli tornasse in acconcio, e con questi stessi Patti, e Capitoli, con li quali in oggi si fa la suddetta, e presente Convenzione, dovendo però sempre in caso di desistere, come sopra, il Pio Luogo di S. Lazaro fare la restituzione alla S. Unione de' Letti, che avrà essa in dette sei Camere fatti collocare.

Settimo. Finalmente, che il trattamento, e Cibaria di detti Pazzi, che verranno trasmessi, sia regolato da quella connaturale Carità degl' Illustrissimi Signori Compresidenti, e Presidente speciale di esso Luogo Pio di S. Lazaro, ed uniforme a quello, e quella de' Pazzi del Ducato di Reggio.

E sopra le predette cose tutte, e singole contenute, e divisate in essi Capitoli a vice, e nome di essi Illustrissimi Signori Pre-

Presidenti Deputati stipularne l' opportuno, e necessario Instrumento con gl' Illustrissimi Signori Compresidenti ai Luoghi Pii di detta Città di Reggio, da rogarsi da pubblico, o pubblici Notaj con tutte quelle clausole, cautele, rinonzie, obbligazione de' Beni di detta S. Unione, giuramenti, ed altre ancora, che per la fermezza, e piena validità del suddetto trattato, e convenzione saranno credute necessarie, ed opportune, giusta lo stile di quel Sig. Notaro, o Notaj, che delle predette cose si rogheranno, e delle formalità della Città di Reggio, in cui dovrà esso Strumento celebrarsi.

E generalmente in ordine al fin quì detto, a potere, fare, e dire tutt' altro, che sarà convenevole, ed opportuno, ancorchè fosse cosa tale, che richiedesse un più specifico, ed individuo Mandato di quello, che siasi espresso di sopra, e come potrebbero fare, e dire essi Illustrissimi Signori Presidenti Deputati se di persona ad esso Strumento si trovassero presenti.

Dandogli pieno, libero, ed assoluto Mandato, *cum plena, & libera &c.*

Promettendo d' aver sempre rato, e fermo tutto ciò che ne' termini sovraespressi verrà da detto Sig. Canonaco Lucarelli loro Mandatario operato.

Ri-

Digitized by Google

Rilevando &c.
Rinonziando &c.
Sotto l' obbligo de' Beni tutti della Santa Unione presenti, e futuri &c.
Col Patto del Precario &c.
Giurando amendue d' aver sempre rato, e fermo &c.
Pregando me Notajo, e Cancelliere con facoltà &c.
Fatto, letto, e pubblicato il presente Mandato in Modena nella Casa di detta S. Unione, e precisamente nel Camerone, in cui sono soliti radunarsi gl' Illustrissimi Signori Presidenti di quella.
Alla continva presenza del Sig. Antonio figlio del fu Tommaso Bacchiolani, e del Signor Giuseppe q. Gregorio Socii amendue Cittadini Modenesi, Testimonj noti, idonei, e specialmente chiamati, e pregati &c.

Ego Joseph Pisa filius ol. D. Jacobi Antonii Civis, & publicus Imperiali, atque Illustrissimi Comunis Mutinæ auctoritatibus Not. de prædictis omnibus licet alie-
L. ✠ S. *na &c. tamen &c. rog. fui. In quorum fidem hic me subscripsi, & solito mei Tabellionatus signo requisitus authentica-vi omni &c. L. D. O. M.*

Alia

Digitized by Google

Alia ſimilis Copia fuit Archivio Mutinæ denuntiata, & præſentata.

L. ✠ S. *Nicolaus Gianozzi Not. & Archiviſta.*

Sopra le quali coſe &c.

Fatto in Reggio, e nella Reſidenza de' Luoghi Pii nella Caſa della Carità, ivi continuamente preſenti il Sig. Giovanni ol. Giuſeppe Perſegulti, e Giuſeppe figlio di Girolamo Battari, amendue Reggiani Teſtimonj noti &c.

Ego Nicolaus ol. D. Alexandri Corbelli Civis, ac publicus Imperiali auctoritate Regii

L. ✠ S. *Not. de prædictis licet aliena &c. mihi tamen fida &c. rogatus fui; Ita quorum fidem hic me ſubſcripſi, & ut ſoleo ſignavi requiſitus.*

Regiſtratum in Publico Archivio Regii, ac in Libro denuntiæ Anni 1757. Mercede ſolu-

✠ S. *ta prout in dicto Libro.*

Teriſius Eugenius Pellegrini Not. Deputatus.

Alexius Ruſpaggiarius Archiviſta.

DOTI

DA DISTRIBUIRSI NEL GRANDE SPEDALE.

Cap. Decimo.

OLtre le inferiori Doti, che si distribuiscono dalla Casa di Dio alle Figlie Espoſte nei casi di Matrimonio decente, come trovasi a suo luogo nel Capo trigesimo terzo del presente Libro num. 17., altri Sussidj devonsi distribuire dall' Opera del Grande Spedale in esecuzione degl' obblighi lasciati da diversi Benefattori accennati già nella Storica Prefazione. Perchè dunque sieno fedelmente distribuite con equità dalla Generale Congregazione sul fondamento degli accertati esami presi, e riferiti dalla Congregazione Ordinaria restano stabilite le seguenti regole.

DOTI MOLZE sono tre di Lir. 200. per ciascuna.

I. Le Doti ordinate, e prescritte dalla celebre Tarquinia Molza sono in numero di tre annuali, e di lire dugento per ciascuna, le quali devonsi distribuire ogni Anno a tre povere Cittadine oneste nel caso di Matrimonio, escluse però le Figlie Espoſte, altrimenti chiamate sotto

il

il titolo di Figliuole della Casa di Dio.

II. Il fu Giorgio Todeschi, o Molinovi mosso da egual spirito di beneficare le proprie Concittadine, ordinò, che la metà delle Rendite annuali dei di lui Beni si distribuissero a tante Cittelle originarie di Modena in occasione di Matrimonio, purchè per il numero delle Concorrenti non restasse mai minor Dote a ciascuna di Lir. 50.

DOTI TEDESDHI, o MOLINOVI sono eventuali nel numero.

III. Sarà dunque impegno della Congregazione Ordinaria, di conoscere, e giudicare sopra li requisiti delle Supplicanti sia per le une, sia per le altre Doti, medianti le solite Deputazioni particolari, che alla medesima riferiscano per fondamento delle Relazioni da farsi alla Congregazione Generale; e potrà la stessa Congregazione Ordinaria nel caso di conosciuti legittimi requisiti dispensare alle medesime Supplicanti la licenza del Matrimonio anche prima, che si raduni la Congregazione Generale, salvà però sempre, e riservata la condizione di Partito favorevole nella stessa Generale Congregazione, che osserverà la regola seguente.

La Congregazione Ordinaria riconosce i requisiti per le Doti, e riferisce alla Congregazione Generale.

IV. La Congregazione Generale, vedute che abbia le Relazioni della Congregazione Ordinaria, che distinguerà per giustizia il maggiore, o minor merito

La Congregazione Generale distribuisce le Doti a Partito per anteriorità di Matrimonio.

Digitized by Google

delle Supplicanti medesime distribuirà a partito di Voti segreti le Doti stesse alle più degne Citelle Supplicanti, cominciando a dare li Voti per regola di anteriorità di Matrimonio; e qualora più fossero di numero le Citelle concorrenti di quello, che fossero le Doti da distribuirsi, resta determinato, e stabilito, che sortito, ed ottenuto il Partito favorevole nella suddetta regola s' intendino intieramente escluse non solo tutte quelle, che non avessero bastante Partito favorevole, ma quelle ancora, che per essere ultime maritate restassero fuori di Partito nel caso di essersi completo il numero a partiti ottenuti.

Le Maritate in un' Anno, non possono partecipare le Doti in un altro.

V. Resta parimenti determinato, e stabilito, che le Maritate escluse in un' Anno non possano avere luogo negli Anni successivi, mentrecchè dovendosi le Doti annuali a quelle sole, che si maritino dentro il giro dell' Anno della distribuzione sebben anche niuna si maritasse in quell' Anno, devonsi ciò nondimeno incassare a benefizio, e comodo di quel maggior numero, che si facesse nell' Anno, od Anni successivi; norma prendendo in qualunque dubbio accadesse dalla pratica, che riene la Illustrissima Comunità di Modena nella distribuzione delle Doti Ferrari.

VI.

Digitized by Google

VI. Sarà in arbitrio della ſteſſa Congregazione Generale di cumulare, quando il creda convenevole in una, o più Cittelle tanto la Dote Molza, quanto la Dote Todeſchi, o ſia Molinovi, di modo che le più degne ſempre poſſino conſeguire non ſolo una Dote Molza, quanto anche una Dote Todeſchi, o ſia Molinovi.

DOTI MOLZA, E TEDESCHI poſſono comularſi amendue in una Supplicante.

VII. Perchè poi chiaramente conſti dell' anteriorità del Matrimonio nelle riſpettive Cittelle Dotande ſi preſcrive l' obbligo a ciaſcuna di quelle eſibire al Cancelliere dell' Opera nel termine di otto giorni continvi da quello del Matrimonio la fede Matrimoniale del Parroco, in uno con la licenza ottenuta dalla Congregazione Ordinaria di ſpoſarſi, mentrecchè mancando o l' una, o l' altra dei ſuddetti Documenti s' intenderà ciaſcuna Mancante decaduta dalla conceſſione, e per conſeguenza dalla ſperanza di ottenerla.

ANTERIORITÀ DI MATRIMONIO SI COMPROVA con Atteſtato di Parroco da eſibirſi dentro otto giorni.

VIII. Finalmente, perchè non abbiano le Cittelle ad allegare ignoranza della preſente diſpoſizione reſta preſcritto, che ſieno ſpiegate le condizioni iſteſſe nel Reſcritto del Memoriale, quando meglio non giudicaſſe la Congregazione Ordinaria di ſtampare un foglio d' Inſtruzione, da rilaſciare alle Cittelle Supplicanti in

INSTRUZIONE ALLE CITTELLE DOTANDI.

ti in luogo di Reſcritto ſecondo la opportunità, norma ſempre prendendo dalla ſuddetta pratica della Illuſtriſſima Comunità di Modena.

FINE DEL LIBRO TERZO.

IN-

Digitized by Google

INDICE
DELLE MATERIE.

A	Pag. Num.
AVvocato della S. Unione ſia ſomminiſtrato dal lui Collegio, ed accettato dalla Congregazione Generale.	40. I.
Aſſiſterà le Cauſe, tanto attive, che paſſive dello Spedale, ed Opere annesſe, e promoverà le ragioni.	41. II.
ARCHIVIO, ED ARCHIVISTA	46. I.
Sia cuſtodito a due Chiavi differenti.	ivi. II.
In eſſo non s'introduca nè lume, nè fuoco.	47. III.
Si faccia Inventario di tutte le Scritture in Archivio, e ſe ne dia Copia al Conſiglio di Comunità.	ivi. IV.
Non ſi può eſtraere dal medeſimo niuna Scrittura ſe non in Copia.	ivi. V.
Inventario ſi conſervi, e proſeguiſca.	48. VI.
Sia ſpolverato ogni Semeſtre.	ivi. VII.
Siano proſeguiti i Repertorj ſempre per Cognome.	49. VIII.
ARCHIVISTA	
Formi regiſtro d' ingreſſo, ed egreſſo degl' Infermi, come pure dei Morti.	ivi. IX.
ASTANTE MEDICO, vedi Medica facoltà.	I.
ANATOMIA	
Si fa in Inverno dalli 11. Novembre fino a mezza Quareſima.	247. I.
E' cuſtodita dallo Infermiere di ſopraguardia.	ivi. II.
Infermiere di ſopraguardia ſia ſollecito di provvedere il biſognevole per l' Anotomia.	ivi. III.
E' provveduta dallo Spedale di tutto l' occorrevole.	248. IV.V.
Becchini ſervono all' Anatomia per il traſporto de' Cadaveri.	ivi. VI.
Cadaveri non poſſono eſſere anatomizati prima delle eſequie, e ſenza licenza de' Preſidenti.	ivi. VII.

In-

Pag. Num.

Infermiere di sopraguardia farà sepellire le parti cadaveriche inutili all' Anatomia. 249. VIII.

Osservazioni anatomiche fra l' anno permesse soltanto ai Medici attuali, e Visitatori. ivi IX.

Studenti di Medicina possono intervenire all' Anatomia. 250. X.

Infermieri tutti dello Spedale obbligati ad intervenire all' Anatomia. ivi. X.

B

BALIE NUTRICI, vedi Casa di Dio. I.

BALIE FUORI DI CASA, vedi Casa di Dio. I.

BECCHINI Obblighi loro. 264. I.

C

CONGREGAZIONE GENERALE 17. I.

Chi compone detta Congregazione. ivi. II.

Eleggerà a Partito gli Uffiziali. 19. III.

Dividerà li Dipartimenti fra i Presidenti, e destinerà la Reggenza. ivi. IV.

Per risolvere validamente, deve essere composta di tre quarti de' votanti. ivi. V.

Non si potrà affidare il voto segreto ad altri. 20. V.

Li Partiti non saranno ottenuti, quando li voti non sieno più di due terzi del numero congregato. ivi. V.

Si radunerà due volte l' anno in Maggio, ed in Novembre. ivi. VI.

Si terrà con chiarezza, e risolverà anche con Partito verbale. 21. VII.

All' occasione di Distratto, o Fabbrica ragguardevole, informerà il Consiglio di Città. 22. VIII.

CONGREGAZIONE ORDINARIA

Chi la compone. 23. I.

Ha per Priori li Sotto-Priori del Pubblico. ivi. II.

Divisione de' Dipartimenti. 24. III.

Turno dei Dipartimenti. 25. V.VI.

Li di lei Presidenti restano in impiego dodici anni. 27. VII.

La sostituzione di alcuna Presidenza si adempisce nel Dipartimento, ove accade la vacanza. 28. VIII.

CONGREGAZIONE DI RESIDENZA

Chi la compone. 29. IX.

CONGREGAZIONE ORDINARIA

Osserva l' ordine della Congregazione

Ge:

Digitized by Google

	Pag.	Num.
Generale per la validità degli Atti.	30.	I.
Si tiene almeno una volta il mese previo lo invito.	ivi.	II.
Si tiene per qualunque occorenza, ed anche quando ne sia fatta istanza.	31.	III.
Annunzierà al Consiglio di Città le vacanze, o impedimenti perpetui di Presidenza.	ivi.	IV.
Potrà licenziare gli Uffiziali, che non siano eletti dalla Congregazione Generale.	ivi.	V.
Diverrà alle Locazioni de' Beni, mediante Incanto.	32.	VI.
Potrà affittare le Case senza Incanto.	33.	VII.
Ha facoltà di accettare le Estinzioni, e di rinnovare i Livelli.	34.	VIII.
CONGREGAZIONE DI GIORNATA		
Si tiene ogni giorno.	35.	I.
Incombe alle provvidenze quotidiane colla firma de' Mandati, ed è autorizzata sopra tutti li Dipartimenti.	36.	II.
CANCELLIERE DELLO SPEDALE		
Sia Notaro Collegiato.	43.	I.
Sarà obbligato alle Congregazioni, agli Atti, ai Repertorj, ed agl' Incanti.	ivi.	II.
Spedirà li Viglietti invitatorj alle Congregazioni, le Polizze, e Lettere.	44.	III.
Registrerà in Libro gl' Istrumenti dell' Opera.	ivi.	IV.
Farà gl' Inventarj degli Uffizj.	ivi.	V.
Registrerà in Libro a parte le ultime volontà degl' Infermi, o detenuti nelle Opere dello Spedale.	ivi.	VI.
Non potrà tenere i Libri dell' Opera fuori dello Spedale.	45.	VII.
COMPUTISTA Sia abile a tenere una vera Scrittura Doppia.	50.	I.
Terrà ben regolato il Libro con la congrua duplicazione di Partite.	ivi.	II.
Ogni anno farà il Bilancio della Scrittura, e farà li conti d' avviso.	51.	III.
Spedirà i Mandati con buon registro.	ivi.	IV.
Avrà sotto di se un Giornalista, a cui darà le massime di Scrittura, accertandosi della legalità de' recapiti.	52.	V.
Gli Uffiziali di Computisteria saranno soggetti al medesimo.	ivi.	
Sarà obbligato al se-		

Digitized by Google

	Pag.	Num.
dele compulso delle Tabelle.	53.	VI.
Veglierà al buon ordine delle Vacchette, o siano Libri subalterni al Giornale.	54.	VII.
Impedirà le cassature ne' Libri.	ivi.	VIII.
SOTTO COMPUTISTA E' obbligato a tenere il Giornale.	56.	I.
Sarà obbligato a Libri di minor conto.	57.	II.
CAPPELLANO CURATO Sarà eletto dalla Congregazione Generale.	60.	I.
Eletto come sopra sarà presentato al Superiore Ecclesiastico per approvazione.	61.	II.
Sarà ammovibile dalla Generale Congregazione, ed in che modo.	ivi.	III.
Avrà Quartiere, vitto, e stipendio nello Spedale.	ivi.	IV.
Sarà attento, e solecito ai doveri del suo ministero.	ivi.	V.
Sarà di costumi esemplari, ed astinente da' giuochi.	62.	VI.
Darà Sigortà per la custodia delle Mobiglie Sagre.	ivi.	VII.
Terrà i Libri de' Battesimi, delle Cresime, de' Conjugati, e de' Morti.	63.	VIII.
CANONACO Deputato allo Spedale visiti i Libri Parrocchiali dello Spedale.	ivi.	
CAPPELLANO CURATO Visiterà gl' Infermi subito che saranno arrivati nello Spedale.	ivi.	IX.
Esigerà l'adempimento del Pasquale Precetto da tutti li Commoranti nello Spedale.	64.	X.
Farà frequenti discorsi morali, a profitto de' Commoranti nello Spedale.	65.	XI.
Sarà zelante per ridurre al retto cammino li Traviati.	66.	XII.
Chiederà provvedimento alla Congregazione Generale contro li Traviati incorregibili.	ivi.	XIII.
Sarà premuroso per gli affari spirituali di tutti li Commoranti nello Spedale; ma alieno per li affari temporali, massime per li detenuti nella Correzione.	67.	XIV.
Premuroso per l'Amministrazione de' Sagramenti.	68.	XV.
Assisterà li Moribondi.	ivi.	XVI.
Riceverà li Testamenti in mancanza del Notaro.	69.	XVII.
Accompagnerà sempre in qualunque luogo li Cadaveri		

de'

Digitized by Google

	Pag.	Num.
de' Trapassati nello Spedale.	ivi.	XVIII.
Assisterà alli Matrimonj nello Spedale, e porterà le partite a Libro.	70.	XIX.
Sarà destinato alla Casa di Dio, agli Esposti, e sue Dipendenze.	ivi.	XX.
Amministrerà il Santo Battesimo agli Esposti.	71.	XXI.
Farà il Cattechismo alli medesimi.	ivi.	XXII.
CANONACO Deputato allo Spedale intervenghi alcuna volta alla Dottrina Cristiana degli Esposti.	ivi.	
CAPPELLANO CURATO		
Instruirà gli Esposti, e li disporrà a' Santissimi Sacramenti.	72.	XXIII.
Sarà sollecito per le Confermazioni.	ivi.	XXIV.
Nuovamente incaricato di attenzione.	73.	XXV.
Risiederà sempre nello Spedale.	74.	XXVI.
Non potrà absentarsi dallo Spedale più di tre giorni.	ivi.	
CAPPELLANI SUBORDINATI.	ivi.	XXVII.
	e	XXVIII.
CANTINA		
Deputazione alla Cantina.	98.	I.
Vigilanza per la qualità, e quantità de' Vini.	ivi.	II.
Custodia, e mutazione dei Vini.	ivi.	III.
Vini inferiori sono i primi a consumarsi.	99.	IV.
CANTINIERE		
Sigortà da darsi dal Cantiniere.	100.	I.
Residenza del Cantiniere, e distribuzione.	ivi.	II.
Fabbrica dei Vini.	ivi.	III.
Vini imbottati si riscontrino.	101.	IV.
Facchini di Casa servono alla Cantina.	ivi.	V.
Distribuzione dei Vini.	102.	VII.
Custodia, e quiete in Cantina.	ivi.	VIII.
Conti Mensali del Cantiniere.	ivi.	IX.
Botti vuote da custodirsi.	ivi.	X.
Inventario di Cantina.	103.	XI.
CUCINA		
Deputazione alla medesima.	110.	I.
Vigilanza della Deputazione sopra lo esercizio del Cuoco.	ivi.	II.
Vigilanza per la pulizia.	ivi.	III.
Vigilanza per la fedeltà nelle somministrazioni.	111.	IV.
CUOCO CUCINIERE	112.	I.
Ajutante, e Serventi di Cucina.	ivi.	II.
Pulizia degli Utensigli.	ivi.	III.
Residenza del Cuoco, e Brodi.	ivi.	IV.
Non si può cucinare per altri.	113.	V.
Masserizie, Peltri, e		

Digitized by Google

	Pag.	Num.
Rami si custodiscono a carico del Cuoco.	ivi.	VI.
Niuna persona può restare in Cucina.	ivi.	VII.
Cenere dei Fuochi si raccoglie, e custodisce dal Cuciniere.	ivi.	VIII.
Ajutante di Cucina serve di Sportarolo.	ivi.	IX.
Spenna i Pollami.	114.	X.
CASA DI DIO cosa sia.	123.	I.
Deputazione alla Casa di Dio.	124.	II.
Esposti per la Casa di Dio.	ivi.	III.
Esposti come si ricevono.	125.	IV.
Sieno assicurati gli Esposti del Santo Battesimo.	ivi.	V.
Nome da darsi agli Esposti.	ivi.	
Esposti come si balliscano provvisionalmente.	126.	VI.
Pulizia, e mondezza negli Esposti.	ivi.	VII.
Donne, che partoriscono nella Casa devono ballire.	ivi.	VIII.
Lavori delle Nutrici.	127.	ivi.
Donne Gravide, che si presentano spontanee.	ivi.	IX.
Contente, o sia franchigia per le Gravidanze illegittime fuori di Casa.	ivi.	X. XI.
Libro delle Contente.	129.	XII.
Sborso di compensazione quando si restituisca.	ivi.	
Esposti nati da Donna provveduta di Contenta.	129.	XIII.
Esposti, che si perdessero.	ivi.	
Gravidanze illegittime.	130.	XIV.
Cattura di Donne Gravide illegittimamente.	131.	ivi.
Donne Gravide, o Lattanti siano custodite.	ivi.	XV.
Vita morale delle Donne Gravide.	ivi.	XVI.
Balie fuori di Casa sono Nutrici in caso di bisogno.	132.	XVII.
Presidenti alla Casa di Dio loro autorità.	ivi.	XVIII.
Debito loro di visitare ogni giorno la Casa.	ivi.	
Esposti forestieri come sieno ricevuti.	ivi.	XIX.
Donne forestiere illegittimamente Gravide non si rifiutino senza gran cautela.	133.	XX.
Esposti Bastardi scoperti legittimi, si restituiscono.	ivi.	XXI.
Esposti, che fossero addimandati modo di consegnarli.	ivi.	
Esposti si allevino nel santo timor di Dio, imparino un' Arte, o vadino a servire.	134.	XXII.
Esposti licenziati da servigio, quando possano ricovrarsi in Casa.	135.	XXIII.

Espo-

Digitized by Google

	Pag.	Num.
Esposte Femmine licenziate da servigio possono ritornare in Casa.	ivi.	XXIV.
Gravidanze legittime.	136.	XXV.
Gravidanze illegittime in Donne civili sono custodite a parte per conservazione del buon nome.	ivi.	XXVI.
Correzioni da farsi agli Esposti.	137.	XXVII.
Sollecitudine giusta per collocare gli Esposti a sgravio della Casa.	ivi.	XXVIII.
Balie Nutrici sieno robuste, e sane.	138.	I.
Cibo delle Balie Nutrici.	ivi.	II.
Balie Nutrici sono abilitate a cucinare il proprio vitto.	ivi.	
Balie Nutrici non sieno vedute.	139.	III.
Balie Nutrici tengano agiati li Bambini, e sono le prime Maestre di pietà.	ivi.	IV.
Decana delle Balie invigila alla pulizia.	ivi.	V.
Devono ballire per servizio del Luogo, e non possono sortire senza licenza.	140.	VI.
Pratiche di pietà delle Balie Nutrici.	ivi.	VII.
Cucina delle Balie per settimana in turno.	141.	VIII.
Balie inferme non sieno motivo di far veder le altre.	ivi.	IX.
Lavoro delle Balie.	142.	X.
Balie Forensi presentino i Figli ogni anno con Fede Parrocchiale della Dottrina Cristiana.	ivi.	XI.
Esposti slattati cominciano ad educarsi.	144.	I.
Separazione di Quartiere fra gli Esposti.	ivi.	II.
Alimento degli Esposti.	ivi.	III.
Vita morale degli Esposti.	ivi.	IV. V. VI.
Arti, ed esercizj degli Esposti.	145.	VII.
Esposti Maschj si licenziano in età di anni 18.		VIII. IX.
Le Figlie Esposte si licenziano a prudente arbitrio, per non abbandonarle intempestivamente.	146.	X.
Esposte Femmine licenziate da servizio estero quando possono ritornare in Casa.	147.	XI.
Governante, e Maestre per le Femmine.	ivi.	XII.
Esposti Adulti, hanno la prelazione ne' servizj dello Spedale.	ivi.	XIII.
Successione ab intestato nei Beni degli Esposti.	148.	XIV.
Esposti, che si licenziano, come debbano provvedersi.	149.	XV.
Doti delle Figlie Esposte.	ivi.	XVI.
	ivi.	XVII.

Digitized by Google

	Pag.	Num.
Passeggio delle Femmine Esposte.	150.	XVIII.
Dottrina Cristiana, e Divozioni per gli Esposti.	ivi.	XIX.
Esposti loro Privilegi.	151.	XX.
Guardiano, e Guardiana per gli uffizj della Casa di Dio.	152.	
Guardiano della Casa di Dio, è uffizio geloso.	ivi.	I.
Guardiani della Casa di Dio, custodiscano segretamente le Donne Gravide, e lattanti.	ivi.	II.
Guardiana procuri la pace fra le Donne gravide, o nutrici, ed esiga la pulizia.	153.	III.
Guardiana invigili al buon ordine della Casa, ed alla pulizia de' Bambini.	ivi.	IV.
Decana per le Gravide, è responsabile alla Guardiana.	ivi.	V.
Guardiana incombe alla vita morale delle Donne Gravide, e Nutrici.	154.	VI.
Guardiana si assicuri, che li Bambini non sieno tenuti in Letto dalle Nutrici.	ivi.	VII.
Guardiani obbligati amendue al segreto.	155.	VIII.
Libro per le Donne Gravide, e per li Bambini, da tenersi dal Guardiano.	ivi.	IX.
Guardiano riceve li Bambini con la contenta, o sia franchiggia, ed anche quelli, che sono dati alla Ruota.	ivi.	X.
Non può senza licenza ricevere li presentati a titolo di miseria, e nemmeno quelli ritrovati fuori del luogo.	156.	XI.
Guardiano leva il vitto dalle Officine anche per le Donne.	ivi.	XII.
Donne Gravide, o latanti inferme passano alla Infermeria.	157.	XIII.
Allevatrice Mamana stipendiata.	ivi.	XIV.
Guardiana invigili, perchè le Balie non tentino di perdere il latte.	ivi.	XV.
Guardiano attento alla vita morale degli Esposti.	158.	XVI.
Guardiano veglia, perchè gli Esposti vadino a Bottega.	159.	XVII. XVIII.
Refettorio degli Esposti.	ivi.	XIX.
Occupazione degli Esposti.	ivi.	XX.
Esposti ammalati passino alle Infermerie.	160.	XXI.
Esposti rognosi separati dal commercio.	ivi.	XXII.
Educazione delle Figlie Esposte.	ivi.	XXIII.
Lavori delle Figlie Esposte.	261.	XXVI.

Digitized by Google

	Pag.	Num.
Refettorio delle femmine espoſte.	ivi.	XXVII.
Femmine Espoſte inferme.	162.	XXVIII.
Guardiani obbligati ad imparziale contegno.	ivi.	XXIX.
Donna di Governo, e Maeſtra ſoggetta alla Guardiana.	163.	I.II.III.
CHIRURGHI DELLO SPEDALE, vedi Facoltà Medica.		I.
CIMITERIO	259.	
Sito del Cimiterio.	ivi.	I.
Preſidenti, e Medici vegliano alla ſalubrità, e proprietà del Cimiterio.	ivi.	II.
Preſidenti d'Infermeria hanno autorevole inſpezione ſopra i ſepolcri dello Spedale in S. Pietro Martire.	ivi.	III.
Cappella di San Niccolò cuſtodita dal Cappellan Curato.	260.	IV.
Sepolcri di S. Niccolò ſervono allo ſcarico delle Oſſa del Cimiterio.	ivi.	V.
Infermiere di guardia avrà una Chiave della Cappella di S. Niccolò.	261.	VI.
Suffragi dei Defonti.	ivi.	VII.
Venerabile non può cuſtodirſi nella Cappella di S. Niccolò, ma ſolo in S. Pietro Martire.	ivi.	VIII.
Cadaveri dello Spedale ſi traſportino alla Camera loro ſollecitamente.	ivi.	IX.
Pietre ſepolcrali ſono numerizzate all'imperiale.	262.	X.
Cimiterio cuſtodito con ſerratura.	ivi.	XI.
Sepolcri, quando ſono pieni s' impiombano, e non ſi ſcaricano ſe non dopo il decennio.	ivi.	XII.
Cimiterio ſia ſcoppato giornalmente da' Becchini.	263.	XIII.
CASA DI CORREZIONE.	271.	
Direzione economica di tale Caſa ſpetta a' Preſidenti Deputati.	273.	I.
Ragionato dello Spedale tiene li conti della Caſa di Correzione.	ivi.	II.
Denaro di Correzione ſi cuſtodiſce con ſcrittura a parte dal Teſoriere.	ivi.	
Relegati ſtieno ſeparati l' uno dall' altro.	ivi.	III.
Gaſtighi inſtantanei dei Relegati.	274.	IV.
Conſegna dei Relegai ſi nota in Libro dal Cuſtode.	ivi.	V.
Denari, e robe dei Relegati ſi conſervano.	ivi.	
Relegati le armi proibite non ſi poſſono reſtituir loro al caſo di liberazione.	275.	ivi.
Relegati loro Dozena		

men-

Digitized by Google

mensale in Lir. 75.	ivi.	VI.
Barbiere, Fuoco, Medicature, e Spezieria si paga dai Relegati.	ivi.	
Medici, e Chirurghi dello Spedale assistano li Relegati, ma sono pagati dagli stessi.	ivi.	
Dozena dei Relegati quando debba restringersi.	ivi.	VII.
Visite, e donativi a' Relegati sono proibite.	276.	VIII.
Presidenti Deputati visitino li Relegati ogni settimana.	ivi.	IX.
Presidenti suddetti servono il Ministro di Partimento quãdo si porta alla visita de' Relegati.	277.	X.
Presidenti Deputati stabiliscono il lavoro de' Relegati.	ivi.	XI.
Relegati non si possono rilasciare senza Polize Ducali.	278.	XII.
Vita morale de' Relegati.	279.	I.II.III.
Lavori dei Relegati.	280.	IV.
Cappellani, e Sacerdoti dell' Ospitale non s' ingeriscano mai negl' interessi temporali de' Relegati.	ivi.	V.
Vitto ordinario de' Relegati.	281.	VI.
Relegati infermi si denunziano ai Presidenti.	ivi.	VII.

	Pag.	Num.
Custode della Casa di Correzione.	282.	I.
Detto sia fedele, e dia sigortà.	ivi.	
Custode riceve, e custodisce li Relegati.	ivi.	II.
Custode tratterà i Relegati secondo gli ordini de' Presidenti.	283.	III.
Consegna dei Relegati è simultanea colla visita.	ivi.	IV.
Relegati si rispettino scambievolmente, e vivano quieti.	284.	V.
Non possono visitarsi, nè regalarsi da alcuno.	ivi.	VI.
Custode deve vegliare al lavoro de' Relegati.	ivi.	VII.
Gastighi de' Relegati.	ivi.	VIII.
Relegati difettosi, o indisposti si dinunziano a' Presidenti.	285.	IX.
Relegati non si rilasciano senz' ordine de' Presidenti Deputati.	ivi.	X.
Custode fa levare il vitto, ed altro dei Relegati dalle Officine dell' Opera.	ivi.	XI.
Aguzino.	287.	I.
Lui doveri.	ivi.	II.
CAPITOLI PER LE LOCAZIONI DE' BENI.		
Sigortà da darsi per gli Affitti.	304.	I.
Pagamenti degli Affitti de' Beni.	ivi.	II.
Incanti de' Beni.	305.	III.
Vernaglie, e Grassina.	ivi.	IV.

Fon-

Digitized by Google

	Pag.	Num.
Fondo non si può mutare, nè ristoppiare.	ivi.	V.
Alberi verdi non si possono scalvare, nè sfogliare.	306.	VI.
Alberi secchi a chi spettano.	307.	VII. VIII.
Piantazioni a carico de' Conduttori.	ivi.	IX.
Confini.	308.	X.
Edifizj, e Case.	309.	XI.
Viti, premura del Conduttore in farle tirare.	ivi.	XII.
Mezzadri obbligati a' servizj della Casa.	ivi.	XIII.
Tagliamenti d'Alberi.	ivi.	XIV.
Obbligo de' Conduttori in fine delle Locazioni.	310.	XV.
Ristoro quando si deve accordare.	ivi.	XVI.
Escavazione de' Fossi.		XVII.
	312.	XVIII.
Fattori fanno lavorare le Possessioni l'ultimo anno delle Condotte.	313.	XIX.
Incanti, le spese sono a carico de' Conduttori.	ivi.	XX.
Strame, e Paglia da darsi all'Opera da' Conduttori.	ivi.	XXI.
Conduttori paghino gli affitti sollecitamente.	ivi.	XXII.
Misura delle Possessioni.	314.	XXIII.
Persone proibite agl' Incanti de' Beni.	ivi.	XXIV.
Anteriorità sopra Beni de' Mezzadri.	ivi.	XXV.
Obbligo de' Conduttori al terminare delle Locazioni.	315.	XXVI.
Pene a' Conduttori in caso d' inosservanza de' Capitoli d' Affitto.	ivi.	XXVII.
Albj di marmo si restituiscano da' Conduttori.	ivi.	XXVIII.
Proibizione a' Conduttori di condurre Legnami sopra Beni condotti.	ivi.	XXIX.
Sementi, e Capitali, se ne fa inventario.	316.	XXX.
Convenzione per collocare li Pazzarelli in S. Lazaro di Reggio.	320.	

D

DISPENSA. Deputazione alla medesima.	92.	I.
Vigilanza de' Presidenti alla provvista della Dispensa.	ivi.	II.
Custodia della Dispensa per la distinzione dei Generi.	ivi.	III.
Scarico della Dispensa si fa con Tabelle, e Polize.	ivi.	IV.
Robe di Dispensa sieno tutte dell'Opera.	93.	V.
Utili, e danni della Dispensa a conto dell'Opera.	ivi.	VI.
DISPENSIERE. Sigortà da darsi dal		

	Pag.	Num.
Diſpenſiere ſia convenibile.	94.	I.
Dipendenza degli Uffiziali di Diſpenſa dalli Deputati.	ivi.	II.
Metodo di Diſpenſa.	ivi.	
Conti di Diſpenſa.	95.	III.
Qualità perfetta della roba di Diſpenſa.	ivi.	IV.
Somminiſtrazioni improvviſe ſi cautano con ordine ſucceſſivo.	ivi.	V.
Pane in Diſpenſa, ſi nota numero, e peſo.	96.	VI.
Diligenza del Diſpenſiere.	ivi.	VII.
Bilanci annuali della Diſpenſa.	ivi.	VIII.
Aumenti, e decrementi dei Generi ſono per l' Opera.	97.	ivi.
Prevenzione dei Generi neceſſarj, che mancaſſero.	ivi.	IX.
DOTI MOLZA, E TODESCHI.	338.	I. ad VIII.

E

EFFETTI, E BENI DELL' OPERA DEL GRANDE SPEDALE.	76.	I.
ESPOSTI, vedi Caſa di Dio.		
ESPOSTI Indulgenza Plenaria.	317.	

F

FABBRICHE, e riſarcimenti da ordinarſi dalla Congregazione.	81.	IV.
FATTORI dipendenti dai Deputati, e ſolidità loro.	80.	I.
Daranno Sigortà.	ivi.	II.
Vigileranno alla buona coltura de' Terreni, ed alle Piantazioni.	ivi.	III.
Daranno relazione di ſuo operato a' Preſidenti Deputati.	81.	IV.
Proccureranno, che tutti gli Effetti abbiano il ſuo Tavoliere d' alberi.	ivi.	V.
Divideranno le Rendite coi Mezzadri.	82.	VI.
Libri, e Conti delli Fattori.	ivi.	VII.
Non ſi approprieranno la più minima coſa dell' Opera.	83.	VIII.
Nè venderanno alcuna coſa propria alla medeſima.	ivi.	
Riſiederanno nell'Anticamera dei Preſidenti.	ivi.	IX.
Cavalcatura delli Fattori.	84.	X.
FACCHINI ſervono alla Cantina.	101.	V.
Servono alla Legnara.	107.	VI

G

GOVERNO PERPETUO del Grande Spedale.	23.	I.
GIORNALISTA Riceverà le maſſime della Scrittura dal pri-		

	Pag.	Num.
primo Computista.	52.	V.
GUARDAROBA.	85.	I.
Diputazione ſpeciale, e metodo di queſto Uffizio.	ivi.	II.
Libri, e Conti di Guardaroba.	86.	III.
GUARDAROBIERE		
Darà Sigortà idonea convenibile.	87.	I.
Cuſtodirà la Guardaroba.	ivi.	II.
Metodo di Guardaroba.	ivi.	III.
Mute da darſi alla Guardaroba.	88.	IV.
Non produrranno novazione di partita.	ivi.	
Rappezzature di Guardaroba.	ivi.	V.
Conſerverà il Guardarobiere le Pezze, e Fili per uſo delle Infermerie.	ivi.	VI.
Qual ordine dovrà tenere in mutare le Biancherie.	89.	VII.
Cuſtodirà le Tele, e Mezzelane ec. con diſtinzione e di peſo, e di miſura.	ivi.	VIII.
Conti di Guardaroba.	ivi.	IX.
Mobiglie, Panni, ed altro di ragione degl' Infermi ſi cuſtodiſcano a Guardaroba.	90.	X.
Reſidenza del Guardarobe all'Uffizio.	91.	XI.
Imbianchiture.	ivi.	XII.
Utili di Guardaroba proibiti.	ivi.	XIII.
GRANAJO, e ſua Diputazione.	118.	I.
Debito temporaneo del Granariſta.	ivi.	II.
Provviſte di Granaro.	ivi.	
Diſtinzione dei Grani.	ivi.	III.
Le Farine ſi paſſano alla Diſpenſa.	ivi.	IV.
Vendita dei Grani ſuperflui.	119.	V.
Bilancio annuale del Granaro.	ivi.	VI.
GRANARISTA, e ſua elezione con Sigortà.	120.	I.
Cuſtodia dei Grani.	ivi.	II.
Diſtribuzione del Granaro.	ivi.	III.
Grani da vagliarſi.	ivi.	IV.
Conſegna dei Grani al Mulinaro.	121.	ivi.
Modo di conſegnar le Farine alla Diſpenſa.	ivi.	V.
Incombe alla conciatura di Canape, e Lane.	ivi.	VI.
Utili del Granaro ſpettano all'Opera.	ivi.	VII.
I		
INFERMIERI, vedi Facoltà Medica.		
INFERMERIE		
Autorità de' Preſidenti Deputati alle Infermerie.	224.	I.
Medici viſitatori abilitati alla cura degl' Infermi dello Spedale.	ivi.	II.
Letti nelle Infermerie ſaranno deſtinati dai Preſidenti.	225.	III.
Ammalati Fiſici, ed		

	Pag.	Num.
Ammalati di Chirurgia divisi a regola prudenziale nelle Infermerie,	ivi.	
Le operazioni dolorose di Chirurgia si eseguiranno in Camera a parte.	ivi.	
Malati sanati si licenziano dalle Infermerie d' ordine de' Presidenti.	226.	ivi.
Convalescenze si destinano da' Medici.	ivi.	
Spesa bianca, e spesa nera.	ivi.	V.
Vitto tenue, e vitto tenuissimo.	227.	VI.
Chi dovrà assistere al pranzo de' Malati.	ivi.	VII.
Medicamenti, e Vivande sono portati entro le Infermerie allo Infermiere di guardia, e da chi.	ivi.	VIII.
Ammalati l' admissione loro nelle Infermerie spetta ai Presidenti.	ivi.	IX.
Vigilanza de' Presidenti sopra le Mobiglie de' Malati.	228.	X.
Altra, perchè le Mobiglie de' suddetti sieno custodite.	ivi.	XI.
Risanati non sortano dallo Spedale, se non previa la licenza de' Presidenti.	229.	XII.
Cadaveri de' Morti nello Spedale.	ivi.	XIII.
Mobiglie de' Malati morti nello Spedale.	ivi.	XIV.
Testamenti de' Malati nello Spedale possono riceversi dal Cappellano Curato.	230.	XV.
Testamento fatto nello Spedale avrà il suo effetto totale, anche ne' Forestieri.	231.	ivi.
Messe da celebrarsi ogni giorno nelle Corsie degl' Infermi.	ivi.	XVI.
Chi scoperà ogni giorno le Corsie.	ivi.	XVII.
Da chi ventilarsi, profumarsi, e tenersi pulite.	232.	XVIII.
Presidenti ogni Mese faranno seguire la visita de' Letti.	ivi.	XIX.
Pulizia delle Mobiglie de' Letti, e dei Muri.	ivi.	XX.
La promiscuità degli utensigli tra gl' Infermi è proibita.	ivi.	XXI.
Letti saranno contrassegnati col numero Imperiale.	233.	XXII.
Infermerie in quali ore devono star chiuse.	ivi.	XXIII.
Ospitalieri possono liberamente in ogni tempo frequentare le Infermerie Generali.	234.	XXIV.
Ora destinata agli uomini Parenti per entrare nella Infermeria Generale delle Donne.	ivi.	XXV.

Digitized by Google

	Pag.	Num.
Uomini esclusi dall' Infermeria delle Donne.	ivi.	XXVI.
Servitori di Livrea pure esclusi, come sopra.	235.	ivi.
Non si può portare, nè ricevere comestibili dagl'Infermi.	ivi.	XXVII.
Forestieri, e Persone civili potranno entrare in tutte le Infermerie.	ivi.	XXVIII.
Portori stieno sempre entro il recinto dello Spedale.	ivi.	XXIX.
INFERMIERI, ED INFERMIERE di guardia stiano vigilanti giorno, e notte.	ivi.	XXX.
Cappellani frequentino le Infermerie, nè abbandonino li Moribondi.	236.	XXXI.
Congregazione Generale potrà destinare un Maestro di Chirurgia per li casi fortuiti.	ivi.	XXXII.
Qualità, onorario, ed obbligazioni del Maestro di Chirurgia.	ivi.	
Presidenti correggitori d' ogni Persona destinata alle Infermerie, e Spezieria.	237.	XXXIII.
Il licenziare tali Persone spetta alla Congregazione Generale.	ivi.	
Autorità de' Presidenti sopra li sotto Infermieri, e Serventi.	ivi.	XXXIV.
Vigilanza de' Presidenti per l'osservanza dell' Istruzione Medica Collegiale.	ivi.	XXXV.
Contegno de' medesimi nel caso di qualche inosservanza.	ivi.	
Registro de' Morti, e guariti si faccia dallo Archivista.	ivi.	XXXVI.
IMFERMERIA DE' VENEREI, sua descrizione.	240.	I. II.
Cittadini infermi di Male Venereo si ricevono in cura con prelazione agli altri.	ivi.	III.
Cura dei Venerei si fa in Primavera, ed Autunno.	241.	IV.
Cura de' Venerei da chi venga assistita, e protetta.	ivi.	V.
Medici Astanti anno lo accesso libero all' Infermeria de' Venerei.	242.	VI.
Cappellano) servono Guardarobe) secondo Speziale, e) i gradi a Cuoco.) Venerei.	ivi.	VII.
INDULGENZA PLENARIA per gli Espolti.	307.	

L

LEGNARA. Diputazione alla Legnara.	204.	I.
Vigilanza per le provviste di Legnara.	ivi.	II.
Distribuzione di Legnara.	ivi.	III.

	Pag.	Num.
Legnajolo dia sigortà.	106.	I.
Ingresso in Legnara regolato a conto.	ivi.	II.
Distribuzione facciasi con Tabelle.	ivi.	III.
Conti Mensali del Legnajolo.	107.	IV.
Bilancio Annuale del Legnajolo.	ivi.	V.
Li Facchini servono alla Legnara.	ivi.	VI.
Utili di Legnara sono dell' Opera.	ivi.	VII.

M

Magazzeno de' Legnami per il Pont' alto, e Fabbriche.	78.	VI.
Medica Facoltà, Instruzione Collegiale.	167.	I.
Quali Medici sieno destinati allo Spedale.	ivi.	
Visitatori Medici.	ivi.	I.II.III.
Medici Attuali quando abbiano ad intervenire alla visita loro.	168.	IV.
Modo di eseguire la incombenza de i Medici visitatori.	169.	V. VI.
Consulte Mediche occorrevoli.		VII.
	170.	VIII.
Assenze di qualunque Subordinato al Collegio devonsi notificare ai Visitatori.	ivi.	IX.
Come questi abbiano da contenersi nei detti casi di assenza.	171.	ivi.
Vigilanza de' Medici Deputati alle Spezierie, Ducale, e e dello Spedale.	172.	X.
Medici Visitatori abilitati alla riforma del Formolario con li Attuali.	ivi.	
Medici Visitatori riferiscono al Collegio.	173.	XI.
Priore Collegiale può intervenire alla Visita di Deputazione.	ivi.	XII.
Visite di Deputazioni Mediche, come segnarsi.	174.	XIII.
Medici Visitatori vegliano al buon ordine, e quiete dei Subordinati.	175.	XIV.
Modo di visitare le Infermerie comuni, e quella di Correzione.	ivi.	XV.
Medici Attuali, contegno loro.	176.	I. II.
Ora stabilita per le Visite ordinarie.	177.	III.
Preparazione a dette Visite.	178.	IV.
Chi intervenga alle Visite ordinarie.	ivi.	V.
Formolario dei Medicamenti.	ivi.	VI.VII.
Frequenza di Visite Mediche sopra li Medicamenti composti.	179.	VIII.
Quali decozioni si notino nella Vacchetta delle Infermiere.	ivi.	IX.
Operazione di Chirurgia.	180.	XI.

Cau-

Digitized by Google

	Pag.	Num.
Cautele da usarsi al terminare delle Visite mediche.	181.	XII.
Sollecitudine in avvisare i pericoli per la prontezza de' SS. Sagramenti.	182.	XIII.
MEDICI ASTANTI.	193.	I. ad IX.
Speziali Medicinalisti.	196.	I. ad VI.
Chirurghi.	199.	I. ad X.
Medici Attuali, incombenze loro.	204.	I. ad VIII.
Astante Medico, lui doveri.	209.	I. ad VI.
Infermieri, loro qualità, e doveri.	212.	I. ad XIX.
Donne Infermiere.	220.	I. ad X.

O

OSPIZIO DE' POVERI E' aggregato alla S. Unione.	288.	
Frassoni Sig. Abbate Francesco Direttore di detto Ospizio.	289.	
Congregazione della S. Unione amministratrice di detto Ospizio.	292.	I.
Presidenti Deputati all' Ospizio, loro abilitazione per gli affitti.	ivi.	II.
Suddetti devono agire di comune consentimento.	293.	III.
Numero dei Poveri, dipende dal temporaneo comodo di mantenerli.	ivi.	IV.
Poveri, età prescritta per l'accettazione loro.	ivi.	V.
Poveri, età prescritta per licenziarli dall' Ospizio.	294.	VI.
Poveri, che abbiano demeritato si licenziano dai Presidenti.	ivi.	VII.
Poveri da accettarsi devono prima essere visitati.	295.	VIII.
Suddetti non possono accettarsi, quando non abbiano 7. Anni compiti.	ivi.	IX.
Poveri siano Orfani, Cittadini, o Suburbani.	ivi.	X.
Orfane dell' Ospizio quando possino tornare entro il medesimo.	ivi.	XI.
Poveri una volta licenziati dall' Ospizio non possono più ritornarvi.	296.	XII.
Giorni assegnati per l' accettazione de' Poveri.	ivi.	XIII.
Admissione de' Poveri nell' Ospizio da chi dipende.	297.	XIV.
Uffiziali, e Serventi dell' Ospizio possono essere licenziati da' Presidenti.	ivi.	XV.
Presidenti all' Ospizio sono come Tutori a que' Poveri.	298.	XVI.
Lavori, e manifatture de' Poveri.	ivi.	XVII.
Presidenti vegliano sopra i Figli, che vanno a Bottega.	ivi.	XVIII.

Ospi-

Digitized by Google

	Pag.	Num.
Ospizio de' Poveri è Opera Laicale.	299.	XIX.
Interpretazione de' Capitoli dell'Ospizio.	ivi.	XX.

P

PRIORI DELLO SPEDALE si portino al medesimo due volte la Settimana.	38.	I.
PROCURATORE CAUSIDICO DELLO SPEDALE.	42.	I.
PRESIDENTI Deputati agli Effetti, e Beni dell'Opera.	76.	I.
Autorità loro sopra li Fattori, e Mezzadri.	ivi.	
Solleciti per la soddisfazione degli obblighi, e per li Debiti, e Crediti.	ivi.	II.
Vigileranno per la coltura de' Terreni, e manutenzione delle Fabbriche.	ivi.	III.
Presiederanno ai Conti Mezzadrili, ed al Pont' alto, e Fabbriche.	77,	IV.
Avranno sempre in pronto al detto effetto un Magazzeno di Legnami.		VI.
Parteciperanno alla Congregazione Generale li risarcimenti, o Fabbriche, che richiedano somma considerabile.	78.	VII.
Daranno Relazione dell' operato alla Congregazione Generale.		VIII.
POLLAROLO	108.	VIII.
Custodisce tutta la Volaglia.	ivi.	IX.
Alimenta la Volaglia.	ivi.	X.
Scarico del Pollarolo.	109.	XII.
Custodia, e governo delle Capre.	ivi.	XI.
Li ammassi di Pollina.	ivi.	XIII.
PORTINARO, e sue incombenze.	115.	I.
Il Portinaro concorre con gli altri Serventi a portare in Tavola, e servire alle Camere dei Cappellani, ed Astanti.	ivi.	II.
Questuanti non si ammettono in Sanità dentro lo Spedale.	ivi.	III.
Il Portinaro dà i segni con il Campanello.	116.	IV.
Residenza del Portinaro.	ivi.	V.
Elezione del Portinaro.	ivi.	VI.
PAZZARELLI		
Provveduti dalla Santa Unione con l'entrata della Eredità Balugoli.	243.	I.
Pazzarelli sieno riconosciuti tali prima di riceversi dallo Spedale.	ivi.	II.
Pazzarelli si spediscono a San Lazaro di Reggio.	244.	III.
Pazzarelli come accompagnati nella spedizione loro a San Lazaro.	ivi.	IV.

In-

Digitized by Google

Infermieri assistono rispettivamente per tutto il tempo, che stanno nello Spedale. Pag. 245. V.

PORTORI
Loro obblighi, e doveri. 266. I.
Convenzione per collocare li Pazzarelli in San Lazaro di Reggio. 320.

S

STORICA PREFAZIONE. 1. ad 14.
SPENDITORE, e sua elezione. 117. I.
Spese giornali si ordinano, mediante l'Uffizio della Dispensa. ivi. II.
Provviste giornali si consegnano in Dispensa. ivi. III.
Conti dello Spenditore. ivi.
SPORTAROLO dello Spenditore. ivi. IV.
Speziali Medicinalisti vedi Medica Facoltà.
SPEZIERIA.
SPEZIALE PRIMARIO sia matricolato. 251. I.
SOTTO SPEZIALE sia pure matricolato. ivi. II.
Speziale Primario è obbligato alla vendita de' generi, ed alle manipolazioni de' rimedj di Farmazia. 252. III.
Strutzo, e Firma, è riservata all' Opera. Pag. 253. IV.
Speziale Primario ogni Mese passerà in Banco del Tesoriere il denaro ricavato da' generi venduti. ivi. V.
Provvista, e rinforzo della Spezieria si fa con denaro dell' Opera. ivi. VI.
Speziale Primario obbligato alla Scrittura del Negozio. ivi. VII.
Noterà in Libro a parte tutte le piccole spese. 254. VIII.
Sarà sollecito per la riscossione dei Crediti. ivi. IX.
Bilancio annuale della Spezieria, e Magazzeno. ivi. X.
Porterà, o farà portare entro le Infermerie i rimedj, ma ben controsegnati. ivi. XI.
Semplici da lasciarsi esposti ad esercizio de' Studenti. 255. XII.
Droghe da mostrarsi alli suddetti. ivi.
Metodo di Spezieria si riforma secondo i casi. 256. XIII.
Magazzeno per la Spezieria. ivi. XIV.
Speziale Primario non riporrà in Magazzeno Generi, che non sieno di perfetta qualità. ivi. XV.

Speziale suddetto ob-
bligato a tenere un
Libro di entrata,
ed uscita del Ma-
gazzeno. 257. XVI.
Somministrazioni di
Medicinali si fanno
con Ricette Medi-
che. ivi. XVII.
Inventario del Capi-
tale di Spezieria. 258. XVIII.

Speziale Primario di
Sigorta ivi. XIX.

TESORIERE sarà elet-
to dalla Congre-
gazione Generale. 58. I.
Sarà responsabile del
denaro ricavato, e
pagherà li Manda-
ti. ivi. II.

IL FINE.

1407397
SBN

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

F. IV. 25.

Digitized by Google

Digitized by Google